



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, SECONDA Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. MICHELE LEONI PRESIDENTE (ESTENSORE)

Dott. RENATO POSCHI GIUDICE

Dott. ssa MANUELA MELLONI GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Scandellari

e

con l'assistenza del cancelliere GIANLUCA SABBATANI

nella pubblica Udienza del 23 dicembre 2015

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

~~SENTENZA DIBATTIMENTALE~~

[redacted] nato a [redacted] il 11.03.1970,

elettivamente domiciliato c/o lo Studio dell'Avv. [redacted], foro di Bologna,

di fiducia Avv. [redacted] foro di Bologna, e Avv. [redacted] foro di Ferrara,

imputato presente;

[redacted], nato a [redacted], il 14.09.1965,

elettivamente domiciliato c/o lo Studio dell'Avv. [redacted], foro di Modena,

di fiducia Avv. [redacted] foro di Bologna, e Avv. [redacted], foro di Modena,

imputato presente;

N. 3256/11..... R.G. N.R.
 N. 2935/11..... R.G.N.C.
 N. 4950/15
 N. Deposito In Conciliazione
 Oggi 28/05/2016
 Il Cancelliere
 Raffaella Zanfano
 Irrevocabile il

.....
 Estratto esecutivo al PM

 Redatta scheda il

N. Campione Pen.
 N. Registro Esec.

[REDACTED], nato a [REDACTED] (C), il 11.02.1969,
elettivamente domiciliato c/o lo Studio dell'Avv. [REDACTED], foro di Bologna,
di fiducia Avv. [REDACTED], foro di Bologna, e Avv. [REDACTED], foro di Bologna,
imputato presente;

[REDACTED]E, nato a [REDACTED], il 03.06.1974,
elettivamente domiciliato c/o lo Studio dell'Avv. [REDACTED]i, foro di Bologna,
di fiducia Avv. [REDACTED], foro di Bologna, e Avv. [REDACTED], foro di Milano,
imputato presente;

[REDACTED], nato a [REDACTED] il 22.03.1950,
elettivamente domiciliato c/o lo Studio dell'Avv. [REDACTED] foro di Ferrara,
di fiducia Avv. [REDACTED] foro di Ferrara, e Avv. [REDACTED], foro di Ferrara,
imputato assente e già contumace;

[REDACTED] posizione STRALCIATA

Per la P.C. FALLIMENTO [REDACTED] spa,
Avv. [REDACTED], foro di Bologna;

IMPUTATI

██████████, quale dominus e, dall'ottobre 2008 al maggio 2010, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ██████████ Spa (nei confronti del quale si procede separatamente);

██████████, quale ex Generale della Guardia di Finanza in pensione; Consigliere di amministrazione di ██████████ Spa dal 16 gennaio 2009 al maggio 2010 con compiti di controllo di gestione della società e della regolare tenuta della contabilità; collaboratore di studio del commercialista ██████████ (nei confronti del quale si procede separatamente con richiesta di archiviazione per intervenuta estinzione del reato per morte del reo);

██████████, quale ragioniere consulente prima e poi dipendente dal 01 marzo 2010 di ██████████ spa, amministratore di fatto di ██████████ srl, **posizione stralciata** ██████████, quale commercialista consulente di ██████████ Spa dal 21 gennaio 2009;

██████████ quale Tenente Colonnello della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna con funzioni di Comandante del I Gruppo Tutela Entrate;

██████████, quale Tenente Colonnello della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna con funzioni di Comandante della I sezione del I Gruppo Tutela Entrate e Direttore della verifica su ██████████ Spa; quale collaboratore di fatto dello studio professionale di ██████████ quanto meno dal 2007;

██████████, Maresciallo Aiutante della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, I sezione del I Gruppo Tutela Entrate e capo-pattuglia della verifica su ██████████ Spa;

██████████, Maresciallo Capo della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, I sezione del I Gruppo Tutela Entrate e componente della pattuglia della verifica su ██████████ Spa;

a) del reato p.p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nn. 1 e 2,319,321,326, I e III co. 479 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro nelle rispettive qualità, sotto la direzione di ██████████, ██████████ e ██████████, gli ufficiali di polizia giudiziaria ██████████, ██████████ e ██████████, attraverso la mediazione svolta dall'ex Generale della G. di F. ██████████, dapprima accettavano la promessa di ricevere denaro (per una somma oscillante tra euro 200.000,00 e 300.000,00) ed altre utilità, e poi effettivamente ricevevano denaro per una somma allo stato non determinata (e comunque non inferiore a euro 100.000,00) ed altre utilità, tra le quali svariate cene in locali di prestigio, l'orologio Cartier Pascià automatico cod. 2995464897NX acquistato da ██████████ Spa il 21 dicembre 2009 per euro 7.300,00 presso l'orologeria Bartorelli 1882 di Ficcione trovato in possesso di ██████████, ed altre in corso di accertamento, da ██████████ (posizione stralciata) e ██████████ al fine di far svolgere dalla I sezione del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna una verifica fiscale su ██████████ Spa addomesticata nei tempi e nei modi, utile ad occultare presso soggetti terzi la precaria situazione economico-patrimoniale-contabile in cui da tempo versava la società, e che poi gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria effettivamente espletavano in violazione dei loro doveri.

In particolare:

I) nell'autunno del 2009 ██████████ di intesa con ██████████ e ██████████ (pos.stralciata), si accordava, grazie all'intervento dell'ex Gen. della G. di F. ██████████, con il Ten. Col. ██████████ ed il Ten. Col. ██████████ per far eseguire dal I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, in cambio di denaro e di altre utilità, una verifica fiscale generale su ██████████ Spa artefatta in modo da rappresentare una situazione della società positiva agli occhi dei terzi e dell'amministrazione finanziaria

II) successivamente il Ten. Col. ██████████ di intesa con il Ten. Col. ██████████, induceva gli organi gerarchici superiori ad inserire la società ██████████ Spa nel programma di verifica generale del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna per l'anno 2010, facendo svolgere dal suo Gruppo la necessaria istruttoria preliminare;

III) quindi, dopo che era stato approvato l'inserimento di ██████████ Spa nel programma

suddetto, il Ten. Col. [redacted] ed il Ten. Col. [redacted] per procurare alla società in questione l'indebito profitto patrimoniale costituito dai vantaggi fiscali relativi alle mancate contestazioni per le violazioni tributarie commesse, illegittimamente comunicavano a [redacted] (pos. Stralciata) ed al consulente della società [redacted] la data di inizio delle operazioni di verifica generale, notizia d'ufficio che doveva rimanere segreta (cfr. circolare 1/2008 Comando Generale della G. di F. sulle attività di verifica);

IV) poi il Ten. Col. [redacted] nominava il Ten. Col. [redacted] Direttore della verifica su [redacted] Spa, individuando, insieme al [redacted], nelle persone del mar. aiutante [redacted] e del mar. capo [redacted], gli ufficiali di polizia tributaria che avrebbero materialmente effettuato l'esame fraudolento della contabilità della società in questione secondo gli accordi illeciti presi con [redacted], [redacted] e [redacted] (pos. Stralciata);

V) quindi [redacted], di intesa con [redacted] e [redacted], anche avvalendosi di [redacted] (pos. Stralciata) erogava a [redacted], [redacted] e [redacted] il denaro e le utilità sopra indicate;

VI) infine il Ten. Col. [redacted] e i Mar. [redacted] e [redacted] eseguivano la verifica fiscale contestata in violazione dei loro doveri, con l'assenso del Ten. Col. [redacted], che ometteva di svolgere i dovuti controlli sulla direzione della verifica:

- omettendo di accedere presso la sede sociale operativa di Rimini;

1. non acquisendo tutta la documentazione bancaria della società, ed in particolare la scatola di cartone contenente numerose matrici di assegni riferibili a transazioni commerciali tra [redacted] e società aventi sede a San Marino avvenute nelle annualità oggetto di verifica, trovata dalla pattuglia operante nella sede della società in via del Porto a Bologna e non fatta acquisire su precisa disposizione del Direttore ten. col. [redacted];

2. riportando in modo ideologicamente falso nei processi verbali di verifica giornaliera che le cessioni verso operatori economici aventi sede a San Marino ammontavano a circa 16 milioni di euro e non a 32 milioni di euro (fatti dei quali tali atti erano destinati a provare la verità);

3. omettendo di dare riscontro alle Segnalazioni di Operazioni Sospette provenienti dalla Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Mercato Capitali prof. n. 31083 e 34037 rispettivamente del 25 e 27 gennaio 2010 pur inserite nel piano della verifica fiscale;

4. omettendo di denunciare all'A.G.O. le false fatture emesse da [redacted] Srl per la società verificata;

5. omettendo di denunciare all'A.G.O. la pur rilevata inesistenza delle fatture riguardanti i beni in leasing i cui canoni erano riportati dalla società in bilancio nel conto n. 56005 denominato "canoni leasing ded.";

6. omettendo di denunciare all'A.G.O. la riscontrata appropriazione indebita delle imbarcazioni Aicon 64 denominata "Marbea II" di proprietà della società [redacted]; e Azimut 85 di proprietà di [redacted];

7. chiudendo la verifica suddetta il 21 maggio 2010 denunciando il [redacted] solo per violazione dell'art. 4 dlgs 74/00 in relazione alle constatate discordanze tra i dati rilevati in contabilità ed i dati rilevati nelle banche dati informatiche in uso alla G. di F. per i periodi di imposta 2007 e 2008 riguardanti le cessioni verso operatori economici della Repubblica di San Marino, ma senza riferire sugli altri illeciti penali e fiscali che pure erano stati effettivamente riscontrati nel corso dell'attività di verifica, così da redigere la correlativa notizia di reato attestando falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità nella parte in cui non venivano riferiti a questa Procura della Repubblica gli altri illeciti penali effettivamente riscontrati. E ciò facevano per cercare di occultare gli illeciti sino a quel momento commessi, subito dopo che l'11 maggio 2010 era stato comunicato alla Camera di Commercio di Bologna il protesto, elevato il 22 aprile 2010, di alcuni assegni di importo elevato emessi a nome di [redacted] Spa e dopo che negli stessi giorni erano apparsi sulla stampa numerosi articoli sulle attività illecite poste in essere dagli amministratori della società, fatti questi che rendevano ormai evidente lo stato di insolvenza della società e quindi improcrastinabile l'avvio della procedura fallimentare, che avrebbe determinato con elevata probabilità la scoperta che la verifica fiscale era stata condotta in

modo irregolare occultando la pessima situazione economico-patrimoniale- contabile della contabile della società
In Bologna tra l'autunno 2009 ed il 21 maggio 2010

██████████, quale Tenente Colonnello della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna con funzioni di Comandante del I Gruppo Tutela Entrate
██████████, quale Tenente Colonnello della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna con funzioni di Comandante della I sezione del I Gruppo Tutela Entrate e Direttore della verifica su ██████████ Spa; quale collaboratore di fatto dello studio professionale di ██████████ quanto meno dal 2007

██████████, Maresciallo Aiutante della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, I sezione del I Gruppo Tutela Entrate e capo-pattuglia della verifica su ██████████ Spa

██████████, Maresciallo Capo della G. di F. in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, I sezione del I Gruppo Tutela Entrate e componente della pattuglia della verifica su ██████████ t Spa

b) del reato p.p. dagli artt. 47, 1° co. n. 2, c.p.m.p. e 3 L. n. 1383 del 1941 come succ. mod, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere in concorso tra loro nelle rispettive qualità e con l'aggravante per ██████████ e ██████████ di rivestire un grado di comando, rispettivamente il primo come Comandante del I Gruppo di Sezioni del Nucleo di Polizia Tributaria G di F Bologna ed il secondo come Comandante della I Sezione del I Gruppo, con le condotte contestate nel capo a), colludevano con ██████████, ██████████, ██████████ (pos. Stralciata) e ██████████ nelle qualità indicate nel capo a), per frodare la finanza nello svolgimento delle attività di verifica fiscale generale sulla società ██████████ Spa, occultando le violazioni delle leggi finanziarie precedentemente commesse dagli amministratori della società verificata e di cui avevano preso conoscenza nel corso della verifica nei termini contestati nel capo precedente.

In Bologna tra l'autunno 2009 ed il 21 maggio 2010

██████████, (posizione stralciata)

██████████, quale dominus e, dall'ottobre 2008 al maggio 2010, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ██████████ Spa società dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna il 3/8/2010.

██████████, quale commercialista consulente di ██████████ Spa dal 21 gennaio 2009

██████████

██████████

██████████

e) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 cp, 223, I co. in rif. all'art. 216, I co n. 1, 219, I co., I. fall., del reato p.p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 cp, 223, I co. in rif. all'art. 216, I co n. 1, 219, I co., I. fall., perché agendo in concorso tra loro, sotto la direzione di ██████████ e ██████████, quale dominus di ██████████ S.p.a, società dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna il 3/8/2010, su suggerimento del suo commercialista ██████████, avvalendosi della compagna ██████████, della moglie ██████████ e di ██████████, quest'ultimo quale legale rappresentante della ██████████ S.r.l. e di ██████████ S.r.l.- distraeva dalle casse sociali quanto meno la somma di euro 195.000,00, che dal c/c 26/83788 intestato alla ██████████ t spa, mediante bonifico del 22/4/2010, faceva confluire prima sul c/c 074003500130 acceso presso la filiale Meridiana-Casalecchio di Reno di ██████████, intestato a ██████████; successivamente faceva trasferire in parte tale somma, prima sul c/c 126 367 387 intestato a ██████████ S.r.l. e poi la faceva pervenire a ██████████ S.r.l. mediante assegni circolari; quindi, mediante la compravendita simulata dell'immobile sito a Bertinoro in via ██████████ n. 50, stipulata tra il ██████████, per ██████████ S.r.l. e la ██████████ (e pagata dall'acquirente ██████████ S.r.l. con soldi in realtà ricevuti dallo stesso ██████████),

per euro 146.572,00, la trasferiva il 6/5/2010 alla moglie [REDACTED], mediante l'assegno bancario 9000021921 07 (utilizzato dall'acquirente [REDACTED] S.r.l. come mezzo di pagamento), che successivamente la [REDACTED] incassava per euro 54.000,00 in contanti, per euro 48.000,00 mediante 4 libretti bancari al portatore (13-009007690-2-3-4) e per euro 50.000,00 mediante quattro assegni circolari. Fatti commessi con l'aggravante di aver cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Bologna il 3/8/2010

Le Parti hanno concluso come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tratti a giudizio avanti questo Tribunale per i reati di cui in rubrica, gli odierni imputati sono comparsi in dibattimento e si sono sottoposti ad esame, ad eccezione di [REDACTED] che è rimasto contumace. Si è costituito parte civile il Fallimento [REDACTED] spa, in persona del curatore.

Sono state assunte prove testimoniali e sono stati prodotti documenti. All'esito le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

Queste le contestazioni dell'accusa: tra [REDACTED], titolare della [REDACTED] spa di Rimini, [REDACTED], commercialista, [REDACTED], ex generale della Guardia di Finanza in pensione e componente del CdA della Rimini Yacht, [REDACTED], commercialista, [REDACTED] e [REDACTED], fra gli ultimi mesi del 2009 e i primi mesi del 2010 intervenne un accordo illecito affinché il Primo Gruppo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna, del quale il col. [REDACTED] era comandante, e il ten. col. [REDACTED] vice comandante, eseguisse una verifica fiscale nei confronti della [REDACTED] Spa, addomesticata nei tempi e nei modi, in maniera tale da occultare le numerose violazioni fiscali e penali che la società aveva commesso in precedenza, evitando così la sottoposizione a verifica della società da parte dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, evento che si riteneva assolutamente probabile. In cambio, i due pubblici ufficiali avrebbero accettato la promessa di ricevere da [REDACTED] la somma di 200.000 euro, attraverso [REDACTED], che avrebbe provveduto alla materiale consegna del denaro. La verifica sarebbe stata poi effettuata, nel rispetto dell'accordo corrottivo sopra descritto, dal mar. [REDACTED] e dal mar. [REDACTED] componenti della pattuglia designata per la verifica, i quali, insieme a [REDACTED] avrebbero scientemente evitato, nel corso dell'ispezione, di verbalizzare gli aspetti più macroscopici delle violazioni tributarie e penali commesse in seno alla [REDACTED], nonostante tali aspetti coincidessero con le ragioni che avevano innescato la verifica, perfettamente note ai verificatori già prima del controllo, e comunque individuate da loro stessi pochi giorni dopo l'inizio di questo, cioè l'1.4.2010.

Poiché, nel corso dell'esecuzione della verifica, la [REDACTED], già in gravissimo stato di illiquidità almeno dal 2009 (dichiarata poi fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza in data 3 agosto 2010), fu pluriprotestata (i protesti riguardavano sia la società sia il [REDACTED] personalmente), il prezzo della corruzione originariamente concordato sarebbe stato ridefinito in 300.000 euro, in virtù del fatto che i pubblici ufficiali corrotti si sarebbero proposti di "gestire" anche la fase successiva delle indagini penali (che, come da prassi, sarebbero state affidate a loro) in modo da limitare i danni nei confronti dei soggetti implicati.

Sempre secondo l'accusa, la somma finale pagata da [REDACTED] a [REDACTED], con l'impegno di questi di ripartirla con i verificatori, sarebbe stata, quantomeno, di 260.000 euro.

Inoltre, nella fase di programmazione della verifica, [REDACTED] avrebbe ricevuto in regalo da [REDACTED] un orologio del valore di 7.300 euro, ed avrebbe fruito di diverse cene a lui offerte sempre da [REDACTED] in ristoranti di lusso.

[REDACTED], infine, si sarebbe reso correo della bancarotta della [REDACTED] partecipando alla distrazione della somma di euro 195.000, relativa alla vendita simulata della villa della moglie del [REDACTED], che aveva prestato fideiussione alle banche per la società.

La giurisdizione

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ha affermato la giurisprudenza che: *“L’attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni”* (così, da ultimo, Cass. 6.2.2015 n. 5680; giurisprudenza costante).

Nel caso di specie, il reato più grave fra quelli contestati è quello di cui al capo E, punito ancora più gravemente del reato contestato al capo B, previsto e punito dagli artt. 47 c. 1, n. 2 cpmp e 3 legge 1383/1941, che è un reato militare.

I testimoni di p. g., della Guardia di Finanza e di altri soggetti istituzionali, e della curatela fallimentare

Nel corso del dibattimento sono state chiamate a rendere testimonianza, dall’accusa così come dalle difese, decine di persone, sono stati sentiti dei consulenti tecnici degli imputati ed è stata prodotta una cospicua mole di documenti.

Occorre anzitutto ripercorrere le testimonianze assunte, rilevanti ai fini del giudizio, nei loro passaggi significativi e utili per la decisione.

Il primo teste ascoltato, il colonnello [REDACTED], all’epoca dei fatti comandante del Secondo Gruppo della GdF di Bologna, che svolse le indagini, ha delineato il contesto in cui sono maturati i fatti per cui si è proceduto, ossia la verifica fiscale effettuata nei confronti della [REDACTED] spa, avente oggetto sociale la commercializzazione di imbarcazioni, di cui erano amministratore [REDACTED] e consigliere d’amministrazione [REDACTED] (ex generale della GdF, entrato nella [REDACTED] nel gennaio 2009), e che aveva sede legale in Bologna, via del Porto (aperta a marzo 2010), e altre sedi operative, in Bologna e soprattutto in Rimini, in cui in realtà si svolgeva l’attività sociale ed era tenuta la documentazione.

Nel corso della sua lunga deposizione, il teste ha riferito molte cose.

Ha detto in particolare che nel 2009, nel corso di indagini bancarie, si apprese che la situazione economica della [REDACTED] era disastrosa, prossima al default, con una cifra complessiva fra i sette e i dieci milioni di euro di esposizione verso le banche, situazione che poi degenerò fino a venticinque milioni di euro di esposizione al momento in cui fu dichiarata fallita. Le operazioni sospette di allora (segnalate dagli istituti di credito e poi filtrate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) indicavano una notevolissima movimentazione di somme fra vari conti, in particolare una promiscuità di movimentazioni fra il conto della società e i conti del [REDACTED], acquisti dalla società [REDACTED] (il più grosso fornitore) per nove milioni a fronte di pagamenti alla stessa per ventidue milioni. Venne accertato che da parte del [REDACTED] assegni privi di copertura venivano emessi, ritirati e poi emessi nuovamente, e venivano aperti vari conti e che vi erano movimentazioni prive di una valida ragione economica fra la [REDACTED] e la società [REDACTED], il cui amministratore di fatto era [REDACTED], persona pluriprotettata che nel marzo 2010 venne assunta dalla [REDACTED] con l’incarico di curare le scritture in vista dei controlli fiscali.

Il giro complessivo di movimentazioni si aggirava sui quaranta milioni di euro. Fu quindi incaricato dell’attività ispettiva il Primo Gruppo Tutela Entrate, in particolare di una verifica fiscale nei confronti della [REDACTED], che si svolse dal marzo a maggio 2010.

Per quanto concerne la ██████████, emerse che si trattava di una società di charteraggio, priva di struttura adeguata e di dipendenti (formalmente amministrata da ██████████ ██████████, fidanzata del ██████████), che prestava alla ██████████ consulenze e intermediazioni per pratiche di finanziamento, come da fatture per importi anche elevati. Era peraltro risibile, ha detto il teste, che un imprenditore come il ██████████ si rivolgesse a un personaggio come il ██████████, pluriprotestado, per avere finanziamenti in banca.

In quel periodo, da intercettazioni telefoniche, emerse anche che ██████████ stava cercando, tramite ██████████, di ottenere finanziamenti ingentissimi dal Monte dei Paschi di Siena e dalla Banca Popolare di Spoleto. Poiché i finanziamenti non andarono a buon fine, in data 11 maggio vennero protestati tre assegni emessi dal ██████████ per un ammontare complessivo di euro 1.900.000 circa. Quindi, quando ormai il fallimento si profilava inevitabile, ██████████, moglie del ██████████, tramite il ██████████, al fine di sottrarre la casa di famiglia sita a Bertinoro alla procedura concorsuale, la vendette a una società fittizia nel settore della ristorazione, ██████████ costituita con sede nello studio del ██████████ e finanziata dallo stesso ██████████. La ██████████ e suo padre avevano firmato delle fidejussioni a favore del ██████████, il quale quindi, come la ██████████, aveva necessità di salvare la casa, intestata a quest'ultima. La ██████████ quindi, in conseguenza dell'acquisto, emise degli assegni all'ordine della ██████████, che vennero da questa riversati in quattro libretti al portatore e in un altro assegno. In realtà i pagamenti vennero effettuati con denaro esistente in un conto aperto alla Emil Banca e intestato alla Rimini Yacht spa con emissione di un assegno a favore di tale ██████████, amante del ██████████, la quale poi lo versò alla società ██████████ srl, dalla quale poi venne versato alla ██████████. Le quote di quest'ultima società vennero quindi vendute a tale ██████████, fiduciario dello studio ██████████ e da questi poi trasferite, tramite una scrittura privata, alla ██████████ (la quale così tornò proprietaria della casa).

Un'altra operazione sospetta era stata segnalata dalla GdF di Rimini e riguardava la cessione di un'imbarcazione con un'operazione di sale and leaseback.

La ██████████ già aveva subito una verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane, nei primi mesi del 2009 (dall'1.4 al 7.5), relativa all'anno 2007, conclusa con la contestazione di omessa registrazione di cessioni intracomunitarie (verso San Marino) per cinque milioni. Nonostante, nella lettera d'incarico, la verifica fosse stata disposta anche per il 2008, non vennero fatti controlli su tale annualità. Fu comminata una sanzione di euro 1.590.000, definita poi col pagamento di euro 50.000. Tale circostanza legittimò dubbi sulle compensazioni possibili in tale misura, anche in considerazione della contabilità del tutto farraginoso della ██████████ per cui l'Agenzia delle Entrate, a sua volta, segnalò l'opportunità di una verifica sulla ██████████. Ciò costituiva un'ulteriore fonte di pericolo per il ██████████.

Il teste ██████████, a questo punto, ha spiegato che, prima di iniziare una verifica fiscale, vengono posti in essere una serie di atti prodromici, in particolare ricognizioni sulle banche dati per rendersi conto del volume di affari, delle capacità operative, delle dichiarazioni presentate. La verifica normalmente viene disposta sulla base di indici di pericolosità quali segnalazioni di operazioni sospette, appunti informativi, riscontri oggettivi, elementi emersi nel corso di attività investigative. Ovviamente, la verifica deve essere un'attività a sorpresa. I presupposti per una verifica sono indicati nella circolare n. 1/2008 della GdF.

La verifica sulla ██████████ sarebbe stata di competenza del Primo Gruppo, Tutela Entrate, del Nucleo di Polizia Tributaria, in quanto verifica complessa, all'epoca comandato dal tenente colonnello ██████████ di cui facevano parte il tenente colonnello ██████████ il maggiore ██████████ il tenente ██████████ una serie di ufficiali. Doveva essere disposta dal comandante del Nucleo, il colonnello ██████████.

Il teste ha premesso che *"dallo sviluppo dell'attività investigativa, sono emerse diverse anomalie, sia nell'ambito della programmazione, sia nell'ambito dell'attività istruttoria, financo nella fase esecutiva di apertura della verifica e nel corso delle operazioni di verifica, assolutamente"*.

La consultazione delle banche fu affidata al maggiore [redacted] il quale fece due accessi alle banche dati, il 20.10.2009 e il 25.11.2009, appuntò alcune circostanze su un foglio (noto come allegato 7) che poi consegnò al comandante del Gruppo, [redacted]. Furono acquisiti i dati SOGEI (Società Generale d'Informatica), da cui risultavano, da parte della [redacted], cessioni verso San Marino *"veramente spropositate"*, ossia per trentadue milioni di euro, la quota preponderante di tutta l'attività della società.

Il 26 gennaio 2010 il [redacted] gli telefonò dicendogli che sapeva che il Secondo Gruppo aveva una delega d'indagine da parte della magistratura sulla [redacted] e gli chiese informazioni su quest'ultima. Egli era a capo del Secondo Gruppo solo da quattro mesi e quindi gli rispose che avrebbe accertato se era vero. Poi non lo richiamò. [redacted] a fine marzo 2010, gli telefonò nuovamente e gli chiese notizie dell'indagine che la Procura aveva aperto sulla [redacted], società sulla quale egli aveva in corso una verifica fiscale, in particolare com'era nata tale indagine. Egli confermò l'esistenza dell'indagine ma non fornì notizie stante il segreto istruttorio. Si dichiarò tuttavia disponibile a darle ove vi fosse stato *"un cenno di riscontro"* da parte dell'autorità giudiziaria. Al che [redacted] gli propose di fare un accesso al sistema MUV (Modello Unificato delle Verifiche, banca dati in cui vengono inserite le verifiche fiscali) al fine di scoprire che era in corso una verifica alla [redacted], in modo, così, da trasmettergli gli atti dell'indagine e non determinare una duplicazione di indagini ([redacted] gli disse: *"mi trasmetti tutte le carte e così ti liberi delle indagini"*). Egli rifiutò in quanto non aveva ragione di fare un accesso al MUV e ribadì che doveva rivolgersi al PM titolare dell'indagine, dott.ssa [redacted], per farsi autorizzare. [redacted] quindi si congedò dicendogli che gli avrebbe fatto sapere, tramite la dott.ssa [redacted] o tramite [redacted], che era il direttore della verifica. L'indagine penale in questione riguardava una tentata truffa da parte di tale [redacted] in danno della [redacted] ed era stata delegata al maresciallo [redacted]. Nell'agenda del [redacted], ottobre 2008, fu rinvenuto il seguente appunto: *"Fincav riferire ad Angelo C. e su maresciallo [redacted]"*, dove *"Angelo C."* verosimilmente era [redacted].

Nel corso delle perquisizioni alla [redacted] furono sequestrati dei computer e fu rinvenuto un file datato 7 marzo 2010 in cui era elencata una serie di attività da svolgere, propedeutiche alla verifica fiscale, ossia un promemoria di tutte le cose che dovevano essere fatte: *"Libri sociali, libro inventari, trascrivere i bilanci dal 2004 al 2008, bilancio e nota integrativa per 2008, fare prospetto rivalutazione beni, serve perizia, i bilanci devono essere tutti firmati, ci deve essere per ogni anno il dettaglio delle rimanenze, libro soci, mancano alcune firme, vidimazioni okay, dichiarazioni, sistemare i libri contabili"*, eccetera.

Questo file era rivolto al [redacted] ed era stato formato dal dottor [redacted] immediatamente prima della verifica, che iniziò il 18 marzo 2010. Sempre prima della verifica, il 1 marzo 2010, vi fu un accesso informatico da parte del [redacted], con le sue credenziali (il quale peraltro fu incaricato della verifica successivamente, il 17 marzo 2010). Accessi in quel periodo furono fatti anche dal maresciallo [redacted]. Nel contempo, la sede amministrativa della [redacted] venne spostata da Rimini a Bologna, via del Porto il 10 marzo 2010, ed è lì che andò la pattuglia all'apertura della verifica, tralasciando del tutto la sede operativa che era a Rimini, in ordine alla quale i militari chiesero al PM un decreto di perquisizione

solo a fine lavoro, ossia quando da tempo vi erano controlli, nonostante la circolare 1/2008 ponesse in primo piano, per tali iniziative, l'effetto sorpresa.

La pattuglia delegata per la verifica, comandata da [redacted] e composta da [redacted] e [redacted] peraltro, non acquisì tutta la documentazione bancaria. Ciò è rilevabile da un raffronto fra il verbale di apertura della verifica e il verbale di sequestro del 1 luglio 2010, conseguente alla perquisizione, ove è menzionata una scatoletta piena di matrici di assegni della [redacted] nei confronti di operatori di San Marino, in particolare della [redacted], società riconducibile al [redacted], la cui acquisizione, durante la verifica, era stata omessa.

Nei verbali di verifica giornalieri venne riportato che le cessioni verso operatori di San Marino ammontavano a sedici milioni di euro, mentre dalle banche dati risultavano, solo nel 2008, cessioni verso San Marino per trentadue milioni su un volume di affari totale di trentotto milioni di euro (dato che nel novembre 2009 il maggiore [redacted] già aveva rilevato e girato al [redacted] nel suo appunto scritto).

Le verifiche vennero chiuse il 21 maggio 2010 con il verbale di constatazione e una notizia di reato ai sensi dell'art. 4 D.L. vo 74/2000, per discordanze emerse fra i dati risultanti dalle banche dati in uso alla GdF e la contabilità sociale in relazione a rapporti con operatori extra-comunitari.

Dai verbali di verifica non risultava l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società [redacted] quando invece, nella perquisizione effettuata a casa del [redacted] il 1 luglio 2010, nel computer di questi venne trovato un file denominato: "Scaricoallservice.doc" con considerazioni fatte dai militari operanti, in particolare sulla regolarità dei rapporti intrattenuti dalle due società, in totale disattenzione di due segnalazioni che erano state inserite in programmazione. [redacted], dominus della [redacted] peraltro, era il commercialista a cui [redacted] aveva dato l'incarico di seguire le attività di verifica.

Neppure venne rilevata l'inesistenza di fatture relative a beni in leasing, ma solo l'operazione di sale and leaseback che era stata posta alla base della programmazione della verifica su segnalazione della GdF di Rimini.

Nel computer di [redacted] fu rinvenuto un file formato il 19 aprile 2010 contenente un elenco di operazioni di leasing con evidenziazione di una serie di operazioni che presentavano anomalie ("manca il contratto sottostante di vendita"), nonché il maxicanone di due milioni di euro relativo all'[redacted], barca inesistente venduta alla [redacted], da questa rivenduta alla società [redacted] e dalla [redacted] alla [redacted] con un utile per quest'ultima di sei milioni di euro. Al riguardo il controllo fu quindi effettuato, ma non inserito nel verbale di verifica. Tra i documenti della [redacted] venne sequestrato, in via del Porto, anche un mastrino contabile denominato "sottoconto 56.005 canoni leasing", che elencava centinaia di leasing.

Nel computer di [redacted] vi era un file denominato "Pianificazione attività" contenente alcune considerazioni, fra cui un riferimento esplicito a due bollette di esportazione di natanti non dichiarate, documenti poi ritrovati nell'ufficio del maresciallo [redacted], ove si rinvennero anche stampe relative ad accessi a banche dati, soprattutto le banche dati concernenti le esportazioni. Un primo accesso era stato fatto dal [redacted], addirittura prima che iniziasse la verifica, ma il relativo documento fu trovato nell'ufficio di [redacted], il quale approfondì tramite una banca dati. Si trattava di esportazioni di due yacht, ossia barche di pregio (del valore complessivo di euro 3.200.000), un Aicon 64 (denominato Marbea II), di proprietà della [redacted], e un Azimut 85, venduto da [redacted] a Monte Paschi Leasing, da questa dato in locazione alla [redacted] e da questa dato in charteraggio a Rimini Yacht. Nonostante tutti questi elementi già a disposizione, di tali

operazioni non fu fatta menzione nella verifica né per esse fu inoltrata una denuncia penale.

Per quanto concerne il colonnello [redacted] ha detto [redacted], giusta circolare 1/2008, egli aveva ampi poteri di controllo sulla verifica (partecipare alle operazioni, esaminare i verbali, intervenire, approfondire, soprattutto quando i risultati non sono in linea con le aspettative).

Circa gli assegni emessi dalla [redacted] e protestati, il primo protesto fu elevato a Bologna in data 22 aprile 2010, con repertorio 221568 e iscrizione alla Camera di Commercio effettuata in data 11 maggio, in relazione a un assegno dell'importo di 350.000 euro, mancante di provvista. Indi vi fu il protesto (repertorio 221569, ancora 11 maggio 2010) per un assegno dell'importo di 184.430 euro, pure mancante di provvista, ed ancora, sempre l'11 maggio 2010 (repertorio 221580 e iscrizione alla Camera di Commercio) vi fu il protesto di un assegno dell'importo di 1.400.000 euro, sempre mancante di provvista. L'11 giugno 2010, un mese dopo, vi fu il primo protesto, relativo alla data del 30 aprile, inerente a un assegno dell'importo di 15.000 euro emesso da [redacted] per difetto di provvista. Si trattava quindi di assegni tutti emessi immediatamente dopo che erano state interrotte le pratiche di finanziamento per svariati milioni di euro dal Monte Paschi Siena e dalla Banca Popolare di Spoleto.

In conclusione quindi, gli esiti della verifica non riproducevano la grave situazione economica, patrimoniale e contabile della [redacted], di vero dissesto, che già a novembre era percepibile a causa di un'esposizione del sistema bancario nell'ordine di sette, dieci milioni di euro, poi aumentata alla data del fallimento a venticinque milioni di euro. Tanto i verbali giornalieri di verifica che la notizia di reato poi redatta si limitarono invece a un aspetto parziale e non riproducevano la reale situazione. La richiesta di fallimento, invece, venne poi fatta dalla Procura in base all'esame dei conti correnti e alle risultanze conseguenti alle segnalazioni di operazioni sospette, da cui emergeva chiaramente che non vi era provvista né liquidità.

Vi erano rapporti anche fra la [redacted] e la [redacted] srl di tale [redacted], con la quale [redacted] aveva saltuari rapporti per allestire gli stand. Dall'esame dei conti correnti emersero due fatture per un importo complessivo di euro 100.000 (55.200 e 45.000) emesse nell'aprile 2010 dalla [redacted] nei confronti della [redacted] con la quale la [redacted] non aveva nessun rapporto. In realtà si trattava di fatture emesse per operazioni inesistenti (del tutto sproporzionate rispetto all'attività di [redacted], che coprivano una richiesta di denaro contante da parte del [redacted] al [redacted]. In dettaglio: il 3 aprile 2010 vennero emesse da [redacted] nei confronti di [redacted] la fattura n. 18 per 55.200 euro e la fattura n. 19 per 45.000 euro. Il pagamento della fattura n. 18 avvenne mediante l'emissione di assegno circolare 6050419818 del 29 aprile 2010, tratto sulla banca Monte Paschi di Siena, agenzia 1, di Rimini, per un importo di 55.200 euro, emesso all'ordine della [redacted] e poi versato da [redacted] (formalmente titolare di quest'ultima) sul conto corrente 5589 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, agenzia 3, di Bologna. Immediatamente dopo, da tale conto corrente la [redacted] il 3 maggio 2010, prelevò ventimila euro in contanti mediante l'emissione di un assegno all'ordine di [redacted], e il 4 maggio 2010 ottomila euro mediante l'emissione di assegno circolare 605226634 all'ordine di [redacted], che lo girò a tale [redacted]. La [redacted] emise poi un altro assegno circolare il 4 maggio 2010 dell'importo di ottomila euro (n. 605226632) all'ordine di [redacted], che lo girò allo studio associato [redacted] che lo negoziò per mano di [redacted]. Il 4 maggio 2010 la [redacted] emise poi l'assegno circolare 6055824212/09, per l'importo di 12.000 euro, all'ordine di [redacted] da questi girato a [redacted], che poi lo formò. Il pagamento della fattura n. 19

avvenne attraverso la disposizione del bonifico 585099701355 effettuato il 5 maggio 2010 sul conto 5589 acceso presso il Monte Paschi di Siena, agenzia 3 di Bologna, di 45.000 euro intestato alla [redacted]. Subito dopo, sempre la [redacted] da tale conto effettuò prelievi, il 6 maggio 2010 di 14.500 euro (mediante prelevamento di denaro contante) con distinta di prelievo a sua firma; ancora il 6 maggio 2010 prelevò 30.200 euro mediante l'emissione di tre assegni circolari (6055226335 di 4.200 euro all'ordine di [redacted] di [redacted], negoziato l'11 maggio presso l'[redacted], 6055824215 di 11.000 euro all'ordine di [redacted] società riconducibile a [redacted] negoziato in data 7 maggio 2010 presso la Carisbo; 6055824214 di 15.000 euro all'ordine di [redacted] versato tramite cassa continua nella filiale di Cadriano di Granarolo Emilia di Bologna il 10 maggio 2010 dall'Unicredit Banca e confluito nel conto corrente 10988167 acceso a nome della [redacted] srl). Furono poi prelevati dal conto, sempre il 10 maggio 2010, 12.600 euro (3.600 euro in contanti allo sportello, 2.000 euro in contanti allo portello, 2.500 euro tramite emissione di assegno circolare, 4.500 euro tramite emissione di assegno circolare).

Circa i rapporti personali degli imputati, per quanto concerne [redacted], questi aveva rapporti frequentissimi con il [redacted] (come risulta dai tabulati telefonici), peraltro interrotti all'inizio della verifica, e con il [redacted]. Rapporti telefonici vi furono anche fra [redacted] e [redacted] (sei telefonate fra novembre e dicembre 2009, ossia quanto era in corso attività di programmazione, tutte [redacted] ricevente). Il 1 luglio 2010, fra le varie perquisizioni, ne venne effettuata una anche nell'abitazione del [redacted] nel corso della quale questi si ritirò in una stanza e si suicidò sparandosi.

Durante la perquisizione a casa del [redacted], vennero trovati due orologi, un Cartier Pasha e un Rolex Olyster Perpetual. Emerse, tramite l'analisi delle fatture d'acquisto, che la [redacted] aveva registrato la fattura n. 533 del 21.12.2009, inerente l'acquisto di due orologi, fra cui un Cartier Pasha, acquistato nella gioielleria Bartorelli di Riccione, che risultò essere quello poi trovato a casa del [redacted] (in quanto avente lo stesso numero di matricola). Risultò anche dall'analisi dei tabulati che il 25.12.2009 [redacted] era a Ferrara, dove ebbe un contatto telefonico brevissimo con [redacted].

Nel conto corrente di [redacted], inoltre, dal novembre 2009 a maggio 2010, risultavano uscite "risibili" (una media di 220 euro al mese, in marzo addirittura solo 24 euro).

Per quanto concerne il [redacted], egli pose in essere tutta una serie di attività, dopo la sparizione del [redacted]. Nel suo studio vennero fatte delle riunioni per mediare fra le varie parti. Fu [redacted] che cercò di assegnare l'incarico di amministratore pro tempore della [redacted] al [redacted], che indusse [redacted] prima che partisse, a rilasciare delle procure ad agire al [redacted] e ad altri; che personalmente o tramite dei collaboratori, prestò assistenza al reperimento di fiduciarie al fine di trovare denaro contante; che, come risulta dall'esame dei tabulati, a un certo punto, quotidianamente, fece da ponte nelle comunicazioni fra [redacted] e [redacted].

[redacted] da tempo aveva un ruolo attivo accanto al [redacted]. Nell'estate-autunno 2008 aveva gestito l'uscita di scena da [redacted] del socio [redacted], la trasformazione della società da srl in spa con conseguente aumento di capitale, la nomina a consigliere del [redacted] con attribuzione allo stesso di poteri di controllo e di gestione della società, l'inserimento nel collegio sindacale del suo collega di studio [redacted], la costituzione di due società satellite della [redacted] ([redacted] e [redacted]), amministrata da [redacted] e [redacted], con sede nel suo studio in Bologna, via [redacted] 22, delle cui scritture contabili fu depositario fino a giugno 2010, quando [redacted] e la moglie gli revocarono il mandato). [redacted] inoltre redasse un piano di sistemazione patrimoniale e risanamento aziendale, che già nell'immediatezza appariva velleitario e

finalizzato a ritardare la dichiarazione di fallimento e a favorire la distrazione dei beni. Tutta l'attività del ██████, peraltro, era documentata e retribuita. Il primo atto compiuto da ██████, entrato nel 2009, fu nominare ██████ curatore della contabilità della ██████.

Per quanto concerne la procedura da seguire nelle fasi propedeutiche ed iniziali di una verifica, il teste ██████ ha chiarito che, sempre a mente della circolare 1/2008, pur essendo contenuto nella scheda di programmazione uno schema in cui sono inseriti i dati previsti, nel momento di inizio dell'attività di verifica non ci si può basare pedissequamente su tale documento, ma vengono ripercorse tutte le fonti dei dati e le banche dati. La scheda di programmazione serve per dare una prospettazione immediata e facilmente leggibile alla superiore gerarchia degli elementi salienti che contraddistinguono l'azienda da verificare e in base ai quali viene proposta la verifica. La pattuglia poi incaricata di eseguire la verifica, attraverso una nuova analisi dei dati, mette a fuoco la situazione.

Nel caso di specie, giusto quanto risulta dal computer del ██████, il maresciallo ██████, due giorni prima dell'inizio della verifica, fece una ricognizione sulle banche date delle cose appuntate dal ██████.

Non furono rilevati elementi anomali nel patrimonio del ██████ mentre nel patrimonio del ██████ fu rilevato un bonifico indirizzato a un soggetto inglese, uno stretto congiunto.

██████, comandante del Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Bologna dal 2008, ha riferito sulle caratteristiche di una verifica fiscale, che non è disciplinata da norme esplicite, ma solo da circolari. Si tratta, ha detto ██████, di un subprocedimento amministrativo, con finalità istruttorie e di constatazione, prodromica all'attività di accertamento, che è in capo all'Agenzia delle Entrate. E' contraddistinta da discrezionalità tecnica, la quale quindi informa anche l'attività di programmazione, la cui preparazione è portata all'approvazione del Comandante Provinciale. A Bologna vi erano due Gruppi verifiche, di cui uno era comandato dal ██████. L'elaborazione del piano verifiche avviene durante tutto l'anno sulla base di molteplici indici di pericolosità fiscale, che vanno inseriti nella scheda di programmazione.

Per quanto concerne la ██████, vi era una segnalazione del gennaio 2009, pervenuta dall'ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, relativa a un'operazione di sale and leaseback (che in sé è considerata dalla circolare 1/2008 indice di pericolosità fiscale) posta in essere dalla ██████ che aveva venduto e poi ricevuto in leasing la stessa imbarcazione. Egli quindi, dovendo la segnalazione essere approfondita, disse al ██████ di farsi all'uopo assistere dal maggiore ██████, che era esperto nella consultazione delle banche dati. Questo perché la programmazione della verifica deve sempre, nel rispetto dei canoni di discrezionalità tecnica, seguire elementi di pericolosità fiscale e fornire una *guideline*, ossia un punto fermo, alla pattuglia che poi opererà.

██████ partecipò a tutti gli incontri e a tutte le riunioni che egli ebbe con ██████ al fine di individuare tutti gli elementi di pericolosità fiscale per la preparazione della scheda di programmazione della verifica. Eseguì interrogazioni alle banche dati usando filtri, analizzando i soggetti che operavano con San Marino e nel settore immobiliare al fine di individuare cartiere, frodi carosello e altro.

Dall'analisi del bilancio 2008, a carico della ██████ emergevano aspetti significativi di pericolosità fiscale quali cessioni di partecipazioni a impresa controllata, rilevanti cessioni verso San Marino, acquisti intracomunitari, anomale oscillazioni del fatturato e una posizione creditoria per quasi due milioni di euro chiesti in compensazione, tutti elementi che deponavano per l'inserimento della ██████ nella programmazione

delle verifiche, che egli quindi decise nel gennaio 2010 (si aggiunsero poi anche altre segnalazioni per operazioni sospette, il 17.11.2009, utili ai fini istituzionali fiscali, che furono girate, il 25 e il 27.1.2010, al [redacted] quale comandante del Primo Gruppo).

Le SOS (segnalazioni per operazioni sospette), ha chiarito il teste [redacted] sono informazioni che vengono smistate da Roma dall'UIF, Unità di Informazione Finanziaria (previo passaggio per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) al reparto competente territorialmente, nello specifico il Gruppo Tutela Mercato Capitali, che ha un mese di tempo per classificare la segnalazione. Nel caso di specie, il Gruppo Tutela Mercato Capitali il 12.1.2010 chiese alla Procura della Repubblica di Bologna se vi erano posizioni aperte circa il [redacted] e la [redacted], ricevendo risposta negativa. La segnalazione giunse quindi al [redacted] per cui si aprì un dibattito interno al nucleo dove questi, ha detto il teste, fu "protagonista personalmente". Nella scheda di programmazione (documento accessibile), peraltro, non furono inseriti i contenuti delle segnalazioni per non lasciarne traccia (e anche per non rendere edotto, all'inizio della verifica, il soggetto verificato sulle motivazioni della verifica, onde impedirgli di risalire al segnalante, come prescrivono le circolari), ma vennero solo appuntati il credito di euro 1.832.000 chiesti in compensazione, le rilevanti cessioni verso San Marino, gli acquisti intracomunitari, l'operazione di sale & leaseback, qualche accesso e segnalazione breve e la verifica dell'Agenzia delle Dogane del 2009. I contenuti delle segnalazioni erano però note ai verificatori, che le avevano inserite nel piano di verifica. Peraltro, le segnalazioni non possono essere oggetto di contestazione, in quanto devono essere verificate e, nel caso di conferma, riacquisite previa autorizzazione del Comandante Regionale (o nulla osta del PM in caso di indagini penali). Nel caso della [redacted] non venne chiesta, in corso di verifica, alcuna autorizzazione in tal senso (invero, si trattava di SOS molto complesse, con flussi finanziari cospicui dal [redacted] alla [redacted] e con un appunto informativo che dava conto di un saldo netto, per esempio, nelle prime quattro SOS, su [redacted] di 440.000 euro, bonifici che partivano dal conto corrente personale di [redacted] prelevamenti in contanti per quasi 350.000 euro tra giugno e luglio del 2009, rapporti tra [redacted] e società con un'attività non conferente con quella principale del [redacted] per più di 100.000 euro, una vorticosa movimentazione finanziaria, che nel primo semestre del 2009 era già superiore a tutta quella del 2008; inoltre, tra luglio e ottobre 2009, vi erano 6 milioni di euro in entrata e uscita dal conto di [redacted] ossia c'erano numerose possibilità di verifica fiscale). Situazioni anomale riguardavano anche la persona fisica di [redacted] e le società a lui riferibili. Il 14.9.2009 [redacted] aveva versato sul proprio conto corrente un assegno di euro 50.000 tratto dal [redacted], in coincidenza con un improvviso sviluppo dell'attività transazionale, ed era verosimile che fra [redacted] e [redacted] vi fosse stata l'intermediazione di [redacted]. Occorreva quindi approfondire questi flussi finanziari.

In particolare, l'UIF aveva segnalato: "La posizione di [redacted] per il segnalante assume rilievo in considerazione dell'improvviso sviluppo dell'attività transazionale e segnala infine che a parere del segnalante il legame tra [redacted] e [redacted] possa essere stato intermediato dalla [redacted]". La stessa [redacted] secondo le segnalazioni per operazioni sospette, aveva emesso assegni bancari per circa 900.000 euro. Di conseguenza il rapporto [redacted], [redacted], [redacted], considerato anche che [redacted], il giorno di apertura della verifica, era stato nominato come assistente verificatori, doveva indurre a controlli interni della contabilità, a verificare la natura del conto finanziamento soci e/o a controllare nel conto banche come contabilmente erano stati regolati questi flussi finanziari. Documentalmente, però, ciò non fu riportato dai verificatori.

Infatti, nello svolgimento e nelle integrazioni del piano verifica, nei verbali giornalieri, nel processo verbale di constatazione, non v'era traccia di sviluppo delle SOS. Il foglio

redatto dal [redacted] (all. 7), che finì nel fascicolo della verifica, conteneva i dati per somme complessive dovute, secondo quanto risultava dal controllo sulla banca dati VIES (VAT Information Exchange System, sistema di scambio di informazioni fra Paesi membri dell'Unione Europea), per gli anni 2007 e 2008 e quanto invece risultava dalla contabilità, dai dati intrasat e da quelli riportati nelle dichiarazioni a fini IVA. Al 22 aprile 2010 la pattuglia addetta alla verifica aveva effettuato controlli basandosi esclusivamente sulla contabilità, sui dati intrasat e sui dati riportati nelle dichiarazioni a fini IVA, con ciò disattendendo quanto previsto dalla circolare 1/2008 e dalla *guideline*, ossia l'effettuazione di un confronto con i dati emersi dal sistema VIES (che era il *core business* della verifica).

Al riguardo, ha specificato il teste, per quanto concerne i rapporti con San Marino, vi sono anche i dati inseriti da un operatore pubblico, l'ufficio tributario di San Marino, che hanno sicuramente una "*cogenza superiore*" rispetto a quelli inseriti nel sistema VIES dai privati. Solo il 10.5.2010, come da verbale, con un'integrazione della verifica, le discordanze fra la contabilità della [redacted] e le risultanze del sistema VIES furono fatte emergere, in quanto il [redacted] dispose la rivisitazione del controllo. In tale occasione il controllo venne esteso, dal 2009 e 2008, anche al 2007 (diversamente da quanto programmato), e ciò senza dar conto di alcuna motivazione.

Il 20.5.2010, al termine della verifica, furono poi raccolte delle dichiarazioni di massima del [redacted] che ammise che parte delle discordanze riscontrate potevano ricondursi a omissioni nella contabilità. Al che vennero individuate le fatture visibili nel sistema VIES, la cui numerazione e le cui date non corrispondevano a quanto risultava nella contabilità della [redacted] (per cui le discordanze non erano solo di carattere quantitativo).

I dati di cui all'allegato 7, però, ha puntualizzato [redacted] erano immediatamente fruibili già all'inizio della verifica e la notizia di reato avrebbe potuto "*esplodere*" ben prima.

Né, infine, venne richiesta al comandante regionale l'autorizzazione a riacquisire e quindi sviluppare i dati contenuti nelle SOS. Nella notizia di reato venne ipotizzata fattispecie ex art. 4 D.L.vo 74/2000 (dichiarazione infedele), ma non si fece menzione della possibilità di approfondire le SOS. Sul piano ispettivo, la verifica si concluse con una segnalazione di risultato di 34.000 euro di elementi positivi di reddito, 217.000 di elementi negativi, IRES non versata per 248.000, IVA relativa per 670.000 euro.

Il piano verifica, ha spiegato il teste [redacted], è un documento importantissimo, redatto in doppia copia, di cui una è detenuta dal direttore della verifica (che nel caso di specie era il [redacted]) e l'altra dal capo pattuglia (che nel caso di specie era il [redacted]). Il comandante del Nucleo (nel caso di specie, il [redacted]) designa il direttore della verifica (nel caso di specie, [redacted] designò [redacted] il 17.3.2010) e questi a sua volta designa il capo pattuglia. Alcuni giorni prima si stabilisce qual è il percorso investigativo iniziale (che altro non è che la trasposizione della parte motivazionale della scheda di programmazione). Di volta in volta, quando ci sono eventi significativi, vi sono integrazioni, in ragione delle emergenze. Il piano verifica, quindi, è la fotografia dell'evoluzione della verifica. Vi possono essere anche inserimenti da parte della superiore gerarchia, ad esempio, quando il Comandante Provinciale decide di effettuare controlli a scandaglio sulle verifiche, al fine di assicurare la congruità dei risultati rispetto a ciò che si era programmato di fare.

Direttore della verifica può essere designato, all'interno del Nucleo, un comandante di sezione, un comandante di drappello. Nel caso della [redacted] potevano essere designate sette persone. Per disposizioni delle circolari, l'inserimento di una impresa nel piano verifiche deve restare segreto, riservato alla conoscenza di poche persone (Comandante del Nucleo, Comandante del Primo Gruppo Tutela Entrate, nel caso di specie

██████████, ██████████, nel caso di specie ██████████, ██████████ nel caso di specie ██████████). L'intervento deve essere sempre a sorpresa.

Il teste ██████████ ha poi riferito che sapeva che ██████████, ex generale della GdF, faceva parte del consiglio di amministrazione della ██████████, in quanto nella scheda di inizio verifica fu indicato come tale. Nulla invece sapeva delle frequentazioni di ██████████ e ██████████. Peraltro, durante la verifica, egli tenne rapporti esclusivamente con il ██████████, al quale disse di porre in esecuzione i decreti di perquisizione emessi dal PM il 3.6.2010. Al che ricevette il consiglio di aspettare che il ██████████ rientrasse da un periodo di licenza, consiglio che egli ritenne conferente per essere stato il ██████████ il direttore della verifica. Egli quindi acconsentì ad attendere il rientro del ██████████.

La perquisizione fu poi eseguita dal ██████████. Di nuovo disattendendo le previsioni della circolare 1/2008, non vennero però fatte fotocopie dei registri IVA né delle fatture che erano in contraddizione con quanto emerso dal sistema VIES, e nonostante non vi fosse alcuna certezza che il contribuente si sarebbe astenuto da atteggiamenti fraudolenti quali far sparire quella parte di contabilità che dimostrava le discrasie emerse.

A domande dei difensori, il teste ██████████ ha confermato che nel 2008 e nel 2009 il ██████████ non aveva mai fatto parte della Sezione Verifiche Complesse e fu designato per la verifica sulla ██████████ solo pochi giorni prima del suo inizio, come ultimo in pattuglia. In tale ruolo egli aveva mansioni esecutive, quali verbalizzazione e raccolta documenti, e veniva guidato dal direttore della verifica e dal capo pattuglia. Aveva comunque, come membro della pattuglia incaricata, anche compiti di controllo sostanziale nello svolgimento del suo lavoro. In particolare, gli fu affidato l'incarico di controllare la contabilità incrociando i dati con le risultanze del sistema VIES, cosa che, come già detto, fu fatta solo in un secondo momento, dopo il 20.5.2010. Non è dato sapere se tale controllo fu dapprima ommesso, se in quanto ██████████ non riteneva utile farlo o perché non esortato a farlo dai superiori.

Il teste ██████████ ha inoltre riferito di non avere effettuato controlli né di essersi ingerito durante lo svolgimento della verifica poiché ciò sarebbe stato irrituale, in quanto non previsto dalle circolari ed in quanto il piano della verifica viene gestito dal Direttore della Verifica e dal Capo Pattuglia. Il Comandante del Gruppo, invece (nel caso, il ██████████) effettua un controllo continuo e può anche partecipare alla verifica.

Ad altra domanda, il teste ██████████ ha detto che nella cassaforte del ██████████ erano custoditi i documenti relativi alla programmazione delle società da sottoporre a verifica e che a tale cassaforte avevano accesso il ██████████ in quanto suo stretto collaboratore, e, in caso di assenza del ██████████, quale comandante vicario del Gruppo, il ██████████.

██████████, maggiore in servizio al Primo Gruppo del Nucleo Polizia Tributaria della GdF di Bologna, che all'epoca dei fatti comandava la Sezione Verifiche Complesse, ha riferito che il colonnello ██████████ gli affidò l'incarico più delicato e sensibile in vista della procedura di programmazione, ossia la raccolta, elaborazione e analisi dei dati acquisibili dalle banche dati in uso al Corpo, attività tipicamente propedeutica alla preparazione della proposta di programmazione. La sua attività quindi consisteva nell'individuare i soggetti e le fonti d'inesco (ossia gli indici di pericolosità fiscale) al fine di sottoporre all'attenzione del suo Comandante di Gruppo l'eventuale inserimento di un soggetto nella proposta di programmazione. Nel caso della ██████████, ciò che legittimò l'inserimento della ██████████ nella programmazione fu la rilevanza degli importi delle cessioni verso San Marino (cinquanta milioni in tre anni) in quanto sintomatica di possibili frodi fiscali (come da circolari dell'amministrazione finanziaria). Annotò anche il controllo avvenuto nel 2009 da parte dell'Agenzia delle Dogane (di solito, ha chiarito il teste, ove vi sia stato da poco

un controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane o delle Entrate, nel rispetto di un criterio di periodicità e sistematicità dei controlli, non si procede a un inserimento ravvicinato in programmazione, a meno che non vi siano elementi di pericolosità fiscale). Egli trascrisse i risultati del suo lavoro in un foglio di appunti che nel novembre 2009 consegnò al [REDACTED]. La stesura della programmazione definitiva avvenne alla fine di febbraio 2010. Gli atti della programmazione erano custoditi nella cassaforte del [REDACTED], della cui chiave era in possesso anche il [REDACTED], a cui venne consegnata su disposizione dello stesso [REDACTED] fra gennaio e febbraio 2011. Circa a metà febbraio 2010 si decise di inserire la [REDACTED] nella programmazione delle verifiche, anche se già a novembre 2009 egli era certo che vi sarebbe stato questo inserimento, in quanto un soggetto che presenta, in tre anni, 50 milioni di euro di cessioni verso San Marino ha una elevata probabilità di essere verificato dalla GdF. Peraltro, si decise di non riportare le due segnalazioni di operazioni sospette (di cui egli non prese visione) nella scheda di programmazione, per esigenze di riservatezza dei soggetti segnalanti.

Egli ricavò i dati dalla dichiarazione d'imposta del 2007, dalle comunicazioni IVA del 2008, dall'anagrafe tributaria, la quale evidenzia gli scambi intracomunitari e gli acquisti con operatori esteri. Questi ultimi dati vanno confrontati con quelli del sistema VIES. Il teste ha quindi spiegato cosa è il sistema VIES: una banca dati che permette lo scambio di dati tra i paesi comunitari, al cui interno vi è anche un'area riservata alle operazioni con San Marino. Le operazioni che confluiscono nel VIES derivano dai dati compilati dai vari operatori intracomunitari nei loro modelli intra, mentre le operazioni che confluiscono nell'area dedicata a [REDACTED] sono inserite direttamente dall'autorità fiscale sammarinese.

Ancora, [REDACTED] ha chiarito che vi sono due diversi applicativi per individuare i dati delle operazioni intra-comunitarie, entrambi gestiti dall'AT (Anagrafe Tributaria). Uno era il sistema "AT 3270" e l'altro era il "WEB AT". Da entrambi questi applicativi, si possono consultare le transazioni tra operatori economici comunitari, accedendo a sotto-archivi che tengono distinte le operazioni che riguardano le transazioni con San Marino da quelle che riguardano tutti gli altri Paesi comunitari.

Per le transazioni tra Paesi comunitari, sono gli stessi operatori economici che comunicano con apposito modello gli scambi, andando così ad alimentare un sotto-archivio denominato Intra 1, nel quale confluiscono le cessioni che l'operatore nazionale effettua verso gli operatori intracomunitari, e un altro sotto-archivio Intra 2, nel quale confluiscono gli acquisti che l'operatore nazionale effettua dagli operatori comunitari.

Ogni paese comunitario alimenta gli archivi Intra 1 e Intra 2, per cui il fisco di ogni Paese può attingere a questi dati, confrontando il dato inserito dall'impresa nazionale con quello inserito dall'impresa dell'altro Paese comunitario.

In merito agli accertamenti da lui condotti, [REDACTED] ha specificato che, relativamente alle operazioni con San Marino, il dato acquisti e cessioni, riportati nell'ambito dell'interrogazione scambi intracomunitari, era già il dato comunicato dall'autorità fiscale sammarinese, e quindi non doveva essere confrontato con il VIES. Lo si poteva però approfondire al fine di ottenere il nome dell'operatore sammarinese, il numero della fattura, la data della fattura, gli imponibili, dati che non è invece possibile reperire per quanto riguarda le operazioni intra, eccezion fatta per quanto concerne il codice identificativo dell'operatore estero.

Con riferimento ai dati delle cessioni verso San Marino, da lui indicati sul documento da lui redatto con importi arrotondati (c.d. allegato 7), egli ha dichiarato che la dicitura "circa" era dovuta al fatto che, essendo i dati riportati per trimestre, egli aveva fatto una

somma a mente, e non con la calcolatrice. Egli fornì quindi il dato globale (che si sarebbe poi dovuto svizzerare con ulteriori ricerche).

Quando egli estrapolò questi dati, il 28.11.2009, non era stata ancora presentata dalla [redacted] la dichiarazione dei redditi, ma solo la comunicazione IVA (nel marzo del 2009).

Responsabile dell'attività preparatoria all'apertura della verifica, ha detto il [redacted], è il Direttore della Verifica (nel caso di specie era il [redacted], a ciò nominato dal [redacted]), il quale può farsi coadiuvare dal Capo Pattuglia e dai componenti della pattuglia. L'attività preparatoria consiste nell'analisi e nello studio di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, nella predisposizione di un percorso ispettivo iniziale, nello studio del settore economico e della normativa di riferimento, in ulteriori interrogazioni delle banche dati per consolidare e aggiornare le informazioni già disponibili, al fine di individuare possibili cause preclusive dell'attività ispettiva, quali attività in corso e/o situazioni che possono indurre a rimodularla in tutto o in parte. Tutto ciò viene riepilogato in una scheda di preparazione (piano di verifica) in cui si indicano tutte le attività ispettive e di controllo e le relative motivazioni (come avviene poi per le successive integrazioni del piano).

Nella prima metà di maggio 2010 [redacted] e [redacted], in prossimità della chiusura della verifica, gli chiesero di interrogare il VIES, relativamente alle cessioni della [redacted] verso San Marino. Egli quindi riscontrò differenze nell'ordine di svariati milioni di euro fra le dichiarazioni del 2007 e 2008 e quanto indicato dal VIES (in precedenza aveva registrato solo un dato globale), divergenze che riferì a [redacted] e a [redacted].

Pochi giorni dopo assistette a una conversazione fra [redacted], che riteneva di avere a disposizione gli elementi per formulare un'informativa di reato per dichiarazione infedele, e [redacted], che invece riteneva di dover percorrere la via amministrativa della richiesta delle fatture ([redacted] non era nemmeno d'accordo a far constare tali divergenze nel verbale di constatazione previo contraddittorio con la parte in quanto, a suo dire, non sempre le banche dati erano attendibili).

Il tenente colonnello [redacted] che all'epoca dei fatti era a capo dell'Ufficio Operazioni e in tale veste prestava ausilio al Comandante del Nucleo con particolare riferimento all'attività di programmazione, nell'ottobre e novembre 2009 partecipò a tre riunioni in cui vennero tracciate le direttive dell'attività di programmazione del 2010.

Ha spiegato che la selezione dei soggetti da sottoporre a verifica è disciplinata dalla circolare 1/2008, per la quale il Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria può avvalersi dei Comandanti di Gruppo, i quali a loro volta possono all'uopo servirsi dei Comandanti di Sezione. Nel caso della [redacted] la proposta di inserimento nella programmazione venne formulata e sottoscritta dal [redacted].

Il teste ha chiarito che vi erano due gruppi: il Primo Gruppo Tutela Entrate, all'epoca dei fatti diretto dal tenente colonnello [redacted], e il Secondo Gruppo Tutela Entrate. Le loro competenze differivano nella tipologia degli interventi proposti: il primo aveva una competenza *ratione materiae* in materia di IVA e imposte dirette, mentre il secondo aveva competenza in materia di IVA comunitaria, dogane e accise.

Per quanto concerne gli atti della programmazione, all'epoca venivano custoditi in casseforti, nel suo ufficio e, per quanto concerne il caso di specie, nell'ufficio del [redacted].

Egli conservava sempre copia delle segnalazioni che arrivavano dai reparti esterni del Corpo, onde controllare che venissero approfondite e magari legittimassero un inserimento nel piano verifiche.

Per la ██████████ era arrivata, da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, la segnalazione di un contratto di sale and leaseback di un'imbarcazione, che, nel gennaio 2010, egli dispose inviare al Primo Gruppo Tutela Entrate. Erano inoltre arrivate segnalazioni di movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita dai conti correnti della ██████████ e da quelli personali del ██████████ (stranamente, tutte a favore del ██████████, assegni per circa 400 mila euro e bonifici per oltre un milione di euro). In particolare, una segnalazione della movimentazione, risalente al 14 ottobre 2009, di un assegno di 50 mila euro tratto dal ██████████ dal suo conto personale a beneficio di tale ██████████ e da questi versato sui suoi conti correnti personali, circostanza che faceva ritenere che l'elemento di collegamento fra i due fosse da individuare nella ██████████ srl. A questo proposito era stato notato un aumento dei rapporti e dei movimenti transazionali in capo al ██████████, il quale in passato era stato amministratore o legale rappresentante di società poi fallite o comunque finite in difficoltà.

Le SOS, ha ribadito anche questo teste, non vengono inserite nella scheda di programmazione che è accessibile in sede amministrativa, ma solo nel piano di verifica iniziale, che è redatto dal Direttore della Verifica e dal Capo Pattuglia. Le SOS, tuttavia, non possono formare oggetto di contestazione a fini fiscali. Occorre, all'uopo, andare a ricercare all'interno della contabilità il collegamento fra l'aspetto finanziario e l'aspetto economico-reddituale (nel caso della ██████████, quali erano le motivazioni alla base dell'emissione di assegni da parte della società a favore del ██████████).

Della verifica egli ha ricordato solo che il 14 maggio 2010 seppe che vi erano stati sviluppi che avrebbero portato a buoni risultati, e, in seguito, quando si dovette procedere alla perquisizione sulla ██████████, si decise, per ragioni di opportunità, di attendere il ritorno in servizio del ██████████ che era assente per una settimana.

Egli fu poi incaricato dal PM, insieme al luogotenente ██████████, di svolgere un'analisi sull'aderenza della verifica alle prescrizioni di cui alla circolare 1/2008. Accertarono che: non vi fu un approfondimento formale delle SOS cui s'era fatto cenno nel piano verifica iniziale; nel verbale di verifica del 18 marzo 2010 non furono elencati tutti i documenti acquisiti, non fu formalmente indicata l'apposizione della firma di uno dei verbalizzanti in calce ai registri (sempre come prescritto dalla circolare 1/2008); nel verbale di accesso del primo giorno si dette atto del rinvenimento presso l'ufficio del presidente del consiglio di amministrazione, ██████████, di documentazione bancaria varia, nonché di un prospetto vendite, con raccordo acquisti, del 2008, presente in un file in un computer all'interno di quella stanza, documentazione in ordine alla quale però non si rilevarono il luogo ove era concentrata né le cautele adottate per metterla in sicurezza; sempre con riguardo al materiale informatico, non furono osservate le procedure relative all'acquisizione (peraltro, all'epoca non vi era a disposizione personale appositamente qualificato come tecnico informatico); nell'integrazione del piano verifica del 22 marzo si dette atto dell'inizio dei vari controlli, ma, per quanto riguarda il controllo dei canoni di leasing operativo, questo venne limitato ai riflessi contabili scaturenti dalla segnalazione pervenuta dall'ufficio circondariale marittimo di Riccione; nei verbali di verifica del 22, 23, 24, 25, 30 e 31 marzo, 7 e 12 aprile 2010 si dette atto della conclusione del controllo contabile, che non evidenziava irregolarità, e poi che dal preliminare esame della liquidazione del versamento delle imposte risultavano degli omessi versamenti d'imposta, che però non venivano quantificati; nell'integrazione al piano verifica del 22 aprile si rappresentò l'ultimazione del controllo relativo alla riconciliazione del registro azioni con i dati esposti nella dichiarazione IVA e nei modelli intra acquisti e cessioni, con riguardo anche alle operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino, e con le irregolarità emerse, ma dall'esame degli atti risultò che tale controllo fu eseguito sulla base della documentazione

esibita e fornita dalla parte e non secondo gli *step* previsti, per quanto riguarda la *check list* in materia di analisi normativa dell'IVA, dalla circolare 1/2008, la quale prevede, in relazione alle operazioni intracomunitarie e con San Marino, di incrociare i dati contabili con i dati rilevabili dalle banche dati che il Corpo ha la possibilità di interrogare. In sostanza, il controllo fu fatto esclusivamente sulla base della documentazione fornita dal soggetto verificato. Nel verbale di chiusura del 27.4.2010 si evidenziò, infatti, che il controllo era stato fatto sulla base dei dati forniti dal contribuente, e non tramite la consultazione delle banche dati e l'incrocio dei dati forniti da queste con quelli riportati nella contabilità.

Nei verbali di verifica del 3, 5, 6, 10, 13, 17, 18 maggio si dava atto che non vi erano difformità da rilevare. Per quanto riguarda l'integrazione al piano verifica del 10 maggio 2010, verosimilmente, erano state fatte ulteriori interrogazioni al SIAT (Sistema Informativo Anagrafe Tributaria) dalle quali erano emerse divergenze tra i dati presenti nelle banche dati a disposizione del Corpo e quelli risultanti in contabilità.

Per quanto concerne la documentazione extra-contabile (es., bancaria), il teste [REDACTED] ha chiarito che è buona prassi acquisirla onde confrontarla con quella della società, in quanto essa legittima accertamenti non solo di tipo analitico, ma anche di tipo presuntivo e induttivo. Nel caso di specie, nel verbale di verifica del primo giorno si dette atto del rinvenimento, all'interno della stanza del presidente del consiglio di amministrazione, di documentazione bancaria varia e della stampa di un prospetto rinvenuto sul computer, denominato "*Prospetto di accordo vendite 2008 con acquisti*". Di questa documentazione, tuttavia, non v'era traccia di esame formale.

Per quanto concerne le cessioni verso San Marino, ne emersero per 16 milioni nel 2007, per quasi 33 milioni nel 2008, per 21 milioni nel 2009, dati che replicavano quelli estrapolati dalle banche dati per l'integrazione del piano di verifica. Questi dati uscirono da interrogazione del 5 maggio 2010, ma erano già fruibili all'inizio della verifica, in quanto, per quanto riguarda San Marino, i dati vengono immessi direttamente dall'ufficio tributario di San Marino e non dal privato interessato.

A questo proposito il teste [REDACTED] ha spiegato che, per quanto riguarda le banche dati, bisogna distinguere la banca dati relativa alle cessioni verso San Marino rispetto alla banca dati relativa alle cessioni e acquisti intracomunitari, la quale è implementata dal diretto interessato: il soggetto italiano che vende a un cliente comunitario o acquista da un fornitore comunitario ha infatti l'obbligo di presentare delle comunicazioni telematiche, i cosiddetti modelli intra 1 e 2, a seconda che si tratti di cessioni o acquisti. Esiste peraltro una banca dati a riprova di questi dati, la banca dati UE acquisti (quando il soggetto italiano vende verso un cliente comunitario, deve compilare dei modelli intra 1 di cessione, mentre il soggetto cliente è obbligato a comunicare su questa piattaforma telematica l'ammontare degli acquisti: sulla base di queste due comunicazioni, di cliente e fornitore, si incrociano poi i dati). Per quanto riguarda invece le operazioni con la Repubblica di San Marino, la banca dati viene implementata direttamente dall'ufficio tributario sammarinese (ovviamente, anche in questo caso ci sono delle tempistiche da rispettare, in quanto entro tot giorni la fattura ricevuta dal cliente sammarinese deve essere presentata all'ufficio tributario sammarinese, in quanto una copia di questa fattura punzonata e vidimata dall'ufficio tributario sammarinese deve poi essere restituita al fornitore italiano). Ne consegue che, seguendo l'implementazione di queste banche dati una tempistica ben ristretta, sulle annualità 2007 e 2008, al 2010 i dati rilevabili dovevano essere quelli consolidati.

Ancora per quanto concerne i rapporti con [REDACTED] in sede di esame, della documentazione acquisita non fu fatta menzione. Vennero poi chiesti chiarimenti, a seguito

di interrogazione al SIAT del 10 maggio, al rappresentante legale della [REDACTED] il quale dichiarò che effettivamente c'erano delle discordanze che dovevano essere dichiarate a fini fiscali, per cui i verificatori, in applicazione dell'art. 220 disp. att. cpp, sospesero l'atto amministrativo e poi formularono una notizia di reato ai sensi dell'art. 4 D. L.vo 74/2000.

Tuttavia non furono fatte contestazioni in relazione all'operazione sale and leaseback, di cui alla segnalazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. Né si procedette alla ricostruzione del magazzino; solo in sede di indagine penale venne poi chiesta alla Procura una delega ad acquisire la documentazione necessaria a meglio ricostruire il volume degli affari e redditi e il magazzino.

Al termine dell'attività di verifica, nel verbale venne specificato che della documentazione a supporto dei rilievi veniva fatta copia fotostatica siglata dai verbalizzanti e dalla parte, e che la documentazione veniva restituita alla parte con l'obbligo di mantenerla inalterata fino alla definizione del procedimento amministrativo. Venne altresì anticipato che sarebbe stata redatta una notizia di reato su quanto era emerso negli ultimi giorni della verifica.

Per quanto riguarda le modalità di assicurazione delle fonti della prova, ha specificato il teste [REDACTED] la circolare 1/2008 prevede che laddove gli ufficiali di PG abbiano necessità di cristallizzare in atti determinate situazioni riscontrate nel corso della verifica, possono ricorrere a diverse modalità di assicurazione delle fonti della prova, che sono quelle tipiche previste dal codice di procedura penale, ossia procedere a un verbale di accertamento sullo stato delle cose, a un verbale di sequestro oppure a un verbale di descrizione dei fatti e delle situazioni. Dall'esame degli atti che egli e il luogotenente [REDACTED] effettuarono, non risultava che tali atti fossero stati redatti.


Il teste [REDACTED] fu poi delegato, in sede di indagini penali, a svolgere una controverifica, da cui risultarono plurime carenze e gravi irregolarità contabili in quanto non vi era sistematicità nella conservazione dei documenti né correttezza nella loro tenuta.

[REDACTED] maresciallo della GdF, Secondo Gruppo di Bologna, ha condotto le indagini. La sua testimonianza è quindi di fondamentale importanza.

Nel 2008 egli fu contattato dal GICO della GdF di Milano nell'ambito di un'indagine condotta dalla DDA di Milano affinché fosse fermato [REDACTED], il quale, proveniente in auto da San Marino, aveva del denaro da consegnare ad appartenenti a cosche della 'ndrangheta calabrese. Il 2 ottobre 2008 [REDACTED] fu quindi fermato al casello di Borgo Panigale e trovato in possesso di documenti relativi a una grossa indagine, nell'ambito della quale erano state arrestate sedici persone, che riguardava la società [REDACTED] spa di Modena, per truffe in danno della [REDACTED]

Risultava che [REDACTED] aveva prelevato denaro da conti a San Marino, da lui gestiti e aperti da tale [REDACTED] (che si era intestato quattro barche inesistenti, mentre altre quattro se le era intestate suo cognato). Venne trovata anche un'agenda in cui era annotata una serie di rapporti fra [REDACTED] e la [REDACTED]. Si scoprì che la moglie di [REDACTED] era titolare di una società, la [REDACTED] srl, creata allo scopo di lavorare con la [REDACTED], dalla quale prendeva denaro per "mediazione per vendita di barche" (peraltro si trattava di importi assai elevati).

Quando il 1 luglio 2010 furono effettuate le perquisizioni nell'ambito dell'indagine che ha condotto al presente processo, a casa di [REDACTED] a Ferrara fu trovata un'agenda in cui, alla data del 10 ottobre 2008, si faceva riferimento ai fatti di cui sopra con il seguente appunto: "Fare visure, accertamenti per [REDACTED] C. su [REDACTED] partita Iva [REDACTED] e maresciallo [REDACTED]", dove, chiaramente, "[REDACTED]" stava per [REDACTED]



Contestualmente venne fatta una perquisizione nell'ufficio che [redacted] aveva presso la concessionaria di [redacted] a Bologna e vennero trovate le copie dei documenti che erano stati sequestrati a [redacted]. Dalla stampigliatura del fax risultava che erano stati spediti dallo studio legale a [redacted] l'8 ottobre 2008.

Verso la fine di gennaio 2010 egli venne chiamato dal colonnello [redacted], il quale gli chiese se c'erano accertamenti sulla [redacted], o un procedimento penale in corso, in quanto [redacted] voleva saperlo per mettere in programmazione la [redacted]. Fu quindi costretto a consegnare a [redacted] tutti i documenti sequestrati e gli atti, i quali però gli vennero restituiti dopo Pasqua in quanto, a dire di [redacted], non servivano più, "avevano già fatto".

Successivamente egli fu interpellato da [redacted] il quale aveva saputo che il suo gruppo stava conducendo un'indagine sulla [redacted], che gli chiese di vedersi per uno scambio di dati. Da un'intercettazione risultò una conversazione fra [redacted] e [redacted], dove [redacted] chiedeva "Ma chi è questo [redacted]?" e [redacted] rispondeva: "Quello riguardo a quel fatto di cui ti avevo parlato, ti ricordi?", al che [redacted] assentiva.

Quando apparvero gli articoli di giornale sulla [redacted], che parlavano di imbarcazioni fantasma, vendute due volte, egli fece delle interrogazioni e si accorse che era stata fatta una denuncia ai sensi dell'art. 4 D. L.vo 74/2000 e nulla per le imbarcazioni fantasma, né quindi per la contabilità che doveva essere necessariamente alterata. Scopri quindi (ud. 25.10.2013, pag. 49) che a luglio 2009 [redacted] aveva venduto una barca Azimut 85, inesistente, a [redacted], la quale a sua volta, contestualmente, l'aveva venduta alla società [redacted] del Gruppo [redacted], la quale aveva pagato la [redacted] (prezzo euro 6.450.000) e contemporaneamente aveva dato la barca in locazione a [redacted]. La [redacted] aveva girato a sua volta il denaro alla [redacted], che così aveva incassato il denaro meno il maxicanone iniziale che doveva dare alla [redacted], con un guadagno quindi di 4 milioni di euro. Tutto questo comportava che la [redacted], per vendere una barca inesistente, a monte avesse formato una fattura falsa di acquisto. Si è poi scoperto che le barche inesistenti vendute erano decine.

Inoltre vi era l'altro aspetto, del denaro affluito sui conti correnti a seguito di queste false vendite. I conti correnti, infatti, risultavano movimentati in modo spropositato, per circa 170 milioni di euro.

Si appurò poi che nel CdA della [redacted] vi era l'ex generale della GdF [redacted], il quale compariva anche nella [redacted] e che la sede della [redacted] era stata spostata in Bologna, via [redacted], l'8 marzo 2010, ossia dieci giorni prima del giorno di inizio della verifica, 18 marzo 2010. [redacted], inoltre, era stato assunto dalla [redacted] il 1 marzo 2010. In via [redacted] furono trovate fatture di imprese per l'arredamento degli uffici, computer, stampanti, emesse in febbraio, marzo 2010.

Egli risalì anche alle segnalazioni per operazioni sospette che erano state consegnate alla pattuglia, relative all'enorme volume di affari, ai movimenti bancari in capo a [redacted] e alla [redacted], alle cessioni eccessive verso San Marino (32 milioni di euro), e alla società [redacted], che, attraverso la moglie [redacted], faceva capo di fatto a [redacted].

Da un controllo sugli accessi all'Anagrafe Tributaria, emerse che il 20 ottobre e il 25 novembre 2009 il maggiore [redacted] aveva estrapolato dei dati, indicati in un foglio che poi il 23 giugno 2010 il colonnello [redacted] poi trasmise alla Procura con una sua nota (allegato 7). Si trattava di un foglio A3, piegato a mo' di copertina, recante l'intestazione "Nucleo di Polizia Tributaria" e le indicazioni "[redacted]", "volume di affari 2007", "volume di affari 2008", più una parte riempita a penna contenente una serie di dati, secondo i quali le cessioni verso San Marino erano per 16 milioni di euro nel 2007, 32 milioni nel 2008 e 16 milioni nel 2009 (dato parziale per quell'anno: a seguito di ulteriore

ricerca [redacted] ha poi accertato che era aumentato fino a 21 milioni), e il volume di affari nel 2007 era di 27 milioni e le operazioni attive nel 2008 di 38 milioni.

L'allegato 7, in originale, fu poi trovato l'1 luglio 2010, in sede di perquisizione, nell'ufficio di [redacted] insieme a tutti gli altri documenti relativi alla verifica.

Nel verbale di verifica del 27 aprile 2010 (in cui venne trasfuso il piano verifica del 22 aprile 2010) i verificatori avevano dato per concluso il controllo riferito alle cessioni verso San Marino, riportando però solo i dati presenti nella contabilità dell'impresa. Nulla risultava delle entità indicate nell'allegato 7. Erano indicati 11 milioni anziché 16 per il 2007, 16 milioni anziché 32 per il 2008, 15 e rotti per il 2009 anziché 21.

Ciò significa che i verificatori non avevano fatto alcun controllo sulle banche dati (per le quali vi sono appositi uffici e appositi ufficiali addetti) in ordine alle cessioni verso San Marino da parte della [redacted], pur trattandosi di dati esorbitanti e fuori dal comune (al riguardo il teste ha evidenziato un dato statistico: esclusa la [redacted], la ditta che figurava esportare maggiormente a San Marino presentava cessioni per un milione di euro in un anno).

Inoltre, alla voce acquisti da San Marino e intracomunitari, nel verbale del 27 aprile erano indicati 15 milioni per il 2009, dato tratto dalla contabilità della [redacted], quando nell'allegato 7 il totale per questa voce nel 2009 era di tre milioni. Durante la perquisizione del 1 luglio 2010 nella sede di via del Porto, nel computer vennero trovati due mastrini di conto, uno denominato "Galeon", riferito a un fornitore fra i più rilevanti, la [redacted] e un altro denominato "Pulito", fra i quali vi era una differenza di dieci milioni di euro (che corrispondeva a tutti gli assegni che contabilmente erano stati riferiti alla [redacted] e che erano stati tolti dal mastrino "Pulito"). Neppure questo aspetto fu riscontrato in verifica.

Solo nel verbale conclusivo della verifica si dette atto di esportazioni verso San Marino (e non di altre esportazioni) emersi dalle banche dati, e di due esportazioni di imbarcazioni non dichiarate in contabilità, con contestuale denuncia ex art. 4 D. L.vo 72/2000 e chiusura della verifica. Ma le difformità fra i dati risultanti dalle banche dati e quelli in contabilità potevano essere riscontrate già all'inizio della verifica.

Per quanto riguarda l'esportazione delle due imbarcazioni, avvenuta nel dicembre 2009, nel corso della perquisizione del 1 luglio 2010 nell'ufficio di [redacted] e [redacted] furono trovate le stampe inerenti alla consultazione che era stata fatta al riguardo. Le due imbarcazioni erano state condotte nel porto di Taranto e da lì imbarcate su una nave container e spedite in Martinica, dove erano giunte nel gennaio 2010. Su ciò [redacted] aveva fatto un'interrogazione già il 15 marzo 2010 (sulla pagina "bollette di esportazione" alla sezione Dogane dell'Anagrafe Tributaria), ossia tre giorni prima dell'inizio della verifica. Negli atti conclusivi della verifica si dava invece atto, genericamente, solo di due barche esportate, da riscontrare.

Del pari, le due segnalazioni per operazioni sospette, del 25 e del 27 gennaio 2010 (rapporti fra [redacted], [redacted] e [redacted], trasmesse dal gruppo [redacted] e [redacted] al Primo Gruppo del colonnello [redacted], non risultavano essere state minimamente riscontrate nei verbali di verifica. Risultava che con la [redacted] vi era stato, in un tempo assai limitato, da settembre a novembre 2009, un giro di denaro di tre milioni di euro senza che ci fossero movimenti in contabilità, fatture registrate, movimenti finanziari dei conti correnti. Si trattava di assegni che venivano emessi da [redacted] verso [redacted] e poi da [redacted] a [redacted] partite di giro che si pongono tipicamente in essere quando si vuole creare provvista per nascondere difficoltà finanziarie. Ma di ciò negli atti della verifica non vi era alcuna traccia.

Le due segnalazioni erano state inserite nel piano di verifica del 17 marzo 2010, ove c'era scritto che andavano sviluppate "anche per riferire all'organo segnalante". Si trattava di

fatture volte a far uscire il denaro dalla società, per le quali [redacted] poi redasse una notizia di reato per operazioni inesistenti (fittiziamente, fatture per consulenze o per mediazioni per l'ottenimento di linee di credito dalle banche).

Però nel computer di [redacted] e in una chiavetta di [redacted] vi era un documento "Scaricoallservice.doc" (creato il 19 aprile 2010, nella chiavetta di [redacted] alle ore 16:18, nel computer di [redacted] alle ore 16:49), dove si dava atto che in corso di verifica era stato controllato un mastrino della società denominato "57040 consulenze aziendali".

Per quanto concerne [redacted], [redacted] ha riferito che si trattava di una persona protestata da diversi anni, che si serviva di altre persone come prestanome, fra cui la [redacted] una ragazza di 19 anni nata in Polonia, priva di competenza.

Sempre nel computer di [redacted] sempre trasmesso da [redacted], fu trovato un altro file denominato "Scarico leasing", in cui si dava atto di tutti i canoni leasing che la [redacted] doveva pagare a varie società, che ammontavano a un totale di euro 5.380.000. In verifica però venne rappresentata solo un'operazione di sale and leaseback, che era stata oggetto di una segnalazione dell'ufficio marittimo di Cesenatico-Rimini, in relazione alla quale fu contestato solamente che il maxicanone andava spalmato in più anni mentre invece era stato dedotto in un'unica soluzione. Ma tutti i rimanenti maxicanoni, relativi per lo più a barche inesistenti, nella verifica erano taciuti (fra i quali vi era, ad esempio, il canone che gravava per 48.000 euro mensili sulla società per la Azimut 85 del luglio 2009).

In altre parole, ha spiegato [redacted], nel documento ritrovato nei computer di [redacted] e [redacted] vi erano elementi riferiti non solo all'operazione di sale and leaseback, ma anche ad altre società per le quali i contratti non erano stati esibiti, elementi che non erano stati trasfusi nel verbale di verifica. In occasione della perquisizione, essi trovarono un documento in cui era stata evidenziata e sottolineata proprio l'operazione che aveva interessato l'Azimut 85, e che pure era passata sotto silenzio, insieme a tante altre. Le fatture di acquisto che riguardavano queste barche erano quindi chiaramente false, ma di ciò i verificatori non dettero alcun conto.

Sulla chiavetta di [redacted] fu trovato anche un file denominato "Dettaglio operazioni Iva San Marino", creato l'1 aprile 2010 alle ore 15:05 con le credenziali di [redacted] e modificato due minuti dopo, dove era elencato ciò che [redacted] aveva appuntato nell'allegato 7. Vi erano state riversate quattro pagine web riferite alle cessioni e agli acquisti verso San Marino per gli anni 2008 e 2009. Le esportazioni ivi indicate erano per 32 milioni di euro per il 2008 e 16 milioni di euro per il 2009. Ciò significava che erano stati mutuati *de plano* i dati già estrapolati da [redacted] in quanto, se vi fosse stata una consultazione aggiornata, sarebbe emerso che le esportazioni per il 2009 erano lievitate definitivamente a 21 milioni di euro.

Sulla chiavetta di [redacted] venne trovato anche un file, datato 6 maggio 2010, in cui si dava atto della chiusura della verifica. Dopo i protesti elevati a carico della [redacted] al contrario vi fu una ripresa dell'attività di verifica. Contestualmente, in quel periodo vi furono decine e decine di contatti telefonici fra [redacted] e [redacted] [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted].

Nell'agenda sequestrata a [redacted], relativa all'anno 2008, c'erano appunti relativi a numerose occasioni conviviali e altro con [redacted] e [redacted], fra cui visite allo studio [redacted], nonché l'annotazione dell'indirizzo mail di [redacted]. Inoltre, dai tabulati telefonici della seconda parte del 2009 e della prima parte del 2010, risultavano numerosissimi contatti telefonici fra [redacted] e [redacted] (fino al 1 marzo 2010) e fra [redacted] e [redacted] (mai interrotti), nonché sei contatti fra [redacted] e [redacted] dal 24 novembre al 15 dicembre 2009. In particolare, nei giorni fra il 9 e il 12 maggio 2010 vi furono decine e

decine di contatti fra [redacted] e [redacted], nonché contatti fra [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted] e [redacted].

Il 22 aprile 2010, infatti, era stato emesso il primo protesto nei confronti di assegni della [redacted], di quel numero elevato di assegni che venivano emessi di volta in volta per coprire gli uni con gli altri. I protesti vennero poi pubblicati l'11 maggio 2010 dalla Camera di Commercio. Ciò significava che si spezzava la catena che aveva sempre sorretto i traffici del [redacted] e per la [redacted] era il crollo. [redacted] sperava di ottenere dei finanziamenti dalla Banca Popolare di Spoleto e dal Monte dei Paschi, con la mediazione del noto faccendiere [redacted], ma tutto fallì in quanto a carico di quest'ultimo il 20 aprile uscirono notizie sulle cronache dei giornali relative allo scandalo P3.

Venne poi trovato, sempre sul computer di [redacted], un documento denominato "Pianificazione attività", formato il 12 maggio 2010 (del quale qui si tratterà ampiamente nel prosieguo della motivazione, nella parte relativa alle prove documentali).

A [redacted] venne sequestrato anche un orologio Cartier comprato presso l'oreficeria [redacted] di Riccione con fattura emessa alla [redacted] il 22 dicembre 2010 per il prezzo di 7.300 euro. Il 25 dicembre 2010 vi fu un contatto telefonico fra [redacted] e [redacted], che quel giorno si trovava a Ferrara.

Essi eseguirono una perquisizione anche a casa di [redacted], compagna del [redacted] e scoprirono che costei il 22 aprile 2010 ricevette dal [redacted] un bonifico di 195.000 euro sul suo conto corrente, acceso a Casalecchio, alla Cassa di Risparmio, proveniente dal conto che [redacted] aveva alla Emil Banca. Subito dopo, il 23 aprile 2010 la [redacted] aveva chiesto l'emissione di assegni circolari del valore complessivo di 120.000 euro. Altri 25.000 euro li spedì su un suo conto personale in Romania, altri 20.000 li trattenne per sé e un'altra parte li destinò al pagamento del notaio [redacted] per l'atto immobiliare che interessava la villa della [redacted]. Versò gli assegni su un conto corrente aperto all'uopo a suo nome alla Veneto Banca di Ferrara (con la mediazione di [redacted] dello studio [redacted], dal quale trasse la somma di euro 137.500, costituita da undici assegni circolari dell'importo di 12.000 l'uno, un assegno circolare dell'importo di 5.500 euro, i quali, il 3 maggio 2010, vennero versati su un conto aperto alla medesima banca e intestato a IMFA 2 srl facente capo a [redacted] acceso quello stesso giorno, sul quale furono versati anche 9.000 euro in contante (per un totale quindi di euro 146.500). Il giorno successivo dal conto venne prelevata la somma di euro 9.500 a mezzo di un assegno circolare emesso all'ordine della fiduciaria [redacted], legalmente amministrata da tale [redacted]. Il 6 maggio 2010, due giorni dopo, da quel conto venne prelevata la somma di euro 129.000 a mezzo assegno circolare che finì alla società [redacted] la quale dal 4 maggio 2010 aveva come amministratore lo stesso [redacted] ed era inattiva. Dal conto della [redacted] vennero poi versati due assegni di 5.000 e 4.500 euro all'ordine di [redacted] e [redacted]. La [redacted], il 28 aprile 2010, con assegno bancario di 146.000 euro, valuta 6 maggio 2010, acquistò la nuda proprietà della villa di Bertinoro, che era della [redacted]. La [redacted] all'epoca, era fideiussore della [redacted] verso le banche, anche con i propri immobili.

Le scritture contabili di tutte queste società ([redacted], [redacted], [redacted]) erano tenute dallo studio [redacted]. Lo stesso [redacted] dal 2008 si occupava della [redacted]. Nel suo studio furono trovati atti relativi all'uscita dalla compagine sociale del socio [redacted], la trasformazione della società da srl a spa, la costituzione della società parallela [redacted] il conferimento della carica di consigliere e di supervisore della contabilità della [redacted] a [redacted]. Vennero trovate anche le deleghe originali che [redacted] aveva rilasciato a [redacted] e [redacted] il 21 maggio 2010, volte a

rappresentarlo presso la [redacted]. [redacted] aveva poi fatturato una serie di consulenze nei confronti della [redacted], a partire dal 2008.

A fine aprile [redacted] trasferì circa due milioni di euro in un conto appositamente aperto in Svizzera, presso la Banca Svizzera Italiana, denominato "Galeon One". Indi aprì un altro conto, denominato "Papero", alla banca Arner, sempre in Svizzera, che alimentava con contante, da cui prelevava cash 530.000 euro e poi 200.000 euro e li versava sull'altro conto. In sostanza stava preparando la fuga in Tunisia.

Peraltro [redacted] aveva già effettuato trasferimenti di denaro su conti che aveva a San Marino. Il gruppo [redacted] aveva effettuato delle segnalazioni per operazioni sospette elencando una serie di assegni. Risultavano frequenti trasferimenti di denaro dalla [redacted] a conti correnti facenti capo a due società, la [redacted] e la [redacted], del valore di circa 5 milioni di euro l'uno, non supportati da alcuna documentazione contabile. Questi trasferimenti andavano messi in relazione con la vendita di imbarcazioni inesistenti, che venivano cedute da [redacted] a [redacted] la quale le dava in leasing a società di leasing sammarinesi, la [redacted] e altre, le quali a loro volta le acquistavano per darle in locazione a [redacted] le quali non utilizzavano certo barche, ma si facevano dare i soldi da [redacted] che glieli versava privi di giustificazione contabile. Risultavano circa cinquanta imbarcazioni inesistenti o vendute due volte. [redacted] inoltre, aveva fatto uso frequente di contante, per centinaia di migliaia di euro, nel 2008 e nel 2009.

[redacted] all'epoca dirigente all'Agenzia delle Entrate, capo Ufficio Grandi Contribuenti dell'Emilia-Romagna, citando l'art. 33 del DPR 600/1973, ha ricordato che è espressamente prevista la cooperazione fra la GdF e l'Agenzia delle Entrate al fine di intercettare i fenomeni evasivi, elusivi, e che attengono alla fiscalità in generale, onde evitare che dallo stesso contribuente si rechino due organi istruttori, ragione per la quale all'inizio dell'anno i controlli di spettanza dei due organi devono essere programmati sulla base di un "dialogo preventivo". A partire dal 2009 questa attività di coordinamento, nella GdF di Bologna, venne condotta dal [redacted].

[redacted] all'epoca sottotenente in servizio al Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, Primo Gruppo Tutela Entrate, ha riferito della propria esperienza quale direttore di verifica, adducendo che egli, in tale veste, aveva un rapporto quotidiano con il suo comandante di Gruppo, ossia [redacted] mettendolo ogni giorno a conoscenza di come si stava svolgendo una verifica, se si stava svolgendo secondo il piano inizialmente predisposto, se erano intervenute delle criticità, specificando che ciò è fisiologico.

[redacted] all'epoca tenente colonnello in servizio al nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, Secondo Gruppo Tutela Entrate, ha detto che al momento della programmazione delle verifiche, i nominativi da inserire venivano proposti da lui e da [redacted] a [redacted] e che non fu lui a proporre la [redacted].

[redacted] maresciallo in servizio al Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, ha riferito che fu mandato da [redacted] in ausilio alla pattuglia che conduceva la verifica sulla [redacted] il 3 maggio 2010, nelle fasi conclusive, quando si stavano sviluppando gli ultimi rilievi, principalmente con il compito di curare "l'aspetto formale", ossia la redazione del processo verbale di constatazione. Quindi egli non fece altro che collazionare i rilievi già formulati dai suoi colleghi, senza entrare nel merito dei controlli.

Agli inizi di maggio egli chiese a [redacted] se erano state fatte le visure nelle apposite banche dati. [redacted] gli rispose che quei controlli li stava facendo [redacted], ma, nella sostanza, ha specificato il teste, "[redacted] non ha saputo rispondere". Andarono quindi da [redacted], fecero le visure, trovarono le operazioni intracomunitarie e con San Marino e rilevarono le differenze fra ciò che emergeva dal VIES (banca dati) e ciò che era stato dichiarato dalla [redacted], una differenza nell'ordine di 15/16 milioni di euro. Se ciò sia stato poi oggetto di approfondimento, [redacted] non ha saputo dire.

[redacted], curatore del fallimento [redacted], ha riferito che la [redacted] aveva come oggetto la commercializzazione, anche attraverso l'importazione e l'esportazione, sia in proprio che per conto terzi, di navi, imbarcazioni e natanti da diporto, nuovi e usati, come pure l'attività di manutenzione e pulizia delle navi. Svolgeva attività di vendita in proprio e per conto terzi. Nacque nel 2003, con sede a Bertinoro, nel 2007 aprì un'unità locale a [redacted], in via [redacted], nel 2007 trasferì la sede in via [redacted] a Bologna, e il 10 marzo 2010 aprì un'ulteriore unità locale, sempre a Bologna, in via [redacted] [redacted], numero [redacted]. La sede operativa era a Rimini. Alla data del fallimento, 3.8.2010, aveva un organo amministrativo collegiale composto da due persone, [redacted] e [redacted] soci erano il [redacted] e suo suocero [redacted] dominus era il [redacted].

La contabilità era di difficile lettura, del tutto inattendibile, e presentava alterazioni molto forti: vi erano infatti fatture falsificate e registrate, fatture di acquisti non registrate, duplicazioni di fatture, prelievi individuali e ingiustificati fatti dal [redacted] nell'ordine di dieci milioni di euro, sui quali la procedura ha poi promosso un'azione di responsabilità autonoma.

A quest'ultimo proposito il curatore ha specificato che vi erano enormi prelievi che andavano dalla [redacted] a una società di San Marino, la [redacted], costituita dallo stesso [redacted] per la duplicazione dei leasing: [redacted] infatti acquistava una barca, la vendeva a una società di leasing italiana incassando il corrispettivo, poi la stessa barca veniva immatricolata nel registro navale di San Marino e quindi veniva venduta a una società di leasing di San Marino, che si serviva della [redacted] come utilizzatore. Il [redacted] vendeva anche barche inesistenti.

L'ultimo bilancio era quello del 2008, nel 2009 non era stato depositato, non erano state chiuse le scritture contabili. Nel 2008 sono state riscontrate più di 500 fatture di acquisto non registrate. Nel 2009 la [redacted] era in condizioni di doversi procurare continuamente liquidità per sostenere i propri esborsi finanziari ed era giunta a finanziarsi anche con i doppi leasing. Peraltro, gli istituti bancari non erano più disposti a concedere fidi. L'esposizione totale riscontrata in sede fallimentare fu di 75 milioni di euro (di cui 53 in privilegio e 21 in chirografo); escludendo i crediti dei fornitori, i crediti delle banche e di Equitalia, i maggiori creditori erano gli istituti di leasing. La contabilità era talmente inattendibile che in sede civile, come criterio di determinazione del danno, è stata assunta la differenza fra attivo e passivo fallimentare, non essendo stato possibile quantificare il danno sulla base dei netti patrimoniali (ossia, la perdita subita dalla società a seguito dell'attività dell'amministrazione a partire dall'inizio del periodo di decozione). I protesti iniziarono nell'aprile 2010, anche a seguito dell'espedito posto in essere dal [redacted], il quale, al fine di procurarsi una provvista, versava su istituti diversi assegni tratti a sé medesimo su altri istituti. Peraltro, già nel mese di ottobre 2009 il [redacted] al fine di finanziarsi, era stato costretto a cedere alla società [redacted] le sue quote della [redacted]. A maggio 2010 fuggì quindi dall'Italia.

La [redacted] ha inoltre riferito che il 28 aprile 2010 fu posta in essere un'operazione relativa a un immobile sito in Bertinoro, via [redacted], dove abitava la moglie del [redacted].

██████████ per sottrarlo all'aggressione da parte del fallimento. ██████ prelevò 195.000 euro dal conto della Rimini Yacht alla Emil Banca e li versò su un conto acceso presso Carisbo da ██████████, la quale poi prelevò in tre *tranches*, tramite assegni, la somma di euro 140.000, negoziati il giorno successivo in una filiale della Veneto Banca, filiale di Ferrara, pure intestato alla ██████. Costei, ulteriormente, prelevò la somma di euro 137.300 euro in dodici assegni circolari emessi all'ordine di sé medesima, poi girati su un conto, sempre della Veneto Banca, aperto dalla società ██████, su cui vennero prelevati 133.500 euro all'ordine della società ██████████ e ██████ acquirente dell'immobile, la quale poi emise un assegno di euro 195.000 in pagamento alla ██████. La causa civile che ne è seguita si è conclusa con una transazione da parte di ██████ e ██████████, che hanno riconosciuto le ragioni della procedura. La ██████████ era partecipata da due società, la ██████████ e la ██████, fiduciaria che amministrava titoli e valori, di cui fiduciante era il ██████. L'operazione fu conclusa il 6 o 7 maggio 2010.

A questo punto, è utile trascrivere anche quanto la ██████ ha scritto, in modo assai particolareggiato, nella propria relazione ex art. 33 legge fall., acquisita agli atti del processo, a cominciare dai prelievi personali del Lolli, passando per le cessioni e i versamenti verso San Marino, le vendite di barche inesistenti, per finire con l'articolata operazione di vendita simulata della casa di Bertinoro.

Prelievi personali di ██████

L'esame degli estratti conto bancari allegati alle insinuazioni dello stato passivo denotano che la ██████ giro contava, tra i vari conti correnti accessi a suo nome presso gli istituti bancari, somme di importo rilevante.

Nel caso in questione la movimentazione bancaria era, in via preponderante costituita da questi giroconti di somme (assegni e bonifici tratti su propri conti e a favore di sé medesima) anche sollecitati da qualche istituto di credito come si può evincere dalle mail intercorse fra la società nella persona di ██████ e un dipendente del Credito di Romagna (all. n. 5).

Dall'esame analitico dei beneficiari di tali movimenti sui conti correnti risulta però che parecchie uscite finanziarie da detti conti avevano come beneficiario l'amministratore della società, ██████

La sottoscritta ha provveduto a estrapolare gli importi che da ogni banca risulterebbero prelevati con "beneficiario ██████" nel corso dell'anno 2009-2010 e ha ottenuto il seguente risultato:

PRELIEVI PERSONALI LOLLI	
Credito di Romagna	5.082.000,00
Cariparma	300.000,00
Carisbo	500.000,00
Caricento	16.000,00
Emilbanca	41.000,00
Popolare di Ravenna	385.000,00
Unicredit	803.700,00

MPS	10.000,00
TOTALE	7.137.700,00

Tali prelievi sono tutti documentati da contabili di giroconto bancario e matrici di assegni circolari che avevano come beneficiario [REDACTED], documentazione che si allega in copia alla presente (all. n. 6).

Non si ritiene che l'elenco sia esaustivo perché fra i documenti è stato individuato anche un assegno di € 250.000,00, addebitato sul conto del Credito di Romagna il 22 febbraio 2010 e portante come timbro di ricevuta Credito Sammarinese Spa ag. WTC Dogana Cassa 2, banca dove probabilmente era acceso un conto a nome del [REDACTED] medesimo.

4.1. Versamenti a favore della [REDACTED]

Leggendo gli ultimi verbali del collegio sindacale, risultava che dalle loro verifiche erano emerse delle poste finanziarie che necessitavano di approfondimento e spiegazione; in particolare l'attenzione veniva puntata sui rapporti finanziari con la società [REDACTED] di San Marino.

Dall'esame del conto "Fornitori [REDACTED] c/anticipi" (all. n. 7) dell'anno 2009 risultavano girocontate alla società [REDACTED] S.r.l., con sede in San Marino (RSM) via [REDACTED], somme per complessivi € 4.831.076,80.

Dall'esame degli estratti conto bancari fatto dalla sottoscritta invece risultano ulteriori versamenti nell'anno 2009 non registrati in contabilità, rappresentati da prelievi bancari documentati anche con matrici di assegni circolari datati 04.06.2009 di € 80.000,00 e datati 06.04.2010 di € 16.000,00 emessi a favore della [REDACTED].

In sintesi, esaminando gli estratti conto bancari sono stati rinvenuti i seguenti versamenti nei confronti della [REDACTED]:

PAGAMENTI TRADE&RENT S.R.L.	
Credito di Romagna	3.654.073,93
Carisbo	495.800,00
Popolare di Ravenna	686.800,00
Unicredit	90.402,87
TOTALE	4.927.076,80

La società [REDACTED] di San Marino (già [REDACTED] era stata costituita in data 09.05.2006 ed ha operato nel settore della vendita e noleggio di imbarcazioni e auto di lusso.

La società è stata posta in liquidazione volontaria in data 31.05.2010 (omologata dal Commissario della Legge con decreto del 07.06.2010), nominando liquidatore il dott. [REDACTED].

Alla data dell'apertura della procedura di liquidazione volontaria la compagine sociale definitiva era la seguente:

- 50% [REDACTED]
- 50% [REDACTED], delle quali per il 30% su mandato di [REDACTED] e per il 20% su mandato di [REDACTED];

Il dott. Di [redacted] ha dato le dimissioni dall'incarico in data 05.11.2010 e in sostituzione è stato nominato il sig. [redacted] come nuovo liquidatore.

Dalla relazione del liquidatore dott. [redacted] (all. n. 8) risulta "che la società aveva in essere diversi contratti di leasing con società sanmarinesi relative ad imbarcazioni sulle quali nel frattempo erano intervenuti sequestri cautelari da parte di Autorità Giudiziarie non sanmarinesi.

E' emerso infatti che le imbarcazioni immatricolate risultavano le stesse sia nella Repubblica di San Marino che in Italia e che alcuni documenti obbligatori ai fini dell'immatricolazione erano presumibilmente falsificati o duplicati.

La maggior parte dei contratti di leasing avevano, a garanzia del contratto stesso, fidejussioni di soggetti terzi, sconosciuti alle anagrafiche contabili della [redacted] ed in alcuni casi fidejussioni del sig. [redacted] e della [redacted] (Italia).

Per alcune di queste imbarcazioni, inoltre, la vendita delle stesse alle società di leasing con utilizzatore [redacted] è avvenuta dalla [redacted] Srl e nel contratto di leasing era previsto un patto di riacquisto da parte della [redacted] Spa.

Nel paragrafo chiamato anomalie contrattuali il liquidatore segnala che "In numerosi contratti di leasing, che prevedevano un canone anticipato, questo è stato regolarmente pagato alle società di leasing stesse, non dalla [redacted] Srl ma da altri soggetti, e questi pagamenti per un importo complessivo di € 9.335.899,94 non passavano nelle casse della società.

La [redacted] aveva sottoscritto contratti di leasing per un importo di € 48.040.516,88 con le seguenti società:

[redacted]	€ 144.000,00
[redacted]	€ 14.981.744,49
[redacted]	€ 478.991,60
[redacted]	€ 4.572.817,49
[redacted]	€ 17.545.216,21
[redacted]	€ 10.317.747,09
Totale	€ 48.040.516,88

A pag. 7 della relazione il liquidatore segnala che "le anomalie contrattuali, di cui ai punti precedenti, stanno ad indicare come la gestione della società abbia avuto una forte influenza nonché coadiuvazione da parte del sig. [redacted] e delle società a lui collegate, e questo in ragione delle importanti garanzie rilasciate a fronte dei contratti di leasing sottoscritti e dei patti di riacquisto a supporto delle esposizioni debitorie contratte.

Ho rinvenuto, inoltre, nella documentazione della [redacted] Srl, una bozza di contratto generale di noleggio in favore del sig. [redacted] mai formalmente sottoscritto, ma probabilmente messo in pratica, dove quest'ultimo si impegnava a fornire tutti gli estremi dei soggetti destinatari dei noleggi delle imbarcazioni, in difetto la società [redacted] Srl sarebbe stata autorizzata a procedere ad addebitare il noleggio allo stesso sig. [redacted]

Nella contabilità della [redacted] risulta la voce "Finanziamento di Terzi" composta da:

Finanziamenti [redacted] Srl	€ 2.461.000,00
Finanziamenti [redacted] Spa	€ 2.096.000,00
Finanziamenti [redacted]	€ - 7.708.045,09
Finanziamento di terzi	€ 9.335.899,94
Totale finanziamento di terzi	€ 6.184.854,85

In data 08.10.2010 è stato presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte della [redacted] e in data 07.02.2011 il Tribunale Unico di San Marino ha dichiarato l'apertura del Giudiziale Concorso dei Creditori (fallimento) della società [redacted] nominando Procuratore l'avv. [redacted] con studio in San Marino (all. n. 9).

Le anomalie contrattuali individuate dal dott. [redacted] sono emerse anche in fatti che hanno coinvolto la procedura, di cui si parlerà di seguito.

4.2. [REDACTED]

Il Fallimento è stato citato in giudizio dal sig. [REDACTED] (all. n. 10), il quale aveva sottoscritto in data 14.10.2009 con la [REDACTED] Spa un contratto di locazione finanziaria, nr. 6028793, avente per oggetto una imbarcazione modello Azimut 50 cod. cin. AZ150518L809, che era stata fornita a leasing dalla [REDACTED] al prezzo di € 925.000,00 oltre IVA.

Il sig. [REDACTED] lamenta che non è mai entrato nel possesso dell'imbarcazione nonostante avesse pagato l'importo di € 370.000,00 più IVA come maxi canone e n. cinque rate di canoni di locazione.

Solo nel maggio del 2010 contestava formalmente sia alla [REDACTED] che all'[REDACTED] la mancata consegna dell'imbarcazione.

Da una verifica fatta dalla sottoscritta, trattasi di scafo inesistente, peraltro con gli stessi dati oggetto anche di una domanda di ammissione al passivo presentata dalla [REDACTED] di San Marino, che l'aveva acquistata dalla [REDACTED] Spa in data 09.06.2009 per concederla in locazione finanziaria alla [REDACTED] di San Marino (all. n. 11).

La procedura si è costituita nel giudizio promosso dal sig. [REDACTED], difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Bologna (All. n. 12).

4.3. [REDACTED] e [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] (membro del Collegio Sindacale della [REDACTED]) e la sig.ra [REDACTED] in data 17.09.2009, avevano sottoscritto con la [REDACTED] S.p.a. il contratto di locazione finanziaria nr. 343093/01, avente per oggetto l'imbarcazione Galeon 640 Fly, targata MN3265D, cod. cin. PL GALEA005L809, venduta dalla società [REDACTED] Spa alla [REDACTED] S.p.a. per un importo di € 1.400.000,00 oltre IVA.

La barca veniva consegnata ai sigg. [REDACTED] in data 19.03.2010, ma è poi risultato che la [REDACTED] aveva già precedentemente venduto la stessa imbarcazione alla [REDACTED] di San Marino in data 14.11.2008, con utilizzatore [REDACTED].

In data 04.06.2010 la Procura del Tribunale di Ravenna convalidava il sequestro dell'imbarcazione nell'ambito delle indagini e i sigg. [REDACTED] citavano in giudizio sia la [REDACTED] S.p.a. (alla quale hanno chiesto la restituzione delle somme versate), sia il fallimento [REDACTED] (all. n. 13).

La procedura si è costituita nel giudizio, difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Bologna (all. n. 14).

4.4. Rivendiche e insinuazioni delle società di leasing

Dall'insinuazione allo stato passivo presentata dalla società [REDACTED] risulta la sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria con la società fallita datato 24.04.2008, avente ad oggetto l'imbarcazione da diporto modello Terranova Explorer 85, cod. cin ITRVE8501A405 (all. n. 15).

La suddetta imbarcazione è stata sequestrata dal sostituto procuratore di Rimini dott. [REDACTED] su querela della [REDACTED] S.p.a., che aveva acquistato la stessa imbarcazione dalla [REDACTED] e l'aveva data alla [REDACTED] quale utilizzatore (all. n. 16).

Dalla rivendica (all. n. 17) presentata dalla [REDACTED] Leasing, risulta che la società aveva acquistato dalla [REDACTED] in data 01.08.2007 e contestualmente concesso in locazione alla medesima l'imbarcazione modello Aicon 56S targata 4RM192ID, nome Sunrise. La stessa imbarcazione, denominata Alice e targata SMR0063D, risulterebbe di proprietà anche della [REDACTED] (all. n. 18), con utilizzatore la [REDACTED].

La [redacted] Spa, con la sua domanda di rivendica (all. n. 19), ha chiesto la restituzione dell'imbarcazione Azimut 85 FLY cod. cin IT-AZ185136F909, imbarcazione mai rinvenuta e probabilmente inesistente.

Nella domanda di rivendica presentata dalla [redacted] (all. n. 20) viene richiesta la restituzione di due imbarcazioni:

1) Atlantis 47, cod. cin ITGOB5B205H809 (contratto 10.09.2009), sequestrata a Ravenna e iscritta in due diversi registri, Monfalcone e Grado;

2) Atlantis 42 XL, cod. cin ITGOB4B240G809 (contratto 25.08.2008), sequestrata nel cantiere di Marina di Ravenna e iscritta in due diversi registri, San Marino e Grado.

Dall'esame della domanda presentata da [redacted] (all. n. 21) risulta che la società di leasing aveva acquistato in data 09.04.2009 dalla [redacted] l'imbarcazione Atlantis 55 cod. cin ITGOB6B078A808 per concederla in locazione finanziaria all'utilizzatore [redacted] S.r.l., [redacted], alla quale è subentrata successivamente la stessa [redacted].

L'imbarcazione è risultata di proprietà anche della [redacted], che ha sporto denuncia-querela al P.M. di Rimini dott. [redacted].

La sottoscritta fa presente che l'imbarcazione non è mai stata rinvenuta e pertanto non è stata inventariata all'attivo della procedura.

Infine, dall'insinuazione presentata dalla [redacted], sono risultati a fronte di acquisto imbarcazioni due versamenti effettuati a favore della [redacted] e accreditati sul conto che la [redacted] aveva aperto presso l'[redacted] Spa di San Marino (all. n. 22).

I due versamenti sono rispettivamente di € 850.000,00, avvenuto in data 04.12.2009, e di € 300.000,00 avvenuto in data 12.01.2010. Tali somme risultano utilizzate per bonifici a favore di [redacted] per € 650.000,00 in data 03.12.2009, per € 300.000,00 in data 11.01.2010 e per assegni circolari per € 205.000,00 a favore di [redacted] in data 04.12.2009.

Gli assegni a favore di [redacted] risultano incassati presso il [redacted] Spa di San Marino.

4.5. [redacted] e [redacted]

La sottoscritta ha avuto modo di esaminare anche gli atti di denuncia-querela presentati alla Procura di Rimini dalle società [redacted] S.a. e [redacted] S.p.a..

Entrambe le società hanno denunciato contratti sottoscritti in loro danno che ripercorrevano sempre lo stesso canovaccio (all. n. 23).

Le società acquistavano imbarcazioni dalla [redacted] ricevendo i documenti originali mediante i quali provvedevano all'immatricolazione nel Registro Nautico della Repubblica di San Marino.

Le imbarcazioni, su indicazione del [redacted], venivano concesse in locazione finanziaria alla [redacted] S.r.l. (già [redacted] S.r.l.), corrente in San Marino, [redacted] 21.

A seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della [redacted], le società di leasing chiedevano nel maggio 2010 la restituzione delle barche senza esito.

Il P.M. dott. [redacted], titolare dell'inchiesta, procedeva ad avviare un procedimento penale allo scopo di accertare se le stesse imbarcazioni fossero state iscritte in due registri, quello italiano e quello della Repubblica di San Marino, e fossero oggetto di più contratti di vendita.

1. RAPPORTI CON [redacted]

Da una indagine penale è risultato che la sig.ra [redacted], moglie del sig. [redacted] in data 28.04.2010 vendeva l'immobile sito in Bertinoro (FC), viale [redacted] nn. 50-52, di sua proprietà, alla società [redacted] S.r.l. per € 211.000,00 riservandosi il diritto di abitazione vitalizio.

Il prezzo veniva corrisposto per € 146.572,00 mediante assegno, e la restante parte per € 64.428,00 mediante accollo del mutuo ipotecario contratto con la [redacted] S.p.a. (già [redacted] Banca S.p.a.) in data 15.02.2001 dalla sig.ra [redacted].

La [redacted] S.r.l. è partecipata da altre due società: la [redacted] S.r.l. e la [redacted] S.r.l.;

La [redacted] S.r.l., con sede in Ferrara, è una società fiduciaria, la quale amministra titoli e valori di proprietà del fiduciante, dott. [redacted] il quale ha conferito mandato irrevocabile di rappresentanza esclusiva alla sig.ra [redacted] nei confronti della [redacted] S.r.l.

Dalle indagini della Guardia di Finanza – Il Gruppo Bologna, relazionate nella "Comunicazione di Reato del 17.09.2010" emerge che, attraverso "numerosi passaggi bancari, utilizzando più soggetti (fisici e giuridici), vari conti correnti accessi in più istituti di Credito, la somma utilizzata dalla società [redacted] S.r.l. quale corrispettivo dell'acquisto dell'abitazione della [redacted] proviene dalle casse della [redacted] S.p.a."

L'operazione ricostruita dagli accertamenti giudiziari può essere così sintetizzata:

- 1) in data 22.04.2010 viene effettuato un bonifico di € 195.000 dal c/c 26/83788 Emilbanca intestato a [redacted] Spa a favore di [redacted] sul suo c/c 074003500130 Carisbo;
- 2) la sig.ra [redacted] prelevava dal suo conto Carisbo n. 3 assegni circolari per totali € 140.000 all'ordine di [redacted];
- 3) I tre assegni venivano negoziati in data 29.04.2010 sul c/c 126367177 Veneto Banca 1896, fil. Ferrara, intestato a [redacted];
- 4) il 03.05.2010 dal c/c 126367177 veniva prelevata la somma di € 137.500 con n. 12 assegni circolari emessi all'ordine di [redacted];
- 5) sempre nella stessa giornata gli assegni venivano girati sul conto 126367387 stessa Veneto Banca, intestato alla [redacted] Srl;
- 6) il 04.05.2010 con assegno circolare venivano prelevati € 9.500 a favore di [redacted] S.r.l.;
- 7) il 04.05.2010 [redacted] emetteva un assegno di € 5.000 all'ordine di [redacted];
- 8) il 04.05.2010 [redacted] emetteva un assegno di € 4.500 all'ordine di [redacted];
- 9) il 06.05.2010 dal conto [redacted] veniva prelevata la somma di € 129.000 con assegno circolare all'ordine di [redacted] Srl;
- 10) nella stessa data la [redacted] spiccava un assegno di € 146.572 a favore di [redacted], con valuta 28.04.2010;
- 11) l'assegno veniva versato sul c/c di [redacted] acceso in data 28.04.2010.

La sottoscritta aveva provveduto nel novembre 2010 a richiedere la consulenza all'avv. [redacted] del Foro di Bologna, per l'esame della documentazione pervenuta anche attraverso memorie di parte, e valutare la possibilità di intraprendere un'azione legale contro la sig.ra [redacted] e altri per il recupero della somma di € 195.000,00 uscita dal conto Emilbanca intestato a [redacted].

Come si vede anche di primo acchito, dalla deposizione e della relazione della curatrice [redacted] risultano tutte le frodi, le truffe, le falsità e i macroscopici espedienti contabili che il [redacted] poneva in essere (in particolare, quelli a cui qui fanno riferimento, al capo A delle imputazioni, i punti VI 3, VI 4 e VI 5: le false fatture, i leasing per le barche vendute due volte o addirittura inesistenti, i casi particolari delle imbarcazioni Azimut 85 e Aicon). Risultano la contabilità assolutamente lacunosa e fraudolenta tenuta dal [redacted], il fatto che diversi versamenti non registrati in contabilità fossero rintracciabili e documentabili attraverso le matrici di assegni e i controlli incrociati presso altre banche.

Risulta soprattutto che questo quadro era ampiamente evidenziabile sulla base della documentazione esistente.

Prime considerazioni

Dalle testimonianze sopra descritte, già si possono dare per assodate le seguenti circostanze e risultanze istruttorie.

Alla vigilia della verifica, la ██████ presentava una situazione devastante, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, l'inattendibilità della contabilità, le fatture false, le truffe e le frodi poste in essere. Inoltre, la società era in uno stato di insolvenza conclamato.

Già nel 2009 era emersa una serie di operazioni sospette che riguardavano la ██████: promiscuità di movimentazioni di assegni fra il conto personale di ██████ e quello della ██████, acquisti da ██████ per nove milioni di euro a fronte di pagamenti per ventidue milioni di euro, assegni emessi dal ██████ privi di copertura, ritirati, di nuovo emessi, apertura di vari conti correnti, movimentazioni prive di ragione economica fra ██████ (società priva di struttura e di dipendenti), il cui dominus occulto era il pluriprotestado ██████, la stessa persona poi assunta da ██████ per curare le scritture della ██████ in vista della verifica (testi ██████, ██████ e ██████). Vi erano segnalazioni per operazioni sospette per frequenti trasferimenti di denaro da ██████ a due società di San Marino, ██████ e ██████ spa, del valore di cinque milioni a testa, non supportati da alcuna documentazione contabile, trasferimenti che andavano indubbiamente messi in relazione con la vendita di barche inesistenti cedute da ██████ a ██████, la quale le dava in leasing a ██████, che si facevano dare il denaro da ██████ senza alcuna giustificazione contabile (teste ██████).

In particolare, vi erano fatture falsificate e registrate, fatture di acquisti non registrate, duplicazioni di fatture, prelievi individuali e ingiustificati fatti dal ██████ nell'ordine di dieci milioni di euro, enormi prelievi che andavano dalla ██████ alla ██████ costituita dallo stesso ██████ per la duplicazione dei leasing: ██████ infatti acquistava una barca, la vendeva a una società di leasing italiana incassando il corrispettivo, poi la stessa barca veniva immatricolata nel registro navale di San Marino e quindi ulteriormente venduta a una società di leasing di San Marino, che si serviva della ██████ come utilizzatore. Il Lolli, quindi, chiaramente vendeva barche inesistenti.

L'ultimo bilancio era quello del 2008, nel 2009 non era stato depositato, non erano state chiuse le scritture contabili. Nel 2008 sono state riscontrate più di 500 fatture di acquisto non registrate. Non c'era neanche da stupirsi, quindi, se nel 2009 la ██████ era in condizioni di doversi procurare continuamente liquidità per sostenere i propri esborsi finanziari, giungendo a finanziarsi con le doppie vendite seguite da doppi leasing. Gli istituti bancari, però, non erano più disposti a concedere fidi. L'esposizione totale riscontrata in sede fallimentare fu di 75 milioni di euro (di cui 53 in privilegio e 21 in chirografo); escludendo i crediti dei fornitori, i crediti delle banche e di Equitalia, i maggiori creditori erano gli istituti di leasing. La contabilità era talmente inattendibile che in sede civile, come criterio di determinazione del danno, fu assunta la differenza fra attivo e passivo fallimentare, non essendo stato possibile quantificare il danno sulla base dei netti patrimoniali, ossia la perdita subita dalla società a seguito dell'attività dell'amministrazione a partire dall'inizio del periodo di decozione. I protesti iniziarono nell'aprile 2010, anche a seguito dell'escamotage posto in essere dal ██████, il quale, al fine di procurarsi una provvista, versava presso diversi istituti assegni tratti a sé medesimo su altri istituti (teste ██████).

Vi fu anche una SOS da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico relativa a un'operazione di sale and leaseback posta in essere dalla ██████████, che aveva venduto e poi ricevuto in leasing la stessa imbarcazione (testi ██████████ e ██████████).

Ed infatti, l'Agenzia delle Entrate, in conseguenza della verifica che c'era stata nel 2009 da parte dell'Agenzia delle Dogane, aveva segnalato l'opportunità di una nuova verifica fiscale sulla ██████████ (teste ██████████).

Quindi, nel novembre 2009 il maggiore ██████████, in servizio al Primo Gruppo, comandato da ██████████, fece accessi alle banche dati da cui risultavano cessioni spropositate verso San Marino (cinquanta milioni in tre anni), sintomatiche di frodi fiscali (testi ██████████, ██████████ e ██████████). Ciò su disposizione di ██████████, che disse a ██████████ di farsi assistere da ██████████ onde individuare tutti gli elementi di pericolosità fiscale della società al fine di inserirla nella programmazione. ██████████ fu presente a tutte le riunioni con ██████████ e ██████████ (teste ██████████). Il documento contenente le risultanze degli accertamenti di ██████████ (allegato 7) fu consegnato a ██████████ e poi custodito in una cassaforte a cui avevano accesso solo ██████████ e ██████████ (testi ██████████ e ██████████). Infine fu ritrovato nell'ufficio di ██████████ (teste ██████████).

L'11 maggio 2010 venne formalizzato il protesto di tre assegni emessi dal ██████████ per 1.900.000 euro, elevato il 22 aprile 2010 (teste ██████████).

Il 26 gennaio 2010 ██████████ telefonò a ██████████ e chiedendogli informazioni su una delega di indagine sulla ██████████ da parte della magistratura al Secondo Gruppo, da questi comandato.

██████████ richiamò di nuovo ██████████ a fine marzo 2010, questa volta chiedendogli come era nata questa indagine e proponendogli di trasmettergli i relativi atti e così liberarsene, dato che lui aveva in corso una verifica fiscale proprio sulla ██████████.

Anche ██████████ s'interessò con ██████████ dell'indagine che quest'ultimo stava conducendo sulla ██████████ (teste ██████████).

Inoltre, la proposta di inserire la ██████████ nella programmazione fu sottoscritta da ██████████ (testi ██████████ e ██████████).

██████████ peraltro, era anche l'addetto al coordinamento e al dialogo preventivo fra la GdF e l'Agenzia delle Entrate, volto a evitare che nello stesso anno di sovrapponessero i controlli da parte di questi due organi istruttori (teste ██████████).

Chiaro quindi l'interessamento fattivo e reiterato del ██████████ per le vicende della ██████████, reso evidente dal tentativo di appropriarsi dell'indagine penale che era in corso e dalla sua proposta formale di inserirla nella programmazione delle verifiche. Egli inoltre era in grado, per le sue funzioni, di attrarre la verifica alla competenza della GdF, sottraendola all'Agenzia delle Entrate.

Durante la verifica vi furono diverse anomalie, per quanto concerne sia la programmazione, sia la fase di apertura, sia le operazioni di verifica, sia l'attività istruttoria (teste ██████████). Le SOS non vennero approfondite (testi ██████████ e ██████████), nel verbale iniziale del 18 marzo 2010 non si dette atto di tutti i documenti acquisiti, e per quelli di cui si dette atto non si rilevò dove fossero concentrati né delle cautele adottate per conservarli (in particolare, la documentazione rinvenuta nella stanza del ██████████: documentazione bancaria varia e un prospetto presente nel computer dello stesso ██████████, "prospetto di accordo vendite 2008 con acquisti"), né vennero quantificati gli omessi versamenti d'imposta (teste ██████████).

Prima dell'apertura della verifica, vi furono accessi alle banche dati da parte di [redacted] (il 1 marzo 2010) e da parte di [redacted] (il 15 marzo 2010) (teste [redacted]). Sempre a ridosso della verifica, dieci giorni prima, la sede della [redacted] fu spostata in Bologna, in via del Porto 2010, per cui fu omessa qualsiasi attività ispettiva nella reale sede operativa di Rimini (teste [redacted]).

Inoltre, i verificatori non acquisirono la documentazione bancaria, né acquisirono una scatola di cartone contenente matrici di assegni (teste [redacted]).

Ed ancora, nei verbali di verifica venne dato atto che le operazioni verso San Marino ammontavano a sedici milioni di euro, mentre dall'allegato 7, consegnato a suo tempo da [redacted] a [redacted] e poi inserito nel fascicolo degli atti della verifica, secondo le banche dati risultavano ammontare a trentadue milioni di euro (teste [redacted]). Nel verbale di verifica del 22 aprile 2010 si dette atto che i controlli riferiti alle cessioni verso San Marino erano conclusi e che l'ammontare di tali operazioni era di 11 milioni di euro anziché 16 per il 2007, 16 milioni anziché 32 per il 2008, 15 e rotti milioni per il 2009 anziché 21 milioni per il 2009, e ciò alla luce della sola documentazione contabile fornita dal contribuente, omettendo quindi i controlli incrociati con le banche dati (testi [redacted] e [redacted]). Alla voce acquisti da San Marino erano indicati 15 milioni anziché 3 milioni, come invece risultava nell'allegato 7 (teste [redacted]).

Nel computer di [redacted] fu trovato un file formato il 6 maggio 2010 in cui si dava atto della chiusura della verifica (teste [redacted]).

Invece, successivamente e quindi inopinatamente, in data 10 maggio 2010, quando erano iniziati i protesti degli assegni della [redacted], si dette atto in un verbale di verifica di discordanze fra le i dati risultanti dalla contabilità e quelli risultanti dal sistema VIES (banca dati), e ciò senza alcuna giustificazione (teste [redacted]) e a [redacted] fu chiesto da [redacted] e [redacted] di rifare gli accertamenti che aveva già fatto nel novembre 2009 e che aveva trascritto nell'allegato 7, dai quali scaturirono gli stessi risultati (testi [redacted] e [redacted]).

In quel periodo vi furono decine di contatti telefonici fra [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted] (testi [redacted] e [redacted]); ossia, verosimilmente, [redacted] teneva i contatti fra [redacted] e [redacted], amministratori della [redacted], da una parte, e [redacted] dall'altra.

Che [redacted] fosse in stretti rapporti con [redacted], ex generale della GdF e amministratore della [redacted], risultava già da un appunto che venne trovato sulla sua agenda del 2008, alla data 10.10.2008, ove era annotato: "Fare accertamenti per [redacted] su [redacted] e maresciallo [redacted]", dove "[redacted]" stava per [redacted] (testi [redacted] e [redacted]).

Ossia, i rapporti erano talmente stretti che [redacted] riferiva a [redacted] esiti di attività istituzionali della GdF quando queste erano in corso (si trattava, peraltro, di indagini penali).

Nell'agenda sequestrata a [redacted] risultavano anche numerosi incontri conviviali con [redacted] e [redacted], e dai tabulati telefonici, nella seconda parte del 2009 e nella prima parte del 2010, numerosi contatti telefonici fra [redacted] e [redacted] e [redacted] e [redacted] (fino al 1 marzo 2010), nonché sei contatti fra [redacted] e [redacted] fra il 24 novembre e il 15 dicembre 2009 (teste [redacted]), ossia nel periodo in cui si doveva decidere dell'inserimento della [redacted] in programmazione.

Ceri

Appare poi chiaro che, in prossimità della verifica, i contatti telefonici fra [redacted] e [redacted] si interruppero a scopo prudenziale, prova del tasso di complicità che correva fra i due.

In data 12 maggio 2010, ovvero ben 56 giorni dall'inizio della verifica, in relazione alle (già conclamate ma fino allora tacite) discordanze fra i dati della contabilità della [redacted] e i dati risultanti dalle banche dati, [redacted] formò un file denominato "Pianificazione attività" (testi [redacted] e [redacted]). Questo il testo del file:

- 1) Giovedì/venerdì 6/7 maggio, mentre controllo i verbali dello scarico delle liquidazioni, mi accorgo che la pattuglia non ha compiuto il raffronto fra i dati WEB (esportazioni) e quanto indicato in dichiarazione.
- 2) Inizio a farlo io e mi accorgo delle incongruenze, ovvero che mancano 15 mil di esportazioni, rilevati da WEB, e non messi nel VE della dichiarazione IVA 2008 (UNICO 2009). Il controllo lo faccio in relazione a quanto messo nella scheda selezione della programmazione
- 3) La pattuglia, addirittura, aveva presentato proposta di chiusura verifica senza controllare nulla in merito
- 4) Il giorno dopo (o il seguente) con [redacted] (sua password), in virtù della sua specializzazione, e la pattuglia riscontro nuovamente i dati WEB con la dichiarazione ed emergono le difformità
- 5) Dico alla pattuglia di ricontrollare il tutto lunedì 10 in verifica ed emerge che il dato WEB non è riportato in dichiarazione. Viene spiegato a Lolli che arriva lo stesso giorno in verifica
- 6) Dico alla pattuglia di riscontrare il carico/scarico di magazzino per vedere quale di quei 15 mil può essere effettivamente cessione in nero di imbarcazioni. Inoltre, deve fare una ricerca su come fare un questionario a chi detiene il Registro delle imbarcazioni

Soluzioni prospettabili

- 1) chiudere verifica senza contestare nulla della difformità, attualmente. Così garantisco la immediata procedibilità del pvc, intanto tengo sott'occhio il contribuente, però non attivo il 22 del 472 perché, allo stato attuale non ricado nelle ipotesi. Nel frattempo Notizia reato, perché ci sono "indizi" di evasione, dati (i) dalla discordanza dati WEB/dichiarazione. Inoltre i dati WEB sono molto più dettagliati rispetto a quelli generici VIES; (ii) dal fatto che il cessionario si chiama [redacted] [redacted], che molto probabilmente è sempre a lui riconducibile, (iii) non dichiara partecipazioni all'estero; ecc. Così gli garantisco il diritto di difesa e credo di essere in linea con 1/2008 (Vol. III, pag. 160/161): regolarità procedure penali e amministrative. Ma a questo punto non attivo COGE (il Comando Generale), perché devo osservare il 220/191 c.p.p.. Inoltre, ci sono due bollette di esportazione non dichiarate (chiedere a [redacted] e [redacted]): a questo punto subito penale, art. 4, e ad esso aggrego tutto [redacted] [redacted]. Poi non è pregiudicata ulteriore attività di verifica con utilizzo ai fini fiscali
- 2) Attivo COGE: ma a quel punto non ho già indizi di reato per cui devo osservare le norme c.p.p.? Solo che se attivo COGE può succedere un casino a San Marino
- 3) Contesto subito?!? Ma quanto? Solo che poi su cosa faccio le indagini e tengo sott'occhio la [redacted]?!?

Parpiglia quindi si poneva due alternative: chiudere la verifica addirittura senza contestare nulla delle difformità fra i dati in contabilità e quelli risultanti dalle

banche dati, e senza richiedere il sequestro dei beni del contribuente e l'iscrizione di ipoteca su di essi, a norma dell'art. 22 D. L.vo 472/1997 allora vigente, oppure inoltrare denuncia di reato (nei termini in cui poi fu fatto) sì da garantire al contribuente il diritto di difesa. Nel primo caso poteva "tenere sott'occhio il contribuente", nel secondo caso si riservava ulteriore attività di verifica, ma sempre e solo a fini fiscali. In entrambi i casi, quindi, si riprometteva di mantenere il controllo sull'affare [redacted].

La verifica venne poi chiusa con una denuncia di reato esclusivamente per fattispecie ex art. 4 D. L.vo 74/2000 (dichiarazione infedele) per discordanze fra i dati risultanti dalle banche dati e quelli risultanti dalla contabilità della [redacted] (testi [redacted] e [redacted]). I dati contenuti nell'allegato 7, e quelli immessi d'ufficio dall'Ufficio Tributario di San Marino, invece, avrebbero dovuto far "esplodere" la notizia di reato ben prima (testi [redacted], [redacted] e [redacted]). Non si fece ricorso alla banca dati UE acquisti (teste [redacted]).

Nei verbali di verifica non si dette atto dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di [redacted], nonostante nel computer di [redacted] vi fosse un file denominato "[redacted]" con considerazioni relative alla regolarità dei rapporti fra [redacted] e [redacted], e ciò in totale disattenzione delle SOS che erano state inserite in programmazione (testi [redacted], [redacted] e [redacted]). Non si procedette alla ricostruzione del magazzino (teste [redacted]).

Nei verbali di verifica non si dette atto delle fatture relative ai beni in leasing e non si dette atto dei canoni di leasing che venivano pagati, salvo che per l'operazione denunciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico (testi [redacted] e [redacted]) né della vendita fittizia dell'Azimut 85, barca inesistente, alla [redacted], da questa vendita a [redacted] spa, da questa data in leasing alla [redacted]. Non si dette atto della vendita di decine di imbarcazioni fantasma, dei relativi contratti, nulla si disse della contabilità che quindi doveva essere alterata, né delle fatture che riguardavano queste barche, che erano chiaramente false (teste [redacted]).

Nel computer di [redacted] fu rinvenuto un file formato il 19 aprile 2010 contenente un elenco di operazioni di leasing con evidenziazione di una serie di operazioni che presentavano anomalie ("manca il contratto sottostante di vendita"), nonché del maxicanone di due milioni di euro relativo all'Azimut 85, la barca inesistente venduta alla [redacted], da questa rivenduta a [redacted] e dalla [redacted] data in leasing alla [redacted] con un utile di sei milioni di euro. Ciò dimostrava che il controllo era stato effettuato, ma non fu inserito nel verbale di verifica. Tanto più che tra i documenti della [redacted] in via del Porto, c'era anche un mastrino contabile denominato "sottoconto 56.005 canoni leasing", che elencava centinaia di leasing (teste [redacted]).

Come già visto, nel citato file denominato "Pianificazione attività", ritrovato nel computer di [redacted] vi erano alcune considerazioni, fra cui un riferimento esplicito a due bollette di esportazione di natanti non dichiarate, documenti poi ritrovati nell'ufficio del maresciallo [redacted] ove si rinvennero anche stampe relative ad accessi a banche dati, soprattutto le banche dati concernenti le esportazioni. Un primo accesso al riguardo era stato fatto dal [redacted] prima che iniziasse la verifica, il 15 marzo 2010, ma il relativo documento fu trovato nell'ufficio di [redacted], il quale approfondì tramite banca dati. Si trattava di esportazioni di due yacht, ossia barche di pregio (del valore complessivo di euro 3.200.000), un Aicon 64 (denominato Marbea II), di proprietà della [redacted], e un

Azimut 85, venduto da R. [redacted] a [redacted], da questa dato in locazione alla [redacted] e da questa dato in charteraggio a [redacted]. [redacted], in particolare, aveva fatto una ricognizione sulle banche dati delle cose appuntate da [redacted] nell'allegato 7 in data 1 aprile 2010, riversando i relativi dati, coincidenti con quelli dell'allegato 7, in un file. **Nonostante tutti questi elementi già a disposizione, di tali operazioni non vi fu menzione nella verifica né per esse fu fatta una denuncia penale. Non fu fatta alcuna menzione delle fatture per i beni in leasing (testi [redacted] e [redacted]).**

Alla C. [redacted], società riconducibile a [redacted], inoltre, la [redacted] pagava importi elevati per "mediazione vendita barche" (teste [redacted]), circostanza pure fortemente indicativa di frodi e fatture false.

Gli esiti della verifica, peraltro, non riproducevano minimamente la grave situazione economica della [redacted], di conclamato dissesto, che già a novembre era percepibile, soprattutto a causa dell'esposizione nei confronti del sistema bancario (deposizione e relazione [redacted]). I verbali di verifica e la denuncia di reato si limitarono a un aspetto parziale che non corrispondeva alla realtà dei fatti. **La pattuglia fece controlli basandosi esclusivamente sulla contabilità della società (testi [redacted] e [redacted]).**

Non si fece menzione di due fatture per un importo complessivo di euro 100.000 formate nell'aprile 2010 dalla [redacted] nei confronti della [redacted], con la quale la [redacted] non aveva alcun rapporto, in realtà emesse per operazioni inesistenti (del tutto sproporzionate rispetto all'attività di [redacted], che coprivano una richiesta di denaro contante da parte del [redacted] al [redacted] (si tratta della complessa operazione descritta da [redacted] che ha coinvolto la [redacted] moglie del [redacted]) (teste [redacted]).

A casa del [redacted] venne trovato un orologio Cartier Pasha comprato con fattura intestata alla [redacted] nella gioielleria [redacted] di Riccione il 21.12.2009 (teste [redacted]).

Quando si aprirono le indagini, la perquisizione venne fatta dal [redacted], che, in contrasto con quanto previsto dalla circolare 1/2008, non fece le fotocopie dei registri Iva né delle fatture che erano in contraddizione con le risultanze VIES (col rischio quindi che **il contribuente facesse poi sparire tali documenti in contrasto con le risultanze delle banche dati**) (teste [redacted]).

Quando il fallimento era ormai inevitabile, la [redacted] moglie del I. [redacted] che aveva prestato fidejussione a favore della [redacted] nei confronti delle banche, vendette la casa di Bertinoro a società fittizie, attraverso una complicata serie di passaggi di denaro e di quote societarie, tesi a far disperdere le tracce dell'operazione, con il risultato di ritornare (*rectius*, restare) proprietaria della casa (testi [redacted], [redacted] e [redacted]). L'operazione è descritta nei minimi dettagli, sulla base dei dati documentali, nella relazione ex art. 33 legge fall. della curatrice [redacted]. Le scritture delle società implicate in questa operazione simulata, tutte inattive, erano tenute tutte dallo studio [redacted], che era anche consulente della [redacted] (teste [redacted]).

Su ciò si tornerà in seguito, alla luce di ulteriori risultanze probatorie.

Le altre testimonianze

██████████ fu il primo a denunciare i fatti per cui si procede, presentandosi il 31.5.2010 al Secondo Gruppo della Guardia di Finanza accompagnato dal suo difensore. E' stato sentito come imputato di reato connesso e ha depresso.

Ha dichiarato di avere conosciuto il ██████████ nel 2006 e di essere presto entrato in amicizia e in collaborazione con lui, tanto da avergli venduto, quello stesso anno, due imbarcazioni. Egli si occupava di intermediazioni nel settore delle autovetture. Poiché ██████████ pagava le sue provvigioni in nero, decise di costituire, insieme alla moglie ██████████, che ne assunse la titolarità (mentre egli ne era dipendente), una società che potesse operare nel settore nautico, la ██████████. La ██████████ curava gli aspetti amministrativi e lui quelli commerciali. Egli non poteva figurare come titolare in quanto aveva un debito importante con Equitalia, che avrebbe subito aggredito la società.

Conobbe anche ██████████ quando, circa alla metà del mese di maggio del 2010, venne organizzata una riunione nello studio del ██████████ a Bologna e in quell'occasione ██████████ fu destituito dalla carica di amministratore della ██████████, e sostituito dalla ██████████.

Sempre in merito ai suoi trascorsi con ██████████ e ██████████, ██████████ ha raccontato che il giorno 2.10.2008 venne fermato all'uscita di Borgo Panigale dalla Guardia di Finanza di via Masini, che gli sequestrò la somma di 19.000 euro e un'agenda, che aveva con sé (*in ordine a ciò, è stato acquisito verbale di sequestro in data 2.10.2008, a firma del maresciallo ██████████, inerente a un'indagine sulla ██████████ spa condotta dalla Procura della Repubblica di Bologna, in cui era coinvolta anche la ██████████*).

Apprese di essere indagato per truffa in danno del ██████████ per la vendita di tre imbarcazioni a Dubai. Ne parlò con ██████████ il quale, previa informazioni assunte dal ██████████ gli disse che c'era un maresciallo del comando di via Masini, tale ██████████, che ce l'aveva con lui, ██████████. ██████████ poi lo informò anche del fatto che era indagato a Milano dal GICO e dalla DDA in quanto ritenuto fiancheggiatore della 'ndrangheta.

Per la vicenda ai danni del ██████████ (e di altri due), dove egli aveva millantato conoscenza all'interno della GdF, egli fu poi condannato per corruzione con rito abbreviato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione. Per il resto fu assolto.

In pratica, ha riferito ██████████, ██████████ lo pagava perché non venissero avviate indagini da parte della GdF su di lui, vantando egli, falsamente, conoscenze all'interno del Corpo.

Per quanto concerne ██████████, ██████████ ha detto che sapeva che questi, all'interno della ██████████, aveva uno stipendio, una ██████████ e un telefono cellulare. ██████████ gli disse di avere regalato a ██████████ un orologio Patek Philippe, essendo suo costume regalare orologi. ██████████ ha aggiunto che, quando ██████████ entrò nello staff di ██████████, quest'ultimo smise di affidarsi a lui, in quanto ██████████ aveva fatto indagini su di lui e sul suo passato.

██████████ temeva i controlli da parte della GdF in quanto era solito vendere e immatricolare la stessa barca due volte, in Italia e a San Marino, duplicando i documenti. Usava assegni suoi o assegni della ██████████ a prescindere dal fatto che vi fosse o meno una fattura, faceva depositi, prelievi in contanti e aveva sempre il terrore di un controllo del magazzino.

██████████ ha quindi riferito che, insieme a dei suoi complici, induceva in ██████████ il timore che questi controlli fossero probabili o imminenti affinché egli sborsasse del denaro a loro, che dovevano così attivarsi affinché tali controlli fossero bloccati.

██████████ temeva anche che il suo fornitore ██████████ potesse avere dei problemi con la GdF, e per questo lo interessò affinché egli lo mettesse in contatto con ██████████ quale possibile nuovo fornitore.

██████████ era anche amministratore della ██████████, fra i cui soci c'erano anche ██████████ e la ██████████ per il 20%, società che inizialmente fu costituita per rilevare un capannone a Ravenna, uno spazio acque dove svolgere l'attività di rimessaggio e pulizia

barche. [redacted] acquistò da [redacted], nel luglio 2009, un'Azimut 85 che il realtà non esisteva. [redacted] infatti aveva creato i documenti della barca. Sua moglie, la [redacted], amministratrice di [redacted], contattò [redacted] e le dissero che a quel numero di telaio corrispondeva un'Azimut venduta in Francia. [redacted] in questo modo si procurò sei milioni di euro, truffando la società di leasing.

[redacted] ha anche riferito di essere stato lui a introdurre [redacted] in [redacted].

L'Agenzia delle Dogane di Rimini effettuò una verifica presso [redacted] a conclusione della quale fu comminata una sanzione di 140.000 euro.

Fu lo stesso [redacted] a dirgli, nel novembre 2009, che a febbraio, marzo 2010 sarebbe arrivata una verifica della Guardia di Finanza, organizzata dal [redacted] e pilotata, utile perché avrebbe dimostrato la serietà della [redacted] sarebbe stata un ottimo biglietto da visita da esibire alle banche e alle società di leasing, e avrebbe garantito, per due anni, la mancanza di altre verifiche. C'era però un compenso da corrispondere ai pubblici ufficiali che sarebbero intervenuti per la verifica e che avrebbero riscontrato solo qualche irregolarità, compenso che ammontava a 300.000 euro e che sarebbe stato consegnato materialmente dal [redacted] ai verificatori. Poi i soldi sarebbero stati "distribuiti fra i ragazzi di Bologna".

[redacted] ha detto di non sapere quando i soldi siano stati pagati. Solo verso la fine della verifica [redacted] gli disse che si erano poi accordati per 200.000 euro. Gli mostrò degli assegni provenienti dalla [redacted] per 200.000 euro e gli disse che gran parte di quel denaro, una volta cambiati gli assegni, li avrebbe dati a [redacted] "da distribuire ai ragazzi".

Sempre nel novembre 2009, [redacted] gli precisò che la verifica sarebbe stata condotta dal dottor [redacted] molto amico di [redacted] e di [redacted], che egli chiamava confidenzialmente [redacted]. [redacted] e quelli che avrebbero lavorato con lui, che chiamava "i ragazzi di Bologna", dovevano essere pagati. Per la verifica venne quindi allestita una nuova sede della società in via del Porto a Bologna, in quanto più consona, in sostituzione della precedente di via Galliera. In vista della verifica [redacted] quindi sistemò tutta la contabilità.

[redacted] gli disse anche di avere regalato un orologio a [redacted] acquistato nella gioielleria [redacted] di Riccione. Con [redacted] era anche stato a cena a Bologna, all'Osteria da Luciano e da Rodrigo. A tali cene partecipavano pure delle escort.

[redacted] gli disse anche che [redacted], [redacted] e [redacted] erano in stretti rapporti, in quanto collaboravano tutti nello studio [redacted], anche [redacted], sostanzialmente come consulente.

Durante la verifica [redacted] lo teneva quotidianamente aggiornato di tutto quanto succedeva. Gli diceva che la sera, quando i controlli terminavano, i verificatori non sigillavano mai armadi, cassetti o altro, tanto che lui manteneva l'accesso a tutto l'ufficio. Non tutti i giorni venivano, a volte tornavano dopo due giorni.

[redacted] gli raccontò anche un episodio: un giorno era stata trovata una scatola contenente delle matrici di assegni, soprattutto di San Marino, in bella evidenza. Un maresciallo lo fece presente a [redacted], il quale disse che non dovevano essere controllati perché non servivano.

[redacted] su intercessione del faccendiere [redacted], aveva inoltrato richieste di finanziamento alla Banca Popolare di Spoleto per tre milioni di euro e al Monte dei Paschi per venti milioni di euro. L'erogazione pareva quasi sicura, ma sfumò quando si diffuse la notizia che [redacted] era indagato per la questione P3. Il 20 aprile 2010 poi uscì sui giornali la notizia di assegni della [redacted] protestati. A quel punto [redacted] fu costretto ad ammettere l'enorme voragine nei conti della [redacted].

Cen

Sulle ragioni che lo hanno indotto a denunciare [redacted] e la corruzione, [redacted] ha spiegato che [redacted] gli aveva lasciato un debito a carico della [redacted] di oltre due milioni e mezzo di euro su un finanziamento Fineco, di cui in automatico doveva rispondere lui, alias sua moglie. Inoltre gli era sparita dalla darsena l'Azimut 85 che aveva lasciato in gestione, per cui si trovava anche debitore per quattro milioni di euro del Monte dei Paschi. Stavano venendo alla luce le truffe sulle imbarcazioni, egli era già coinvolto in un altro procedimento e temeva di essere coinvolto anche in cose che non aveva fatto. Decise pertanto di denunciare alla GdF le vicende di cui era a conoscenza.

Registrò quindi con il cellulare una conversazione con il [redacted], peraltro "di una stupidità estrema". Lasciò infatti il cellulare aperto, in bella vista. Carati comunque gli riferì che la verifica pilotata dietro corruzione era stata organizzata da [redacted] e [redacted]. Fece questo per essere più credibile. La registrazione venne con molte interruzioni in quanto [redacted] parlava camminando e quindi a volte si allontanava. Egli comunque non la disattivava per poi doverla riattivare.

[redacted] gli disse che vi erano uscite da [redacted] per 490.000 euro in acquisti, soprattutto di orologi presso l'oreficeria [redacted] di Riccione. Erano donazioni che lui faceva per curare le pubbliche relazioni. Anche a lui ([redacted]) regalò un orologio, un Vacheron Constantin.

[redacted] ha detto che conobbe il [redacted] nell'aprile, maggio 2009 tramite [redacted], dopo che vi era stata la verifica alla [redacted] da parte dell'Agenzia delle Dogane. Poiché erano state riscontrate molte irregolarità, [redacted] gli chiese se gli poteva controllare la contabilità dell'anno 2007, la quale, all'epoca, era seguita dallo studio [redacted].

Si trattava di una contabilità mal tenuta, in cui mancavano documenti, il magazzino era stato ricostruito direttamente dal [redacted], non c'erano prime note, c'erano gli estratti conto ma non le matrici degli assegni, non c'erano documenti contabili, a parte le poche fatture che venivano dal [redacted], non c'era documentazione delle uscite e delle entrate, alcune fatture erano registrate in maniera sbagliata, gli acquisti intracomunitari erano registrati senza la doppia registrazione, in alcune fatture vi era un'IVA deducibile che non poteva essere riconosciuta o ridotta. [redacted], al riguardo, sosteneva di aver sempre consegnato le fatture allo studio [redacted], il quale quindi doveva essere considerato responsabile di tale situazione.

Secondo [redacted], invece, tale stato di cose era dovuto sia alla negligenza dello studio [redacted] sia al [redacted], che non aveva esibito i documenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali. La questione, tuttavia, passò poi nelle mani del dottor [redacted]. Al termine della verifica dell'Agenzia delle Dogane fu applicata una sanzione alla [redacted] nell'ordine di 250, 300 mila euro, pagata compensando un pregresso credito IVA, che il [redacted] quindi pagò di tasca sua solo per 50 mila euro. Alla [redacted] vi era confusione, perché i documenti erano tenuti in parte nella sede di via del Porto, in parte a Rimini, in parte nello studio [redacted], in parte arrivavano in via Galliera. Egli quindi chiese al [redacted] di far confluire tutto all'ufficio commerciale di Rimini. Da lì sarebbero stati fotocopiati e inviati a Bologna per la registrazione. A Bologna, però, andavano solo fatture, estratti conto, contratti commerciali.

Quello di via Galliera era esclusivamente un ufficio di rappresentanza dove il [redacted] riceveva i maggiori clienti, i maggiori fornitori, i rappresentanti di società di leasing e banche. Vi erano solo un computer e un'impiegata, [redacted]. Dietro suo consiglio, tutto fu quindi trasferito in via del Porto, sempre a Bologna, anche in vista della verifica della GdF, che [redacted] stesso gli preannunciò nel novembre 2009. Al riguardo, [redacted]

gli disse che sarebbe stata una verifica "amichevole", che "non avrebbe portato a grosse sanzioni o a grosse problematiche". Gli diceva: "Non ti preoccupare a tutto il resto ci penso io, tu l'unica cosa che devi fare è stare lì a loro disposizione ed esibire o dare i documenti che ti richiedono e successivamente al resto ci penso io". In altri termini, sarebbe stata una verifica "chiudendo un occhio", per la quale i finanziari sarebbero venuti "compiacenti". Sempre [redacted] gli disse che a ciò avrebbe pensato [redacted], adducendo: "Se no che cosa la tengo a fare all'interno del consiglio di amministrazione questa persona, mi deve tutelare e parlare in maniera tale da avere questa verifica". [redacted] qui ha aggiunto che egli sapeva che "[redacted] era un graduato della Guardia di Finanza in pensione e che il [redacted] lo aveva preso come amministratore proprio per avere certe garanzie degli organi di controllo, che lui lo mise all'interno del consiglio di amministrazione per star tranquillo almeno nei confronti della Guardia di Finanza". [redacted], all'interno della società, aveva il compito di verificare la contabilità e gli adempimenti fiscali, cosa che peraltro non faceva quasi mai; percepiva un compenso mensile di 2.000, 3.000 euro per il quale emetteva fattura, e fruiva di un'auto presa a noleggio dalla [redacted], società sammarinese di [redacted].

Egli conobbe [redacted] nel maggio, giugno 2009, glielo presentò [redacted]. Poco dopo conobbe anche [redacted], in una riunione nello studio di questi a cui parteciparono anche [redacted] e [redacted]. [redacted] teneva la contabilità per la [redacted] e l'immobiliare [redacted], collegate alla [redacted]. [redacted], che faceva parte dello studio [redacted], era nel collegio sindacale della [redacted]. [redacted], a sua volta, aveva una stanza riservata nello studio [redacted].

[redacted], ad avviso di [redacted], era consulente di [redacted], a differenza di [redacted], che con [redacted] faceva affari e vendite di imbarcazioni. Vendeva per la [redacted] tramite la sua società, la [redacted].

Sul fatto che tra settembre e ottobre 2009 vi furono dei movimenti finanziari sui conti correnti della [redacted] per almeno tre milioni di euro, che riguardavano assegni e bonifici emessi da [redacted], [redacted] ha spiegato che servivano per coprire altri assegni in odore di protesta: [redacted] era sempre alla ricerca di liquidità per la sua società.

Egli fu assunto da [redacted] l'1 marzo 2010, dopo la verifica dell'Agenzia delle Dogane, proprio per presenziare alla verifica della Guardia di Finanza che doveva esserci di lì a poco. Fu [redacted] a preannunciarli la verifica, che sarebbe stata condotta dal tenente colonnello [redacted] del Nucleo della GdF di San Lazzaro, il cui inizio peraltro tardò una settimana a causa di problemi che aveva avuto la pattuglia. [redacted] a sua volta ne aveva avuto notizia da [redacted] e da [redacted].

[redacted] ha detto anche che sapeva che [redacted] aveva rapporti con [redacted], [redacted] e [redacted], con cui andava anche a mangiare fuori. In particolare, [redacted] lo considerava il suo pupillo, e diceva che sarebbe diventato il più giovane colonnello della GdF in Italia.

[redacted] stesso gli disse che prima di Natale 2009 s'incontrò a cena con [redacted], [redacted] e [redacted]. [redacted] e [redacted] avevano una frequentazione assai consistente, e anche [redacted] e [redacted]. [redacted] e [redacted] si vedevano alcune volte, a pranzi o cene, [redacted] lo seppe da due ragazze della [redacted] che avevano partecipato a questi incontri, [redacted] e [redacted].

In vista della verifica, [redacted] era "supertranquillo", perché era stata organizzata da [redacted]. Ed infatti, il giorno del primo accesso degli assegni verso società di San Marino e da parte di società di San Marino nei confronti della [redacted], che erano dentro una scatola, non furono tenuti in considerazione, su ordine del [redacted].

L'arrivo della GdF fu procrastinato di una settimana. Infatti [redacted] dapprima gli disse che egli non sarebbe potuto andare in vacanza a causa dell'arrivo dei finanziari, poi glielo

consentì perché aveva saputo che vi sarebbe stato questo ritardo. Il giorno del primo accesso [redacted] lo avvisò che sarebbero arrivati alle due, due e mezzo, negli uffici di via del Porto.

All'interno della [redacted] tutti sapevano che sarebbe arrivata la GdF, anche [redacted] e [redacted]. Quest'ultimo, quando lo seppe da [redacted], si recò da [redacted] per avere conferma. [redacted] era in stretti rapporti con [redacted].

[redacted] ha detto che i verificatori inventariarono la documentazione, ma non controllarono mai le movimentazioni finanziarie della [redacted] e le movimentazioni del conto cassa. Solo attraverso questi accertamenti si sarebbero potute rilevare le grosse problematiche della [redacted], in quanto alcune banche movimentavano per essa volumi di denaro che erano ben più alti del volume di affari della società, ed inoltre vi erano grossi flussi di denaro dal conto corrente societario al conto corrente personale di [redacted] e viceversa, senza che vi fossero documenti contabili che supportassero queste operazioni.

Né la pattuglia controllò il magazzino. Furono controllati solo le cessioni e gli acquisti intracomunitari come risultavano dai registri Iva, fu controllato solo l'aspetto formale delle fatture presenti (in particolare, se c'era la punzonatura). Non fu fatto "mai nessun accertamento bancario".

Durante la verifica, [redacted], grazie alla mediazione di [redacted], aveva in corso delle pratiche di finanziamento presso la Banca Popolare di Spoleto (per 3 o 4 milioni di euro) e il Monte dei Paschi di Siena (per 10 o 15 milioni di euro), che per lui erano fondamentali in quanto vi erano alcune banche che lo stavano premendo. L'arresto di [redacted] però impedì il buon fine delle operazioni. La conseguenza fu che vennero protestati assegni, sia societari della [redacted] che personali del [redacted] per svariati milioni, che [redacted] aveva emesso sul Monte dei Paschi. Altre banche quindi gli revocarono i fidi (Unicredit, Credito di Romagna).

I verificatori controllarono la vendita di una partecipazione della [redacted] del 2008, le cessioni e gli acquisti con San Marino e intra CEE, un'operazione di sale and leaseback e i mancati versamenti Iva. Controllarono però solo quello che risultava dalla contabilità ([redacted], che controllò le operazioni intracomunitarie, "verificò solo ed esclusivamente la carta che avevamo lì, come dire un quadro bello fatto, niente di più").

Furono inoltre controllate da [redacted], ha riferito [redacted], le operazioni delle fatture emesse dalla [redacted] (facente capo a lui) alla [redacted], di cui la maggior parte erano state fatte per depositi elargiti per eventuali noleggi di imbarcazioni, da non assoggettare a Iva, e una restante parte minoritaria per consulenze, assoggettabili a Iva. In realtà si trattava di operazioni volte a dare liquidità alla [redacted], i giustificativi erano al 90% fasulli. Su tutto ciò i verificatori non fecero osservazioni.

Nel mese di giugno 2009 [redacted] vendette un'imbarcazione, un'Azimut 85, a una società di leasing, la quale a sua volta la dette a noleggio alla [redacted] (la società di [redacted]). I canoni venivano pagati dalla [redacted]. Nello stesso tempo la medesima imbarcazione veniva venduta dalla [redacted] alla [redacted], la quale a sua volta la dava in leasing a un'altra società, e la [redacted] la riprendeva poi in leasing come utilizzatore. Della barca fu poi denunciato falsamente il furto dalla moglie di [redacted] (al fine di far intervenire l'assicurazione affinché finisse di pagare i canoni di leasing).

Operazioni come questa ve n'erano tante, ma i verificatori non hanno mai appurato che non vi era noleggio né cosa in realtà avvenisse delle imbarcazioni. Esse fruttavano a [redacted] cinque o sei milioni di euro l'una.

C. ha riferito anche in merito alla vendita da parte di L. della villa di famiglia di Bertinoro, organizzata da B. a maggio del 2010. Si trattò di una vendita fittizia in quanto il patrimonio della moglie del L. era stato messo a garanzia delle banche.

Ha inoltre confermato il colloquio fra lui e G., registrato da quest'ultimo, il quale gli chiese se avevano finito di pagare alla GdF il prezzo della corruzione. Egli rispose che non aveva fatto nulla e che a fine aprile 2010 aveva solo dato ventimila euro al L. in assegni circolari, sempre perché L. aveva bisogno di liquidità. Gli assegni vennero fatti a favore di C. dalla A., e furono incassati uno da C. (dello studio B.) per ottomila euro, e l'altro dallo studio B. (per dodicimila euro).

L. disse a lui e a G. che doveva dare alla GdF duecentomila euro, cifra che poi era aumentata a trecentomila euro stante la complessità della verifica. C. aveva riferito a L. che una parte li aveva già corrisposti, mentre il resto L. li doveva recuperare. Era C. che doveva consegnare il denaro.

Nella prima parte della verifica i verificatori si limitarono a riscontrare solo la documentazione che era negli uffici della R. Y. e non fecero alcun accertamento, nemmeno sui contratti che potevano far pensare ad altre operazioni, né sulle loro banche dati. Quando vi furono i protesti e la società andò in default, il clima cambiò, i finanziari si chiesero come reagire e come comportarsi per chiudere la verifica. Nella prima parte della verifica furono fatti controlli sulla dichiarazione dei redditi, la liquidazione dell'Iva, poi seguì un periodo di "calma piatta", come se si fosse "in attesa su cosa fare", nei verbali era sempre annotato "continuato verifica", senza che vi fosse il resoconto di ciò che era stato fatto. Con i protesti, però, "saltava tutto per aria".

Allo studio B., peraltro, si sapeva tutto ciò che veniva fatto giornalmente. Si diceva: "consigli notturni, un uccellino mi ha detto... guarda caso coincideva con quello che era successo".

Per quanto concerne D., C. ha detto che era un conoscente di L. che in passato gli aveva prestato dei soldi. Mentre c'era la verifica in corso, D. disse a L. che non avrebbe fatto bonifici alla R. Y. ma ad altra persona o altra società, che poi avrebbe girato il denaro a lui. Ragione per cui D. fece due bonifici a lui (C., che egli girò in parte, tramite contanti e assegni circolari, a B., utilizzando il resto per altri pagamenti e trattenendone una parte per sé. I soldi provenivano da D. A. del D.: il bonifico fu fatto per centomila euro, apparentemente giustificato dall'emissione di due fatture, la 18 del per 55.200 euro, e la 19 per euro 45.000 euro, entrambe del 3 aprile 2010, da parte di A. nei confronti di D. A.

Poi egli girò l'assegno di 8.000 euro del 4 maggio 2010, emesso all'ordine di A. C. allo studio associato B. C., che a sua volta lo negoziò per mano di C. sulla Banca Veneta di Ferrara, e l'assegno di 12.000 euro, emesso sempre il 4 maggio 2010 all'ordine di A. C., poi girato da C. A. dette 15-16.000 euro, il resto se li tenne.

In quel periodo L. aveva bisogno di denaro. Vi era un flusso continuo fra i suoi conti personali e quelli della R. Y. in un senso e nell'altro. C. ha confermato che il 6 maggio 2010, dal conto della R. Y. aperto al Credito Sammarinese furono emessi tre assegni circolari a suo favore, dell'importo di 10.000 euro cadauno. Uno di questi tre assegni risulta negoziato da C. sul proprio conto corrente, ma C. ha disconosciuto la firma di girata.

L'ultimo giorno della verifica L. andò a San Marino, gli dette degli assegni circolari, fra cui uno di 12.000 euro intestato a lui, e poi lo chiamò dallo studio B. per una cosa urgente. Egli andò e trovò B. insieme a R. che gli disse che doveva chiudere

delle operazioni di leasing e gli fece una procura in quanto egli sarebbe stato assente, procura che poi fu formalizzata dal notaio. Il 24 maggio vi fu un'assemblea urgente allo studio B. per nominare un nuovo amministratore al posto di C. che si era dimesso. Gli proposero quindi di essere nominato ma egli rifiutò, per cui fu nominato tale dottor R., sempre trovato dallo studio B.

Quando il 3 giugno 2010 venne eseguita la perquisizione per sequestrare i documenti della R. Y., questa gli fu preannunciata da G., che gli disse che di lì a poco sarebbero venuti a prendere tutta la documentazione.

Il PM ha contestato a C. una telefonata con G. intercettata il 14 giugno 2010, mentre C. era alla GdF per essere sentito come persona informata dei fatti, in cui egli si accordava con G. per vedersi il giorno dopo. C. ha spiegato che quando lo avevano convocato credeva che *"questi ci stanno ancora coprendo"*, poi invece, appena iniziata l'audizione, comprese che *"il buon G. era già andato a parlare ed esternare tutta la vicenda con le varie registrazioni e tutto il resto, quindi capii che stava succedendo un patatrac"*.

Il PM ha esibito a C. un file sequestrato presso la sede di R. Y., creato il 7 marzo 2010, denominato *"appunti.doc"*, e C. ha spiegato che fu redatto dal R. in vista della verifica, affinché tutti i documenti fossero ben registrati, il registro dei verbali aggiornato e firmato, e quant'altro.

Circa la tenuta della contabilità, C. ha riferito che i conti correnti erano movimentati in maniera spasmodica senza supporti cartacei, con prelievi dell'amministrazione non giustificati, totale assenza degli inventari, mancava la contabilità del magazzino.

Il magazzino, in particolare, era un foglio excel dove, se era scritto che Lolli vendeva una barca, si sarebbe dovuta trovare la fattura di acquisto per verificare se effettivamente la barca era stata venduta o vi era una rimanenza. C'era una confusione tremenda. Il 2008 era *"un gran casino"*, ma L. gli aveva detto che C. gli aveva assicurato che i verificatori si sarebbero concentrati sul 2009.

Secondo C., quando la M. prendeva una barca che non esisteva, anche la società di leasing che la finanziava ne era a conoscenza, in quanto si trattava di una barca da sei, sette milioni di euro che non poteva non essere vista e controllata. Dopo avere fatto il leasing, la M. la dava poi in locazione alla R. Y. Così si creava liquidità per la R. Y.

Quando scattarono i protesti, l'unico problema di L. era racimolare denaro il più possibile per andarsene via, pagare le ultime persone che doveva pagare, e per il resto non gli importava più di nulla.

D. R. commercialista, ha riferito che conobbe il D. nell'estate 2004, con il quale ebbe poi frequenti rapporti conviviali e instaurò una solida amicizia, e il L. nel maggio 2009, quando gli fu affidato l'incarico di seguire il contenzioso fra questi e l'Agenzia delle Entrate (in particolare, sul quantum delle sanzioni da comminare a seguito della verifica effettuata dall'Agenzia delle Dogane), che aveva appena redatto il processo verbale di constatazione che conteneva rilievi fiscali relativamente all'attività del 2007. Fu C. a metterlo in contatto con il L. Nell'ambito di tale attività presentò una memoria all'Agenzia delle Entrate, volta a contestare tali rilievi, in vista dell'emissione del conseguente avviso di accertamento. A quell'epoca la R. Y. si avvaleva della consulenza dello studio V. di Riccione e dello studio B. di Ferrara.

Nell'ambito di questo incarico, egli chiese una consulenza al D. (circa in primavera, estate 2009) sulla la corretta applicazione delle sanzioni conseguenti all'erronea registrazione degli acquisti intracomunitari, in particolare se si dovesse applicare la stessa

sanzione per l'errore pieno e per l'errore formale. D. [redacted] rispose che doveva essere applicata la sanzione solo per l'errore pieno. Nel caso di specie, l'errore sostanziale avrebbe comportato una sanzione per 1.600.000 euro, mentre l'errore formale solo di poche migliaia di euro, quindi vi era una grossa differenza circa i possibili importi da pagare. D. [redacted] gli disse anche che si sarebbe potuto far pagare la sanzione al consulente, anche se nella pratica tale norma non veniva mai applicata. Egli allora suggerì alla società di agire in sede civile e penale nei confronti del V. [redacted] tenentario delle scritture contabili, che aveva predisposto gli elenchi intrasat e la dichiarazione dei redditi. L. [redacted] tuttavia, su indicazione del C. [redacted] (che sconsigliava di attirare l'attenzione della Procura sulla società e, sul versante civilistico, auspicava una transazione) non volle intraprendere iniziative sul piano penale, mentre, per quanto riguarda l'ambito civile, V. [redacted] interessò la propria assicurazione.

Dalla verifica dell'Agenzia delle Dogane era emerso che R. [redacted] Y. [redacted], nel 2007, aveva acquistato imbarcazioni dalla Polonia, paese comunitario, fatto che comportava la registrazione sul registro degli acquisti dell'IVA, relativa alle importazioni. L'IVA, però, in questo caso sarebbe stata neutra, risolvendosi in una partita di giro, in dare e in avere. V. [redacted] aveva erroneamente registrato questi acquisti seguendo una norma di non imponibilità, e quindi aveva commesso un errore formale, anche se, agli effetti pratici, nulla cambiava, in quanto egualmente non vi sarebbe stato alcun esborso per la società. Circa le vendite verso San Marino, erano stati invece riscontrati ricavi per euro 31.000.000 a fronte di dichiarazioni IVA per euro 20.000.000, cosa che pure era da ricondurre a negligenza del consulente V. [redacted], che, per la differenza per euro 11.000.000, aveva effettuato trascrizioni manuali degli affari, le quali così erano andate perse in sede di dichiarazione IVA.

Che si trattasse di errori formali dovuti a negligenza nella tenuta delle scritture contabili lo disse anche la dottoressa L. [redacted] direttrice dell'Agenzia delle Entrate (disse che la contabilità "*faceva acqua da tutte le parti*"). Poiché tali vizi si riverberavano anche sui bilanci, egli consigliò a Lolli di rivedere la contabilità anche degli anni passati. Alla fine, a fronte di contestazioni per 1.600.000/1.700.000 euro, la pratica fu definita con un importo complessivo di euro 200.000/250.000 (previa anche compensazione di un credito IVA). Successivamente, della contabilità della Rimini Yacht si occuparono prima il C. [redacted] e poi il dottor P. [redacted]. L'apertura della sede di via del Porto fu invece seguita dal dottor R. [redacted] di T. [redacted]

In seguito, sempre su richiesta del L. [redacted], egli redasse una perizia di stima sul valore della società in quanto, a dire del L. [redacted], vi era un possibile acquirente di una quota dell'1% (che egli valutò nell'ordine di 95.397 euro). Lo fece tenendo in conto le potenziali opportunità di crescita (ad esempio, la concessione di vendita data alla R. [redacted] Y. [redacted] da un'importante società, la A. [redacted] B. [redacted]) e il fatto che la società, nell'anno 2008, aveva riportato un indice di indebitamento di 1,5. Egli, comunque, non revisionò il bilancio 2008, che comunque fu approvato, lui presente, nello studio B. [redacted], con la presenza di B. [redacted], C. [redacted], C. [redacted] e forse C. [redacted]. Le partecipazioni della società, peraltro, non venivano riportate in una nota integrativa.

Nel bilancio del 2008, inoltre, era inserita una spesa per orologi per 130.000 euro. Al riguardo L. [redacted] si giustificò dicendo che li dava ai clienti che compravano imbarcazioni. Tuttavia non esibì i documenti a sostegno.

Nei primi giorni del marzo 2010 (1, 2 o 3), mentre era nello studio di L. [redacted], presente il C. [redacted], apprese da L. [redacted] stesso che presso la R. [redacted] Y. [redacted] ci sarebbe stata una verifica da parte della GdF, e che quindi occorreva preparare i documenti (libri sociali e scritture contabili) per la settimana successiva. Alla sua domanda, su come avesse potuto saperlo in

anteprima (cosa per lui inedita), L. rispose che la cosa non lo doveva interessare. In vista della verifica, disse L., sarebbe stata aperta la sede in via [redacted] a Bologna (come in effetti fu allestita). Egli quindi fece un controllo meramente formale di tutti gli adempimenti e della tenuta e degli aggiornamenti dei libri sociali. Alcuni libri sociali erano nella sede di Rimini, alcuni nello studio del B. (in particolare, gli è sembrato di ricordare, il libro assemblee e il libro del consiglio di amministrazione). Egli riscontrò che mancavano alcune trascrizioni di bilancio. Apprese poi (ma non ha detto da chi) che l'inizio della verifica sarebbe slittato di una settimana per problemi di salute di uno dei componenti della pattuglia incaricata.

Pochi giorni dopo egli si recò a pranzo dal D. (che sapeva essere colui che avrebbe comandato la pattuglia) e gli chiese come il L. aveva fatto a sapere in anticipo che ci sarebbe stata la verifica, e D. si mostrò molto sorpreso. Gli disse comunque di fare il suo lavoro che loro avrebbero effettuato la loro verifica.

Successivamente egli seguì molto poco la verifica e quindi ebbe scarse occasioni di confrontarsi con il D. In particolare, fece solo due accessi: la prima volta fu chiamato da C., che gli chiese di spiegare alla GdF i rilievi che aveva fatto sul bilancio 2008; la seconda volta (il 12.4.2010) parlò con il G. che gli evidenziò alcuni rilievi effettuati. In dettaglio, G. lo informò che erano già arrivati a contestare somme per 2.500.000 euro, in particolare il recupero dell'IVA relativa a un contratto di locazione di un'imbarcazione e alla vendita di due imbarcazioni, per le quali non esistevano documenti giustificativi, nonché l'erronea imputazione a bilancio dei c.d. maxicanoni di locazione finanziaria (postati in un'unica annualità e non spalmati per tutto l'arco della durata della locazione).

Dopo l'inizio delle indagini in sede penale, una sera, il 14 o 15 giugno 2010, la moglie del C. gli telefonò assai preoccupata in quanto il marito si era recato dalla GdF e tardava a rincasare. Egli quindi andò a casa del C. e questi gli riferì che era stato ipotizzato il pagamento di una somma di denaro (200.000 o 300.000 euro) a favore della GdF per ammorbidire la verifica. A supporto, vi era una registrazione di G. G. Egli gli chiese come mai non lo avesse informato prima di questa cosa e C. gli rispose che c'era il divieto assoluto di dirglielo in quanto egli era amico di D. e glielo avrebbe detto.

Egli quindi si recò immediatamente dal D. per riferirgli quanto saputo. D. rimase sconvolto e gli disse che non aveva preso un soldo, mentre aveva avuto dei sospetti su P. (gli disse testualmente: *"Avevo dei dubbi sul tenente colonnello P. ma non pensavo fosse avido fino a questo punto. Spero che li abbia presi veramente così è incastrato. Ritengo poi invece che i marescialli siano delle brave persone"*). Ragionarono su chi avesse organizzato la verifica e concordarono che potessero essere stati P. e C. per le conoscenze che avevano in seno alla GdF e per la loro amicizia con B. Concordarono anche sul fatto che C. si era rovinato la reputazione, per *"i pochi spiccioli"* che prendeva dalla R. Y. (4.000 euro al mese più qualche benefit, quali l'uso di auto della società). Il pomeriggio dello stesso giorno reincontrò C., che lo informò che la R. Y. sarebbe stata quotata in borsa, ed egli la sera tornò da D. per riferirgli anche questo.

Durante la verifica, egli ebbe un contatto telefonico con il L., che gli disse: *"Ci stanno distruggendo e non so più se ho ancora voglia di continuare"*.

Egli sapeva che lo studio B. aveva rapporti con la R. Y. e che in seguito apprese che percepiva un compenso di circa 10.000 bimestrali per le consulenze. B. si occupava anche di altre società facenti capo al L. Inoltre, un associato dello studio B., tale dottor B. era membro effettivo del collegio sindacale della R. Y.

Dallo stesso C. e da L. egli aveva saputo che tra C., P., L. e B. c'erano "una significativa amicizia e un rapporto di collaborazione" e che si incontravano. D. gli disse che P. quando effettuava verifiche presso contribuenti, "era solito screditare l'operato del commercialista e indirizzare il contribuente presso lo studio B.", cosa che avrebbe fatto anche con lui in occasione della verifica alla R. Y. nei suoi confronti, come gli fu riferito da C. (che era stato presente insieme a L.). In particolare, P. avrebbe detto che lui (R.) aveva recuperato a tassazione troppe imposte e che in sostanza aveva fatto pagare alla R. Y. troppe tasse, per cui sarebbe stato; a suo modo di vedere, necessario indirizzare la società, per quanto riguarda questo aspetto professionale, presso un altro commercialista.

Peraltro, ancora prima dell'inizio della verifica, dal L. egli aveva saputo che per la verifica da parte della GdF "l'obolo da pagare" era che la R. Y. si avvallesse delle consulenze dello studio B.

In ordine a una telefonata da lui ricevuta da D. il 18.3.2010, giorno di inizio della verifica, egli ha escluso che si sia trattato di un colloquio inerente la verifica, in quanto egli seppe da C. che la verifica era in atto solo quattro, cinque giorni dopo la sua apertura.

M. V., all'epoca (dal 1.4.2009) dipendente della R. Y. con mansioni di tipo amministrativo (seguiva i fornitori, i pagamenti, il personale, e in un secondo tempo ebbe anche una procura a vendere), ha riferito di essere stata un paio di volte nella sede di via G. a Bologna, ove si trovava una stanza ufficio con computer e raccoglitori e in cui lavorava un'impiegata part time, tale F. S. Non sapeva cosa ci fosse in via. A Bologna era tenuta la documentazione fiscale in originale della società, a Rimini, che era la sede commerciale, era tenuta in copia.

Ella conobbe P. nel luglio 2009 a una cena aziendale a Riccione, al ristorante, a cui L. invitò anche lei e la collega C. P., che lavorava all'ufficio marketing della R. Y., e a cui parteciparono anche C., B. (il commercialista che seguiva la M., società collegata con la R. Y.) e tale P. F. P. le fu presentato dal L. A questa seguirono altre due cene con le stesse persone, fra ottobre e dicembre 2009, nonché un aperitivo a casa del F. Nel febbraio, marzo del 2009 alla R. Y. venne assunto A. C. quale commercialista della società in vista di un'indagine della GdF (fu L. stesso a dirle che l'assunzione del C. era finalizzata a seguire l'indagine della GdF).

Ella era a conoscenza della situazione critica in cui versava la R. Y. in quanto L. "aveva l'abitudine di divertirsi a emettere assegni di grosse cifre e ogni mattina arrivava una telefonata da una banca diversa, che diceva che mancavano i fondi per coprire tale assegno che andava in pagamento quel giorno, e quindi di lì si iniziava la quasi quotidiana ricerca di spostamenti di liquidità da un conto all'altro, fin tanto che non c'era più possibilità di spostare niente perché non c'era più niente nei conti".

Tale situazione critica le parve accentuarsi verso la fine del 2009, quando la ricerca di fondi divenne quotidiana. Ella riceveva telefonate da banche che chiedevano soldi e L. cercava di operare di conseguenza anche con giroconti. Ella ricevette l'ultimo stipendio nel febbraio 2010, e già nei mesi precedenti gli stipendi venivano pagati con notevoli ritardi. Il 22 aprile 2010 venne protestato un assegno emesso per Monte dei Paschi, poi L. non provvide a coprire più alcun assegno, ed anzi "non rispondeva più a nessuno". L. in persona dava l'indicazione degli estremi delle fatture da preparare per San Marino, che passava a prendere per recarsi poi personalmente a San Marino.

D. R. ha riferito di avere collaborato con lo studio B. dal luglio 2007 a giugno 2010, il primo anno e mezzo come praticante di studio, successivamente come assistente del B. Si dimise il 24 giugno 2010, il giorno in cui fu interrogato dalla GdF. L. fu introdotto come cliente dello studio da C. nel luglio del 2008. Fra B. e C. vi era grande amicizia, anche al di fuori dello studio.

In merito alla vendita della villa di Bertinoro di proprietà della moglie del L., E. B., R. ha detto di aver partecipato a una riunione tenuta nello studio B. in via . nell'aprile 2010 a cui erano presenti anche L. e il suo avvocato, P. I. aveva problemi di assegni che rischiavano il protesto e chiese a B. una tutela patrimoniale per la casa della moglie, la quale era garante o fideiussore delle banche in caso di insolvenza. Chiese di "salvare la casa della moglie". Decisero quindi la cessione della nuda proprietà a una società cliente dello studio B., la G. R., F., totalmente inattiva, che faceva capo a due conoscenti del B., G. B., F. e G. V., i quali, nell'ambito di tale operazione, cedettero le loro quote a un'altra società, la C. V., di cui titolare effettiva era la B.. Il rogito fu fatto alla fine di aprile, la cessione delle quote ai primi di maggio. La B. ricevette il prezzo concordato e conservò i mutui gravanti sull'immobile. Fu B. a proporre questa soluzione e a fornire la società acquirente.

R. ha anche detto che partecipò a un'assemblea che si svolse nello studio B. il 25 maggio 2010, avente ad oggetto la nomina di un nuovo amministratore della R. Y. al posto di C., che aveva manifestato una gran fretta di dimettersi. C. manifestò la propria non disponibilità e quindi venne nominato il dottor R., scelto da B.. Egli fu incaricato da B. di predisporre i documenti utili per tale assemblea. All'uopo, venne formata una delega con sottoscrizione di L. B., l'anziano padre di E. B., contitolare della R. Y., attraverso il copia incolla di una sua vecchia firma.

Fu lui, R., ad accompagnare L. N. alla Veneto Banca di ., dalla direttrice M. R., ad aprire il conto corrente dove doveva essere versato il denaro che L. aveva dato per l'operazione della casa.

In quella riunione B. e L. parlarono anche della cessione delle quote di I. da Ila M. S. S. alla S. Egli quindi, su incarico del B., prese appuntamento con un notaio per perfezionare l'operazione e andò a ritirare una busta dal titolare della S., che gli fece firmare una ricevuta per il ritiro della somma di 9.000 euro in contanti, che egli subito consegnò al B.. Ciò accadde alla fine di maggio 2010.

Nello studio B. egli vide anche P., due o tre volte, fra la fine del 2009 e febbraio 2010. P. partecipò pure a una riunione con un cliente del B., a cui formulò anche una proposta.

B. fu consulente di R. Y. e di L. dall'estate del 2008 a maggio-giugno 2010. Era una "consulenza straordinaria", che non si limitava alla redazione dei bilanci, alla dichiarazione dei redditi, ma un'assistenza nella redazione di preliminari, per accordi transattivi, per l'uscita di soci, per atti notarili (alla cui redazione B. presenziava personalmente), per la stesura di piani di concordato o risanamento

C. V. ha detto che fu presidente del collegio sindacale della R. Y. dalla fine del 2008, di cui facevano parte anche il dottor C. e il dottor M.. Il professionista incaricato di curare gli aspetti legali della società quando vi fu la trasformazione da srl in spa fu B., il quale seguiva le operazioni societarie. Il dottor C., elemento dello studio B., era sindaco della R. Y.. C. invece era

una sorta di rappresentante amministrativo della società, mentre C. si occupava degli aspetti fiscali.

Il collegio sindacale, a partire dalla fine del 2009, rilevò alcune operazioni non motivate, che egli segnalò a L. e a C., senza però che vi fosse esito alcuno. Fu quindi fatta una segnalazione ex art. 2409 c.c. al Tribunale. Si trattava di operazioni con società sammarinesi (Trade and Rent) con transito di denaro non motivato.

La nomina di R. al posto di C. fu proposta dallo studio B.

M. R., direttore della filiale Veneto dell'Istituto Veneto Province, ha riferito che presso tale filiale, il 29 aprile 2010 fu aperto il conto 126367177 intestato a L. N., la quale venne personalmente, accompagnata da un collaboratore dello studio B.. La venuta della N. e l'apertura del conto le furono preannunciate il giorno prima dal B. medesimo con una telefonata. Lo stesso giorno dell'apertura del conto vi furono versati degli assegni circolari dell'importo di 140.000 euro, emessi dalla Carisbo, filiale di Casalecchio.

Dopo due o tre giorni B. le telefonò di nuovo per dirle che la N., in relazione all'acquisto di un immobile, avrebbe fatto degli assegni circolari. Lo studio B. era un cliente della sua filiale, aveva un fido di cassa e un castelletto, le mandava dei clienti.

Il 3 maggio 2010 dal conto venne prelevata la somma di 137.500 euro a mezzo di 11 assegni circolari da 12.000 euro l'uno e un assegno circolare da 5.500 euro, tutti emessi all'ordine di L. N., che lo stesso giorno confluirono in un altro conto, aperto sempre il 3 maggio, intestato a I., società di tale F., dal quale, il 4 maggio 2010, venne prelevata la somma di euro 9.500 a mezzo di un assegno circolare emesso all'ordine della società C. V.. Il 5 maggio dal conto dell'I. venne prelevata l'ulteriore somma di euro 129.000, a mezzo assegno circolare all'ordine di G. R. F. srl, amministratore unico sempre il F.

L. F. ha riferito che era titolare di due società sammarinesi che si occupavano di allestimenti interni barche, la S. e la B., che non avevano dipendenti ma un ufficio, tramite le quali aveva rapporti con la R. Y.. Questi rapporti erano solo bancari: egli dava denaro a L. tramite banche, L. incassava e poi diceva che sarebbe andato a comprare le imbarcazioni, dopo di che gli restituiva il denaro. Si trattava di finanziamenti da parte sua al L.. Nell'aprile del 2010 L. gli chiese in prestito altri 100.000 euro adducendo che gli stava per arrivare un finanziamento dal Monte dei Paschi. Per questa cosa lo chiamò C., al quale egli fece un assegno circolare e un bonifico dietro rilascio di due fatture della sua società, la A. S., nei confronti della D. (nn. 18 e 19 del 3 aprile 2010), per un totale di euro 100.200, per rifacimento impianto elettrico, che erano fatture per operazioni inesistenti. Per la fattura n. 18 fu emesso assegno circolare il 29 aprile 2010, per la fattura n. 19 bonifico il 3 maggio 2010. L. poi lo ringraziò telefonicamente.

L. N. ha riferito di avere conosciuto L. nel novembre 2009. Ella faceva la escort e intraprese una relazione con lui. Fu lei ad accompagnarlo all'aeroporto di Bologna il 21 maggio 2010 quando se ne andò definitivamente. Ella partecipò a una cena in febbraio, al ristorante a Bologna, a cui erano presenti L., B., C. e P.

D. T., direttore della filiale di Ferrara della Banca Veneto 1896, ha riferito che in quell'istituto vi erano due conti correnti intestati, rispettivamente, a C. V.

società fiduciaria, e G. R. F., di cui era titolare tale G. B. F. Il conto a quest'ultima venne aperto in funzione di un'operazione immobiliare, ciò gli fu detto da G. B., loro cliente abituale. A fine aprile, inizio maggio 2010, venne aperto anche un conto corrente a E. B., che le fu presentata dal B., il quale telefonò qualche giorno prima e poi accompagnò personalmente l'interessata. La B. si presentò con assegni circolari dell'Unicredit, per un importo di euro 146.570, che furono versati con valuta 6 maggio 2010. Disse che era garante per fideiussione della società R. Y. del marito G. L. e che per questo preferiva diversificare gli investimenti, nel caso la fideiussione venisse escussa. Disse anche che per proteggersi dalla fideiussione avrebbe venduto la casa di proprietà. Indi la somma fu riversata in quattro libretti al portatore, previo prelievo della somma di euro 54.000. Essi segnalavano l'operazione come sospetta in quanto anomala.

Ha detto T. che *"tutte le operazioni furono prospettate da B. in quanto la B., pur presente ai vari incontri, viveva in uno stato di frustrazione e alterazione mentale che non le permetteva di fare ragionamenti logici, piangeva di continuo ed era molto preoccupata per i figli."* La mediazione di B. fu comunque decisiva (ha detto il teste che *"se fosse venuto un cliente sconosciuto in banca, non avrebbe trovato le porte aperte"*).

C. B., gioielliere di Riccione, ha detto che L. era suo cliente dal 2005 e acquistava prevalentemente orologi da regalare. Pagava con la propria carta di credito gli acquisti a titolo personale, con bonifico quelli che venivano fatturati alla R. Y. Il teste ha riconosciuto la fattura n. 533/2009 del 21.12.2009 con cui nel suo negozio, in viale a Riccione, fu venduto un orologio Cartier Pasha (unitamente a un altro orologio), cronografo automatico, codice numero 29954648097NX, ossia l'orologio trovato a casa di P. Ha riferito che entrambi gli orologi sarebbero stati consegnati da un suo dipendente al L. all'uscita dell'autostrada.

F. B., responsabile del C. C. G. C. alla Banca Popolare di Spoleto, ha detto che nell'aprile 2010 fu interessato da una richiesta di finanziamento della società R. Y. per la quale doveva fare preistruttoria. Per eventuali chiarimenti gli era stato dato il numero di telefono di tale R. La richiesta era stata già presentata mesi prima allo sportello di Milano, dove era stata declinata.

Egli incontrò il L. una volta sola, in banca, il quale gli disse che il presidente della banca, G. A., gli aveva assicurato che la pratica era stata deliberata, per cui era venuto a prendere i soldi. Ma A., che subito venne, smentì. L. disse anche che il Monte dei Paschi gli aveva già concesso un finanziamento di 16 milioni di euro e quindi protestò perché la Banca di Spoleto gli rifiutava un finanziamento di uno o due milioni. Seduta stante fu interpellato il Monte dei Paschi, che smentì il finanziamento. Fu poi chiesta una serie di informazioni sulla *governance* e sulle aziende che avevano a che fare con R. Y., informazioni alla Centrale Rischi, e si seppe che la società aveva una grossa esposizione ed era garantita da un'altra società che era in sofferenza. Fece scalpore il fatto che di lì a pochi giorni il L. venne protestato. Per cui la R. Y. non aveva assolutamente i requisiti per accedere al finanziamento richiesto.

V. F., segretario del Consiglio di Amministrazione e responsabile della segreteria del Presidente al Monte dei Paschi di Siena, ha detto che fu chiamato da tale A. B., personaggio noto in città, che aveva ottimi rapporti con la banca e in particolare con il presidente, il quale gli disse che aveva delle informazioni a sostegno di

una richiesta di finanziamento che la R. Y. era in procinto di formulare. Vi fu un incontro in cui B. disse, genericamente, che questa impresa aveva bisogno di affidamenti per incrementare il proprio giro di affari. L'incontro durò poco. Il giorno dopo giunse una telefonata da parte del capo dei crediti della Banca Popolare di Spoleto che chiese se era vero che loro stavano finanziando la R. Y. e la risposta fu ovviamente negativa.

Il teste ha aggiunto che, per quanto gli risulta, non vi fu mai una pratica di finanziamento, non vi fu mai la formalizzazione di un'istruttoria.

F. S., impiegata alla R. Y., ha riferito che lavorava tre mattine alla settimana alla sede di via e successivamente alla sede di via. Il suo lavoro consisteva nell'inserire le fatture, andare alla posta a ritirare le raccomandate, fare le fotocopie. In questo dipendeva dal C., l'unica persona presente insieme a lei. La sede di era un appartamento composto da due camere da letto, un bagno e una cucina. In una delle due stanze era collocato il computer a cui lei lavorava, in entrambe le stanze c'erano i letti. La sede di via era un monolocale soppalcato.

E. T. impiegata contabile dello studio B., ha riferito che lo studio seguiva la M. S. S. e la R. Y. non sotto l'aspetto della contabilità, ma come consulenza. Ella vide qualche volta in studio il generale C.

G. G., consulente della difesa del B., ha disquisito sui vari passaggi di denaro che hanno caratterizzato la vendita da parte di E. B. della casa di, ossia su circostanze storiche e assolutamente atecniche. Inoltre ha spiegato quali sarebbero state le conseguenze giuridiche della vendita sul fallimento (esposizione ad azione revocatoria, titolarità delle banche ad agire nei confronti della B., titolarità di quest'ultima in ordine a un'eventuale azione in surrogazione). In altri termini, ha svolto l'ufficio di testimone senza essere stato citato come tale, ed ha altresì assunto la veste di consulente giuridico, del tutto inammissibile.

La sua deposizione è quindi inutilizzabile.

Ulteriori considerazioni

Punto saliente delle testimonianze ora ripercorse è l'accusa di corruzione nei confronti dei finanziari proveniente da L. e riferita *de relato* da G., C., R., con tutto il corollario delle frequentazioni e dei contatti già consolidati fra gli imputati (D. e P.) e lo stesso L. nonché i vari B. e C.. Si possono dare per pacifiche alcune circostanze e deduzioni.

Anzitutto C., che era in grande amicizia con L., dopo avere assunto informazioni, lo informò che c'era un maresciallo della GdF, tale P., che ce l'aveva con lui, notizia che L. girò a G., il quale il 2.10.2008 era stato fermato dalla GdF nell'ambito di un'indagine condotta proprio dal maresciallo P. per conto della Procura della Repubblica di Bologna sulla società F., nella quale era coinvolta anche la R. Y. (teste G., il quale pure era a conoscenza delle truffe perpetrate dal Lolli attraverso il meccanismo delle vendite di banche inesistenti, avendo "collaborato" con il L. in affari quanto meno fino al 2008).

Ciò costituisce un palese riscontro al ritrovamento, in data 10.10.2008, ossia pochi giorni dopo, dell'appunto sull'agenda di P.: "Fare accertamenti per A. C. su e

maresciallo P [redacted]" e fa capire che P [redacted] era il referente stretto di C [redacted] all'interno della GdF, anche (e già) per le questioni che toccavano la R [redacted] Y [redacted]. E' anche un indice di credibilità a favore di G [redacted].

In data 1 marzo 2010 C [redacted] fu delegato dal L [redacted] a presenziare alla verifica e trovò una contabilità assolutamente confusionaria, incompleta e inattendibile. Pertanto, sempre in vista della verifica, da [redacted], a Bologna, che era un piccolo ufficio di mera rappresentanza dove lavorava una sola impiegata part time, F [redacted] S [redacted] (testi C [redacted], V [redacted] e S [redacted]), la sede della R [redacted] Y [redacted] venne trasferita in [redacted], sempre a Bologna, dieci giorni prima dell'inizio della verifica (testi C [redacted] e R [redacted]).

La situazione della R [redacted] Y [redacted] era talmente catastrofica che ogni mattina arrivava una telefonata di una banca diversa per avvisare che mancavano i fondi per pagare un assegno, per cui vi era una ricerca quotidiana e affannosa di liquidità, spostando denaro da un conto all'altro, fino a che non furono esaurite tutte le risorse (teste V [redacted], dipendente R [redacted] Y [redacted]).

E' confermata quindi anche da altre fonti la situazione di default in cui già da tempo versava la R [redacted] Y [redacted], talmente devastante da essere del tutto palese e comprensibile anche per una semplice impiegata.

Carati teneva quotidianamente al corrente G [redacted] di tutto ciò che avveniva in corso di verifica, e gli riferì anche dell'episodio della scatola di cartone in cui erano contenute le matrici di assegni e che fu volutamente ignorata da P [redacted] (testi G [redacted] e C [redacted]), e del fatto che i verificatori non adottavano mai misure di sicurezza per custodire le cose e i documenti che trovavano (teste G [redacted]).

I verificatori non controllarono mai le movimentazioni finanziarie della R [redacted] Y [redacted] e le movimentazioni di cassa, né i flussi finanziari dai conti della R [redacted] Y [redacted] ai conti di L [redacted] e viceversa, privi di giustificazione contabile. Non fu mai fatto un accertamento bancario né fu controllato il magazzino, non furono indagate le operazioni di leasing, non furono approfonditi i contratti, non vennero fatte ricerche sulle banche dati. C [redacted] controllò solo le operazioni che risultavano dalla contabilità, G [redacted] controllò le operazioni facenti capo a A [redacted] S [redacted], che erano relative a falsi noleggi e false consulenze e chiaramente servivano a dare liquidità alla R [redacted] Y [redacted], ma non fece osservazioni (teste C [redacted]).

Alcuni libri sociali erano nella sede [redacted], alcuni nello studio di B [redacted], che era in stretti rapporti con la R [redacted] Y [redacted] (il libro delle assemblee e il libro del consiglio di amministrazione) (teste R [redacted], che fu incaricato da L [redacted] di ricontrollare tutta la contabilità in vista della verifica), luoghi dove i verificatori omisero di andare.

Come si vede, sono state ulteriormente e pienamente confermate anche le oggettive risultanze in ordine alle modalità fortemente omissive con cui fu svolta la verifica, che erano già emerse alla luce delle deposizioni dei testi di p. g. della GdF e della curatrice B [redacted].

L [redacted] disse anche che C [redacted], P [redacted] e B [redacted] erano in stretti rapporti e collaboravano nello studio B [redacted], di cui P [redacted] era sostanzialmente un consulente (testi G [redacted], C [redacted] e R [redacted]), come hanno infatti dimostrato anche tutte le telefonate intercorse fra i tre durante la verifica. C [redacted], addirittura, aveva una stanza riservata nello studio B [redacted] (teste C [redacted]). P [redacted] frequentava lo studio B [redacted] e dava anche consigli (teste R [redacted]). B [redacted], C [redacted] e P [redacted] si videro a cena più volte, fin dal luglio 2009 (testi N [redacted] e V [redacted], che a tali cene parteciparono).

L. disse che contava su un finanziamento da parte del [redacted] (per venti milioni di euro) e dalla [redacted] (per tre milioni di euro), che però non vennero erogati in quanto il faccendiere F. C. che fungeva da intermediario con le banche, venne coinvolto nello scandalo P3, ed anche in conseguenza della situazione di gravissima esposizione della R. Y., ben nota alla Centrale Rischi. In conseguenza di ciò le banche revocarono i fidi e cominciarono i protesti sugli assegni della R. Y. (testi G. C. e B.).

Quando, in prossimità della chiusura della verifica, cominciarono a uscire i protesti e l'imminente default della R. Y. fu incontestabile, l'andamento della verifica, che fino ad allora era stato improntato a una "calma piatta", cambiò radicalmente, i finanzieri ritennero di dover mutare atteggiamento (teste C.) e, come si è visto, procedettero, finalmente, a formalizzare la necessità di consultare le banche dati.

L. si valse anche della collaborazione del commercialista R., che fu da lui incaricato di seguire la verifica che l'Agenzia delle Dogane svolse nei confronti della R. Y. nel 2009 in relazione all'anno 2007. Nell'ambito di questo incarico, R. chiese una consulenza a D., che gli dette dei suggerimenti nell'interesse della R. Y. (teste R.).

D., quindi, già in passato era stato interessato per problemi della R. Y., e aveva dato i suoi consigli a beneficio di questa.

Lo stesso R., sapendo che D. avrebbe sovrinteso alla verifica, chiese a quest'ultimo come aveva fatto L. a sapere in anticipo che vi sarebbe stata la verifica e D., pur mostrandosi sorpreso di ciò, gli disse sbrigativamente di fare il suo lavoro che loro avrebbero fatto il loro (teste R.). Chiaramente, D. non poteva che mostrarsi sorpreso: un atteggiamento contrario avrebbe convalidato pesanti ombre e dubbi sull'operato della GdF.

Quando seppe che era stata promessa una tangente di 200.000 o 300.000 euro ai finanzieri, R. lo riferì a D., che apparve sconvolto, lo rassicurò che lui non aveva preso un soldo e commentò: "Avevo dei dubbi sul tenente colonnello P. ma non credevo che fosse avido fino a questo punto" (teste R.).

Ovviamente, D. (come chiunque altro) non poteva che protestarsi estraneo alla corruzione. E' caduto però in una pesantissima contraddizione: sapeva che P. era un uomo avido, e nonostante ciò, incomprensibilmente, proprio a P. dette l'incarico di eseguire la verifica sulla R. Y., fra l'altro conoscendo anche gli stretti rapporti che correavano fra P. e C.

A domanda dell'avv. G., se ebbe da L. "qualche commento in ordine alla verifica", R. ha risposto che L. gli disse: "Ci stanno distruggendo e non so più se ho ancora voglia di continuare".

Nessun pregio si può attribuire a questo riferimento, che sarebbe davvero incomprensibile e controcorrente, a fronte della serie impressionante di elementi che sono qui emersi a carico degli imputati.

Anzitutto non si sa *quando* questa lamentela venne formulata, e neppure nei confronti di chi. L. poteva benissimo riferirsi al credito che le banche avevano cessato di dargli, così rendendo definitivo il suo crollo, oppure, al massimo, a quell'improvviso, e apparente, *revirement* che, a partire dai protesti, P. e i suoi inscenarono per salvare sé stessi in previsione futura.

L. aveva l'abitudine di regalare orologi (testi G. R. e B. per curare le pubbliche relazioni, e disse che uno lo aveva regalato anche a P., con il quale si era trovato a cena (teste C.). E infatti, l'orologio Cartier Pasha ritrovato a casa di P. durante la perquisizione fu acquistato presso la gioielleria B. di Riccione da L. (teste B.).

In ordine alla vendita simulata della villa di . essa fu concepita e concertata in una riunione tenuta in aprile nello studio B. a cui erano presenti B. e L., il quale chiese a B. di "salvare la casa della moglie". In quell'occasione furono progettati tutti i passaggi che avrebbero condotto al risultato (testi R. e R.). La N. fu quindi accompagnata all'Istituto Veneto Province dal R., uomo di fiducia del B., ad aprire il conto corrente in cui sarebbe stato versato il denaro dato da L. per l'operazione. La visita della N. fu preannunciata alla direttrice R. dallo stesso B., cliente stretto della banca, il quale poi nei giorni successivi le telefonò ancora per metterla al corrente delle modalità con cui sarebbe proseguita l'operazione (teste R.). B. poi intercesse per la B. presso la Veneto Banca, dove l'accompagnò personalmente per aprire il conto corrente dove versare gli assegni relativi alla vendita simulata. L'intervento di B. fu "decisivo" (teste T., direttore della banca).

B. fu quindi il vero regista di tutta l'operazione, che senza di lui non sarebbe stata possibile.

Segue: l'accordo corruttivo e le modalità della verifica

Vanno poi considerate le testimonianze che afferiscono al nodo cruciale del processo, ossia l'accordo corruttivo intervenuto fra L. e i finanziari per condurre una verifica addomesticata e quant'altro.

Secondo le risultanze testimoniali, nel novembre del 2009 L. preannunciò a G. e a C. che a febbraio, marzo 2010 vi sarebbe stata, nei confronti R. e Y., una verifica organizzata da C. e pilotata, che avrebbe dimostrato la serietà della R. e avrebbe costituito un buon biglietto da visita per le banche e assicurato la mancanza di altre verifiche per almeno due anni. I verificatori avrebbero riscontrato solo qualche irregolarità, sarebbe stata una verifica "amichevole", che "non avrebbe portato a grosse sanzioni o a grosse problematiche", i verificatori sarebbero stati "compiacenti", l'avrebbero fatta "chiudendo un occhio", grazie a C., che L. aveva messo nel consiglio di amministrazione proprio per avere queste garanzie (testi G. e C.).

Per tutto questo, ai finanziari si sarebbe dovuto corrispondere un compenso di 200 o 300.000 euro, che sarebbe stato loro materialmente consegnato da C. (testi G., C. e R.). Il giorno del primo accesso, L. sapeva addirittura l'ora in cui i verificatori sarebbero arrivati (teste C.).

Anche a R., nel marzo 2010, L. preannunciò la verifica della GdF. Questi seppe in anticipo anche che l'inizio sarebbe slittato di una settimana per problemi di salute di uno dei componenti della pattuglia (teste R.). Proprio perché si sapeva che vi sarebbe stata una verifica, L. ingaggiò C. perché vi presenziasse (teste V.).

Su questi punti, occorre quindi verificare, ulteriormente e completamente, se la circostanza che vi fu un accordo corruttivo è verosimile, alla luce delle modalità con cui la verifica è stata poi condotta, all'insegna, come ha sostenuto la pubblica accusa e come

è fin qui concordemente emerso dalle testimonianze, di continue e macroscopiche omissioni, sia sotto l'aspetto fiscale che sotto l'aspetto penale.

Si deve comunque fin da adesso osservare, come ineludibile nota di fondo, che la verifica fu affidata a P [redacted], grande amico di C [redacted], addirittura suo pupillo (testi G [redacted], C [redacted] e V [redacted]).

La difesa degli imputati

A fronte di queste convergenti risultanze in punto di fatto sullo svolgimento assai anomalo della verifica, e delle dichiarazioni dei testimoni, i difensori degli imputati D [redacted], P [redacted], G [redacted] e C [redacted] (e gli imputati stessi nel corso degli esami a cui si sono sottoposti), hanno imperniato la loro difesa quasi esclusivamente sul fatto che, comunque, la condotta da essi tenuta quali verificatori sarebbe stata conforme alle prescrizioni della circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza, "Istruzione sull'attività di verifica" (prodotta in atti), una sorta di bibbia contenente tutte le *guidelines* in materia di verifiche fiscali. Hanno molto insistito anche sulla inattendibilità del I [redacted], fonte di tutte le accuse (aspetto che verrà trattato in seguito).

La legittimità delle loro condotte sotto l'aspetto tecnico-operativo escluderebbe quindi in radice non solo qualsiasi profilo penale, ma anche qualsiasi sospetto nei loro confronti.

Fondamentale, quindi, risulta l'analisi delle dichiarazioni rese (e delle affermazioni fatte) dai suddetti imputati in sede di esame, a fronte delle prescrizioni contenute nella circolare 1/2008.

Giova fin da ora citare, in via di premessa, quanto enunciato dal Comandante Generale, Gen. C.A. [redacted], nella presentazione di tale circolare, e cioè che "obiettivo" della riforma introdotta con la circolare è "esaltare le caratteristiche dell'attività di verifica della Guardia di Finanza come indagine di merito a contenuto prettamente investigativo", e che la riforma si basa anche "sull'utilizzo massiccio delle tecnologie informatiche per migliorare le tecniche di selezione dei contribuenti da inserire nei piani di verifica. E' questo un aspetto che ha un'importanza decisiva ai fini della connotazione investigativa dei controlli della Guardia di Finanza".

L'esame di P [redacted]

L'esame di M [redacted] P [redacted] è stato contraddistinto da riposte inattendibili e a tratti paradossali. Ne vanno trascritti i passi salienti e più significativi.

Per quanto concerne l'accesso, da lui circoscritto alla sola sede di Bologna, [redacted], ed al fatto di avere invece trascurato qualsiasi attività ispettiva alla sede effettiva di [redacted], dove concretamente veniva svolta attività di impresa e c'era il magazzino barche, Parpiglia ha detto di non avere effettuato alcun accesso alla sede di [redacted] della R [redacted] Y [redacted] perché in tutta la sua carriera non ha mai fatto accessi a sedi operative, adducendo che "c'è la discrezionalità della scelta dei poteri istruttori". Ha anche detto che per andare nelle sedi secondarie occorre "un'autorizzazione del Generale".

Con ciò ha palesemente disatteso le prescrizioni della circolare 1/08, la quale, in relazione all'accesso presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, stabilisce anzitutto che "i locali interessati da tale tipologia di accesso sono, in primo luogo, quelli destinati all'esercizio delle attività indicate, rispettivamente, negli artt. 2195 e 2135 c.c." (circ. 1/08, II, p. 84), ossia i locali dove si esercita l'attività di impresa. Non solo: la circolare

prevede altresì espressamente *“l'estensibilità delle operazioni di accesso anche ad altri spazi funzionalmente collegati ai locali che siano oggetto, in via principale, delle operazioni medesime”* (circ. 1/08, II, pp. 84-85), le quali *“interessano, di norma, tutti i locali nella disponibilità dell'azienda”* (circ. 1/08, II, p. 93); che *“il luogo di esecuzione della verifica deve contemperare l'esigenza di completezza dell'azione ispettiva”* (circ. 1/08, III, p. 116); che: *“Alcune verificazioni e rilevazioni vanno effettuate, affinché possano rivelarsi concretamente utili per il proseguimento dell'attività ispettiva, all'atto dell'avvio dell'intervento. Fra queste, rientra il riscontro della consistenza delle giacenze di magazzino, utile soprattutto nella prospettiva dell'applicazione delle presunzioni legali di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. La scelta di effettuare o meno tale verifica, deve essere motivatamente assunta – alla luce degli obiettivi dell'intervento, delle risultanze acquisite fino alla precedente fase preparatoria e, soprattutto, delle dimensioni, caratteristiche e concrete condizioni di esercizio dell'attività ispezionata – dal Direttore della Verifica e, eventualmente, dal Capo Pattuglia, già prima di avviare l'intervento stesso, in maniera tale da predisporre il personale necessario ai connessi adempimenti”* (circ. 1/08, III, p. 131); che *“Qualora nel corso delle ricerche dovesse emergere l'esistenza di ulteriori locali, anche non attigui, nella disponibilità dell'azienda o del lavoratore autonomo, non previamente denunciati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/72, le ricerche dovranno immediatamente essere estese anche a tali locali presso cui si accederà sulla base dell'autorizzazione originaria* (per cui è evidente che, ordinariamente, non occorre alcuna *“autorizzazione del Generale”*, come invece riferito da P. [redacted]).

Il fatto che P. [redacted], nell'ambito della sua carriera non abbia mai effettuato accessi nelle sedi *“operative”* delle imprese che sottoponeva a verifica lascia quindi assai disorientati, così come desta gravi perplessità il suo richiamo, dai toni quasi assiomatici, alla nozione di discrezionalità (amministrativa e tecnica), che egli pare intendere ne più ne meno come mero arbitrio. La stessa circolare 1/08, nel definire l'*autonomia tecnica* (e quindi la *discrezionalità tecnica*) dei verificatori, statuisce che essa è *“riferibile principalmente all'individuazione ed alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, alla scelta del modulo ispettivo da adottare nel caso concreto, alla individuazione delle metodologie di controllo e degli strumenti d'indagine azionabili”*, e che *“è di tutta evidenza che tale autonomia non può tradursi in scelte arbitrarie; le decisioni operative, proprio in quanto ispirate a ragioni di natura ‘tecnica’, devono costituire la risultanza di processi fondati su argomentazioni motivate, che tengano in debita considerazione tutti gli elementi utili a pervenire a soluzioni ispirate ai generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa* (circ. 1/08, I, p. 17). Queste indicazioni, peraltro, non sono certo singolari o innovative, ma riproducono gli ovvi e risaputi elementi delle nozione di discrezionalità amministrativa e tecnica, le quali si sostanziano in una ponderazione comparativa di più interessi rispetto a un interesse primario e in una scelta fondata sulla ragionevolezza, onde evitare sviamenti.

In ogni caso, è macroscopico che non sia stato effettuato il controllo del magazzino, ossia delle barche, a Rimini, unico luogo dove potevano essere, e proprio in capo a un imprenditore la cui principale caratteristica era vendere barche inesistenti.

Anche a proposito del controllo di coerenza, P. [redacted] ha poi ribadito: *“Avremmo potuto anche non farlo perché è rimesso alla discrezionalità dei verificatori condurre la verifica”*, con ciò dimostrando ulteriormente di avere una concezione del tutto personale della discrezionalità, orientata al puro arbitrio. Anche perché la circolare 1/08 esplicitamente prescrive che *“parallelamente ai controlli contabili, i verificatori devono avviare, sin dalle prime fasi della verifica, anche in ragione dei ridotti tempi di esecuzione*

degli interventi, i controlli sostanziali” che a loro volta si fondano sui riscontri materiale e di coerenza (circ. 1/08, III, p. 173). Quindi, se il riscontro di coerenza può essere escluso, ci si deve chiedere in cosa mai consista l’attività di controllo della Guardia di Finanza.

Sempre per quanto concerne l’accesso, circa la contestazione che sarebbe stato comunque preannunciato a terzi e non tenuto segreto, P. [redacted] ha affermato che l’accesso “è attività a sorpresa ma non segreta, per cui non è violazione del segreto d’ufficio rivelare informazioni a soggetti esterni a rispetto al contribuente”, citando prescrizioni operative che riguardano l’Agenzia delle Entrate e adducendo la loro estensibilità alla Guardia di Finanza.

In realtà, la circolare 1/08, a cui lui avrebbe dovuto fare riferimento, prevede che “tutte le verifiche e i controlli fiscali e, quindi, tutti gli accessi svolti dai reparti del Corpo, devono, in ogni caso, essere posti in essere con cautele e modalità tali da assicurare la massima riservatezza nelle preventive fasi di programmazione e preparazione, nonché l’effetto ‘sorpresa’ all’atto dell’avvio delle operazioni” (circ. 1/08, II, p. 84).

Prevede anche, con riguardo al diritto del contribuente di essere informato all’atto dell’accesso, che:

“Il soggetto ispezionato ha il diritto di essere informato, nel quadro delle ragioni giustificative dell’intervento, anche della tipologia della fonte di innesco della verifica, tenuto però conto della inderogabile necessità di:

- non compromettere, in nessun caso l’efficacia dell’intervento fornendo anzitempo notizie circa le finalità investigative della verifica;
- rispettare l’obbligo del segreto d’ufficio su tutte quelle informazioni, acquisite prima dell’inizio della verifica, essenzialmente mediante l’attività di intelligence, che hanno permesso di delineare la ‘pericolosità fiscale’ del soggetto ai fini della selezione e che, proprio per la loro genesi e la loro finalizzazione, hanno carattere riservato e rilevanza esclusivamente interna e possono pertanto essere comunicate all’esterno (ai contribuenti, come agli Uffici finanziari) solo dopo ed in quanto assumano, attraverso i riscontri effettuati nel quadro dell’attività ispettiva, l’oggettività ed il valore giuridico di ‘elementi utili ai fini dell’accertamento tributario’;
- salvaguardare ulteriori e più specifiche esigenze di riservatezza configurate da particolari disposizioni di legge, come nel caso, ad esempio, della segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio”,

per cui sussiste, quindi, “l’esigenza di mantenere sempre il massimo riserbo sull’attività informativa e di intelligence, che, normalmente ed ordinariamente, alimenta l’attività ispettiva della Guardia di Finanza quale organo di polizia economico-finanziaria” (circ. 1/08, III, p. 124).

Per quanto concerne poi la configurabilità, in questo contesto, del reato di violazione del segreto d’ufficio, richiamato da P. [redacted], occorre citare la superiore giurisprudenza, per la quale: “In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto” (così, da ultimo, Cass. 16.4.2015, n. 15950).

Ma P. [redacted] ha anche ammesso che prima dell’accesso qualcuno addirittura avvertì L. [redacted] (“non mi ricordo se io o qualcuno dei marescialli, qualcuno chiamò”); quindi non furono date soltanto informazioni “a soggetti esterni rispetto al contribuente”, ma addirittura lo

stesso titolare dell'impresa fu previamente avvertito dell'accesso (in particolare, una persona con cui egli in precedenza andava a cena e da cui aveva ricevuto in dono un orologio di gran marca).

In ordine alla contestazione di non avere acquisito numerose matrici di assegni riferibili a transazioni commerciali tra R. Y. e soci avente sede a San Marino, e di averle lasciate nello scatolone dove si trovavano, P. ha sostenuto che le matrici degli assegni non servono a nulla, in quanto *"nessuna rilevanza hanno rispetto ad una contabilità: hanno rilevanza gli estratti conto e gli assegni, ma soprattutto gli estratti conto che vanno a confluire nella contabilità... le matrici di assegni in tutta la mia carriera non le ho mai prese perché sono irrilevanti ai fini della verifica fiscale"*.

In realtà la circolare 1/08 afferma che: *"L'accesso ha tra le sue principali finalità l'acquisizione della documentazione, sia di natura contabile che extracontabile, sulla quale espletare gli approfondimenti necessari per lo svolgimento dell'attività ispettiva"* (circ. 1/08, II, p. 90) e che il controllo extracontabile addirittura si estende, a titolo esemplificativo, anche a lettere e telegrammi (circ. 1/08, III, p. 147).

Qui P. sembra trascurare cos'è *"l'ispezione documentale"*, la quale, sempre secondo quanto stabilito dalla circolare 1/08, *"consiste non soltanto nell'esame e nell'analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti sia cartacei che accessibili mediante apparecchiature informatiche, la cui istituzione, tenuta e conservazione sono obbligatori, ma anche nel raffronto del loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche o in fasi successive della verifica, tra cui la corrispondenza commerciale, la contabilità posta in essere a fini di controllo interno della gestione, l'eventuale documentazione extracontabile"*, ed inoltre *"si estende ad ogni genere di documentazione che sia istituita, detenuta e conservata mediante apparecchiature informatiche"* (circ. 1/08, II, p. 98).

D'altronde è chiaro che, essendo la verifica un'attività essenzialmente ispettiva, deve essere tesa al reperimento di ogni elemento utile alla **ricostruzione** dei movimenti contabili, degli affari e della esatta tenuta delle scritture, e che le matrici degli assegni sono importantissime ai fini del reperimento degli assegni stessi o del loro rintraccio nei conti correnti e dei movimenti finanziari.

In altri termini, l'ispezione documentale deve abbracciare tutto il reperito e il reperibile, e solo dopo averne preso visione, si potrà decidere cosa scartare.

La primaria importanza di queste matrici (oltre che, come detto, dalla loro natura di documentazione extracontabile), peraltro, si desume in questa sede anche da quanto scritto dalla dottoressa B. alla pagina 10 della sua relazione ex art. 33 legge fall., ove ella ha dato atto della ricostruzione di tutti gli importi che furono prelevati dai conti della società presso le varie banche dal L. con sé stesso quale beneficiario, redigendo un prospetto da cui risulta che il totale ammontava a oltre sette milioni di euro. La curatrice ha sottolineato che tale ricostruzione è stata possibile attraverso l'analisi delle contabili di giroconto bancario e **delle matrici di assegni circolari** che avevano come beneficiario G. L.

Non solo. La stessa dottoressa B. ha scritto che le è stato possibile individuare versamenti non riscontrati in contabilità rappresentati da prelievi bancari non documentati, attraverso **le matrici di assegni circolari** datati 4.6.2009, di euro 80.000,00, e 6.4.2010, di euro 16.000,00, emessi a favore della (pag. 11 relazione).

In ordine alla contestazione che fino al 27 aprile 2010 la verifica fu condotta solo sulla base della documentazione esibita dal contribuente, **senza che fosse fatta alcuna ricerca**

nelle banche dati, P. [redacted] ha dichiarato che i controlli sulle banche dati si effettuano solo una volta ultimato il controllo di coerenza interna ed ai fini del controllo di coerenza esterna.

Anche questa affermazione, però, va palesemente contro quanto previsto dalla circolare 1/08, la quale prescrive *“la sistematica acquisizione di ogni genere di dato, notizia ed elemento suscettibile di utilizzo e valorizzazione ai fini fiscali”*, al cui fine *“le banche dati a disposizione della Guardia di Finanza per la lotta all’evasione fiscale sono numerose e diversificate”* (circ. 1/08, I, p. 42), tanto che la consultazione delle banche dati deve essere costante ed è imprescindibile addirittura fin dalla fase di programmazione della verifica, la quale deve essere *“orientata alla più ampia conoscenza del contribuente selezionato, delle specifiche caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell’attività dallo stesso svolta, dei suoi precedenti di ogni genere acquisibili agli atti del reparto ovvero presso le banche dati disponibili, nonché, ove possibile, del sistema delle relazioni dallo stesso intrattenute con altri contribuenti in ragione dell’attività stessa”*, adempimento che *“costituisce specifica responsabilità del Direttore della Verifica”*. Non solo: stabilisce ancora la circolare che fra *“gli adempimenti ritenuti fortemente opportuni per un livello di preparazione di carattere minimale”*, vi sono *“la consultazione di tutte le banche dati in uso al Corpo”* (circ. 1/08, III, pp. 107-108), e che: *“Oltre che nella fase di programmazione dell’attività di verifica, la consultazione delle banche dati disponibili risulta di fondamentale ausilio anche in quella di preparazione, al fine di:*

- *consolidare e aggiornare l’insieme degli elementi di conoscenza acquisiti in sede di selezione del contribuente ed integrarlo di ulteriori e più dettagliate informazioni atte a indirizzare in maniera più mirata e incisiva le attività ispettive;*
- *riscontrare la sussistenza di eventi sopravvenuti rispetto alla fase di programmazione, che impongano di rimodulare ovvero di rivisitare, in tutto o in parte, le scelte originariamente operate”* (circ. 1/08, III, p. 111).

E’ quindi del tutto singolare che l’attività di consultazione delle banche dati debba essere addirittura *sospesa* in corso di verifica durante il controllo di coerenza interna, da condurre esclusivamente sulla base della documentazione fornita dal verificato (per poi passare al controllo di coerenza esterna, ritenendosi così perfezionato, sulla sola base degli input offerti dal contribuente, il controllo di coerenza interna).

Ma c’è di più. Proprio a proposito del controllo di coerenza esterna, la circolare afferma l’esatto contrario di quanto dichiarato da P. [redacted], in quanto definisce il riscontro di coerenza esterna *“il confronto fra le risultanze dell’impianto contabile del soggetto ispezionato – così come, eventualmente, correttamente inquadrato a seguito del riscontro materiale e dei riscontri di coerenza interna – con ogni genere di dato e risultanza, materiale/fattuale/fenomenica ovvero documentale/contabile, acquisita all’ispezione esternamente all’attività economica oggetto di questa, per effetto, ad esempio, degli elementi ottenuti dall’interrogazione delle varie banche dati disponibili”* (circ. 1/08, III, pp. 174-175), ossia di un’attività già compiuta in precedenza.

A più riprese P. [redacted] ha difeso queste sue modalità così volatili di svolgere la verifica e attendere ai propri compiti e ai propri doveri. Ancora in tema di documentazione extracontabile, il PM gli ha chiesto se la documentazione extracontabile è stata riscontrata con i documenti contabili ufficiali, e P. [redacted] ha risposto: *“Immagino, sicuramente le cose più importanti”*. *“Tipo?”*, ha insistito il PM. Al che P. [redacted] ha ribadito: *“Mah, non me lo ricordo mica. Non mi ricordo nemmeno il contenuto della documentazione extracontabile. Dottoressa, io faccio il Direttore della Verifica, non vado a vedere le singole imputazioni contabili. Già è tanto quello che facevo in attività di verifica... Io avevo altre verifiche,*

altre indagini, giravo per le procure, facevo i convegni, litigavo con D [redacted]. Io non sono un maresciallo, sono un tenente colonnello”.

Essere un tenente colonnello, evidentemente, lo esonerava dai compiti propri della verifica, quali, in primis, controllare gli atti, par di capire (salvo quando doveva ordinare di non acquisire della documentazione, tipo le matrici degli assegni)

Ulteriormente, circa le modalità di custodia dei documenti reperiti, il PM ha poi chiesto se erano state adottate cautele per salvaguardarne l'integrità. Qui P [redacted] ha risposto: *“Credo che sia stata chiusa a chiave e poi consegnata la chiave. Non lo so, bisogna parlare con chi conservava la documentazione alla fine... Credo che comunque è rimesso alla discrezionalità dei verbalizzanti e dei verificatori e quindi qualsiasi soluzione abbiamo adottato, visto che è rimesso alla discrezionalità dei verbalizzanti, problemi zero.”*

In questo passaggio P [redacted] ha reiterato il suo malinteso concetto di discrezionalità, che si identifica con l'arbitrio più totale. Anche perché, in tema di custodia dei documenti acquisiti, la circolare 1/08 parla chiaro: *“Nel corso della verifica la documentazione acquisita deve essere chiusa all'interno di locali o armadi possibilmente messi a disposizione dalla parte, previa acquisizione della sua disponibilità in tal senso, da far risultare in atti; sia i locali che gli armadi devono essere suggellati mediante l'apposizione di fascette di carta vergatina firmate dagli operanti”* (circ. 1/08, III, p. 131).

Ad altra domanda del PM, se il controllo fu fatto solo sui dati indicati in contabilità, che non furono incrociati con i dati provenienti dalle banche dati, P [redacted] ha risposto affermativamente: *“Sì, le confermo quanto lei dice”*. Ha spiegato che ai marescialli della pattuglia furono consegnati un fascicolo contenente un documento ufficiale, ossia la scheda di programmazione, e altri documenti, ufficiali e non, puntualizzando espressamente: *“Non so cosa ci fosse. Io, in qualità di Direttore della Verifica, vado a vedere cosa i miei superiori gerarchici hanno scritto nei documenti ufficiali affinché sia effettuata l'attività di verifica fiscale... Il piano di verifica non mi ricordo nemmeno se l'ho visionato, perché il piano di verifica è un atto che nulla mette, aggiunge o toglie alla validità della verifica”*. Ulteriormente, alla domanda su chi avesse redatto il piano di verifica, ha detto: *“Immagino G [redacted] unitamente, non so quanto abbia partecipato, a C [redacted]. Mi preoccupo poco di queste cose, mi preoccupo di dare legittimità all'attività che faccio, non degli atti”*.

In realtà la circolare 1/08 dice che *“Il Direttore della Verifica predisporre, sviluppa e sottoscrive il piano di verifica, curandone l'aggiornamento in relazione all'evolversi dell'attività ispettiva ed al progressivo maturarsi dei relativi esiti”* (circ. 1/08, I, p. 19);

che: *“Il piano di verifica rappresenta il documento fondamentale, avente rilevanza esclusivamente interna, da compilarsi prima dell'inizio dell'intervento e da aggiornare in relazione agli sviluppi di questo ed alle diverse emergenze che si presentano nel corso dell'attività ispettiva, destinato a registrare tutte le scelte operative, adottate durante lo svolgimento dell'intervento medesimo, nonché le relative motivazioni”* (circ. 1/08, I, p. 53);

che: *“Il piano di verifica è un documento avente esclusiva rilevanza interna, destinato a documentare tutte le scelte operative che i responsabili dell'attività di verifica adottano e ad esporre le relative motivazioni; la redazione del piano è obbligatoria per ogni genere di verifica;*

che: *“Il piano è redatto, in duplice esemplare, dal Direttore della Verifica e dal Capo Pattuglia – ove quest'ultimo abbia partecipato alla fase preparatoria – già antecedentemente all'avvio dell'intervento ed è oggetto di periodiche integrazioni e/o aggiornamenti nel corso dello sviluppo dell'intervento stesso; Direttore della Verifica e Capo Pattuglia ne curano l'aggiornamento nel prosieguo delle attività e ne sottoscrivono*

il contenuto, apponendovi altresì il luogo e la data di redazione, relativamente ad ogni integrazione”;

che: *“La compilazione di tale atto non costituisce un mero adempimento di natura formale, ma assolve ad una funzione sostanziale, in quanto, tra l’altro:*

- *consente di apprezzare preliminarmente la validità degli elementi posti a base della selezione del soggetto e, quindi, delle fonti di innesco dell’attività ispettiva” (circ. 1/08, III, p. 112), ossia, nel caso di specie, il famoso allegato 7.*

Anche in questo caso, dunque, P. [redacted] ha offerto un’interpretazione del tutto fantasiosa delle regole. Dalle sue dichiarazioni si ricava che si è del tutto disinteressato del fascicolo contenente gli atti della verifica (che non ha mai visto) e del piano di verifica (che pure non ha mai visto). Bisogna chiedersi cosa abbia fatto in qualità di Direttore della Verifica, e se qualcosa di ciò che doveva fare abbia fatto.

In ordine al mancato approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, P. [redacted] ha sostenuto che nel piano di verifica *“non deve essere data menzione alcuna per risalire, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni di operazioni sospette”*, con ciò equiparandolo, genericamente, agli *“atti della verifica”* (tipo i verbali).

Sempre in ordine al mancato sviluppo delle segnalazioni per operazioni sospette, P. [redacted] ha sostenuto un’argomentazione che è poi tornata più volte nelle sue disquisizioni, ossia che non doveva essere compiuto alcun accertamento né acquisito alcun documento di cui non si potessero vedere i riflessi sulla dichiarazione d’imposta dell’anno 2009, che al momento della verifica non era ancora stata approvata, depositata, comunicata.

Su questo tema dell’annualità in corso, che secondo P. [redacted], non consentendo un compiuto controllo fiscale su quanto deve essere ancora approvato e dichiarato, dovrebbe esulare completamente da qualsiasi attività ispettiva, ancora una volta la circolare 1/08 riporta cose ben diverse. In ordine alla scelta dei periodi d’imposta da sottoporre a verifica”, essa infatti stabilisce anzitutto che: *“la scelta relativa ai periodi d’imposta da sottoporre ad attività ispettiva deve essere adottata dal Direttore della Verifica, eventualmente di concerto con il Capo Pattuglia”*, e poi che *“detta scelta, strettamente connessa agli obiettivi ispettivi come maturati a seguito della precedente azione di intelligence e/o della preventiva fase di preparazione ed eventualmente assestati sulla base delle necessità e delle emergenze che si presentano del corso delle operazioni di controllo, deve essere chiaramente riportata nel piano di verifica compilato prima dell’avvio, con adeguate esplicitazioni circa le relative motivazioni; in via generale, la verifica, a prescindere dalla sua estensione rispetto alle situazioni o alle operazioni prese in esame ed ai settori impositivi considerati, deve avere ad oggetto:*

- *almeno un periodo d’imposta ‘chiuso’, vale a dire rispetto al quale sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni; detto periodo d’imposta deve coincidere, quale regola generale, con quello rispetto al quale sussistono i maggiori indizi di evasione, sulla base delle risultanze disponibili e/o acquisite dalla pregressa attività di intelligence e da quella preparatoria;*
- *tendenzialmente, l’annualità in corso all’atto dell’avvio dell’intervento, quanto meno con riguardo al riscontro dell’osservanza degli adempimenti principali in tema di attuazione del rapporto d’imposta in corso d’anno, quali, essenzialmente, gli obblighi formali, eventuali liquidazioni e versamenti periodici, effettuazione e versamento di ritenute d’acconto” (circ. 1/08, III, p. 118).*

"In ogni caso, dovrà sempre essere operato il riscontro di una violazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. D. L.vo 10 marzo 2000, n. 74" (circ. 1/08, III, p. 119), e quindi a prescindere dal fatto che si versi nell'annualità in corso o meno.

Sempre su questo tema, in relazione alla possibile emersione di fatti costituenti indizi di reato, la circolare dice anche che: *"Può, peraltro, verificarsi il caso in cui, nel corso delle operazioni ispettive, si rilevi la ricezione di fatture non inserite in dichiarazione, sia per l'annualità per la quale non sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione stessa, sia per annualità pregresse.*

Anche in questa circostanza occorre distinguere:

- *se la falsità delle fatture emerga in maniera evidente, senza necessità di ulteriori approfondimenti, gli stessi verificatori invieranno la comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente per l'emittente, chiedendo l'autorizzazione a notificare i reparti territorialmente competenti;*
- *se, invece, occorre procedere con ulteriori approfondimenti, i verificatori si muoveranno secondo quanto stabilito dall'art. 220 disp. att. c.p.p., interessando in ogni caso il reparto territorialmente competente per il presunto emittente" (circ. 1/08, VII, p. 182).*

Per quanto concerne poi, nello specifico, gli approfondimenti dovuti sulle segnalazioni di operazioni sospette, occorre richiamare un documento fondamentale, la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 81/INCC del 18 agosto 2008, avente ad oggetto: *"Approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette per fatti di riciclaggio: metodologie investigative, di analisi e coordinamento"* (indirizzata in primis ai Comandi Regionali della Guardia di Finanza), qui prodotta in giudizio dalla difesa di G. [redacted] all'udienza del 18.1.2012, la quale costituisce un ulteriore elemento di raffronto per far comprendere quanto D. [redacted], P. [redacted], G. [redacted] e C. [redacted] si siano discostati dai propri doveri d'ufficio.

Anzitutto, va premesso che, secondo tale circolare, nella nozione di *"riciclaggio"*, ai sensi dell'art. 2 comma 1 D. L.vo 231/2007 e per i fini di tale decreto, vanno ricompresi anche i casi di *"occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimentazione e proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi (beni)"*. Fra gli indicatori di anomalia al riguardo, vengono riportati dalla circolare, a titolo esemplificativo, anche:

- frequenti afflussi di capitali che vengono trasferiti, dopo un breve intervallo di tempo, con destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente;*
- prelevamenti o versamenti di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabili con l'attività economica del cliente;*
- clienti in situazione di difficoltà economica.*

Come si può notare, si tratta proprio degli indici specifici che caratterizzavano la vicenda e la situazione della R. [redacted] Y. [redacted] contestuali all'attività di verifica fiscale, e che non potevano certo essere tralasciati perché, formalmente, si doveva effettuare una verifica fiscale e basta.

La fase di approfondimento operativo delle SOS, dice infatti la circolare 81/INCC/08, *"punta ad acclarare la realtà dei fatti e l'effettiva natura, origine, finalità e destinazione delle operazioni sospette segnalate. A tale scopo il Capo Pattuglia propone al Direttore del Servizio, ossia al Comandante dell'articolazione da cui dipende, il piano operativo con le scelte degli strumenti d'indagine più adeguati e le relative motivazioni, dirigendone poi l'attuazione in vista di un sollecito ed efficace svolgimento dell'istruttoria"* (pag. 20).

Ed ancora: *"l'estensione del periodo delle indagini finanziarie non è determinabile in via astratta e vincolante, ma dipende da caso a caso, dalla necessità di far luce sui flussi*

di entrate e di uscite di capitali che non risultano in linea con la fascia di operatività normale del cliente/titolare effettivo segnalato, per importo, frequenza, tipologia e origine e destinazione delle somme... prendendo in esame le operazioni e i rapporti bancari e finanziari interessati dai filoni d'indagine sulle transazioni anomale o sospette" (pag. 21, in nota).

Tale approfondimento operativo contempla "l'esame dei files degli estratti conto delle informazioni dell'AUI (Archivio Unico Informatico) nonché degli ulteriori dettagli ed elementi informatici acquisiti sull'operazione sospetta al fine di risalire alle movimentazioni che per entità d'importo, per successione di data o valuta, per causale o per scostamenti dalla normalità delle altre transazioni, possano essere considerate di maggior interesse ai fini delle investigazioni";

"l'esame della documentazione pertinente alle movimentazioni di capitali più significative, identificandone le controparti, le causali, gli eventuali punti di contatto con l'operazione sospetta segnalata, la presenza o meno di operazioni frazionate o collegate da leggere unitariamente. In particolari, gli investigatori individuano le controparti dei trasferimenti di capitali, risalgono alle attività economiche ufficiali da queste svolte e ai profili di eventuale pericolosità sociale, analizzano le probabilità di riconduzione o meno alle causali dei movimenti nell'ambito di scambi commerciali o di rapporti economici regolarmente intrattenuti dalle parti" (pag. 22).

Al riguardo, puntualizza la circolare, "si tratta di accertamenti connessi e funzionali all'approfondimento investigativo delle originarie segnalazioni di operazioni sospette, approfondimento che non è limitato ai soli soggetti, operazioni e rapporti espressamente indicati nelle segnalazioni, ma più ampio e generale, purché mirato sempre all'esclusivo interesse di fare piena luce sui rischi di riciclaggio che possono intaccare il sistema finanziario ed economico" (pagg. 22, 23).

Ulteriormente, l'approfondimento operativo delle SOS prevede, a norma della circolare:

"l'escussione in atti, ai sensi dell'art. 29 del DPR 148/1988, di uno o più dei soggetti principali e collegati emergenti dalla segnalazione, ovvero di altre persone fisiche individuate nel corso dell'attività investigativa, al fine di ottenere chiarimenti sulle motivazioni economiche o finanziarie sottostanti all'operazione ritenuta sospetta ed alle altre movimentazioni più significative esaminate;

l'effettuazione di uno o più accessi, ispezioni e verifiche presso le sedi di imprese ed attività professionali gestite dai soggetti principali e collegati, al fine di richiedere l'esibizione, ricercare ed acquisire copia dei libri contabili, documentazione e corrispondenza rilevante ai fini di acclarare le motivazioni economiche e finanziarie sottostanti ai trasferimenti;

l'esecuzione di controlli incrociati e riscontri documentali per verificare l'entità, le causali giuridiche e le ragioni economiche delle rimesse di fondi" (pag. 23).

Nel caso di specie, non solo gli imputati non hanno svolto alcuna indagine sulle società che intrattenevano i rapporti fittizi con R. [redacted] Y. [redacted] (M. [redacted] e A. [redacted], G. [redacted]), società di leasing, tutte le società collegate a L. [redacted]), neppure si sono spostati nella sede operativa di [redacted] della R. [redacted] Y. [redacted], limitandosi a permanere a oltranza nell'angusto monolocale di [redacted], dove si accontentarono di registrare la documentazione che di volta in volta a loro esibiva C. [redacted] (persona che, fra le altre, invece avrebbero dovuto sottoporre ad audizione in merito ai suoi traffici con L. [redacted]).

L'approfondimento operativo, recita ancora la circolare in questione, si può concludere con un esito positivo "ai fini penali, in caso di scoperta di fatti di riciclaggio o di condotte penalmente rilevanti", o "ai fini amministrativi, nell'ipotesi di accertamento di violazioni

alla disciplina antiriciclaggio o di altre situazioni rilevanti per le finalità istituzionali del Corpo”.

La circolare ripropone quindi il ruolo centrale degli adempimenti ex art. 220 disp. att. cpp e/o ex art. 347 cpp e di nuovo, come già la circolare 1/2008, stabilisce che, *“quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato, gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice. Ciò comporta che gli investigatori incaricati di approfondire le indagini sulle SOS ex D. L.vo 231/2007, non appena dovessero emergere nel percorso operativo indizi o elementi relativi alla sussistenza di ipotesi di riciclaggio o della commissione di reati-presupposto all’origine dei beni o dei capitali trasferiti, devono ottemperare senza ritardo all’obbligo di inoltrare senza ritardo ai sensi dell’art. 347 cpp la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente”* (pag. 24).

In particolare, *“la valutazione tecnico-operativa della rilevanza delle prove, dirette e indirette, ossia di elementi certi o altamente probabili attestanti la commissione di un reato, compete sempre, responsabilmente, agli ufficiali ed agenti di p.g. operanti, sotto la supervisione del Direttore del Servizio. All’uopo basta il fumus di reato, non la cognizione esatta e circostanziata degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penale, per far scattare negli organi di polizia giudiziaria l’obbligo di adempiere alle funzioni assegnate dall’art. 55 cpp ed anzitutto prendere notizia dei reati ed informare senza ritardo l’Autorità Giudiziaria”.*

Vale la pena qui citare anche la superiore giurisprudenza al riguardo, per la quale:

“Ai fini della valutazione del tempestivo adempimento dell’obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione ‘senza ritardo o all’avverbio immediatamente, usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell’art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro. (Nella specie, relativa a denuncia per ipotesi di tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente, la Corte ha ritenuto sussistere il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, per avere gli addetti al competente commissariato di polizia, informati oralmente dei fatti dal posto di polizia presso un ospedale, trattenuto la denuncia per oltre un mese, quantunque più volte sollecitati, inoltrandola al P.M. solo dopo che la vittima aveva provveduto a presentarne altra direttamente agli uffici di Procura)” (Cass. 19.3.2007, n. 18457),

ed altresì: *“Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto”* (Cass. 6.7.2009, n. 27508).

Prosegue poi la circolare su questi temi prescrivendo che, se la SOS si è rivelata fondata, ma tuttavia, dopo le indagini bancarie e finanziarie, l’escussione in atti di soggetti interessati e delle controparti, le verifiche e i controlli incrociati effettuati, non vi sono elementi certi della sussistenza di un fatto di riciclaggio o di un reato connesso, ma solo *“indizi seri in questa direzione, allora gli investigatori non devono essere frenati da dubbi eccessivi, bensì procedere d’iniziativa alle indagini di p.g., utilizzando i poteri e rispettando le forme del codice di procedura penale”.* Qui la circolare declina una casistica che legittima tali iniziative, fra cui le ipotesi di *“assenza di tracce in contabilità di presunti pagamenti di merci o servizi a fornitori, l’incongruenza macroscopica fra i*

movimenti in entrata e in uscita dei conti rispetto alle operazioni attive e passive condotte con l'attività d'impresa ufficiale o l'assenza di attività di rilievo economico in capo a soggetti che hanno movimentato cifre consistenti a controparti per motivi non dichiarati" (pag. 24, in nota).

Si può notare con immediatezza che si tratta proprio delle ipotesi peculiari che caratterizzavano la situazione della R [REDACTED] Y [REDACTED] (che nelle banche movimentava cifre superiori al proprio volume di affari), per le quali non si è minimamente proceduto a indagini bancarie e finanziarie, escussione di soggetti interessati e delle controparti, a verifiche e controlli incrociati, a nulla, e neppure si è proceduto a inoltrare una comunicazione di reato o a interessare comunque l'Autorità Giudiziaria, salvo che per un'ipotesi ex art. 4 D. L.vo 74/2000, del tutto marginale.

Da ultimo, c'è da chiedersi anche come mai, se le SOS, come ha sostenuto P [REDACTED], esulavano dall'ambito della verifica per la questione delle annualità in corso, per quale motivo esse furono inserite nella scheda di preparazione della verifica.

Ancora, in merito alle fatture intervenute fra A [REDACTED] e R [REDACTED] Y [REDACTED], P [REDACTED] ha ulteriormente sostenuto che, appunto, "non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della R [REDACTED] Y [REDACTED] nessun reato era configurabile per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti". In realtà, se non era configurabile il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.L.vo 74/2000), era però già configurabile il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. L.vo 74/2000), che, come è risaputo, si consuma al momento dell'emissione della fattura. L'attività ispettiva andava quindi sviluppata, anche in relazione alla possibile emersione di reati di truffa aggravata e/o frode. Tutto ciò, però non è stato fatto perché, a dire di P [REDACTED], non erano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sempre su questi aspetti, il PM ha poi contestato a P [REDACTED] che, per quanto concerneva gli acquisti della R [REDACTED] Y [REDACTED], tra le banche dati e la contabilità risultava una differenza di ben dieci milioni di euro, nel senso che la R [REDACTED] Y [REDACTED] aveva annotato fatture di acquisto superiori a dieci milioni di euro rispetto a quelle che comparivano nelle banche dati. Gli ha quindi chiesto come mai questo reato non fu denunciato con la comunicazione di reato del 21 maggio 2010. P [REDACTED], di rimando, ha chiesto a sua volta: "Quale reato avrei dovuto contestare?... Io non ho riscontrato fatture false."

Semplicemente, anche qui avrebbe dovuto ravvisare elementi del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. L.vo 74/2000) e, quanto meno, se proprio non riusciva a identificare tale ipotesi di reato ai fini di una denuncia ai sensi dell'art. 347 cpp, effettuare comunque una comunicazione alla Procura della Repubblica a sensi dell'art. 220 disp. att. cpp.

Il PM ha contestato a P [REDACTED] che sul suo computer è stato ritrovato un file denominato "Scarico leasing.doc", redatto il 19 aprile 2010, dove si dava atto che il saldo dei leasing della R [REDACTED] Y [REDACTED] (ossia il carico dei costi rilevanti per contratti di leasing relativi a imbarcazioni inesistenti) era di 5 milioni e 387 mila e rotti euro, cifra corrispondente al saldo leasing presente in un mastrino contabile (denominato "Sotto conto 56005-Canoni Leasing") ritrovato nel corso della perquisizione effettuata il 1 luglio 2010 dalla polizia giudiziaria nella sede della R [REDACTED] Y [REDACTED].

P [REDACTED] ha risposto che di tutto ciò non sapeva niente.

Nulla sapeva nemmeno del fatto che tra i costi compresi in tale documento vi era anche il maxicanone iniziale di circa due milioni di euro riferito all'imbarcazione, inesistente,

Azimut 85 del valore di oltre sei milioni di lire che R. Y. aveva venduto a M., che poi l'aveva venduta a L., che a sua volta poi l'aveva data in locazione a R. Y. Al riguardo, anzi, ha ribadito che, poiché non c'era il bilancio al 31 dicembre 2009, quel conto "non poteva confluire da nessuna parte", per cui "già era sbagliata nei presupposti questa tipologia di controllo".

Di nuovo, quindi, ad avviso di P., tutto ciò che riguardava l'annualità in corso doveva essere rigorosamente ignorato, anche a prescindere dal fatto che ne scaturissero estremi di reato.

Sconcertante quanto poi affermato dal P. in ordine all'allegato 7, ossia all'attività di intelligence che aveva motivato e determinato la verifica. Egli ha detto: "il famoso allegato 7 l'ho visto per la prima volta quando sono andato in carcere, non mi soffermo nemmeno, non sapevo della sua esistenza".

Ancora, ha aggiunto: "se questo allegato 7 era così importante, le risultanze di questo allegato 7, o le eventuali incongruenze, sarebbero state riportate nell'ambito della scheda di programmazione ufficiale, è quella per me l'indicazione ad andare a fare la verifica, questo qui io non sapevo manco dell'esistenza, non l'ho mai visto durante la verifica".

Circa il fatto che, al contrario, sulla scheda di programmazione della verifica risultavano "rilevanti cessioni verso San Marino", alla domanda del PM da dove queste potevano essere state ricavate, P. ha risposto: "Dalle interrogazioni alle banche dati... immagino da C.", salvo poi aggiungere: "Proprio di programmazione non ne volevo sapere nulla, non mi sono proprio interessato".

Tutto ciò, come detto, è sconcertante, perché la circolare 1/08 afferma che: "Il momento centrale della procedura di programmazione è la selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica".

"Le funzioni che la Guardia di Finanza, quale organo di polizia economico-finanziaria, esplica nel settore fiscale, devono concretizzarsi in interventi ispettivi che assumano, in concreto, le caratteristiche di una investigazione economico-finanziaria, ancorché incentrata sugli aspetti tributari, da fare in ogni caso precedere, quale regola generale e fondante, da una preventiva attività d'intelligence, comprensiva di ricerche informatiche, investigazioni, analisi ed elaborazioni, ovviamente calibrate, quanto ad estensione e livello di approfondimento, alle circostanze concrete di ogni caso specifico. L'individuazione, la raccolta e l'esame delle tracce e degli indizi di pericolosità fiscale deve conseguentemente rappresentare un'attività permanente e continuativa da parte di ogni reparto ed articolazione... in maniera tale che le verifiche siano programmate... avendo preliminarmente ad adeguata contezza degli aspetti gestionali dell'attività economica da ispezionare, sui quali indirizzare l'intervento... e quindi privilegiando la selezione di quelle posizioni risultate verosimilmente interessate ad aree evasive/elusive di maggiore pericolosità e diffusione".

"L'intelligence, in via generale, rappresenta un complesso processo di ricerca, approfondimento investigativo, raccolta, selezione, analisi, elaborazione ed esame, di dati, informazioni ed elementi, comunque ottenuti, finalizzato ad individuare l'obiettivo di successive azioni in maniera tendenzialmente idonea al conseguimento di un risultato" (circ. 1/08, I, p. 34).

Ancora, dice la circolare che:

la preparazione dell'intervento, dal punto di vista soggettivo, deve essere "orientata alla più ampia conoscenza del contribuente selezionato, delle specifiche caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività dallo stesso svolta, dei suoi precedenti di ogni genere acquisibili agli atti del reparto ovvero presso le banche dati disponibili, nonché, ove

possibile, del sistema delle relazioni dallo stesso intrattenute con altri contribuenti in ragione dell'attività stessa", e che: "L'attività di preparazione costituisce specifica responsabilità del Direttore della Verifica" (circ. 1/08, III, p. 107);

che: "La programmazione si concretizza nella formulazione di una o più proposte di piano" (circ. 1/08, I, p. 22), per le quali è disponibile una "banca dati che contiene informazioni relative non solo ai 'soggetti di rilevanti dimensioni', ma anche ai contribuenti ritenuti 'di particolare interesse fiscale'" (circ. 1/08, I, p. 26).

Di tutto ciò P. [redacted] si è volutamente disinteressato. Non ne voleva sapere: non voleva sapere nulla dell'attività di intelligence e della ricerche sulle banche dati che avevano motivato l'inserimento della R. [redacted] Y. [redacted] in programmazione, addirittura non voleva sapere nulla di programmazione. Ha perfino detto che l'allegato 7 "molto probabilmente stava inserito all'interno del fascicolo della verifica", che lui non lo ha mai visto, che non voleva sapere "manco della sua esistenza". Si deve quindi dedurre che non abbia nemmeno mai aperto il fascicolo della verifica, che non conoscesse i relativi atti preparatori, che abbia, volutamente e completamente, ignorato l'attività di intelligence, che, insomma, abbia fatto la verifica inseguendo nozioni del tutto personali e imperscrutabili.

E ci si deve chiedere: a cosa era interessato P. [redacted], al di là di tutto?

In tema di fatture false, il PM ha contestato a P. [redacted] l'emissione di fatture, appunto false, da parte della A. [redacted] di C. [redacted] alla R. [redacted] Y. [redacted]. P. [redacted] ha risposto che non avevano alcuna rilevanza né penale né tributaria in capo alla R. [redacted] Y. [redacted], in quanto la A. [redacted] non era un soggetto di sua competenza.

In realtà, anche a questo proposito la circolare 1/08 dice cose ben diverse. Dice che: "Nel caso sia necessario ai fini del controllo, l'ispezione può estendersi anche alla documentazione contabile di soggetti terzi che hanno intrattenuto, con quello verificato, rapporti economici; la stessa verrà acquisita e/o esaminata, se del caso, mediante l'effettuazione di specifici controlli incrociati" (circ. 1/08, II, p. 98).

Stesse cose, e ancora più diffusamente, come abbiamo visto, dice anche la circolare 81/INCC del 18 agosto 2008, prodotta dalla difesa di G. [redacted].

Circa l'obbligo di denuncia di reati tributari, P. [redacted] ha testualmente affermato: "Ai fini penali mi interessa solo il superamento di una determinata soglia per avere un reato tributario", ed ancora: "Io devo raggiungere gli obiettivi delle verifiche, ricostruire ipotesi distruttive non è la funzione del mio Gruppo, ci sono i Gruppi che fanno polizia giudiziaria", ed ancora: "Il mio Gruppo deve raggiungere gli obiettivi delle verifiche fiscali, impiegando del personale nell'indagine di natura penale non avrei potuto raggiungerli, mi avrebbe reso ancora più difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi".

Par di capire, quindi, che l'eventuale approfondimento in ordine all'emersione di estremi di reato avrebbe comunque impedito il lavoro sul piano fiscale tributario, per cui, secondo P. [redacted], l'uno esclude l'altro.

Anche qui la circolare 1/08 dice ben altro.

Per quanto concerne le fatture false risultanti nell'annualità in corso, dice: "Può, peraltro, verificarsi il caso in cui, nel corso delle operazioni ispettive, si rilevi la ricezione di fatture non inserite in dichiarazione, sia per l'annualità per la quale non sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione stessa, sia per annualità pregresse.

Anche in questa circostanza occorre distinguere:

- se la falsità delle fatture emerge in maniera evidente, senza necessità di ulteriori approfondimenti, gli stessi verificatori invieranno la comunicazione di

notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente per l'emittente, chiedendo l'autorizzazione a notificare i reparti territorialmente competenti;

- se, invece, occorra procedere con ulteriori approfondimenti, i verificatori si muoveranno secondo quanto stabilito dall'art. 220 disp. att. c.p.p., interessando in ogni caso il reparto territorialmente competente per il presunto emittente" (circ. 1/08, VII, p. 182).

Per quanto concerne l'obbligo di denunciare estremi di reato, di qualsiasi reato, la circolare (ribadendo peraltro cose ovvie sul piano investigativo e processuale penale) afferma:

"L'attività ispettiva fiscale può portare ad acquisire non solo elementi probatori di comportamenti evasivi o comunque di irregolarità nell'applicazione della normativa fiscale e, quindi, alla formulazione di proposte di recupero a tassazione e di applicazione di sanzioni amministrative, ma anche ad individuare fonti di prova di responsabilità penali, di norma con riferimento a reati tributari, ma anche per fattispecie di diversa natura, come, ad esempio, reati societari, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, fallimentari, ecc.". Per questo "il legislatore ha configurato appositi sistemi di 'comunicazione' dall'attività ispettiva fiscale al procedimento penale" (circ. 1/08, VII, p. 145);

"E' necessario il puntuale rispetto dei generali obblighi di tempestiva informazione dell'Autorità Giudiziaria e degli adempimenti prescritti dal codice di procedura penale", in particolare "dell'art. 220 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a mente del quale 'quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice'. La norma fa riferimento ad 'indizi di reato' e, quindi, è da ritenere che l'obbligo dalla stessa contemplato si perfezioni in un momento antecedente al manifestarsi di quello concernente la comunicazione di notizia di reato al Pubblico Ministero; quest'ultimo, infatti, si pone in relazione ad una fattispecie criminosa sufficientemente determinata nei suoi principali elementi oggettivi".

"I verificatori dovranno procedere agli adempimenti indicati nell'art. 55 c.p.p., per il quale 'la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale'" (circ. 1/08, VII, 159-160);

La circolare afferma altresì *"la regola generale di improntare l'attività ispettiva a quelle scelte che più di altre appaiono idonee a salvaguardare la validità complessiva dell'attività stessa, sul piano sia amministrativo, sia penale" (circ. 1/08, VII, p. 161), ragione per la quale: "ogniqualevolta i verificatori siano pervenuti, anche mediante il ricorso a presunzioni, semplici o semplicissime, all'individuazione di una condotta materiale che risulti integrare una fattispecie di reato, gli stessi sono comunque obbligati ad inviare al magistrato la prescritta comunicazione di notizia di reato" (circ. 1/08, VII, p. 172).*

Ulteriormente, su questi temi va richiamato anche quanto prescritto dalla citata circolare 81/INCC del 18 agosto 2008, che, come abbiamo visto, prescrive le stesse cose, in via anche più analitica.

Ma per P [redacted], il suo Gruppo era aprioristicamente estraneo a tutto ciò.

Sul fatto che nella sua agenda, alla pagina corrispondente al 10.10.2008, è stato ritrovato l'appunto: "fare accertamenti per A. [redacted] su [redacted] e maresciallo P. [redacted]", P. [redacted] ha detto che prese quell'annotazione "per far contento C. [redacted], dopodiché quell'appunto rimase lettera morta".

Circa i suoi rapporti con B. [redacted], P. [redacted] ha negato di essere stato consulente di quello studio, con cui al massimo ha avuto qualche scambio di natura scientifica e a cui ha fornito sue interpretazioni su questioni tecniche, senza aver mai preso un euro.

Stessa cosa avveniva per C. [redacted], il quale "ogni tanto gli chiedeva pareri e delucidazioni su determinate questioni che accadevano" (ud. 22.5.2014, p. 44), cosa che non gli costava alcuna fatica, anche perché, ha detto P. [redacted], "io avevo una facilità, avevo le banche dati a disposizione, avevo tantissime banche dati" (ud. 22.5.2014, p. 45). C. [redacted], a sua volta, in virtù della riconoscenza che gli doveva per questi pareri, qualche volta gli faceva dei regali, fra cui l'orologio Cartier Pasha che risulta acquistato da L. [redacted] presso la gioielleria B. [redacted] di Riccione il 21.12.2009, giusta fattura n. 533. Anch'egli poi, di rimando, faceva dei regali a C. [redacted] (un vassoio d'argento, delle cravatte; non si comprende però la ragione di una simile sproporzione).

Quindi, il fatto di dare ogni tanto (ossia: saltuariamente, episodicamente) qualche parere sarebbe stata la ragione per la quale C. [redacted] avrebbe regalato a P. [redacted] un orologio da 7.300 euro. In altri termini, C. [redacted] avrebbe fatto una sorta di donazione remuneratoria di simile entità a P. [redacted] per i suoi sporadici supporti dottrinali. C'è da chiedersi a questo punto quanto valessero i saltuari pareri di P. [redacted], considerando anche che venivano dati a un ex generale della finanza, che certo non doveva avere nozioni molto inferiori a quelle di P. [redacted], e che quindi, più che di supporto dottrinale, forse era più verosimile parlare di confronto fra addetti ai lavori.

Né si comprende perché i due si scambiassero simili regali, visto che P. [redacted], a precisa domanda del PM, ha poi precisato che fra lui e C. [redacted] "non c'era un rapporto di amicizia, ma più di conoscenza". Un rapporto, quindi, non stretto, e nemmeno leale, se si deve credere alla parole di P. [redacted], il quale, alla richiesta di informazioni fattagli da C. [redacted] su [redacted] e maresciallo P. [redacted], se la sarebbe fintamente appuntata per poi lasciarla senza seguito. C. [redacted] avrebbe quindi dovuto sdebitarsi verso P. [redacted] di simili comportamenti (prosaicamente definibili "bidoni") con orologi di lusso.

Tutto quanto detto da P. [redacted] a questo proposito è quindi assai originale.

Quanto poi alla dichiarata disponibilità a piene mani di banche dati da parte di P. [redacted], si deve giungere alla inevitabile conclusione che egli, dunque, si serviva a profusione delle banche dati a fini privati (consulenze personali) mentre, durante le verifiche, il loro utilizzo da parte sua restava lettera morta.

Anche questo aspetto è paradossale.

In realtà l'orologio fu regalato dal L. [redacted] a P. [redacted] come strenna natalizia in vista della verifica, e non da C. [redacted], il quale, verosimilmente, fu incaricato della consegna. Guarda caso, proprio il giorno di Natale 2009, come risulta da tabulati, vi fu una telefonata fra P. [redacted] a L. [redacted], che quel giorno si trovava a Ferrara.

P. [redacted] ha sostenuto di essere andato da D. [redacted] a dirgli che C. [redacted] era nel CdA di R. [redacted] Y. [redacted] per vedere se, a seguito di ciò, lo esonerava dalla verifica. Ha aggiunto che D. [redacted] sapeva comunque che "avevo già fatto tante altre volte attività di servizio nei confronti di contribuenti o di imprese in cui c'erano dei professionisti, dei componenti del CdA che conoscevo e che ciò non mi ha mai impedito di fare la mia attività di servizio".

Alla giusta richiesta di chiarimenti, sul perché non volesse lavorare dove c'era C. [redacted] se in passato situazioni analoghe erano state per lui ininfluenti, P. [redacted] non ha risposto, e ha

dirottato le sue motivazioni sul fatto che non voleva lavorare con C. [redacted], con cui anni prima aveva avuto profondi dissidi. Salvo poi, successivamente, a domanda dell'avv. [redacted], sui suoi dissidi passati con C. [redacted], dire che C. [redacted], quale componente della pattuglia, venne a lui proposto da G. [redacted] e che, nonostante i dissidi che lui aveva avuto con C. [redacted], "l'importante era che andava bene per G. [redacted]".

Si deve qui notare l'inconsistenza, la contraddittorietà, e quindi la pretestuosità delle argomentazioni accampate da P. [redacted], il quale, se avesse voluto veramente farsi esonerare dalla verifica su R. [redacted] Y. [redacted], avrebbe potuto dire a D. [redacted] che era andato più volte a cena con il L. [redacted] e addirittura aveva avuto in regalo da lui un orologio di gran marca (fatti che gli imponevano di astenersi, ai sensi del Codice deontologico per i militari della Guardia di Finanza approvato in data 21.11.1995, sul quale, peraltro, torneremo in seguito).

P. [redacted] ha dichiarato che il mancato versamento da parte della R. [redacted] Y. [redacted] degli acconti per il 2009 delle varie imposte, fra cui quindi anche l'IVA, non andava rilevato in quanto la relativa obbligazione tributaria sorgeva solo nel settembre del 2010, al momento dello scadere del termine della dichiarazione dei redditi. Ha cioè ribadito che tutto quanto accade nell'annualità in corso è per lui *tamquam non esset*.

Su questo specifico punto la Suprema Corte ha precisato che: "Il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter, D. L.vo 10 marzo 2000, n. 74) si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non essendo sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste (in motivazione la Corte ha precisato che, allo stato, è necessario che l'omissione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, giusto quanto disposto dall'art. 6, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405)" (Cass. 3.11.2010, n. 38619).

Il periodo di riferimento di imposta, nella vicenda per cui qui si è proceduto, era il 2008, per cui il versamento andava fatto entro il 27.12.2009.

Con la successiva sentenza n. 37424 del 12.9.2013, le Sezioni Unite hanno poi puntualizzato che il reato non si pone in rapporti di specialità rispetto all'analoga violazione tributaria che pure viene commessa in presenza di omesso versamento (sanzione del 30% dell'importo non versato in base all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 471/1997). La conseguenza di tale interpretazione è che trovano applicazione entrambe le sanzioni, quella penale e quella tributaria.

Queste violazioni andavano quindi contestate sul piano tributario e in merito ad esse doveva anche essere formalizzata denuncia di reato.

Evidentemente P. [redacted], quando fu sentito all'udienza del 22.5.2014, di tutto ciò non era a conoscenza.

Per quanto concerne la sua frequentazione con B. [redacted], P. [redacted] ha detto che ogni tanto andava a cena con lui e C. [redacted], diverse volte con B. [redacted] (anche il 18 aprile 2010, cioè in corso di verifica, secondo un appunto che figurava nella sua agenda sequestrata). Ha ammesso di essere andato a cena con L. [redacted] tre o quattro volte nell'estate del 2009, presenti C. [redacted] e altra gente. Sul suo computer nel periodo dal novembre 2009 al febbraio 2010, sono state trovate mail indirizzate a tale [redacted] R. [redacted], all'epoca dipendente della R. [redacted] Y. [redacted]. In riguardo a ciò, P. [redacted] ha detto che cercava un contatto personale con questa signora in quanto la trovava gradevole.

Fra ottobre-novembre 2009 e marzo 2010 sono emersi circa un centinaio di contatti telefonici fra P. [redacted], B. [redacted] e C. [redacted], un paio di contatti fra P. [redacted] e L. [redacted] nel periodo natalizio, un paio di contatti fra P. [redacted] e la P. [redacted] a novembre-dicembre 2009. In merito, P. [redacted] ha detto che ciò era dovuto al fatto che con B. [redacted] si vedeva in centro a Ferrara e con C. [redacted] si vedeva in centro a Bologna. Questa gente lo incontrava *"per chiedermi un parere, per chiedermi che bella giornata che c'è oggi"*.

Ovviamente, neanche qui P. [redacted] ha dato una giustificazione convincente sul fatto che intrattenesse contatti così frequenti con soggetti, guarda caso, tutti riferibili alla R. [redacted] Y. [redacted]: il titolare, l'impiegata, il commercialista, il componente del CdA. Si tratta di coincidenze che non si possono certo spiegare con l'intento di vedersi a oltranza con tutte queste persone sempre e solo per andare a fare una passeggiata o per dirsi che oggi è una bella giornata. Tanto più che, come risulta sempre dai tabulati, dopo l'inizio della verifica i contatti con C. [redacted] si interruppero e restarono quelli, sempre assai frequenti, fra lui e B. [redacted]. Sul punto P. [redacted] ha detto che cessò quelli con C. [redacted] perché non voleva essere sfiorato dall'idea che vi fosse un suo condizionamento. In realtà, come già detto, più che una regola di correttezza, P. [redacted] adottò un accorgimento di elementare prudenza: anziché tradire contatti telefonici con l'amico di vecchia data C. [redacted], inserito a pieno titolo nell'organico della R. [redacted] Y. [redacted], proprio mentre stava indagando sui suoi traffici, si rapportava al commercialista della società. Ma sempre alla società e a L. [redacted], si rapportava.

Alla domanda del PM, su come mai, fra gennaio e febbraio 2010, egli riferì a D. [redacted] che la Guardia di Finanza del Secondo Gruppo, quella di [redacted], era stata delegata a un'indagine che riguardava la R. [redacted] Y. [redacted], P. [redacted] ha risposto che ciò avvenne da fine febbraio in avanti e che chiese a D. [redacted] di informarsi in quanto si ricordava *"di una famosa indagine"*. Alla conseguente domanda, a quale indagine si riferisse, egli ha detto che *"si era ricordato del fatto della F. [redacted]"* e si era chiesto *"se poteva esserci qualche elemento da ricondurre alla R. [redacted] Y. [redacted], da contestare"*, e per questo chiese a D. [redacted] *"se c'erano delle notizie fiscalmente rilevanti emerse nell'ambito delle indagini penali nei confronti della R. [redacted] Y. [redacted]"*.

Si tratta di risposte sconclusionate: P. [redacted] quindi, per una sua mera curiosità, si interessò della R. [redacted] Y. [redacted] quando tutto era ancora in fase di preparazione ed egli non era stato investito di nulla (e quindi non aveva alcuna legittimazione a sapere nulla e a interessarsi di nulla) e guarda caso questo input gli era sorto a proposito della *"famosa indagine"* sulla F. [redacted], quella società per la quale nell'ottobre del 2008 C. [redacted] gli aveva commissionato un accertamento, in merito al quale, a suo dire, egli aveva finto di farsi un appunto con la riserva mentale, invece, di disinteressarsene completamente. Stranamente, poi, a febbraio 2010 questo ricordo era riaffiorato prepotentemente.

Ancora una volta P. [redacted] non è credibile. Ben altre furono le ragioni per le quali, nel febbraio del 2010 contattò D. [redacted] per sapere se il Secondo Gruppo era stato delegato a un'indagine sulla R. [redacted] Y. [redacted].

Il PM ha chiesto a P. [redacted] ragione del fatto che nel suo conto corrente, nel periodo fra ottobre 2009 e maggio 2010, vi fossero addebiti pressoché irrilevanti, nell'ordine di 250,00 mensili (addirittura solo 24 euro nel mese di marzo 2010). P. [redacted], fra le altre cose, ha risposto che aveva speso del contante che avevano regalato a suo figlio due anni prima per il battesimo (*"tanti di quei soldi in contanti che non ero andato a versare e stavano lì depositati presso casa mia e che utilizzavamo per le spese correnti"*). Per il fatto che li utilizzava, aveva poi aperto una polizza a vita a suo figlio per un importo equivalente al totale di tale denaro.

E' di tutta evidenza la stravaganza di una simile risposta, che impone di chiedersi: per quale motivo ha atteso due anni per utilizzare quel denaro mano morta che teneva in casa? Quale evento congiunturale a un certo punto lo ha indotto a farlo? Perché in quei due anni non ha fatto un investimento nell'interesse del figlio impiegando quel denaro? E' normale tenere in casa per anni ingenti somme in contanti?

P. [redacted] ha anche detto, *ad abundantiam*, che in quel periodo la famiglia si manteneva con i redditi della sua compagna. Innanzi tutto, però, non si capisce perché in quel periodo la famiglia dovesse attingere esclusivamente ai redditi della donna e non anche, normalmente, anche a quelli di P. [redacted], che sicuramente aveva uno stipendio non trascurabile ed inoltre introitava altri compensi derivanti dalle sue attività pubblicitiche e seminariati. Ma soprattutto, quest'ultima spiegazione è palesemente falsa in quanto, all'udienza del 26.9.2014, il PM ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008, 2009, 2010, dell'allora compagna di P. [redacted], M. [redacted] C., da cui risulta che la stessa in tali anni non produsse alcun reddito.

Le giustificazioni qui addotte da P. [redacted] impongono di richiamare anche un paio di intercettazioni telefoniche dalle quali non sembra che in quei mesi fra lui e la sua compagna fosse maturato un *menage* familiare favorevole all'accollo da parte della donna del mantenimento integrale della famiglia. Nella conversazione n. 151 del 9.6.2010, parlando con tale C. [redacted], egli infatti diceva: *"Butto fuori di casa la mia compagna, va fuori di casa, in questi giorni deve uscire, se no la butto io dalla finestra"*. Addirittura, nella conversazione n. 257 dell'11.6, parlando con tale R. [redacted] M. [redacted], si dichiarava *"separato, ex convivente"*.

P. [redacted], quindi, in quegli otto mesi dispose di contante non dichiarato né dichiarabile.

Ancora a proposito della consultazione delle banche dati, il PM ha chiesto a P. [redacted] delucidazioni sulla chiavetta USB sequestrata a G. [redacted] denominata *"My Flash"*, dove si trovava la cartella *"R. [redacted].doc"*, a sua volta contenente il file *"Dettaglio operazioni IVA San Marino"*, creato il 1 aprile 2010, alle ore 15:05 e modificato due minuti dopo, alle ore 15:07, tramite il copia/incolla di quattro videate della banca dati *"Web A.T."*, che riproduceva i dati effettivi delle cessioni e degli acquisti della R. [redacted] Y. [redacted] con San Marino, pari rispettivamente a trentadue e a quindici milioni di euro, nonché sul fatto che, nonostante ciò, il controllo era stato chiuso basandolo solo sui documenti registrati in contabilità, con occultamento di sedici milioni di euro.

P. [redacted] ha risposto di non sapere se G. [redacted] e C. [redacted] videro l'allegato 7 e che lui comunque, fino al 5 maggio, non fece alcuna visura.

A parte il fatto di disinteressarsi completamente dell'operato dei suoi sottoposti, cosa del tutto discutibile, in ogni caso non corrisponde al vero che egli, fino al 5 maggio 2010, non fece alcuna visura, in quanto, come contestatogli dal PM, il 1 marzo 2010, ossia **prima ancora di essere nominato Direttore della Verifica il 17 marzo 2010**, effettuò un accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria digitando il nominativo *"R. [redacted] Y. [redacted]"*. A questo proposito P. [redacted] ha risposto che a fine febbraio D. [redacted] gli aveva detto che avrebbe dovuto compiere due verifiche ed egli quindi fece delle visure.

Risulta quindi che P. [redacted] si sia interessato della R. [redacted] Y. [redacted] andando a consultare le banche dati prima di avere una qualsiasi legittimazione (e quindi abbia compiuto un **accesso abusivo**: si veda Cass. 10.3.2015, n. 10083, per la quale: *"Ai fini della configurabilità del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, nel caso di soggetto autorizzato, quel che rileva è il dato oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico violando i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite*

dal titolare del sistema o ponendo in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli sia incaricato e per le quali sia, pertanto, consentito l'accesso, con conseguente violazione del titolo legittimante l'accesso, mentre sono irrilevanti le finalità che lo abbiano motivato o che con esso siano perseguite"), e poi, in corso di verifica, abbia invece omesso di consultarle (quando invece avrebbe dovuto farlo) fino al 5 maggio 2010, quando la verifica doveva essere conclusa, e quindi, **evidentemente, era accaduto qualcosa che, assai tardivamente, gli aveva reso impellente farlo.**

Comunque, il 12.5.2010 P. [redacted] redasse sul proprio computer il file "*Pianificazione attività*" (qui trascritto alla pag. 32), ove, come abbiamo già detto, prospettò a sé stesso delle soluzioni alternative: chiudere la verifica addirittura senza contestare nulla delle difformità fra i dati in contabilità e quelli risultanti dalle banche dati, e senza richiedere il sequestro dei beni del contribuente e l'iscrizione di ipoteca su di essi, a norma dell'art. 22 D. L. vo 472/1997 allora vigente, oppure inoltrare denuncia di reato, nei termini in cui poi fu fatta, sì da garantire al contribuente il diritto di difesa. Nel primo caso poteva "*tenere sott'occhio il contribuente*", nel secondo caso si riservava ulteriore attività di verifica, ma sempre e solo a fini fiscali. **In entrambi i casi, quindi, si riprometteva di mantenere il controllo sull'affare R. [redacted] Y. [redacted].**

Occorre qui chiedersi, ulteriormente, come mai, con la verifica in chiusura, si sia preoccupato di "*accorgersi*" in extremis che nessuno aveva fatto emergere delle cessioni in nero quando, al contrario, prima aveva sempre ritenuto di disinteressarsi di tutte le operazioni poste in essere dai suoi sottoposti (di cui si fidava ciecamente, a prescindere) e di tutte le operazioni compiute nell'annualità in corso, e a che cosa gli sarebbe servito garantire la procedibilità di un PVC così carente.

E soprattutto, ancora una volta, chiedersi perché prima avesse contravvenuto, fin dall'inizio, ai doveri incombenti sul Direttore della Verifica, il quale, secondo la circolare 1/08, "*segue personalmente la preparazione dell'intervento; di norma, partecipa all'accesso; predispone, sviluppa e sottoscrive il piano di verifica, curandone l'aggiornamento in relazione all'evolversi dell'attività ispettiva ed al progressivo maturarsi dei relativi esiti; vigila sull'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale in tema di avvio, esecuzione e conclusione delle verifiche; decide in ordine alla prosecuzione, estensione, sospensione e chiusura dell'intervento, tenendo conto delle esigenze di efficacia, efficienza, economicità e completezza dell'azione ispettiva; esercita la funzione di controllo durante l'esecuzione della verifica*", ed altresì "*deve accertarsi che tutte le scelte operative dei verificatori, oltre ad essere puntualmente riportate nel piano di verifica, con esplicitazione delle relative motivazioni, siano ispirate a razionalità, coerenza e concretezza, avuto riguardo alle caratteristiche proprie del contribuente e dell'attività controllata; ...riscontrare principalmente che le operazioni ispettive si siano sviluppate in maniera completa rispetto agli obiettivi dell'attività e coerente rispetto alle scelte operative formalizzate nel piano di verifica ed alle rispettive motivazioni*" (circ. 1/08, I, pp. 19-20).

Ossia, c'è da chiedersi (ovviamente, nella più benevola delle ipotesi) dove fosse e cosa facesse P. [redacted] durante la verifica, quando la sua circolare gli imponeva tutte queste e che cosa abbia "*aspettato*" a interessarsi (a suo dire, personalmente) di aspetti così gravi.

Quello che invece emerge con chiarezza è il tentativo di addossare a C. [redacted] e G. [redacted] l'occultamento di dati che già erano ampiamente nella disponibilità della pattuglia, trincerandosi dietro una interpretazione del tutto originale delle prescrizioni della circolare 1/08, del suo ruolo e di tutto ciò che doveva fare, e invece non ha fatto, e non voleva fare.

Il PM ha poi contestato a [REDACTED] il contenuto della telefonata n. 349 del 14 giugno 2010 intercorsa fra lui e D [REDACTED] (relativa a un decreto di acquisizione di documentazione emesso quando lui era in ferie), del seguente tenore:

M: io avevo scritto, decreto di esibizione e la documentazione necessaria a ricostruire il magazzino barche, ed è l'annotazione che ti ho fatto firmare a te, la comunicazione notizia di reato, quando io non c'ero, con la fretta di questo mondo, il decreto è stato preparato con acquisire ogni documentazione riconducibile...

E: e lui l'ha fatto?

M: certo, con la fretta di I [REDACTED] e per questo quando non ci metto gli occhi io poi succedono 'ste maialate.

E: certo.

M: quando io ho chiamato... questa è colpa di I [REDACTED], C [REDACTED] A [REDACTED] e G [REDACTED].

E: tutto il circo che han fatto.

M: un circo, perché il problema loro era se sfondare la porta o meno.

E: esatto.

M: quando ho visto il decreto io, giovedì mattina...

E: certo.

M: tre di giugno, e mi sono incazzato, puoi chiedere a chi era in macchina con me, tipo L [REDACTED] tipo C [REDACTED], ho buttato giù tutto il calendario, dei santi, gli ho detto "che cazzo di decreto hai preparato?", non se ne era reso conto e G [REDACTED] ha detto "vabbé, anche se è così noi abbiamo discrezionalità, prendiamo solo quello che ci interessa..."

E: dodici ore ci ha messo, dodici ore...

M: ho chiamato la ho chiamato la Scandellari, ho chiamato la Scandellari, a dire guardi nonostante il decreto... uno, prendo solo quattro cazzate, la Scandellari m'ha risposto a me telefonicamente "eehh, caro Colonnello, sa che io sono sempre d'accordo con lei e quant'altro, però a questo punto lei faceva un altro decreto", il problema è che non potevo dirgli tutto quello che era successo...

E: certo.

M: m'ha detto la Scandellari..."ora dipende cosa c'è nel decreto" e la Scandellari ha pienamente ragione...

E: certo.

M: ha pienamente ragione... Quella settimana che non c'ero io, dove avevo detto "nessuno si deve muovere".

Al riguardo, P [REDACTED] in sostanza ha spiegato che le cose erano state fatte male, che "non avevano saputo gestire la situazione in sua assenza", ossia il "coordinamento con le altre forze di polizia", e che egli invece "si sarebbe preoccupato di predisporre un dispositivo per garantire la ricerca delle cose riconducibili al reato ben più puntuale", aggiungendo: "mi sembra strano che emergano quelle truffe, notizia di reato, denunce, imbarcazioni, e nessuno abbia fatto una perquisizione alla sede... Lì nessuno aveva mai messo le mani".

In primis qui va osservato che il coordinamento con le altre forze di polizia spetta al PM e non al denunciante. Inoltre stupisce lo stupore di P [REDACTED], che si lamenta che nessuno abbia mai messo le mani nelle faccende della R [REDACTED] Y [REDACTED] aventi rilievo penale (frodi, truffe, barche inesistenti, contabilità fasulla, fatture false) quando egli stesso era reduce da due mesi di verifica in loco e non aveva mai visto nulla.

In ogni caso, e al di là di tutto, a sostegno dell'intero suo operato (ove, a parere dell'accusa, avrebbe disatteso le prescrizioni della circolare 1/08), P [REDACTED] ha poi richiamato la sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite 2.11.2007, n. 23031,

secondo la quale, ha detto, *“va esclusa la natura e l'efficacia di atto normativo delle circolari esplicative in materia tributaria, le quali sono destinate ad esercitare una funzione direttiva sugli uffici dipendenti... ai quali è data facoltà di disattendere il contenuto delle direttive senza che tale comportamento possa essere invocato dal contribuente quale causa di nullità o vizio dell'atto, e così via”* (ha così poi testualmente proseguito e sintetizzato). Contestualmente ha chiesto al Tribunale *“un attento esame di questa sentenza”*.

L'attento esame da lui richiesto, a cui a questo punto si ritiene di dover accedere, implica in primis la lettura del testo integrale della sentenza, la quale, nel passo da lui richiamato, in realtà recita: *“La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo ‘per violazione della circolare’: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge”*. Come si vede, si tratta di ben altra cosa: la circolare può essere disattesa quando è illegittima. Quindi, P. [redacted] ha letto solo quello che riteneva tornargli utile.

Ma nemmeno poteva tornargli utile. Egli ha disquisito in merito alla validità o meno di un atto amministrativo, dimenticando che in questa sede si discute di responsabilità penali secondo precise imputazioni di reato e che non esiste una *“pregiudiziale amministrativa”* fondata sulla impugnabilità o meno di un atto.

Da tutte le considerazioni sopra svolte, risulta quindi chiaro che P. [redacted] ha dato risposte inconferenti, spesso al limite dell'assurdo, e non ha minimamente spiegato le ragioni delle sue reiterate ed eclatanti omissioni e della sua plateale inosservanza delle regole. Al contrario, ha assunto toni cattedratici volti a gettare fumo negli occhi, secondo un'ottica, del tutto riduttiva, di considerare il proprio tecnicismo professionale materia per iniziati.

Egli non è minimamente credibile.

L'esame di D. [redacted]

Le risposte che D. [redacted] ha dato nel corso del suo esame sono state caratterizzate da continue divagazioni fuori tema che lo hanno reso in gran parte non pertinente né aderente all'oggetto del processo. Pochi sono gli elementi significativi che ne sono scaturiti, e nessuno depone a favore di questo imputato.

Digiovanni, comandante del Primo Gruppo, competente per le verifiche e attività di polizia giudiziaria, ha riferito che avere conosciuto nel 2004 R. [redacted], il quale all'epoca gli trovò una casa. Da lì nacque un'amicizia, tanto che R. [redacted] gli chiese poi dei pareri su dei rilievi che l'Agenzia delle Dogane sollevò durante la verifica fatta presso la R. [redacted] Y. [redacted] dall'1.4 al 7.5.2009. D. [redacted] ha tenuto a dire che R. [redacted], però, in tali occasioni non gli fece mai il nome della società verificata. A domanda del PM, ha tuttavia precisato che dapprima gli disse che si trattava di un'azienda che trattava imbarcazioni, e poi, *“in un secondo momento”*, che era la R. [redacted] Y. [redacted].

Si deve quindi prendere atto che già nel 2009 D. [redacted] era stato sensibilizzato circa le problematiche che affiggevano la R. [redacted] Y. [redacted], e da parte di un soggetto che ne era parte in causa.

D [redacted] ha riferito di avere conosciuto C [redacted] nel 2005 e di non averlo poi più rivisto fino al maggio 2009, quando P [redacted] lo invitò a prendere un aperitivo, loro tre insieme. Ha inoltre riferito che R [redacted], quando gli parlò della R [redacted] Y [redacted], gli disse anche che di essa faceva parte "anche un tuo generale". Non ne fece il nome né D [redacted] gli chiese chi fosse ("sarò magari poco curioso", ha commentato sul punto).

R [redacted], in particolare, gli parlò di un generale senza farne il nome perché verso D [redacted] "aveva un timore reverenziale incredibile".

Si tratta in realtà di uno strano timore reverenziale, visto che R [redacted] non si fece scrupolo di andare a interpellare un colonnello della Finanza su questioni che riguardavano una verifica aperta da altra Autorità, e che fra l'altro fra lui e D [redacted] era pure nata un'amicizia per il fatto che gli aveva trovato una casa.

Per quanto concerne C [redacted], dopo quel fugace aperitivo del maggio 2009, D [redacted] non lo rivide né sentì più fino a novembre-dicembre 2009, quando risultano ben sei telefonate fra i due, che D [redacted] ha giustificato col fatto che egli si era rotto una spalla e C [redacted] gli telefonava per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Si tratta di una risposta chiaramente irragionevole: non si giustifica un interessamento così reiterato e pressante, degno di una persona di famiglia, per un problema di salute da parte di un soggetto con cui vi era stato solo un contatto del tutto superficiale come un aperitivo insieme ad altre persone.

Sta di fatto che, come D [redacted] stesso ha ammesso, nel periodo in cui ci furono queste telefonate, si stava progettando l'inserimento della R [redacted] Y [redacted] nella programmazione delle verifiche, ed egli sapeva benissimo che C [redacted] era inserito nella R [redacted] Y [redacted], addirittura nel CdA.

D [redacted] vide l'allegato 7 a novembre, subito dopo che C [redacted] eseguì le visure (il 20.10 e 25.11.1999) e si stupì delle cessioni a San Marino per 32 milioni su 38 milioni totali, che ha definito "altissime", come ha definito "una cosa strana" una società che vende barche solo a San Marino.

Nessuna coincidenza invece D [redacted] ha ritenuto vi sia per il fatto che le visure vennero fatte dal C [redacted] in 25.11.2009, ossia il giorno dopo che egli ricevette la prima telefonata da C [redacted].

D [redacted] ha poi ammesso che, quando la sezione riciclaggio del Nucleo trasmise al suo Gruppo due SOS a carico di L [redacted] e della R [redacted] Y [redacted] e a carico di C [redacted] e della A [redacted], egli vi appose la dicitura "alla mia attenzione" e le inserì in un fascioletto dove già aveva inserito la segnalazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

Nonostante tale interessamento, egli, tuttavia, non dette direttive per sviluppare la SOS che dava conto di operazioni bancarie di importo rilevante intervenute fra i conti correnti della R [redacted] Y [redacted] e i conti correnti personali di L [redacted] per oltre sei milioni di euro. Si è giustificato sul punto dicendo che, in chiusura di verifica, si sarebbe comunque fidato di quanto fatto da P [redacted] stante l'esperienza del collega.

D [redacted] ha anche detto che le SOS non vanno messe nel piano di verifica.

Quest'ultima affermazione contrasta con quanto prescritto nella circolare 1/08, per la quale "la compilazione del piano di verifica non costituisce un mero adempimento di natura formale, ma assolve ad una funzione sostanziale, in quanto, tra l'altro: consente di apprezzare preliminarmente la validità degli elementi posti a base della selezione del soggetto e, quindi, delle fonti di innesco dell'attività ispettiva" (circ. 1/08, III, p. 112).

In ogni caso, gli ha contestato il PM che nel caso di specie il piano di verifica riportava la SOS "riguardante, fra gli altri, anche il rappresentante legale della società (L. [redacted]), avente ad oggetto una serie di operazioni bancarie transitate sui suoi conti personali, nonché su quelli societari", con l'aggiunta che: "In tale ambito verranno effettuati opportuni approfondimenti al fine di rilevare eventuali informazioni utili sia per l'attività ispettiva, sia per l'attività di servizio dell'articolazione segnalante", e che poi di tali approfondimenti non v'era traccia. Al riguardo D. [redacted] ha dapprima tergiversato dicendo che "ciò denota superficialità", poi è stato costretto ad ammettere che si è trattato di qualcosa di illegittimo.

Sempre sul suo ruolo in verifica, D. [redacted] ha detto: "Io proprio di questa verifica mi sono completamente disinteressato. Il mio unico apporto alla pattuglia è stato: 'questa è la verifica da fare, arrangiate'". Addirittura ha detto di non avere mai neanche visto uno dei verbali della verifica, né i piani di verifica, né una fattura, né una visura, né un documento ("a me basta la parola di chi mi dice: 'abbiamo fatto questo'").

Il PM, sul punto, gli ha contestato un passo della circolare 1/08, secondo il quale il Comandante di Gruppo di Sezione, all'interno dei Comandi Nuclei, deve "monitorare le fasi di redazione ed aggiornamento dei piani di verifica e le relative modalità di compilazione, anche al fine verificare che venga garantita la funzione propria del particolare documento" (circ. 1/08, I, p. 54). D. [redacted] ha detto, sic et simpliciter, di non averlo fatto, e di non averlo mai fatto per quasi nessun'altra verifica.

L'inazione e il completo disinteresse di D. [redacted] durante l'esecuzione della verifica (e, a suo dire, di qualsiasi verifica gli sia capitata), però, si scontrano con i dettami della circolare 1/08, per la quale: "I comandanti di Sezione di Gruppi deputati all'attività ispettiva in materia fiscale, che non siano Direttori della Verifica, devono, relativamente a tutte le verifiche demandate alla propria articolazione, svolgere sostanzialmente le medesime funzioni in termini di controllo demandate al Direttore della Verifica (ed indicate nel citato paragrafo 3 del Capitolo 3 della presente Parte I, pp. 18-20), ovviamente, per quanto riguarda la partecipazione alle operazioni ispettive, in misura meno frequente rispetto al Direttore della Verifica stesso e privilegiando, per quest'ultimo aspetto, le verifiche connotate da maggiore complessità o da profili di criticità, in senso ampio;

i comandanti degli stessi Gruppi di Sezioni devono, con riferimento alle verifiche condotte dalle articolazioni dipendenti e nel quadro delle loro funzioni di comando, assicurare, nelle forme ritenute adeguate, l'azione di controllo sulle relative modalità esecutive, anche nei termini dianzi indicati, tenendo presente principalmente l'opportunità di:

- non trascurare la presenza alle operazioni ispettive, pure delle verifiche svolte presso la sede del contribuente, soprattutto per riscontrare l'equilibrato ed armonico sviluppo dell'attività e l'assenza di ogni profilo di criticità, anche relativamente ai rapporti fra verificatori e contribuente stesso;
- monitorare le fasi di redazione ed aggiornamento dei piani di verifica e le relative modalità di compilazione, anche al fine verificare che venga garantita la funzione propria del particolare documento;
- prendere preliminarmente visione, antecedentemente alla formalizzazione, nel processo verbale di verifica e, a maggior ragione, in quello di constatazione, dei rilievi più consistenti o connotati da profili di particolarità, fornendo, ove necessario, le proprie indicazioni;

- prendere contezza dei casi in cui la verifica si avvii alla conclusione senza formulazione di rilievi o con rilievi di scarso spessore, per riscontrare principalmente che le operazioni ispettive si siano sviluppate in maniera coerente rispetto agli obiettivi dell'attività ed alle scelte operative formalizzate nel piano di verifica ed alle rispettive motivazioni" (circ. 1/08, I, pp. 53-54);

Le risposte date a questo proposito da D [REDACTED], improntate alla totale indifferenza e noncuranza di ciò che avviene nel corso delle verifiche, devono far ritenere che egli disattenda sistematicamente i propri doveri d'ufficio e si ponga al di fuori dall'istituzione dove opera (col risultato, comunque, di avere avuto accesso, con simili modalità, a una precoce e brillante carriera). Ciò ovviamente non è condivisibile sul piano della ragionevolezza.

In realtà, ciò che egli ha detto denota il tentativo di chiamarsi fuori e risultare estraneo a tutte le omissioni che hanno contraddistinto la (non) verifica condotta sulla R [REDACTED] Y [REDACTED].

E infatti il PM gli ha fatto notare che la verifica si concluse il 21.5.2010 con una CNR a sua firma ove si denunciava a carico del L [REDACTED] una violazione per dichiarazione infedele (art. 4 D. L.vo 74/2000) e succintamente si comunicava che erano emerse differenze fra le banche dati e la contabilità ("Nel corso delle operazioni di verifica, in particolare a seguito di accertamenti eseguiti sulle banche dati SIAT - Sistema Informatico Anagrafe Tributaria - in uso al Corpo, sono emersi dati e informazioni relative a rapporti commerciali che sarebbero stati intrattenuti fra le società R [REDACTED] Y [REDACTED] e operatori economici con sede nella Repubblica di San Marino, nonché operatori con sede in Paesi extracomunitari e comunitari, USA e Francia"). Gli ha poi chiesto se bisognava aspettare due mesi per rappresentare una discordanza di dati che già era stata messa a fuoco da C [REDACTED] nel novembre 2009, nel famoso allegato 7.

Anche qui D [REDACTED] (pur essendo il firmatario della CNR) si è trincerato dietro il solito canovaccio: "Sulle scelte degli step di che cosa è stato controllato, questo devono riferire indubbiamente quelli che hanno eseguito la verifica". Come dire che egli, Comandante del Nucleo, che in tale qualità aveva il dovere di monitorare e sovrintendere la verifica, in realtà non possa, e non debba, essere minimamente chiamato in causa.

Invero, nel redigere una CNR che riproponeva, peraltro in termini assai generici, ciò che era disponibile già sei mesi prima con dovizia di dati, si era perso inopinatamente molto tempo, tenuto conto di quanto sul punto afferma la superiore giurisprudenza, secondo la quale: "Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione 'senza ritardo' o all'avverbio 'immediatamente', usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro" (Cass. 15.5.2007, n. 18457).

Ma anche su questo D [REDACTED] (e i suoi) non hanno dato alcuna giustificazione: hanno accantonato i dati di intelligence di cui disponevano e poi, in conclusione, hanno redatto una CNR priva di alcun dato tecnico, vaga e imprecisa nei contenuti, assolutamente in conferente e soprattutto omissiva rispetto alle fattispecie ben più gravi che avrebbero dovuto denunciare..

Anche qui D [REDACTED] si sarebbe dovuto comportare ben diversamente, secondo quanto prescrive la circolare 1/08, la quale afferma: "Laddove il Comandante del reparto o

dell'articolazione prenda atto che il livello che ha esercitato il controllo abbia evidenziato l'opportunità o una tendenziale necessità di rivisitare alcuni aspetti della verifica che possano tradursi nella integrazione o modifica degli atti compilati ovvero nell'avvio di ulteriori interventi ispettivi, lo stesso, confrontandosi con il Direttore della Verifica e/o con il Capo Pattuglia, deve svolgere un attento e responsabile esame del contesto e dare riscontro all'attivazione del livello di controllo, sia facendo conoscere le iniziative assunte, sia, se del caso, rappresentando le motivazioni e le ragioni per cui ravvisi eventualmente soluzioni diverse da quelle indicate dal livello di controllo" (circ. 1/08, I, p. 57).

La dichiarata insipienza di D [REDACTED] ha raggiunto toni quasi imbarazzanti quando il PM gli ha chiesto se sapeva delle interrogazioni fatte da C [REDACTED] al terminale il 15 marzo 2010, dalle quali era emerso che due imbarcazioni erano state esportate nel dicembre 2009 in Francia e in Martinica, fatti poi omessi nella CNR. Qui ha detto che nulla sapeva perché durante la verifica nessuno gli rappresentò problematiche di questo genere.

Ancora il PM gli ha chiesto se sapeva che gli acquisti intracomunitari riferiti al 2009 nella contabilità della R [REDACTED] Y [REDACTED] risultavano superiori di dieci milioni di euro rispetto a quanto risultava dalle banche dati, altro fatto non denunciato nella CNR, anche se fatto constare a verbale di verifica del 27 aprile 2010. D [REDACTED] ha risposto: *"Non so neanche se è stato oggetto di rilievo o di violazioni. Non lo conosco. Io non so la conclusione, non sapevo neanche l'esistenza di questa operazione. Quindi non so se è una conclusione a cui seguirebbe una constatazione di violazione, non lo so"*.

Nella CNR, ha fatto notare il PM, veniva richiesto un decreto di esibizione al fine di reperire le fatture di cui v'era traccia nelle banche dati, nonché la documentazione contabile ed extracontabile utile per la ricostruzione del magazzino. Ha poi chiesto il PM come mai in due mesi di verifica nulla di ciò era stato fatto. D [REDACTED] ha risposto che alla fine si è ritenuto di procedere con un'attività più invasiva, probabilmente perché in sede di apertura della verifica tale documentazione *"non era stata valutata come presente, come esistente"*, e che comunque, forse, si voleva ripartire da zero.

Il significato di questa frase è **assai oscuro**, tenuto presente che si trattava di dati nella disponibilità della pattuglia già prima dell'apertura della verifica, per i quali c'erano immediati e ampi margini di sviluppo.

Nella scheda di programmazione fu riportata la dicitura: *"rilevanti cessioni verso San Marino"* e non fu invece riportato il dato indicato da C [REDACTED] nel suo appunto, cessioni per 30 milioni di euro. Alla domanda del PM sul perché di tale approssimazione e della scomparsa di un dato numerico così importante, D [REDACTED] ha ribattuto che in realtà si trattava egualmente di un'indicazione specifica, che lasciava carta bianca alla pattuglia.

Ovvia, qui, l'insanabile contraddizione fra un'indicazione specifica e il lasciare carta bianca.

Sul fatto che nella scheda di preparazione, redatta da G [REDACTED], si sia poi ulteriormente passati all'indicazione: *"operazioni commerciali con operatori commerciali di San Marino"*, con una progressiva *"diluizione"* del dato originario, D [REDACTED] ha divagato senza dare una risposta pertinente, salvo poi dire di essersi limitato a firmare quanto preparato da altri e di non considerare i dati in questione essenziali.

Come si può notare, si tratta di **non risposte**, in merito a un dato del tutto oggettivo e inequivocabile.

D [redacted] conobbe anche B [redacted] nell'estate del 2005, quando P [redacted] glielo presentò come un suo amico commercialista, e B [redacted] poi gli chiese un parere per una sua questione privata. Si sdebitò invitandolo a cena a Ferrara insieme a P [redacted]. Poi non si videro più.

D [redacted] ha anche detto che poco prima dell'apertura della verifica seppe da G [redacted] che C [redacted] era fra gli amministratori della R [redacted] Y [redacted].

Inoltre, verso la fine del gennaio 2010, su richiesta di P [redacted], D [redacted] telefonò al tenente colonnello B [redacted] per chiedergli se il suo Gruppo avesse una delega per svolgere un'indagine che riguardava la R [redacted] Y [redacted]. Non si preoccupò però di sapere da P [redacted] da chi l'avesse appreso. Un mese dopo P [redacted] ritornò e gli chiese se aveva saputo qualcosa di preciso. Il 1 marzo 2010 [redacted] effettuò delle interrogazioni sulla banca dati SOGEI sulla R [redacted] Y [redacted] in quanto lui (D [redacted]) gli aveva dato l'ordine consegnandogli il relativo fascicoletto. Ciò anche se la nomina di P [redacted] a Direttore della Verifica intervenne il 17.3.2010, e il 1 marzo 2010 non vi era ancora stato il visto di approvazione della verifica sulla R [redacted] Y [redacted] da parte del generale B [redacted].

Qui D [redacted] ha commentato: *"E' un errore mio, che mi fido di collaboratori poco attenti, me ne assumo la responsabilità"*. Ha anche ammesso di **non aver revocato la nomina di P [redacted] nonostante prima dell'apertura della verifica avesse saputo che questi era amico di C [redacted]**.

Da tutto quanto precede, risultano quindi un fermento, un'attività anticipatoria ben prima dell'approvazione e delle nomine ufficiali, da parte di P [redacted] e D [redacted], il quale ben sapeva che C [redacted] era amico di P [redacted] (con il quale aveva fra l'altro avuto ben sei telefonate qualche mese prima), come era amico di Baruffa, commercialista di riferimento della R [redacted] Y [redacted]. Ciò nonostante, D [redacted] ha perseverato nel conferire a tutti i costi l'incarico a [redacted] (salvo poi disinteressarsi completamente del suo operato in quanto di lui si fidava ciecamente, a dispetto di simili premesse: il fatto che si fidasse ciecamente di P [redacted] è ritornato più volte nel corso dell'esame).

Entrambi, poi, in quel periodo, si sono attivamente interessati per sapere se vi erano indagini penali sul conto della R [redacted] Y [redacted] (tanto che D [redacted] propose a B [redacted] di liberarsi di quella indagine e di cedergliela, come hanno testimoniato B [redacted] e P [redacted]).

A proposito della nomina di P [redacted], e della cieca fiducia in lui riposta, il PM ha contestato a D [redacted] il contenuto della conversazione intervenuta fra lui e R [redacted] il 17 giugno 2010, all'indomani dell'audizione di A [redacted] C [redacted], in cui R [redacted] gli comunicò di aver saputo il prezzo della corruzione, due o trecento mila euro. In particolare ha chiesto a D [redacted] ragione della sua frase: *"Avevo dei dubbi sul tenente colonnello P [redacted] ma non pensavo fosse avido fino a questo punto"*.

Per quanto riguarda i dubbi che già nutriva su P [redacted], D [redacted] ha detto che alludeva all'atteggiamento guascone, di superiorità, prepotenza di solito tenuto dal P [redacted]. Invero, però, non si capisce cosa c'entri un simile rilievo di tipo essenzialmente epidermico nell'ambito di un discorso che riguarda l'onestà di una persona.

Successivamente, però, D [redacted] ha dovuto ammettere che a suo avviso P [redacted] coltivava frequentazioni e manteneva un tenore di vita non confacente e superiore alle sue disponibilità economiche (ha poi cercato di tamponare questa affermazione citando l'attività pubblicitaria che consentiva a P [redacted] altri introiti, ma qui il PM, giustamente, gli ha fatto notare che anche questi introiti rientrano nelle disponibilità economiche autorizzate, e quindi sono alla luce del sole).

Resta il fatto, pesantissimo, che **nonostante D [redacted] ritenesse P [redacted] un avido che viveva al di sopra delle sue possibilità dichiarate, in stretta amicizia con G [redacted] e**

B, lo ha nominato Direttore della Verifica della R **Y**, si è ostinato a mantenerne la nomina e gli ha lasciato completamente carta bianca.

D ha poi escluso che R, quando venne a cena a casa sua i primi di marzo 2010, gli abbia detto che aveva saputo da Lolli che di lì a poco vi sarebbe stata una verifica fiscale a carico della R **Y** e che L lo aveva incaricato di sistemare i libri contabili.

Peraltro, ha contestato il PM a D, che dalla metà di dicembre 2009 al 18 marzo 2010 risultavano una cinquantina di contatti telefonici fra lui e R, fra cui cinque proprio fra il 27 febbraio e il 2 marzo. Addirittura ve ne fu una alle 16:47 del pomeriggio in cui si aprì la verifica. D ha negato che in tali telefonate si sia mai parlato della R **Y**, e ha detto che le telefonate erano dovute al fatto che entrambi avevano una passione per il trading sugli investimenti azionari.

Si tratterebbe quindi di stranissime coincidenze: L incaricò R di sistemargli tutta la contabilità in vista della verifica e R, proprio nei mesi antecedenti alla verifica (e a ridosso di essa) ebbe svariati contatti telefonici, guarda caso, con il colonnello che doveva sovrintendere la verifica, ma guarda caso, entrambi si guardarono bene dallo scambiarsi una parola sulla R **Y** perché, sempre per una singolare coincidenza, proprio in quel periodo affiorò in entrambi una pulsione a sfogare insieme la loro comune passione per il trading.

Per quanto concerne la possibilità di estendere la verifica anche alla sede operativa di D premesso ancora una volta che egli si è completamente disinteressato della verifica, ha detto che occorreva una preventiva autorizzazione ad hoc. Rivivono qui considerazioni già fatte in ordine all'esame di e va richiamato il passo della circolare 1/08, secondo il quale: *"Qualora nel corso delle ricerche dovesse emergere l'esistenza di ulteriori locali, anche non attigui, nella disponibilità dell'azienda o del lavoratore autonomo, non previamente denunciati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/72, le ricerche dovranno immediatamente essere estese anche a tali locali presso cui si accederà sulla base dell'autorizzazione originaria, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori, necessari provvedimenti autorizzativi ove prescritti"* (circ. 1/08, III, p. 128).

E come P, anche D ha detto più volte che il 2010 era anno da non sottoporre a verifica in quanto ancora non erano presenti un bilancio né una dichiarazione dei redditi, per cui non si sarebbero potuti formulare rilievi contabili. Rivivono qui tutte le considerazioni svolte sul punto in relazione all'esame di P, e vanno richiamati i passaggi della circolare 1/08 sulla necessità di procedere a controlli anche sulle operazioni di cui alle annualità in corso (circ. 1/08, III, pp. 118-119; VII, p. 182).

Alla luce di tutto quanto esposto, della vacuità delle risposte date e dell'irrazionalità degli argomenti sostenuti, si può quindi dire che anche D non è minimamente credibile.

L'esame di G

Giannetti ha riferito che il 16 marzo 2010 fu convocato da D e P i quali (in particolare P, cui spettava la nomina) lo scelsero come capo pattuglia della verifica alla R **Y**, nonostante, ha voluto sottolineare, egli non avesse *"una grande esperienza di polizia tributaria"*, in quanto il suo settore specifico erano le attività investigative. Gli fu data poi la possibilità di scegliere i componenti della pattuglia ed egli

scelse C (il quale, però, non aveva mai fatto parte della Sezione Verifiche Complesse, come riferito dal teste I, ma prestava servizio nella Sezione Impose Dirette, come dichiarato dallo stesso C, il quale, nel corso del suo esame, ha anche aggiunto: "Non avevo fatto delle verifiche rispetto a società che avevano queste problematiche".

Dunque, riepilogando: P venne scelto da D quando la scelta del direttore della verifica sulla R Y poteva cadere su una rosa di sette persone (teste I) e nonostante D sapesse delle frequentazioni di P con C e B e lo considerasse un soggetto "avido". P a sua volta scelse G nonostante questi non avesse un'adeguata esperienza in materia di polizia tributaria, e G a sua volta scelse C, che non aveva mai fatto parte della Sezione Verifiche Complesse ma si occupava di tutt'altro.

A dispetto della delicatezza del caso, quindi (e a prescindere dalla conclamata grossolanità della nomina di P), nemmeno la designazione di G e C fu sorretta da un *intuitus personae* condivisibile, quanto meno fondato sulla competenza. Essi erano collaboratori fidati, e dovevano esserci a prescindere dalla competenza e dall'esperienza.

Nel corso della perquisizione effettuata il 1 luglio 2010, nella stanza che egli divideva con C vennero trovati la scheda di programmazione della verifica del 17 febbraio 2010, redatta da D, firmata da I e approvata da B, la scheda di preparazione del 16 marzo 2010 e le successive integrazioni, firmate solo da lui, copie di bilanci, dichiarazioni IVA, due SOS. G ha detto che la scheda di preparazione fu predisposta da lui. Per quanto concerne l'appunto di C, contenente le ricerche effettuate sulle banche dati (il famoso allegato 7), inserito nel fascicoletto che conteneva gli atti della verifica, egli ha detto: "io non l'ho visto, ma sicuramente il 15/16 marzo sarà passato nelle mie mani". In ogni caso lo vide solo il 7 maggio 2010, né sapeva se C l'avesse visto, anche se, ha detto, "stava nell'armadietto del maresciallo C dove depositavano gli atti della verifica".

Se ne deve dedurre quindi che egli abbia redatto la scheda di preparazione della verifica ignorando completamente l'allegato 7, ossia l'attività di intelligence che era stata fatta e che doveva ispirare tutta la verifica.

Vale qui richiamare le prescrizioni della circolare 1/08 in tema di redazione della scheda di preparazione, secondo la quale la preparazione dell'intervento, dal punto di vista soggettivo, deve essere "orientata alla più ampia conoscenza del contribuente selezionato, delle specifiche caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività dallo stesso svolta, dei suoi precedenti di ogni genere acquisibili agli atti del reparto ovvero presso le banche dati disponibili, nonché, ove possibile, del sistema delle relazioni dallo stesso intrattenute con altri contribuenti in ragione dell'attività stessa".

"L'attività di preparazione costituisce specifica responsabilità del Direttore della Verifica, che può eventualmente avvalersi del Capo Pattuglia e, se necessario, anche di altri componenti della pattuglia stessa, sotto la costante azione di indirizzo, coordinamento e supervisione del Comandante del Reparto o dell'articolazione cui il Direttore della Verifica direttamente dipende". Fra "gli adempimenti ritenuti fortemente opportuni per un livello di preparazione di carattere minimale", vi è "la consultazione di tutte le banche dati in uso al Corpo" (circ. 1/08, III, p. 107).

Alla domanda, allora, come avesse fatto a inserire nella scheda di preparazione cessioni su San Marino se non aveva visto nemmeno l'allegato 7, G ha risposto: "Ma è una dicitura generale, mi dicono di controllare le cessioni...".

Che risposta sia questa non è dato capire. Perché G [redacted] inserì le cessioni su San Marino se dice che non si era documentato sul punto? E' questa una formula di stile, in quanto si presume che tutti effettuino cessioni su San Marino? Oppure egli incorse in una divinazione?

Come già visto, l'opportunità di consultare le banche dati sorse invece improvvisamente a fine aprile 2010 (quando la verifica era ormai in chiusura) allorché P [redacted] chiese a G [redacted] se avesse controllato le risultanze delle banche dati sulle operazioni con San Marino ed extracomunitarie, richiesta poi ribadita il 7 maggio, G [redacted] rispose che il controllo lo stava facendo C [redacted], il quale si stava occupando delle operazioni intracomunitarie. In particolare, ha detto, C [redacted] il 7 maggio "fece tutte le visure possibili e immaginabili sulla R [redacted] Y [redacted], sulle cessioni, le esportazioni con San Marino". Al che, ha proseguito, "esce il nominativo R [redacted] Y [redacted] San Marino", per cui "il 10 maggio riapriamo il controllo".

Come si vede, si tratta di risposte sconclusionate e prive di contenuto. Resta il fatto che tutti, fino al mese di maggio, si guardarono bene dal prendere in esame l'allegato 7, ossia l'imprescindibile lavoro di intelligence che già era stato fatto. Anzi, proprio non lo vollero vedere, quasi di trattasse di una visione fagocitante. Soltanto C [redacted], quasi per proprio diletto o curiosità personale, in assoluta solitudine e al di fuori di ogni controllo e interazione con gli altri, aveva fatto ricerche sulle banche dati, addirittura fin dal 15 marzo, ossia prima ancora che verifica fosse aperta.

A proposito di questa libertà che C [redacted] si prese quale "cane sciolto", è bene a questo punto ricordare quali sono le funzioni del Capo Pattuglia a mente della circolare 1/08, per la quale: *"Il Capo Pattuglia svolge gli adempimenti esecutivi connessi alla preparazione della verifica, secondo le indicazioni ricevute dal Direttore della Verifica; partecipa all'accesso; concorre alla predisposizione ed allo sviluppo del piano di verifica, secondo le indicazioni del Direttore della Verifica, con cui sottoscrive il documento;*

attuа le disposizioni del Direttore della Verifica, ripartendo gli incarichi fra i diversi componenti della pattuglia, verificandone quotidianamente la corretta interpretazione ed esecuzione; cura la tempestiva informazione del Direttore della Verifica in ordine ai fatti salienti emersi dalle operazioni in corso; in questo contesto, tra l'altro: avanza le proprie proposte, per le valutazioni del Direttore della Verifica, in ordine all'eventuale necessità di prolungare la permanenza dei verificatori presso la sede del soggetto ispezionato, in ossequio alle disposizioni della L. n. 212/2000, nonché al ricorso ad indagini finanziarie, ovvero all'attivazione dei canali di collaborazione internazionale; informa il Direttore della Verifica dei casi in cui eventuali e pregnanti incertezze interpretative emerse rispetto a specifiche operazioni o atti di gestione oggetto del controllo possano richiedere opportune misure di coordinamento con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti ai fini dell'accertamento o altre iniziative del genere; cura la corretta redazione del processo verbale di verifica e l'ordinata conservazione degli altri atti della verifica; in caso di avvio delle indagini finanziarie per via telematica, provvede alla predisposizione delle richieste attraverso l'apposito applicativo informatico.

Nei controlli, il Capo Pattuglia cura altresì, sotto la direzione del suo superiore diretto, anche la fase di preparazione ed assolve, sostanzialmente, le medesime funzioni dianzi indicate, rapportandosi, per le eventuali direttive o indicazioni, allo stesso superiore diretto" (circ. 1/08, I, p. 18).

Sempre per quanto riguarda l'allegato 7 (che, giova ripetere fino alla noia, nessuno ha visto), alla domanda del PM: "C [redacted] per chi lo aveva fatto?", G [redacted] si è

barcamenato dicendo: "secondo me sono gli appunti suoi, che doveva appuntare i dati che vengono elaborati da lui stesso e rimangono...". All'ulteriore domanda: "Ma a che fine?", G [REDACTED] ha detto: "Ah, non lo so a che fine, perché..."

Il PM ha chiesto a G [REDACTED] ragione dei dati archiviati sulla chiavetta USB a lui sequestrata il 21 luglio 2010, in particolare in una cartella denominata "Rimini.doc.", al cui interno vi era il file "Dettagli operazioni Iva San Marino.doc", formato con le credenziali di C [REDACTED] l'1 aprile 2010 alle ore 15:05 e modificato due minuti dopo, in cui le cessioni su San Marino del 2008 e del 2009 coincidevano, guarda caso, proprio con quelle indicate nell'allegato 7, ossia 32 milioni di euro, mentre nel verbale di verifica del 27 aprile 2010 erano state indicate cessioni solo per 16 milioni di euro. A proposito di questo documento, G [REDACTED] ha detto: "Sicuramente mi sarà stato passato, ma non gli ho dato la dovuta attenzione, con molta onestà lo avrò anche visto ma non ho posto molta attenzione".

Il fatto che non vi abbia posto attenzione è a dir poco sbalorditivo, visto che si trattava di frodi comunitarie nell'ordine di milioni di euro.

Di nuovo, dunque, una singolare negligenza, sempre tesa a non vedere i dati che aveva estrapolato a suo tempo C [REDACTED] (col risultato di redigere verbali ideologicamente falsi).

Sulla chiavetta di G [REDACTED] è stato trovato anche un altro file, denominato "Dettaglio operazioni Iva intracomunitaria San Marino.doc", salvato l'1 aprile 2010 con le credenziali di C [REDACTED], relativo agli acquisti intracomunitari effettuati da R [REDACTED] Y [REDACTED] nel 2008 e nel 2009. Vi compare la dicitura: "Acquisti intracomunitari di beni dichiarati dai fornitori degli Stati membri". G [REDACTED] ha assentito sul fatto che questo tipo di interrogazione veniva effettuata per riscontrare i dati contabili della società in verifica con quelli dichiarati dai fornitori comunitari, rappresentando che c'era il grosso problema che la R [REDACTED] Y [REDACTED] non presentava i modelli intrasat, ossia quei modelli riepilogativi delle operazioni che si incrociano con altri Paesi europei.

Il PM gli ha fatto notare che dal documento risultavano acquisti complessivi per euro 1.208.620, di cui euro 1.140.148 con la Polonia, ossia gli stessi dati a suo tempo indicati dal maggiore C [REDACTED] nell'allegato 7. Inopinatamente, invece, nel verbale di verifica del 27 aprile 2010 furono indicati acquisti per euro 13.626.997, ossia circa dodici milioni in più di quelli indicati dai fornitori. G [REDACTED] ha risposto: "Sì, c'era il problema delle operazioni che ho visto che stavano indicate nei modelli, la ricostruzione dei modelli intrasat... ma questo dato qua con molta franchezza non me lo ricordo...".

Anche qui, dunque, "tabula rasa". Si parla di una incomprensibile differenza nell'ordine di dodici milioni di euro, ma G [REDACTED] non se n'è accorto.

Il PM ha mostrato a G [REDACTED] un altro documento presente nella sua chiavetta, creato sempre con le credenziali di C [REDACTED] l'1 aprile 2010 alle ore 14:17, denominato: "Interrogazioni anagrafiche.doc", relativo a interrogazioni su soggetti fornitori di beni. Di nuovo, G [REDACTED] non ha saputo di cosa si trattasse ("non so... con molta sincerità non so da dove e a cosa si riferiscono... era sempre una raccolta che faceva il maresciallo Curcio").

Anche qui, nella più benevola delle ipotesi, si può ritenere il completo disinteresse del G [REDACTED] per quello che sua sponte faceva C [REDACTED] e per le risultanze che ne scaturivano.

Ancora, nella chiavetta di G [redacted] vi era un documento denominato "Elaborazione clienti e fornitori", formato sempre con le credenziali di C [redacted] l'1 aprile 2010 alle 12:27 e alle ore 13:55, con all'interno documenti estrapolati dall'anagrafe tributaria, fra cui figuravano tale D [redacted] P [redacted], soggetto indagato nell'ambito della bancarotta della M [redacted] in relazione al quale risultavano due fatture per noleggio imbarcazioni aventi lo stesso numero di altre due fatture emesse a R [redacted] Y [redacted] San Marino.

Puntualmente, G [redacted] ha detto di non avere accertato ciò.

Il PM ha fatto notare anche a G [redacted] che dalla contabilità di R [redacted] Y [redacted] risultava che la società aveva venduto alla M [redacted] (amministrata da G [redacted]) un'imbarcazione, inesistente, del valore di sei milioni di euro che era stata immediatamente ceduta a una società di leasing e poi data in locazione a R [redacted] Y [redacted], a cui erano rimasti in carico i relativi canoni. G [redacted] ha detto che ciò non è stato verificato in quanto non era previsto nella scheda di programmazione e che comunque si trattava dell'annualità 2009 per il quale sono stati controllati solo i versamenti di Iva, Irap, Ires. Valgono qui le considerazioni già fatte circa l'esigenza di effettuare controlli, a termini della circolare 1/08, anche per l'annualità in corso, soprattutto per quanto concerne le false fatturazioni e l'obbligo di denuncia di reato.

Per quanto riguarda poi l'omesso di sviluppo di tutto ciò che non era previsto nella scheda di programmazione, quasi vi fosse una sorta di "sbarramento", si rinvia a quanto già rilevato a proposito dell'esame di P [redacted], in particolare a tutti i passaggi delle circolari n. 1/2008 e 81/INCC del 18.8.2008, sullo sviluppo sistematico di tutti i dati che via via emergono, d'interesse sia fiscale che penale.

Per quanto invece concerne le problematiche dei maxicanoni di leasing (che la R [redacted] Y [redacted] non deduceva e non detraeva), G [redacted] ha aggiunto che decisero di "postdatare" il problema e riservarlo alle successive indagini di polizia giudiziaria. All'obiezione del PM che all'epoca, mentre la verifica era in corso, ancora non si profilavano indagini di polizia giudiziaria, G [redacted] non ha saputo cosa rispondere, salvo poi rifugiarsi di nuovo nel solito copione dell'impossibilità di effettuare controlli quando l'annualità ancora non è chiusa.

Sul fatto che in un documento archiviato sul computer di P [redacted] il 19 aprile 2010, denominato "scaricoleasing.doc", veniva indicato il saldo leasing al 31.12.2009 in euro 5.387.709,32, G [redacted] ha ammesso che il documento era stato redatto da lui. Il PM gli ha fatto notare che la cifra corrisponde a quella trovata in un mastrino contabile denominato "Sottoconto 56005 canone laeasing, Iva, ded, 10" rinvenuto in [redacted] (che elencava centinaia di canoni di leasing relativi all'anno 2009, appunto per complessivi euro 5.387.709,32). G [redacted] ha detto che si è trattato di un errore suo ("una stupidaggine") in quanto (ancora una volta) tale controllo non si doveva fare in quanto si trattava dell'annualità in corso, sul quale la verifica fiscale non poteva estendersi.

Nel mastrino vi erano anche delle evidenziazioni in giallo e delle marcature con frecce tracciate con biro, tese a far risaltare i canoni e i maxi-canoni più elevati. Sul punto G [redacted] ha detto che era stato lui a evidenziare quei canoni più onerosi, ma solo per una sua curiosità, e che nulla si poteva rilevare al riguardo per la (solita) storia dell'annualità non ancora chiusa.

Ovviamente, lui non si era minimamente rappresentato l'ipotesi che si potesse trattare di canoni per imbarcazioni inesistenti, e quindi fatti integranti estremi di reato. Aveva però perso tempo a soddisfare una curiosità personale.

Anche per quanto riguarda l'esportazione delle due barche, in Francia e in USA, per le quali C█████ aveva effettuato un'interrogazione il 15 marzo 2010 (cioè prima dell'apertura delle verifiche), G█████ ha comunque ripetuto che non potevano essere oggetto della verifica in quanto, non essendo stato chiuso l'esercizio d'imposta del 2009, non si poteva fare alcun tipo di recupero. Se ne dette tuttavia atto in un verbale due mesi dopo, "come cosa in più". A questo punto, però, non si capisce: il dato non doveva essere rilevato o doveva essere rilevato, tanto da essere inserito in un verbale?

Di nuovo, continuamente, viene ribadita l'**intangibilità dell'annualità in corso per tutto quello che riguarda risvolti penali, denunce di reato, truffe, frodi, bancarotte e quant'altro**. Né si formula un'ipotesi, una considerazione, se pur minima, circa tutti questi canoni di leasing e operazioni di sale and leaseback, sulle loro ragioni e sulla loro correttezza.

All'ulteriore obiezione del PM, se avessero sviluppato le SOS, G█████ ha controbattuto, come *extrema ratio*, che lo sviluppo delle SOS veniva trattato dalla Sezione Antiriciclaggio, e non dalla sezione dove stava lui.

A questo punto è lecito chiedersi **per quale motivo, allora, si appropriarono di questa verifica**.

Per quanto concerne l'ufficio di ██████, dove la R█████ Y█████ trasferì la propria sede solo dieci giorni prima dell'inizio della verifica, G█████ ha dato atto che era "un tugurio", un appartamento di venti metri quadri con il soppalco, che "era una sofferenza stare lì dentro", adducendo al riguardo: "non era il mio modo di fare attività, abbiamo le sedi, cioè vedi l'amministrazione, vedi tutto, vedi i tir che si spostano, si spostano le merci, magazzini. Certamente per me andare in una sede di un'azienda di venti metri quadri era particolare, non mi era mai capitato prima". Egli fece presente a P█████ che la sede operativa era a ██████ e P█████ gli disse che non ci si sarebbe potuti andare perché non c'erano mezzi né uomini.

Continua quindi a restare incomprensibile che non si sia ritenuto di estendere la verifica su ██████. Anche perché questa pretesa mancanza di mezzi già significava limitare *ab initio* qualsiasi accertamento all'ufficio di ██████ e quindi, **intenzionalmente**, evitare già in partenza di svolgere una verifica laddove effettivamente si sarebbe dovuto.

G█████ ha anche confermato che P█████ il giorno dell'inizio della verifica, prese appuntamento telefonicamente con Lolli per l'accesso.

Sul verbale di verifica del giorno dell'accesso, peraltro, fu scritto che veniva acquisita presso l'ufficio del presidente del CdA (ossia L█████) una cartella contenente documentazione bancaria varia e un estratto conto denominato "R█████ Y█████ spa, vendite 2008 con raccordo degli acquisti". A domanda del PM, G█████ ha detto che questa documentazione fu riscontrata con i documenti contabili ufficiali, "ma, ahimè, non è stata riportata nel verbale di verifica, mi sono dimenticato, è stato un errore mio sicuramente".

Circa il ritrovamento di una scatola contenente matrici di assegni con società sanmarinesi, G█████ ha ribadito che fu P█████ a decidere che non occorreva far alcun accertamento in merito.

Anche a G█████ il PM ha fatto notare che la verifica si concluse il 21.5.2010 con una CNR ove si denunciava a carico del L█████ una violazione per dichiarazione infedele (art. 4 D. L.vo 74/2000) e succintamente si comunicava che erano emerse differenze fra le banche dati e la contabilità. Gli ha poi chiesto se questa comunicazione, scarna e generica,

divergeva dai dati che già erano state messe a fuoco da C. nel novembre 2009 (e che si sarebbe dovuto esplorare) e G. ha detto di no. Cioè ha ammesso che nulla era stato fatto.

Il PM gli ha anche chiesto anche se divergeva da quanto elencato nel documento del 1 aprile 2010 ritrovato nella sua chiavetta, e qui G. ha detto, per l'ennesima volta: *"Non lo so, non l'ho confrontato, non gli avrò proprio dato attenzione"*.

Il PM ha chiesto a G. spiegazioni di una conversazione telefonica fra lui e F., in cui egli dice, riferito allo stesso PM: *"Mi ha chiesto il verbale di verifica, la cosa non mi piace, secondo me lei vuole capire dove potevamo arrivare"*.

A questa domanda del PM egli ha risposto: *"Sì, era proprio l'equivoco, mi preoccupavo dell'equivoco che si poteva manifestare... E' un modo per dire... alcune problematiche... e si poteva fare, non si poteva fare..."*.

In pratica, non ha risposto.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si può dire che neanche G. è minimamente credibile. E' incorso in tutta una serie di sviste ed omissioni ingiustificabili, anch'egli si è rigorosamente guardato dal prendere visione dell'allegato 7, non ha dato alcun rilievo ai maxicanoni, le fatture false e le frodi.

Non ha dato nemmeno una risposta che possa dirsi tale.

L'esame di C.

C. eseguì degli accessi alle banche dati il 15 marzo 2010, tre giorni prima dell'inizio della verifica, su richiesta di G., che non aveva le credenziali. In particolare, ha detto, fece le ricerche standard e schematiche che era solito fare agli inizi di ogni verifica, che avrebbero poi permesso di redigere la scheda di preparazione. Fra questi accertamenti, per lui abituali, vi fu il controllo delle esportazioni. Ha detto che, quando li fece su incarico di G., nemmeno sapeva di far parte della pattuglia deputata alla verifica, cosa di cui venne a conoscenza la sera del 17.3.2010, cioè il giorno prima dell'inizio di questa.

Ciò non è vero, in quanto il foglio di servizio del 16.3.2010, a lui letto in aula dal PM, già lo indicava come componente della pattuglia insieme a G.

Anche C. tuttavia, al pari degli altri imputati, ha negato di avere visto l'allegato 7, anche se ha riconosciuto che era inserito nella carpetta contenente la documentazione allegata alla programmazione, e quindi alla fase preliminare della verifica. Ha puntualizzato di non averlo visionato in quanto *"io non esamino la documentazione allegata alla programmazione"*. Addirittura, ha specificato di avere visto per la prima volta l'allegato 7 nell'ufficio del PM.

Occorre chiedersi il senso logico di queste affermazioni: un soggetto deputato alla raccolta, tramite le banche dati, degli elementi necessari alla preparazione di una verifica, si trova a operare sulla base di documentazione già acquisita dalle banche dati, proprio ai fini di quella verifica, ma **rigorosamente la ignora**. Non ritiene di servirsene, né di effettuare il dovuto riscontro con gli accertamenti successivi da lui effettuati (o che comunque avrebbe dovuto effettuare), e soprattutto trascura il preliminare lavoro di intelligence già fatto, che, a termini della circolare 1/08, deve essere tassativamente posto alla base della preparazione della verifica e del suo andamento successivo.

Afferma infatti al riguardo la circolare 1/08: *“Oltre che nella fase di programmazione dell’attività di verifica, la consultazione delle banche dati disponibili risulta di fondamentale ausilio anche in quella di preparazione, al fine di:*

- *consolidare e aggiornare l’insieme degli elementi di conoscenza acquisiti in sede di selezione del contribuente ed integrarlo di ulteriori e più dettagliate informazioni atte a indirizzare in maniera più mirata e incisiva le attività ispettive;*
- *riscontrare la sussistenza di eventi sopravvenuti rispetto alla fase di programmazione, che impongano di rimodulare ovvero di rivisitare, in tutto o in parte, le scelte originariamente operate”* (circ. 1/08, III, p. 111).

Il PM ha fatto notare a C. che nell’aggiornamento del piano di verifica del 22 aprile 2010 si dava atto che era terminato il controllo dell’Iva intracomunitaria (periodo dal 1 gennaio 2008 al 18 marzo 2010), controllo poi scaricato nel verbale di verifica del 27 aprile 2010, da cui però risultavano dati assai diversi da quelli segnalati dal maggiore C. nel novembre del 2009 nell’allegato 7 (16 milioni di euro a fronte di 32 milioni di euro).

Al contrario, i dati raccolti da C. coincidevano con quelli raccolti dallo stesso C. nella sua chiavetta USB in un file formato l’1 aprile 2010 (*“Dettagli e operazioni Iva San Marino”*).

C. ha risposto che i 16 milioni facevano riferimento alla contabilità ufficiale, secondo quanto risultato dal controllo di coerenza interna, mentre i 32 milioni avrebbero dovuto poi essere oggetto del controllo di coerenza esterna, in un successivo momento. Ha inoltre contestato che i 32 milioni scaturiti dal controllo sulle banche dati fossero dati corretti. Semplicemente, ha detto, *“risultava un dato”*.

Ha citato all’uopo la circolare 1/08, pag 175, ove si tratta del controllo di coerenza esterna.

Il passo citato da C. tuttavia, dice cose diverse, ed esattamente che: *“Il riscontro di coerenza esterna consiste nel confronto fra le risultanze dell’impianto contabile del soggetto ispezionato – così come, eventualmente, correttamente inquadrato a seguito del riscontro materiale e dei riscontri di coerenza interna – con ogni genere di dato e risultanza, materiale/fattuale/fenomenica ovvero documentale/contabile, acquisita all’ispezione esternamente all’attività economica oggetto di questa, per effetto, ad esempio, degli elementi ottenuti dall’interrogazione delle varie banche dati disponibili... Tipologia ed estensione di detti riscontri e relative motivazioni, vanno esplicitate nel piano di verifica”*. Ossia, ben prima o, tutt’al più, contestualmente e comunque **non certo dando atto della conclusione della verifica.**

A sostegno della sua tesi, C. ha anche detto: *“questa cosa qua (cioè il fatto di non aver fatto menzione delle risultanze degli accertamenti condotti sulle banche dati) ha reso il verbale di verifica maggiormente chiaro e trasparente per dare anche alla parte la possibilità di poterlo appellare nelle sedi competenti”*.

In altre parole, quindi, dovrebbe essere trasparente ciò che è viziato da occultamenti. Più che singolare, questa è un’affermazione incomprensibile.

Alla richiesta, poi, su quando si sarebbe dovuto completare il controllo di coerenza esterna e dare finalmente sfogo alle risultanze degli accertamenti condotti sulle banche dati (e quindi al dato dei 32 milioni di operazioni verso San Marino), C. ha dato **risposte confusionarie**: *“Vi era la necessità di capire questa discrasia a che cosa era dovuta, quindi abbiamo fatto ulteriori accessi al sistema, e questo avveniva nella parte iniziale del*

meze di maggio, dove abbiamo potuto constatare che vi erano delle problematiche rispetto a quello che la parte aveva rappresentato in contabilità e rispetto a quei numeri che invece risultavano dalle banche dati. A quel punto, oltre all'analisi che abbiamo fatto e quindi ulteriori accessi al terminale in maniera più specifica, sulla base di quelle che erano state già le estrapolazioni iniziali che avevamo fatto, abbiamo chiamato il signor L., l'abbiamo chiamato in verifica, al quale abbiamo chiesto di spiegarci come mai vi era questa difformità di dati e L. in tutta sincerità disse che non poteva escludere che queste difformità erano dei valori non riportati in dichiarazione. In buona sostanza ammetteva che tutte queste discordanze non erano state riportate, dal quale... dal soggetto non erano stati dichiarati. Quindi da lì, a seguito ovviamente di rapporti vari, di... abbiamo sentito... ci sono state diverse correnti di pensiero, diverse strade da seguire, è stata rapportata prontamente la notizia all'Autorità Giudiziaria e da lì abbiamo... si era deciso di seguire quella... quella come giusto era che sia, la strada degli accertamenti di polizia giudiziaria perché gli indizi erano di reità. Una volta che il L. aveva in sostanza ammesso che vi erano forti discordanze tra quelli che... tra quello che vi era in dichiarazione e quello che invece avrebbe dovuto dichiarare, si superavano ampiamente quelle che erano le soglie per poterlo denunciare, cosa che è stata fatta. E da lì... e da lì che doveva, diciamo, esplodere la nostra attività... e poi sinceramente non so che è successo, cioè da lì siamo stati indagati, perquisiti, arrestati, c'è successo un casino".

Cioè, si è atteso che anche L. desse il suo avallo decisivo sul fatto che c'erano forti discordanze, poi si è ritenuto di rimandare ogni indagine e approfondimento all'attività di polizia giudiziaria (che era meramente eventuale e avrebbe dovuto essere decisa e iniziata dalla Procura in futuro, non dai verificatori), indi ancora si è redatta una notizia conclusiva di reato senza che i dati in questione fossero stati esplorati come si sarebbe dovuto al fine di una dettagliata iniziativa ex art. 220 disp. att. cpp.

Come già visto, in un altro file, "Dettagli operazioni Iva intracomunitaria San Marino", sempre formato l'1 aprile 2010 da C., risultavano nel 2009 acquisti complessivi dalla Polonia (società G.) per un euro 1.140.148, dato pure coincidente con quello estrapolato da C. nel novembre 2009. Nel verbale di verifica del 27 aprile 2010 invece tali acquisti venivano indicati in euro 13.126.997, ossia 12 milioni in più di quelli indicati dal fornitore polacco.

In merito a tale macroscopica discordanza, C. si è di nuovo appellato al controllo di coerenza interna, che successivamente sarebbe stato integrato dal controllo di coerenza esterna, e in particolare dai chiarimenti che L. avrebbe dovuto dare al riguardo.

Rivivono qui integralmente le considerazioni dianzi fatte a proposito del file "Dettagli e operazioni Iva San Marino".

Per quanto riguarda le fatture emesse dalla M. S. S. nei confronti della R. Y. per euro 300.000 nel 2009, per consulenze, per le quali era più che legittimo porsi il dubbio della effettività delle prestazioni, anzi, dell'esistenza di prestazioni alla base di esse, C. ha dichiarato di non avere fatto alcun accertamento. Idem per la cessione da parte della R. Y. alla M. S. S. della barca da sei milioni di euro, risultata inesistente, né per i canoni di leasing che vennero poi pagati per la stessa. Anche C. qui ha motivato le sue risposte con il fatto che queste società non erano oggetto di verifica, e quindi se ne sarebbe dovuto occupare la Sezione o chi altro per competenza.

Di nuovo, a questo proposito, va richiamato quanto previsto dalla circolare 1/08 sull'estensione dei controlli presso soggetti terzi, laddove essa prescrive che: "L'ispezione documentale consiste non soltanto nell'esame e nell'analisi delle scritture, dei libri, dei

registri e dei documenti, sia cartacei che accessibili mediante apparecchiature informatiche, la cui istituzione, tenuta e conservazione sono obbligatori, ma anche nel raffronto del loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche o in fasi successive della verifica, tra cui la corrispondenza commerciale, la contabilità posta in essere a fini di controllo interno della gestione, l'eventuale documentazione extracontabile".

"Nel caso sia necessario ai fini del controllo, l'ispezione può estendersi anche alla documentazione contabile di soggetti terzi che hanno intrattenuto, con quello verificato, rapporti economici; la stessa verrà acquisita e/o esaminata, se del caso, mediante l'effettuazione di specifici controlli incrociati" (circ. 1/08, II, p. 98).

Va inoltre richiamata la circolare 81/INCC del 18.8.2008, prodotta in giudizio dalla difesa di G. all'udienza del 18.1.2012, relativa all'approfondimento delle SOS, la quale addirittura prescrive *"l'effettuazione di uno o più accessi, ispezioni e verifiche presso le sedi di imprese ed attività professionali gestite dai soggetti principali e collegati, al fine di richiedere l'esibizione, ricercare ed acquisire copia dei libri contabili, documentazione e corrispondenza rilevante ai fini di acclarare le motivazioni economiche e finanziarie sottostanti ai trasferimenti"*.

Alla verosimile obiezione che si trattava di società estere è facile replicare che, sempre a termini della circolare n. 81/INCC del 18.8.2008, come previsto dall'art. 9 comma 4 del D. L.vo 231/2007, *"la Guardia di Finanza, sulla base di appositi protocolli d'intesa con l'UIF (Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia), può attivare canali d'interscambio info-investigativo con analoghi organismi esteri e internazionali, sempre al fine di facilitare le attività connesse all'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette"* (pag. 11 circ.).

Alla luce dei rilievi sopra sollevati, si può quindi dire che, al pari dei suoi coimputati, nemmeno C. sia minimamente credibile, e che anzi sia stato integralmente connivente con gli altri imputati.

La quotidiana compresenza in verifica con G. e P. (quando c'era), protratta per due mesi senza che mai vi siano stati un dubbio o un'obiezione da parte sua, fa infatti capire quanto egli sia stato adesivo e compartecipe. Un soggetto inconsapevole delle ragioni che a base di simili, macroscopici falsi e omissioni, in buona fede e comunque dotato di competenze di base (come lui, laureato e già in servizio alla Sezione Imposte Dirette), avrebbe sicuramente determinato contrasti in seno alla pattuglia, con il rischio di una sua dissociazione dall'operato dei colleghi e della conseguente emersione e amplificazione di pesanti interrogativi. Non a caso egli fu scelto da G.

I riscontri documentali e le intercettazioni

Esaurita l'analisi delle prove orali, assodata l'assoluta inconsistenza delle difese addotte degli imputati, improntate al travisamento continuo, vanno ora richiamati i documenti acquisiti agli atti del dibattimento e le intercettazioni svolte e trascritte, che costituiscono riscontro a quanto già emerso dall'espletamento delle prove testimoniali e dall'esame degli imputati.

Va innanzitutto premesso che i documenti citati nel presente paragrafo sono stati acquisiti agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 431 lett. h) cpp quali corpo del reato e/o cose pertinenti al reato, secondo la nozione che ne ha dato la Suprema Corte, per la quale: *"Il corpo del reato' è costituito dalle cose che sono in rapporto diretto ed immediato con*

l'azione delittuosa, mentre tra le 'cose pertinenti al reato' rientrano tutte quelle che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero quelle necessarie alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell' 'ante factum' e del 'post factum' comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all' 'iter criminis', purché funzionali all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore" (Cass. 26.1.2011, n. 2622).

In questo paragrafo verranno quindi inevitabilmente menzionati documenti che più volte sono già stati richiamati nel corso delle prove orali, ma nella loro oggettività documentale, a riprova di quanto già emerso.

Nel corso della perquisizione eseguita in data 1.7.2010 nell'ufficio di C. [redacted], venne rinvenuta e sequestrata copia dei documenti già sequestrati in data 2.10.2008 a G. [redacted], tra cui un contratto relativo alla compravendita di imbarcazioni fra la società F. [redacted] s.r.l. e la R. [redacted] Y. [redacted] spa (su ciò ha testimoniato il maresciallo P. [redacted] all'udienza del 24.10.2013). Posto che, come già visto, nell'agenda di P. [redacted] venne annotato, il 10.10.2008, "fare visure e accertamenti per A. [redacted] C. su F. [redacted] e mar. P. [redacted]", ne scaturisce la prova indiscutibile che C. [redacted] fin dal 2008 si occupò di quell'indagine che il maresciallo P. [redacted] stava conducendo e che coinvolgeva anche la R. [redacted] Y. [redacted], e che incaricò P. [redacted] di effettuare ricerche sulla società coinvolta e su chi indagava. Ne discende anche che la prova che da lungo tempo perdurava il sodalizio fra C. [redacted] e P. [redacted] sulle vicende che riguardavano la R. [redacted] Y. [redacted].

Sull'agenda dell'anno 2008 a lui sequestrata (quella del 2009 non è stata trovata), P. [redacted] ha annotato oltre venti appunti che riguardavano B. [redacted] o C. [redacted] o entrambi, molti dei quali si riferiscono a cene, pranzi o aperitivi.

Questa la sequenza:

16 Gennaio	Cesioia - Via M. [redacted] 20.00 (Angelo) Cena OK;
3 Aprile	Chiamare C. [redacted] OK;
4 Aprile	Contattare A. C. [redacted];
7 Aprile	Ricerca x A. C. [redacted];
10 Aprile	Ricerca x A. C. [redacted];
18 Aprile	Chiamare G. [redacted] B. [redacted] x Cena...;
21 Aprile	Fare visure M. [redacted] x Condotte (x A. [redacted])...;
22 Aprile	Cena con B. [redacted] G. e Angelo C. (passa lui a prendermi);
5 Luglio	Da B. [redacted] G. (cena o pranzo?) Sentire;
3 Settembre	chiamare A. [redacted] C. x caffè o pranzo;
8 Settembre	M. [redacted] x numero (ho già parlato con R. [redacted] del Gruppo B. [redacted]);
11 Settembre	Cena con B. [redacted];
13 Settembre	Prendere aper con G. [redacted] B. a M. Mar. ma ecc...;
15 Settembre	Cena con Angelo C. [redacted];
30 Settembre	x R. [redacted] B. [redacted] Prendere atti vecchi (S. [redacted]) e nuovi (a. del) x vedere se è citato C. [redacted]. Impostare indagine;
10 Ottobre	fare visure acc. ti x Angelo C. su F. [redacted] F (01728110360) e Mar. P. [redacted]; Pranzo con G. [redacted] B. [redacted] B. [redacted] - Andare in studio B OK via B. [redacted];
15 Ottobre	Rist. C. [redacted] (A. [redacted] +2)... affitto azienda e frode?... Chi difende U. [redacted]?
18 Ottobre	Affitto azienda (B. [redacted]);
24 Ottobre	da P. [redacted] F. [redacted] (x cena C. [redacted] avvocato); Appuntamento con M. [redacted].

Cesioia

	<i>Pa... al Nucleo BO – (dire x merc a Pa...);</i>
27 Ottobre	<i>chiamare Giorgio B. x cena oggi o domani OK;</i>
29 Ottobre	<i>cena con R.../P.../F... NO;</i>
5 Novembre	<i>affitto azienda x G...;</i>
11 Novembre	<i>cena con L...-A...;</i>
31 Dicembre	<i>...@virgilio.it;</i>

L'appunto postato alla data del 22 aprile con la dicitura "Cena con B... G. e A... C. (passa lui a prendermi)", fa capire che C... andava a prendere P... e poi andavano a cena con B... (che veniva con la sua macchina).

Tutti gli appunti (e gli appuntamenti tra P..., C... e B...) testimoniano che P... frequentava C... quanto meno dall'inizio dell'anno 2008 e B... quanto meno dal 18.4.2008. Nel mese di aprile vi sono ben sette annotazioni che riguardano cene, ma anche, ricerche o visure che P... doveva fare per C... C'è anche una cena/pranzo appuntata alla data del 5.7.2008 tra i soli P... e B....

In quel periodo, giugno/luglio 2008, è bene ricordare che B... stava impostando gli atti che poi a settembre/ottobre successivo avrebbero mutato la compagine societaria della R... Y..., trasformata in s.p.a.; veniva liquidato il socio P... M... e veniva nominato C... consigliere. E' in questo periodo che B... ha conosciuto L..., come ha riferito in udienza il suo collaboratore di studio, Davide R... (udienza 23.4.2013).

Quindi, quando P..., B... e C... si incontravano, B... stava predisponendo gli atti relativi all'entrata di C... e quant'altro.

Alla data del 10 ottobre, unitamente al controllo che P... doveva fare per C... su F... e P..., è annotato anche un "Pranzo con G... B... B... - Andare in studio B via B... OK". Infatti, come abbiamo visto, in data 2.10.2008 P... aveva sequestrato dei documenti a G... che riguardavano la R... Y..., documenti che erano stati girati a C... sì da indurre quest'ultimo a incaricare P... di approfondire il tutto (10.10.2008). B... in quella data si accingeva a concludere gli atti che gli erano stati commissionati da L... per la R... Y..., e P..., in tutto questo contesto, si recava addirittura da B..., dopo essere stato incaricato da C... di occuparsi di questioni che coinvolgevano la R... Y....

Già nel 2008, oltre che vederli a pranzo e a cena, P... faceva "ricerche per A. C..." e prestava consulenze per B... ("affitto azienda per G..."), e inoltre si appuntava l'indirizzo mail di B....

Tutto ciò dimostra ulteriormente quanto stretta e antica fosse la concertazione che accomunava C..., B... e P... per varie questioni, comprese quelle che riguardavano la R... Y...

Pochi erano i dati ufficiali inseriti in programmazione (e acquisiti agli atti del giudizio).

Una segnalazione di SOS del gennaio 2009, pervenuta dal Secondo Gruppo della GdF di Bologna (che l'aveva ricevuta dalla Compagnia di Rimini, la quale a sua volta l'aveva ricevuta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, che l'aveva riscontrata nell'agosto del 2008), relativa a un'operazione di sale and leaseback; l'esistenza di crediti tributari per euro 1.832.098; l'esistenza di rilevanti cessioni con operatori della Repubblica di San Marino. Questi dati risalivano al 2009. Nel gennaio del 2010 si aggiunsero altre due SOS, attraverso le quali alcuni istituti bancari avevano rilevato la movimentazione di ingenti capitali transitati dal conto corrente intestato al L... a quello intestato alla R... Y..., e viceversa, senza che vi fosse un'apparente ragione commerciale sottostante.

In particolare, le due SOS erano state trasmesse dalla Sezione Anti Riciclaggio del Nucleo P.T. di Bologna al Primo Gruppo, quello comandato da D..., perché fossero

sviluppate nel corso della verifica che si andava programmando. In realtà, queste due SOS comprendevano ben sei distinte segnalazioni fatte da alcuni istituti di credito che avevano rapporti con la società R [redacted] Y [redacted] e con G [redacted] L [redacted], che evidenziavano movimenti di denaro sospetti sui conti correnti personali di L [redacted], per oltre 6.000.000 di euro nel solo periodo gennaio/ottobre 2009, in larga misura provenienti da conti correnti della R [redacted] Y [redacted], denaro che poi era stato in parte ricollocato sui conti della società, non prima di essere transitato varie volte su altri conti bancari, sia personali del L [redacted] che di terzi, come quello della società A [redacted] S [redacted] S [redacted] riconducibile a C [redacted] e alla P [redacted].

Dalle SOS si rilevava una movimentazione di denaro di entità ben superiore al fatturato della società nel 2009.

Fra le tante altre cose, erano state segnalate le seguenti operazioni bancarie sospette tra G [redacted] L [redacted] e A [redacted] C [redacted]:

- nel periodo luglio/ottobre 2009, L [redacted] aveva versato su un proprio conto corrente personale 6 milioni di euro, di cui 4,6 milioni in assegni circolari e 1,3 milioni tratti dalla società A [redacted] S [redacted] S [redacted] per 890.000 euro e da giroconti personali per 350.000 euro;
- nello stesso periodo, la somma era stata trasferita per 4,4 milioni alla società R [redacted] Y [redacted] S [redacted], per 290.000, euro girocontata a G [redacted] L [redacted] su altri conti correnti, per 330.000 euro versata a favore di tale R [redacted] G [redacted] e per 50.000 euro a favore di A [redacted] C [redacted].

Inoltre vi era il famoso allegato 7 redatto da C [redacted], in cui figuravano i seguenti dati relativi alla R [redacted] Y [redacted], ricavati dall'interrogazione delle banche dati:

- volume d'affari del 2007, indicato in euro 27.939.869;
- operazioni attive del 2008, indicate in euro 38.357.269;
- cessioni verso San Marino, pari ad euro 16.000.000 nel 2007, 30.000.000 nel 2008 e 16.000.000 nel 2009;
- acquisti intracomunitari, indicati con la dicitura "acquisti INTRA":
 - 2009, Polonia, euro 1.140.148;
 - 2008, Polonia, euro 1.160.158, 1.577.101, 2.129.092, 399.127;
 - 2007, Polonia, 1.794.092, 500.059, 1.174.425, 590.198;
 - Triangolazioni 2007 per oltre 5.000.000;
- accertamenti: accesso breve: 25.6.2009, Dir. Prov. Bologna; verifica fiscale Dogane 7/5/2009 periodo imposte 2007 IVA.

Come ha riferito C [redacted], l'allegato 7 riportava dati che provenivano da differenti sotto-archivi dell'AT (Anagrafe Tributaria), alimentati dalle imprese estere e, per quanto riguarda San Marino, dall'Ufficio Tributario della Repubblica. Erano quindi dai riscontrati e indiscutibili, che dovevano solo essere approfonditi nel dettaglio, e poi studiati e scandagliati a dovere.

La scheda di programmazione, sottoscritta da I [redacted] e D [redacted] in data 17.2.2010, fu poi approvata dal comandante Provinciale di Bologna in data 2.3.2010. Essa non riportava i dati estratti da C [redacted], non vi era alcun riferimento al V [redacted], vi si dava atto semplicemente di "rilevanti cessioni verso San Marino". Più esattamente, tale dicitura era ricondotta alla dichiarazione IVA. Nella scheda di programmazione era infatti scritto:

"Ragioni della selezione:

dall'esame della dichiarazione annuale IVA risultano i seguenti elementi d'interesse:

- credito per € 1.832.098, chiesto in compensazione;
- rilevanti cessioni verso San Marino;
- presenza di acquisti intracomunitari."

Sulla dichiarazione Iva 2008, nell'apposito "Quadro VA34", riservato alle cessioni verso San Marino, venivano dichiarate cessioni per euro 15.850.650 (importo ben diverso rispetto ai 30.000.000 di euro rilevati dal VIES).

Perché questa omissione, del tutto gratuita?

E' di solare evidenza che, se sulla scheda di programmazione, subito dopo i dati rilevati dalla dichiarazione IVA (15.850.650 di euro), fossero stati indicati anche i 30.000.000 di euro rilevati dal VIES, sarebbe emersa con chiarezza la discrepanza fra i due dati, cioè la dichiarazione IVA con fatturato inferiore di 16.000.000 di euro rispetto al VIES. In altri termini, se D. [redacted] avesse compilato correttamente la scheda di programmazione, avrebbe costretto P. [redacted], e quindi anche G. [redacted] e C. [redacted], a effettuare i necessari approfondimenti già nella fase di preparazione della verifica, portando alla luce così gli esatti importi delle cessioni verso San Marino (32.910.000 di euro), i numeri delle singole fatture emesse nel corso dell'anno, le date di ogni documento, l'identificazione dei destinatari delle imbarcazioni, con una differenza di ben 16.000.000 di euro rispetto alla contabilità. Si sarebbe scoperto (e senza fatica) che le imbarcazioni erano destinate ad una società costituita da L. [redacted] a San Marino, che aveva lo stesso nome della società oggetto della verifica, ossia "R. [redacted] Y. [redacted] S. M. [redacted] S.", a mezzo della quale L. [redacted] consumava la sue innumerevoli truffe che costituivano il suo reale guadagno. Inoltre si sarebbe dovuti accedere alla sede di Rimini, dove si trovava tutta la documentazione inerente le truffe. Invece, la formula "rilevanti cessioni verso San Marino", peraltro riferita alla dichiarazione annuale IVA, lasciava chiaramente ampio spazio e ampia discrezionalità (*rectius*, arbitrio) nelle ricerche e non avrebbe vincolato gli operatori a muoversi sulla base di dati certi di cui dovere dar conto. Ossia, lasciava "carta bianca" ai verificatori (che così sono giunti addirittura a dire di non avere mai visto l'allegato 7, che invece costituiva la copertina dello scarno fascioletto contenente gli atti di programmazione e preparazione della verifica).

La nomina a Direttore della Verifica fu conferita a P. [redacted] da D. [redacted] il 17.3.2010. Quest'ultimo però ha detto che consegnò il relativo incartamento a P. [redacted] alla fine di febbraio 2010. Lo fece quindi **irritualmente**, in quanto in quel momento P. [redacted] non era ancora stato investito di nulla (ed in quanto, come è emerso dalle testimonianze, gli atti preparatori delle verifiche, in quanto atti riservati, vanno custoditi nella cassaforte del Comandante fino a quando non sia nominato il Direttore della Verifica, a cui quindi, solo in quel momento si possono consegnare).

P. [redacted] a sua volta, in data 1.3.2010, fece accesso con le sue credenziali alla banca dati dell'AT, come si rileva dai tabulati S. [redacted], e fece interrogazioni sulla R. [redacted] Y. [redacted] e anche sulla persona di G. [redacted] L. [redacted], visionando le dichiarazioni IVA del 2007 e del 2008, le dichiarazioni dei redditi del 2007 e del 2008, due dichiarazioni 760 del 2008, ma omettendo di interrogare la banca dati sugli scambi intracomunitari della R. [redacted] Y. [redacted] e sui suoi rapporti con San Marino, così omettendo anche di lasciare traccia di suoi accessi informatici su tali dati.

La scheda di preparazione della verifica fu predisposta da G. [redacted], come risulta da un file presente nella sua chiavetta USB (sequestrata il 1.7.2010), ultimato il 16.3.2010, alle ore 10.29. Il testo presente nel file è identico a quello della scheda, acquisita agli atti del giudizio. In data 15 e 16.3.2010 C. [redacted] svolse accertamenti alla banca dell'AT (su incarico di G. [redacted]), senza però effettuare alcun controllo sulle cessioni verso San Marino (ossia, fece esattamente come aveva fatto P. [redacted]). Poi G. [redacted], nella scheda di preparazione, scrisse: "operazioni commerciali con operatori della Repubblica di San

Marino", in questo modo sgonfiando ancora di più la precedente indicazione "rilevanti cessioni verso San Marino".

Perché questa ulteriore minimizzazione, anch'essa del tutto ingiustificata?

E' chiaro che eliminare l'aggettivo "rilevante" significava rendere sempre più neutra e impregiudicata l'emersione di rapporti con San Marino, e attribuirsi un arbitrio ancora maggiore.

Sono stati prodotti il documento da cui risulta che C. fu assunto quale dipendente della R. Y. il 1.3.2010 e i verbali della verifica dal 18.3 al 21.5.2010, da cui risulta la presenza di C. quale delegato del L. ad assistere alle operazioni giornaliera.

Sempre in data 1.7.2010 sono state sequestrate presso la sede di Bologna, via del Porto 30, tre fatture emesse dalla ditta "P. S. di C. M." di Rimini (nn. 150, 177, 320) nei confronti della R. Y. per vendita e montaggio di stampante laser e software a tale indirizzo, prestazioni effettuate il 26.2 e l'11.3.2010. E' stato sequestrato altresì il documento da cui si rileva che il giorno 8.3.2010 il commercialista G. R. di T. effettuò la comunicazione all'Anagrafe Tributaria e alla Camera di Commercio della variazione della sede amministrativa della R. Y., comunicando anche che le scritture contabili della società erano depositate in questa nuova sede.

Tutto ciò è stato chiaramente preordinato e funzionale all'imminente arrivo dei finanziari, che, come si è visto, si sono basati esclusivamente sulle scritture esibite dal soggetto verificato, opportunamente traslocate in un luogo ad hoc, e si sono ben guardati dall'estendere la verifica alla vera sede di Rimini.

Ma vi sono altri aspetti da considerare, di primaria importanza, in merito a questa "apertura di sede". Il modulo inoltrato da T. è un modulo U.L., che, come testimonia anche l'acronimo, si usa per l'apertura di un'unità locale. Secondo quanto prescrive l'art. 1 c. 1 lett. e) del DM 11.5.2001 n. 359, "l'unità locale indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede". Via B., Bologna, quindi, dove fu fatta la verifica, non era la sede legale della R. Y.

La stessa curatrice fallimentare B., nella sua deposizione, ha dato atto che la sede di via del Porto era un'unità locale.

Ma c'è dell'altro. Anche qualora si volesse ritenere che la comunicazione in questione comportasse una variazione di sede (ma, si ripete, così non è), non risulta che tale variazione abbia comportato anche il trasferimento del domicilio fiscale. Infatti, stabilisce l'art. 35 c. 3 DPR 633/1972 che: "Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale, essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata". Ne consegue che, in ogni caso, alla data della verifica la sede non poteva essere via del P. n. (ma, ciò nonostante, si è proceduto egualmente alla verifica in quel posto, ed esclusivamente in quel posto).

Per quanto concerne le SOS relative ai rapporti fra R. Y. e A. S., che pure non hanno avuto alcun seguito in verifica, va richiamato il file rinvenuto archiviato sul computer sequestrato a P., denominato "scarico.doc", che prova che le fatture emesse da A. S. sono state visionate una per una nel corso della verifica. Tale documento, infatti, fu creato il giorno 19.04.2010, alle ore 16.18, da G., il quale poi lo girò a P. alle successive ore 16.48 (è stato trovato anche sulla chiavetta sequestrata a C., sempre l'1.7.2010). In esso si dava atto che G. ne era l'autore e che era stato "ultimato il controllo del conto nr. 57040 denominato 'consulenze aziendali', confluito con un saldo di € 400.567,30 in bilancio, ai costi di produzione" e che

non era stata individuata alcuna situazione rilevante.

Dall'esame del contenuto del documento, risulta che queste fatture emesse dalla All S. nei confronti di R. Y. - le stesse fatture che C. e P. hanno ammesso essere false e per le quali essi hanno patteggiato la pena - sono state considerate normali documenti di costo da G., con argomentazioni del tutto inconsistenti. La maggior parte delle fatture aveva ad oggetto attività di "consulenza per l'ottenimento di finanziamenti bancari", cosa paradossale se è vero che C. era pluriprotestato e come tale nemmeno poteva comparire quale titolare della A. S.

Ma anche questo è stato ritenuto nella norma.

Per quanto concerne la nota scatola di cartone contenente matrici di assegni, che P. dette ordine di ignorare, va osservato che essa, **pervicacemente**, fu ignorata anche da G. nel corso della perquisizione ordinata dal PM e svolta in data 3.6.2010. Venne acquisita e sequestrata solo il 1.7.2010, sempre in sede di perquisizione, da parte di altri militari operanti.

La primaria importanza di queste matrici, come abbiamo visto, è stata comprovata dalla dottoressa B., che se n'è avvalsa per la ricostruzione degli importi che furono prelevati da L. dai conti della società presso le varie banche con sé stesso quale beneficiario, e per risalire alle operazioni e ai traffici fra la R. Y. e la T.

Dai verbali di verifica giornalieri risulta che G. e C. controllarono i canoni di leasing pagati dalla società R. Y. S., nei giorni 20, 24 e 28 aprile 2010, ma limitatamente al solo contratto indicato nella segnalazione della Compagnia della GdF di Rimini per un'operazione di sale & lease back, e con un rilievo a carico della società di € 231.481, in ragione di costi indeducibili per difetto di competenza (la somma è stata recuperata a tassazione in quanto doveva essere spalmata su più annualità e non concentrata solo sul 2007).

In realtà il controllo sui canoni di leasing da parte dei verificatori era stato assai più approfondito e capillare, come dimostra sempre il file "scarico.doc" sopra citato, dove erano elencati, oltre all'operazione di sale and leaseback, anche una serie di contratti di locazione in relazione ai quali, pur essendo stati corrisposti dalla R. Y. il maxicanone iniziale e alcuni canoni mensili, si ravvisava che non erano presenti le fatture di acquisto. Nel file, anzi, si dava atto che il controllo aveva riguardato anche i canoni di leasing per l'anno 2009, in particolare il conto n. 56005 denominato "canoni leasing ded.", confluito con un saldo di euro 5.387.709,32 nel conto economico del bilancio chiuso al 31.12.2009, alla voce "B) costi della produzione, 8) godimento beni di terzi". Ma di ciò non v'è traccia nel verbale di verifica.

Eppure, fra i documenti sequestrati dalla P.G. l'1.7.2010 presso la sede della R. Y. di via del P., vi era un mastrino contabile denominato "sottoconto 56005 - canoni leasing iva ded. 10", rinvenuto all'interno di un contenitore di plastica azzurra (che nel verbale di sequestro la P.G. ha contraddistinto al numero progressivo 36), il quale elencava centinaia di canoni di leasing relativi all'anno 2009, per complessivi euro 5.387.709,32, **esattamente come riportato dai verificatori nel file "scarico.doc"**.

Quindi i verificatori avevano esaminato attentamente il contenuto di tale documento (tant'è che, con riferimento ai canoni e maxi-canoni più elevati, vi erano pure delle evidenziazioni in giallo e delle marcature con freccette tracciate con biro, tese a farli risaltare).

Tra questi spicca il maxicanone di circa 2.000.000 di euro relativo ad una imbarcazione che non è mai esistita, cioè quell'A. 85 venduto da R. Y. alla consorella M. S. S., che subito la rivendette alla società L. S., che a sua volta la dette in locazione finanziaria di nuovo a R. Y. (il tutto nell'arco di pochi giorni), operazione che rese circa 6.000.000 di euro a L., cifra che, se immediatamente rilevata e contestata nella debita sede, avrebbe fatto subito capitolare la R. Y.

Sicuramente, un maxicanone di 2.000.000, quale quello pagato per l'A. 85, era un'operazione più che sospetta, tanto più che proprietaria dell'imbarcazione era la M. S. S., società controllata da L., amministrata, nel momento in cui era in corso la verifica, da C., avente sede legale presso lo studio di B. in Bologna.

G. ha detto che aveva evidenziato quei canoni più onerosi solo per una sua curiosità, e che nulla si poteva rilevare al riguardo per la (solita) storia dell'annualità ancora non chiusa.

Ma fra i documenti archiviati nella chiavetta USB a lui sequestrata l'1.7.2010 (marca myflash - ser. MF2720034) vi era una cartella denominata "rimini.doc", in cui erano presenti numerosi atti riferiti alla R. Y., fra cui una cartella denominata "Elaborazione clienti e fornitori", contenente a sua volta altre cartelle, fra cui una denominata "M. S. S.", in cui erano presenti tre files formato PDF, che altro non erano che il salvataggio di interrogazioni all'anagrafe tributaria nei confronti della M. S. S., effettuate da G. il giorno 1.4.2010 (come si evince dalla stampigliatura riportata sul documento estrapolato dall'archivio AT: l'username era quello di C., il cui identificativo era T931252).

Quindi a quella data (1.4.2010) tutti i particolari della maxitruffa collegata all'A. 85 erano stati già scoperti (e addirittura salvati su file), compreso il fatto che la M. S. S. era stata costituita di recente, nel 2008, che aveva redditi pressoché simbolici, di soli euro 1.480 euro nel 2008, un volume d'affari di appena 16.863 euro, che C. ne era il rappresentante legale e che la società aveva sede presso lo studio di B.

Ma di ciò non v'è mai stata traccia in un verbale.

Nel corso della perquisizione eseguita l'1.7.2010 negli uffici del Nucleo P.T. di Bologna, in particolare nell'ufficio di G., è stata sequestrata, fra le altre cose, la stampa delle consultazioni alla banca dati AT effettuata da C. il 15.3.2010 (n. 19 nel verbale di sequestro). In tale documento C. aveva tracciato un profilo economico/commerciale della R. Y. più che sufficiente a indirizzare l'attività di verifica su determinati obiettivi, fra cui le esportazioni.

C. esplorò la sezione "Dogane" dell'Anagrafe Tributaria, stampando la pagina delle "Bollette di esportazione", così constatando che la R. Y. aveva posto in essere due distinte esportazioni, entrambe nel sesto bimestre del 2009. Approfondendo le ricerche sulle banche dati, scoprì che erano state esportate due imbarcazioni di pregio verso gli Stati Uniti e la Francia (intesa quest'ultima come Territori Oltremare, in realtà la destinazione era la Martinica), per un valore complessivo dichiarato in circa 3.200.000 di euro.

Ma anche di ciò non è rimasta traccia in alcun verbale di verifica. Nessun rilievo è stato mosso. Di queste esportazioni vi è invece espressa menzione sul computer di P., nel file "pianificazione attività.doc" da lui formato il 5.5.2010, ove è annotato: "Inoltre, ci sono due bollette di esportazione non dichiarate (chiedere a C. e G.)".

Queste due esportazioni riguardavano due costose imbarcazioni che erano state oggetto di specifiche denunce di sottrazione da parte dei proprietari: una era un A. 64, denominata

"M... IP", di proprietà della società F... L..., data in locazione finanziaria alla R... Y...; l'altra, come già detto più volte, era un'A... 85 di proprietà del Monte P... L..., data in locazione finanziaria alla società G... S... S... (società facente capo alla moglie del G...), che l'aveva affittata alla R... Y... Per questa ultima imbarcazione fu presentata una denuncia di furto dalla Z..., moglie di G..., il 17.5.2010 (qui acquisita agli atti del dibattimento), presso la Procura di Rimini, che dette avvio alle indagini su L...

Entrambe le imbarcazioni erano state spedite dal porto di Taranto in Martinica ed entrambe avevano viaggiato con documenti che si è accertato essere falsi, ma idonei ad ingannare i doganieri in ordine alla proprietà dei beni (la fattura presentata in dogana per l'esportazione era della T... and R... S... di San Marino, società riconducibile a L..., mentre la partita IVA indicata sulla fattura era della R... Y...).

A fronte di queste risultanze, e del fatto che nella contabilità della R... Y... non vi erano le fatture di esportazione delle due imbarcazioni, la pattuglia avrebbe dovuto (e potuto facilmente) accertarne l'avvenuta sottrazione.

Ma nemmeno ciò è stato fatto.

Solo in data 5.5.2010 P... si è accorto di queste grossolane irregolarità, quando gli assegni della R... Y... erano stati protestati ed era imminente l'esplosione del caso R... Y...

Nell'aggiornamento del piano di verifica del 22.4.2010, il controllo dell'Iva intracomunitaria e dei rapporti con San Marino risultavano conclusi, tant'è che il contenuto di quel piano verifica fu scaricato tale e quale nel verbale giornaliero di verifica del 27.4.2010, firmato da G... e da C... In tale verbale del giorno 27.4.2010 non v'era alcuna menzione dei 30.000.000 di euro di cessioni verso San Marino del 2008 emersi dal VIES e segnalati nell'allegato 7 elaborato da C... Si attestava solo che il controllo era stato concluso sulla base dei documenti messi a disposizione ed esibiti dalla parte.

A prescindere dalle dichiarazioni degli imputati, secondo le quali nessuno avrebbe visto l'allegato 7, vi è però la prova documentale che i dati annotati da C... nel novembre 2009 erano nella disponibilità di C... e di G... quanto meno dall'1.4.2010. Fra i documenti archiviati nella chiavetta USB sequestrata a G... il 1.7.2010 (marca "Myflash-ser. MF2720034"), nella cartella denominata "rimini.doc", sottocartella "San Marino dati SIAT", vi era infatti un documento word denominato "dettaglio operazioni IVA San Marino.doc", costituito da quattro pagine, di cui ogni pagina era una videata estratta dalla banca dati AT-WEB e riversata. La pagina n. 3 conteneva l'elenco delle cessioni complessive verso San Marino che R... Y... aveva effettuato nel 2008. Gli importi erano raggruppati per trimestri, e i quattro trimestri insieme attestavano cessioni per 32.910.650 euro, cioè lo stesso dato indicato da C... (arrotondato in eccesso) nel novembre 2009 nell'allegato 7.

Ma nel verbale di verifica del 27.4.2010 neanche di questo dato vi era traccia.

Davanti a una differenza così marcata (16 milioni di euro), i verificatori, quindi, non svolsero alcun raffronto con la contabilità della R... Y... del 2008, che per quell'anno constava di appena 59 fatture, di cui solo 16 inerivano a cessioni verso San Marino, per un totale complessivo di euro 15.253.650. Un raffronto che avrebbe richiesto ben poco tempo (sicuramente, meno di un'ora, operando sulle banche dati).

Nel verbale del 27.4.2010 vengono quindi riportati dati ideologicamente falsi.

Nel file, dalla significativa denominazione "scheda di chiusura R... Y... S...", modificato l'ultima volta da C... il 6.5.2010 alle ore 15.29, venivano riassunti i dati salienti dell'attività svolta, ma nessuna denuncia vi era contenuta a carico di Lolli. Ancora,

nel verbale di verifica del 19.5.2010 venivano trascritti gli esiti degli accertamenti in punto di liquidazioni e versamenti delle imposte, negli esatti termini di cui a un altro file, trovato sempre nella chiavetta USB di G. [redacted], pure questo significativamente denominato "liquidazione [redacted].doc".

Nei verbali dei giorni precedenti (3, 5, 6, 10, 13, 17,18 maggio 2010), peraltro, non veniva dato atto di alcuna importante attività.

Ancora una volta occorre rimarcare che il 22.4.2010, con l'emissione di vari protesti, era divenuto attuale e non più procrastinabile il rovinoso default della R. [redacted] Y. [redacted] e non era più possibile per L. [redacted] autofinanziarsi con la vendita delle barche inesistenti e l'emissione di assegni con travasi da un conto all'altro per procurarsi liquidità sui vari fronti dove operava.

Come si è visto, in quello stesso periodo, nei primi giorni di maggio, si registrò un crescendo esponenziale e febbrile di telefonate fra B. [redacted] e L. [redacted], B. [redacted] e C. [redacted], B. [redacted] e P. [redacted], L. [redacted] e B. [redacted], in cui quest'ultimo teneva i contatti e reggeva le fila con tutti fungendo da tramite. Vi furono anche nove telefonate fra D. [redacted] e R. [redacted].

Successivamente, in una conversazione (tel. 330 del 10.6.2010, ore 16.46) B. [redacted] chiamava C. [redacted] e gli parlava di una cena da fare "con il nostro amico con il braccio ingessato", ossia P. [redacted], che in quel periodo aveva subito un infortunio alla mano che lo aveva costretto a portare il gesso.

Verosimilmente, si trattava di un incontro teso a fare il punto della situazione, vista la svolta drammatica che gli eventi avevano preso con lo sbarramento imposto dalle banche e il fallimento imminente. Ossia si trattava di pianificare il da farsi. E quindi non a caso P. [redacted], a dispetto di quanto si continuava a verbalizzare, il 12.5.2010 redasse sul suo computer il file "pianificazione attività", di cui abbiamo qui già riportato il testo integrale (pag. 32), alla luce del quale si comprende come P. [redacted] sapesse perfettamente che la condotta tenuta da lui e dai suoi sottoposti durante la verifica non era giustificabile né sostenibile, e quindi progettava non solo la possibile attività futura, ma anche una strategia per rendere verosimile tutta la macroscopica serie di omissioni da loro poste in essere. Così, per scaricare la responsabilità sui due marescialli e chiamarsi fuori, progettava di simulare una storia diversa: la pattuglia non ha effettuato il controllo con i dati WEB, lui "se ne accorge" (si accorge anche che mancano 15 milioni di esportazioni) e quindi dà ordine di fare questi controlli. Ossia, "rimette in carreggiata" la verifica (e soprattutto sé stesso).

Solo che da ciò nasceva il problema del "che fare?", a causa delle risultanze dei futuri controlli che si sarebbe poi dovuto svolgere. Da qui le "soluzioni prospettabili" che egli profilava a sé stesso con un'evidente preoccupazione, che dimostra come egli già sapesse quali sarebbero state queste risultanze.

E infatti, perché doveva esserci il problema delle soluzioni prospettabili? Non avrebbero dovuto semplicemente rilevare dei dati, trarne tutte le conseguenze anche sul piano penale e inviare una normale denuncia alla Procura con dovizia di tali elementi?

Invece P. [redacted], fra le soluzioni adottabili, si prefigurava addirittura di non contestare nulla (all'insegna del più spregiudicato arbitrio e dell'omissione di atti d'ufficio) e di limitarsi a una generica denuncia di evasione, preoccupandosi perfino di non varcare i limiti posti dall'art. 22 del D. L.vo 18.12.1997, n. 472, che impone di richiedere l'iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo dei beni del contribuente, e quindi di tutelare ancora e sempre la R. [redacted] Y. [redacted]. La R. [redacted] Y. [redacted], alla quale, infatti, coerentemente, si faceva scrupolo anche di garantire "il diritto di difesa" (al fine, così, di rendere difendibile, anche per altra via, l'indifendibile operato della pattuglia). In questo modo riteneva anche di mantenersi in linea con quanto prescrive la circolare 1/2008,

volume III, pagg. 160-161.

Così, dovendo osservare l'art. 220 disp. att. cpp (raccolta di atti per assicurare le fonti di prova, nel rispetto delle prescrizioni poste dal codice di procedura penale) e l'art. 191 cpp (divieto di acquisizione di prove illegittime, in violazione del diritto di difesa, quel diritto che egli voleva garantire al contribuente), ed essendo quindi legittimato a mantenere la competenza che gli è stata conferita per l'affare R. [REDACTED] Y. [REDACTED], egli non poteva non attivare CO.GE., ossia il Comando Generale della Guardia di Finanza, che avrebbe potuto avocare a sé tutti gli accertamenti da fare e/o assegnarli a qualcun altro, o ancora, di propria iniziativa, ampliare l'indagine e così scatenare "un casino a San Marino".

In ogni caso non avrebbe potuto contestare tutto subito, perché altrimenti non avrebbe avuto ragione di proseguire le indagini per suo conto e continuare a "tenere sott'occhio la R. [REDACTED] Y. [REDACTED]".

Ma cosa dice la circolare 1/2008, alle pagg. 160-161 del volume terzo, a cui P. [REDACTED] faceva riferimento?

Dice:

... Per effetto dell'art. 191 c.p.p., a mente del quale le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dal codice stesso non possono essere utilizzate e tale inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, il mancato rispetto dei richiamati adempimenti può determinare l'insorgenza di profili di illegittimità dell'attività istruttoria, per violazione delle garanzie difensive ed inosservanza delle forme prescritte dal codice di procedura penale, con conseguente inutilizzabilità delle risultanze della predetta attività in sede processuale – penale.

Al riguardo, è appena il caso di porre in evidenza che le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45477 del 28 novembre 2001, hanno precisato che, affinché scatti il meccanismo garantistico di equiparazione del procedimento amministrativo a quello penale previsto dall'art. 220 delle disp. att. c.p.p., non è necessario che gli indizi di reato emersi siano soggettivamente orientati sulla persona verificata, essendo sufficiente l'emersione in termini meramente oggettivi di indizi di reato, dovendosi intendere per tali non già gli elementi indicati come prova indiretta dall'art. 192, comma 2, c.p.p., ma semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile penalmente.

Inoltre, tenuto conto delle particolari qualifiche attribuite alla Guardia di Finanza, i verificatori dovranno procedere agli adempimenti indicati nell'art. 55 c.p.p., per il quale "la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale".

Da precisare che tali specifiche funzioni devono essere esercitate anche in un momento diverso e successivo rispetto alla rilevazione di meri indizi di reato e, precisamente, anche dopo l'acquisizione di una formale notizia di reato e la sua comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Infatti, secondo l'art. 348 c.p.p., pure in seguito a detta comunicazione, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nel citato art. 55, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e procedendo, fra l'altro, alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

Ulteriori indicazioni di carattere operativo.

L'apparente rigidità della regola enunciata dal citato art. 220 disp. att. c.p.p., impone alcune considerazioni.

In primo luogo, la disposizione ben difficilmente potrà trovare applicazione nei casi in cui il controllo fiscale permetta di rilevare situazioni che immediatamente – senza, cioè, necessità di ulteriori accertamenti – assumono un preciso rilievo penale e che possono definirsi a "cognizione istantanea". In questa ipotesi, infatti, non è dato individuare alcuna fase del controllo amministrativo, in cui, propriamente, può parlarsi di "indizi di reità", in quanto il passaggio dall'illecito amministrativo a quello penale è immediato.

Tale eventualità appare frequentemente verificabile nell'ambito del sistema penale tributario di cui al D. L.vo n. 74/2000, il quale, come noto e meglio approfondito più avanti, attribuisce rilievo penale a determinati fatti solo allorquando vengano superate prestabilite soglie di punibilità, riferite agli elementi positivi sottratti a tassazione e/o all'imposta evasa, dai più ritenute elementi costitutivi del reato.

Una volta che l'attività ispettiva fiscale abbia consentito di acquisire tutti gli aspetti, di fatto e di diritto, che permettano di ritenere integrato il fatto evasivo e che il calcolo della imposta evasa e/o degli elementi positivi sottratti a tassazione, effettuato direttamente dagli stessi verificatori, abbia permesso di rilevare il superamento delle richiamate soglie di punibilità, la configurabilità della fattispecie di reato è già in sé perfezionata e non è individuabile alcun intervallo temporale nel quale sia consentito individuare l'emersione di "indizi di reato".

In tale situazione non resta altro ai verificatori che notificare la magistratura competente, a meno che, nelle more, non sia necessario procedere a mente dei richiamati art. 55 e 348 c.p.p..

Per converso, non sembra consentito ritenere che ogni caso di evasione possa configurare un "indizio di reato" solo perché, teoricamente, potrebbero essere superate le soglie di punibilità; se così fosse, in presenza di un reato quale quello di "dichiarazione infedele" di cui all'art. 4 del D. L.vo n. 74/2000, ogni rilievo sostanziale formulato dai verificatori, concretizzando sul piano amministrativo, nella maggioranza dei casi, una situazione di infedeltà dichiarativa, imporrebbe il sistematico e generalizzato ricorso alle disposizioni del codice di procedura penale.

Viceversa, proprio perché le richiamate soglie di punibilità appaiono costruite quali elementi costitutivi di carattere oggettivo del reato, soltanto la compiuta verifica, in concreto, del loro superamento permette di ritenere integrata, immediatamente ed istantaneamente, la relativa fattispecie delittuosa.

Tutto ciò determina importanti conseguenze circa le modalità di acquisizione della prova.

Infatti, solo ove sussista la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine agli indizi di reato rilevati, l'attività di ricerca ed acquisizione delle prove deve avvenire nel rispetto delle regole processual-penalistiche; di contro, per i reati che si sono definiti "a cognizione istantanea" tale necessità, come si è accennato, non sembra sussistere. Conseguentemente, tutti gli elementi probatori che sono stati acquisiti nella fase antecedente alla cognizione, immediata ed istantanea, di un reato, a seguito di una attività di natura prettamente amministrativa, come tale non vincolata al rispetto delle garanzie processual-penalistiche, conservano la loro validità anche per quanto attiene alle conseguenze d'ordine penale.

.....

Queste considerazioni permettono di ritenere meno condizionanti di quanto possano risultare, ad un primo esame, i vincoli conseguenti al più volte richiamato art. 220 disp. att. c.p.p., soprattutto sul piano della valutazione della necessità o meno di procedere in

ogni caso alla compilazione degli specifici atti previsti dal codice di procedura penale, esaminati nel successivo paragrafo. Tuttavia, anche tenuto conto che non mancano, soprattutto nella giurisprudenza di merito, posizioni orientate ad un più spiccato formalismo, che ritengono in ogni caso necessario il puntuale rispetto delle regole del rito processuale penale, la richiamata valutazione deve essere ispirata a particolare prudenza ed alla regola generale di improntare l'attività ispettiva ispettiva a quelle scelte che più di altre appaiono idonee a salvaguardare la validità complessiva dell'attività stessa, sul piano sia amministrativo, sia penale.

Dalla lettura di questo testo si comprende chiaramente che vi sono ipotesi in cui i verificatori, ritenendo *in itinere* il compiuto accertamento di estremi di reato ex art. 4 D. L.vo 74/2000, mantengono libertà d'azione sia per quanto riguarda gli obblighi che su di loro incombono ai sensi dell'art. 220 disp. att. cpp. sia per quanto concerne **ulteriori accertamenti, che possono condurre anche dopo la presentazione di una formale denuncia di reato.** Ed è proprio quello che P. [redacted] si premurava di fare: conservare le proprie attribuzioni sull'affare R. [redacted] Y. [redacted] ed essere il più possibile svincolato dall'osservanza delle norme processuali penali. E' la soluzione da lui prospettata al punto 1 del file. Le altre due presentavano grosse controindicazioni: che la chiamata in causa del Comando Generale portasse a "un casino a San Marino", e che una compiuta notizia di reato lo espropriasse delle ulteriori indagini da fare (e da non fare) e non gli consentisse più di "tenere sotto'occhio la R. [redacted] Y. [redacted]".

In termini prosaici, qui P. [redacted] progettava di fare "melina", in attesa di gestire ulteriormente la situazione a seconda degli eventi.

Inoltre tutta questa pianificazione è la prova che egli, a dispetto di quanto ha sostenuto in giudizio circa l'impossibilità di compiere qualsivoglia accertamento su operazioni e dati destinati a rientrare nell'annualità ancora non chiusa, sapeva invece benissimo che le macroscopiche discordanze riscontrate nel WEB, e i gravi reati emersi (frodi, truffe aggravate, bancarotta, falsi) andavano approfonditi e denunciati subito già nel corso della verifica, anziché taciuti come è stato fatto.

Conseguentemente, nel piano di verifica, per come integrato il 10.5.2010, vennero indicate le divergenze fra quanto emerso dalle banche dati e quanto invece rilevato in contabilità, e vennero indicate le esportazioni non dichiarate in contabilità, per euro 3.2830.831 (quelle che C. [redacted] aveva già accertato in quel remoto giorno del 15.3.2010, allorché aveva interrogato le banche dati).

Conformemente alla "pianificazione attività" in quei giorni messa a punto da P. [redacted] (soluzione n. 1), si trattava di indicazioni del tutto laconiche e parziali, **suscettibili di ulteriori approfondimenti da parte della pattuglia.** Nelle giornate successive, secondo quanto emerge dai relativi verbali, non venne compiuta alcuna ulteriore attività, non si dette corso agli approfondimenti che le discordanze di cui finalmente ci si era accorti imponevano di fare, e si giunse così al processo verbale di constatazione del 21.5.2010, in cui non v'era cenno delle maggiori cessioni verso San Marino e delle barche esportate e non registrate in contabilità.

Lo stesso 21.5.2010 veniva presentata alla Procura della Repubblica di Bologna una scarna notizia di reato a firma di Di [redacted] in cui si dava atto, in termini meramente numerici, delle discordanze emerse fra i dati rilevati dalle banche dati e quelli rilevati in contabilità ma soprattutto si faceva presente che:

le affermazioni del L. [redacted] "necessitano di essere riscontrate con ulteriori approfondimenti";

“le rilevanti discordanze emerse sono idonee, a una preliminare analisi, a comportare il superamento delle soglie di punibilità di cui all’art. 4 del D. L.vo 74/2000”;

vi era “la necessità, per i militari operanti, di ricostruire il reale volume di affari e il reddito di impresa del contribuente, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme del cpp”;

era stata “sospesa l’attività ispettiva per la quale è redatta la presente annotazione di p.g., che rappresenta una parte rilevante nell’ambito degli accadimenti aziendali della R. Y.”.

Veniva omessa qualsiasi menzione circa i dieci milioni di euro di acquisti dalla Polonia indicati in contabilità a fronte di un milione circa rilevato dalle banche dati (frutto di acquisti inesistenti contabilizzando e utilizzando, a sua insaputa, il nome del fornitore polacco “G.”).

Non veniva allegata alcuna documentazione a supporto di quanto denunciato (salvo il verbale di identificazione del L.), nemmeno il verbale finale di constatazione della verifica (nel quale il PM avrebbe immediatamente notato che, stranamente, non vi era alcun cenno di quanto denunciato).

Si chiedeva espressamente al PM di *“delegare questo Reparto all’espletamento di indagini di PG al fine di ricostruire l’effettivo volume di affari e dei redditi d’impresa realizzati dalla società R. Y., nonché rilevare eventuali reati commessi nell’ambito della gestione societaria”*. Si chiedeva altresì, soltanto, *“l’emissione di apposito decreto di esibizione di documentazione”*, anziché un decreto di perquisizione (il minimo che sarebbe stato plausibile esigere).

Si citava altresì, a supporto delle proprie richieste, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 45477 del 28 novembre 2001, guarda caso la stessa citata nella circolare 1/2008, volume terzo, a pag. 160, proprio nei punti della circolare evocati da P. nel suo personalissimo scritto riguardante la *“pianificazione attività”*.

In sostanza, dopo due mesi di attività ispettiva, si chiedeva una delega a ulteriori indagini, si taceva sui gravi reati già ampiamente emersi e accertati, nulla veniva allegato a supporto della denuncia e, assurdamente, si chiedeva di ordinare l’esibizione di libri, registri, documentazione extracontabile (tipo le matrici di assegni, che i verificatori non avevano voluto vedere), che fino al giorno prima i verificatori avevano avuto a disposizione, come se nulla fosse stato fatto e nulla si avesse avuto la possibilità di fare.

Si trattava chiaramente di una strategia congegnata per mantenere **“le mani in pasta”**, nel fittizio rispetto delle prescrizioni della circolare 1/2008, pagg. 160-161, volume terzo.

A questo punto il PM non emise il decreto di esibizione, ma un decreto di perquisizione, che G. predispose ed eseguì il 3.6.2010 (preannunciandolo a C., come risulta dalla testimonianza di quest’ultimo), senza peraltro recarsi nell’abitazione del L., a B., dove si poteva ritenere che vi fosse documentazione extracontabile, ma limitandola ai locali di via del P. e di via G.

La vicenda, a quel punto, stava prendendo una piega diversa dalla pianificazione elaborata da P. nel suo file *“pianificazione attività”* e tradotta *de plano* da D. nella denuncia di reato.

Le intercettazioni, attivate dopo la denuncia sporta da G., lo dimostrano.

Questa la conversazione fra G. (G) e F. (F) n. 103 dell’8.6.2010, dove Giannetti si dimostra ben consapevole che la loro verifica è stata parziale e omissiva:

G. Almeno con la... Certo, se la PM mi ha chiesto, non si è sbagliata, mi ha chiesto,

verbale di verifica, qualcosa non mi piace.

F. Perché, per quale motivo dici questo?

G. Perché, secondo me, lei vuole capire, dove siamo arrivati noi e dove potevamo arrivare.

F. Va beh, ma, perfetto, noi siamo arrivati...

G. Però dà fastidio che ti chieda il verbale di verifica, spero che sia il verbale di constatazione, spero che sia il verbale di constatazione.

F. Io, da quello che si capisce è il pvc.

G. No processo verbale di verifica.

Nella conversazione n. 349 del 14.6.2010 D. [redacted] (Enzo) e P. [redacted] (Max) manifestano il loro concorde disappunto per l'emissione del decreto di perquisizione e per la pericolosa assurdità della situazione che si sta delineando:

Max: gli ho detto che devono venire sempre a sbattere da me e chiedermi, perché non ho più voglia di allungare brodi, comitati, troiate varie, problematiche. Un'altra verifica, che ora verrà sospesa, pure il controllo intracomunitario deve essere sospeso. Ho detto: mi avete scassato la minchia!

Enzo: fai bene, hai ragione!

Max: mi avete scassato la minchia! C'è un direttore della verifica... si prende la responsabilità, si verbalizza o non si verbalizza, non me ne frega un cazzo di tutte ste...

Enzo: tutta una storia infinita, qua non finiamo più fra un poco...

Max: qui bisogna essere pratici.

Enzo: anche perché io vorrei sapere, son veramente curioso, uno che sta due mesi in un'azienda, adesso rimane tra me e te questo scambio di idee, come fa a metterci due mesi per fare una perquisizione... cioè dodici ore per fare una perquisizione, acquisire un mondo di carte, ma... io ti dico, ma cosa ha fatto in quei due mesi lui là dentro? Cosa ha... ha preso tutte le carte che non ha visto, ma allora che cazzo ha fatto due mesi!

Max: guarda, gli spaccherei la testa a tutti.

Enzo: no, allora io non ho idea, cosa si fa la controverifica a se stesso? E' un cretino.

Max: no, lì perché ha sbagliato, perché nel mio... nella mia notizia di reato io avevo scritto: decreto di esibizione e la documentazione necessaria a ricostruire il magazzino barche, ed è l'annotazione che ti ho fatto firmare a te, la comunicazione notizia di reato...

Enzo: certo, si ma...

Max: quando io non c'ero, con la fretta di questo mondo, il decreto è stato preparato con acquisire ogni documentazione riconducibile...

Enzo: lui l'ha fatto.

Max: certo, con la fretta di I. [redacted] e per questo quando non ci metto gli occhi io poi succedono ste... ste maialate.

Enzo: certo.

Max: quando io ho chiamato... questa è colpa di I. [redacted], C. [redacted], A. [redacted] e G. [redacted].

Enzo: tutto il circo che han fatto.

Max: un circo, perché il problema loro era se sfondare la porta o meno.

Enzo: esatto.

Max: quando ho visto il decreto io, giovedì mattina...

Enzo: certo.

Max: ... giugno, e mi sono incazzato, puoi chiedere a chi era in macchina con me, tipo L. [redacted], tipo C. [redacted] ho buttato giù tutto il calendario dei santi, gli ho detto 'che cazzo

di decreto hai preparato', non se ne era reso conto e G. ha detto: vabbè, anche se è così noi abbiamo discrezionalità, prendiamo solo quello che ci interessa...

Enzo: dodici ore ci ha messo, dodici ore...

Max: ho chiamato la.... ho chiamato la S. , ho chiamato la S. , a dire 'guardi nonostante il decreto... uno, prendo solo quattro cazzate', la S. m'ha risposto a me telefonicamente: 'eh, caro Colonnello, sa che io sono sempre d'accordo con lei e quant'altro, però a questo punto lei faceva un altro decreto', il problema è che non potevo dirgli tutto quello che era successo...

Enzo: certo.

Max: m'ha detto la S. 4... 'ora ti prendi quello che c'è nel decreto'

Enzo: certo!

Max: la S. ha pienamente ragione....

Enzo: certo.

Max: ha pienamente ragione, l'han cagata quella settimana che non c'ero io, dove avevo detto 'nessuno si doveva muovere'

Qui P. definisce "maialata" un normalissimo decreto di perquisizione, si rammarica che vi siano state delle iniziative mentre lui era assente (in ferie) quando aveva disposto che nessuno si muovesse in sua assenza, e ancora si aggrappa al fatto di prendere "solo quattro cazzate", cioè alla famosa **discrezionalità (alias, arbitrio)** che li legittimerebbe a prendere solo ciò che a loro aggrada. Il fatto che nel decreto fosse scritto: "ogni documentazione riconducibile" anziché "documentazione necessaria a ricostruire il magazzino barche", come da lui prescritto, lo infastidisce non poco.

A sua volta D. si lamenta perché dodici ore di perquisizione fanno capire quante cose in due mesi di verifica sono state ignorate e omesse.

Tant'è che nel prosieguo della conversazione i due ufficiali parlano su come ritardare e intralciare le indagini, in particolare mostrandosi recisamente contrari all'ipotesi di una rogatoria su S. Marino, come è invece negli intenti del loro comandante Iovino.

Enzo: poi ti devo parlare di persona, praticamente, no ti devo parlare di persona su questo dai, ti devo parlare di persona, quando vieni ti racconto cosa ho scoperto oggi proprio, ok?

Max: su cosa..... su cosa?

Enzo: sui rapporti... ma te lo dico di persona..., praticamente noi siamo scavalcati continuamente, perché da sopra vanno sotto continuamente a fare, stabilire tutto... oggi praticamente m'ha chiesto perché non faccio partire la rogatoria, io gli ho detto 'stai calmo'...

Max: la rogatoria su chi?

Enzo: su San Marino.

Max: su R. Y.?

Enzo: sì, gli ho detto io 'stai calmo, piantiamola, qui abbiamo le procedure'...

Max: R.?

Enzo: eehh?

Max: chi te l'ha detto? I., R.?

Enzo: I., un'ora m'ha tenuto, un'ora...

Max: questo non ha capito un cazzo...

Enzo: un'ora, perché io non faccio partire la rogatoria. Gli ho detto: 'stiamo calmi qua non c'è nessuna rogatoria, datevi una calmata, qua è stata fatta la documentazione, adesso la esaminiamo, dopo che l'esaminiamo, si fa, ma intanto abbiamo la documentazione da esaminare'. Ti rendi conto?

Max: la rogatoria! Questi vogliono portare problemi...

Enzo: sì.

Max: ma questi sono autolesionisti!

Enzo: ma io non so... non hanno capito, non hanno questi... fanno paura fanno, fanno paura.

Max: questi sono autolesionisti.

I due, in sostanza, cercano ancora di guadagnare tempo, addirittura proponendosi (ed eventualmente proponendo ad altri) di esaminare per l'ennesima volta (ma sarebbe meglio dire, all'infinito) la documentazione acquisita, ossia la stessa documentazione che per due mesi hanno avuto a disposizione. Hanno paura della rogatoria (indagine fuori dal loro controllo) e di quello che potrebbe venirne fuori.

Come si vede, i due manifestano una totale sintonia (e sinergia) su tutto e quindi dimostrano di trovarsi nella medesima situazione, avente lo stesso antefatto e le stesse possibili conseguenze. Temono che la rogatoria a San Marino faccia succedere quel "casino" che P██████ aveva pronosticato nel suo file "Pianificazione attività".

Non solo. Nella stessa conversazione esprimono all'unisono insofferenza per le banche dati e per C██████. Dice infatti P██████ "Che cazzo, basta! A prescindere che bisogna spegnere quelle banche dati a C██████, bisogna toglierle", e D██████ fa eco: "Sì".

Ciò prova che il famoso allegato 7, che tutti hanno asserito di avere bellamente ignorato, se non addirittura non visto durante la verifica, in realtà costituiva un problema incombente con cui si sarebbe potuto dover fare i conti.

Sempre nel corso della stessa telefonata, D██████ e P██████ offrono un altro saggio della loro identità di vedute e del loro comune modo di lavorare e di (non) intendere i loro doveri istituzionali. All'epoca il loro reparto stava svolgendo una verifica nei confronti di C██████ Italia, direttore della verifica il tenente A██████, e a tal proposito P██████ in questo frangente riferisce che ha imposto a quest'ultimo cosa deve e cosa non deve scaricare nel verbale di verifica. Il tutto mentre egli è assente per malattia. Questa la conversazione:

Max: allora mi parlava di altre problematiche, ora di C██████ Italia, gli ho detto "attenzione voi di problematiche di C██████ Italia"... mi diceva A██████... "tu, divieto assoluto di parlarne con chicchessia, in assoluto..."

Enzo: hai ragione! Tu devi parlare solo con me.

Max: tu parli con me e io ti dico cosa bisogna fare, chiaro il messaggio? Mi ha detto: va benissimo.

Enzo: sono d'accordo, sono d'accordo.

Max: la pattuglia non scarica nulla

Enzo: son d'accordo!

Max: io verrò anche se sono in convalescenza e poi dirò che ho preso io la decisione di fare in un determinato modo.

Enzo: son d'accordo, son d'accordo.

Max: che cazzo è il coinvolgimento... viene il capo ufficio, la vede in un modo, ognuno vuole metter la sua, ognuno, mica stiamo giocando...

Qui P██████ è talmente interessato che intende seguire la verifica, con i suoi consueti modi e fini, anche se è in congedo e non potrebbe, e D██████, suo diretto superiore e supervisore della verifica, è con lui.

In quella fase, giugno 2010, G [redacted], che deve svolgere le indagini, si preoccupa di contattare il collega maresciallo P [redacted], del Secondo Gruppo, il quale a sua volta sta indagando per altre ragioni su R [redacted] Y [redacted] (telefonata n. 168 del 10.6.2010) e sempre per conto del PM dott.ssa S [redacted] della Procura di Bologna, e gli chiede se può rivelargli le risultanze delle sue indagini (*"Se tu hai degli elementi che mi potrebbero essere utili, a me faresti solo piacere, se ci vogliamo vedere un giorno..."*). Riceve però un netto rifiuto dal collega (tel. n. 196 dell'11.6.2010). Insiste allora G [redacted]: *"Noi abbiamo aperto sul penale, che è successo? Ecco perché... Mi piacerebbe riconoscerti, in modo tale che io ti spiego tutto, un po' di cronistoria, qualche informazione la sai tu, qualche informazione ce l'ho io, facciamo mettere d'accordo: oh, andateci voi dal PM, noi riferiamo in una nota con l'articolo quattro"*), ma l'altro lo blocca: *"Non sarà il caso, diciamo, che i comandanti si relazionino fra loro? Il tuo comandante magari chiede al mio..."*.

G [redacted] non si dà per vinto e propone addirittura un scambio di dati orale e sotto banco: *"No, ma mica tu me li dai..."*, ma P [redacted] ribadisce il suo netto rifiuto facendogli peraltro notare che è opportuno che si relazionino i comandanti trattandosi di materia *"di natura penale"*. Non soddisfatto, G [redacted] si ostina: *"No vabbè, giusto per capire tu che hai in mano..."*, al che P [redacted] è costretto a ribadire, correttamente: *"Ci muoviamo in attività penale, c'è sempre un segreto istruttorio"*.

Dalla telefonata 229 del 10.6.2010 fra P [redacted] e G [redacted], che ha appena avuto il contatto con il maresciallo P [redacted] che sta pure indagando sulla R [redacted] Y [redacted], traspare quindi l'intenzione di chiudere al più presto qualsiasi indagine:

Luigi: *E lui m'ha parlato della G [redacted] S [redacted]*.

Max: *Mh!*

Luigi: *Che ci sono delle... lui c'ha delle indagini che sono afferenti a un qualche cosa di fatturazione falsa... Dico: "Guarda se tu mi dai le, le infor... cioè il... lo scambio di informazioni, oppure possiamo parlare direttamente con il Pubblico Ministero, a noi ci potrebbe essere utile", perché era quella fetta di... imponibile che noi dicevamo che potrebbe essere afferente al fatto (incomprensibile)*

Max: *E certo, va bene dai.*

Luigi: *E quindi sarebbe interessante per noi per fare ancora di più in fretta a chiudere le indagini, perché diciamo: questo è l'articolo quattro, questo te do l'articolo due e i reati fiscali... Vediamo un attimo insieme..."*

Nel corso della stessa telefonata P [redacted] chiede poi a G [redacted] di tenere monitorato il tutto e di informarlo su un eventuale procedimento penale.

Lo ripeterà poi a G [redacted] nel corso della successiva telefonata n. 346 del 14.6.2010, quando gli parla della richiesta pervenuta dalla GdF di Rimini di ottenere copia del verbale di verifica e dice espressamente: *"Possono aspettare due settimane, in modo che la regia delle indagini, di tutto, fatto salvo le problematiche di Rimini, la truffa e l'appropriazione indebita, ce l'abbiamo noi"*.

Anche i colloqui fra G [redacted] e D [redacted] sono condotti con la condivisione della stessa fretta. G [redacted], come consigliatogli da P [redacted], si rivolge al comandante D [redacted] ed entrambi si trovano d'accordo sulla strategia da seguire, e sempre nel più breve tempo possibile. Manifestano inoltre preoccupazione per come quest'altra indagine si sta svolgendo.

Nella telefonata n. 286 del 14.6.2010, ore 16:18, G [redacted] chiama D [redacted] per comunicargli che vi è un'altra indagine penale in corso, sempre sulla R [redacted] Y [redacted], sempre

condotta dal PM dott.ssa S. [redacted], di cui si sta occupando il Comando di via [redacted] di Bologna (Secondo Gruppo, dove opera P. [redacted]) e che C. [redacted] lo ha chiamato per informarlo che gli investigatori lo hanno invitato a esibire il verbale di verifica da essi redatto. Commenta dicendo che "questi sono pazzi scatenati", e Dig. [redacted] è d'accordo ("non esiste proprio..."). Gli riferisce anche del colloquio avuto con P. [redacted] e dell'opportunità eccepita da quest'ultimo di interessare prima i rispettivi Comandanti prima di scambiarsi informazioni sulle indagini che stanno facendo. Concordano sul fatto, a questo punto, di interpellare B. [redacted].

Indi entrambi manifestano una comune urgenza di chiudere tutto al più presto limitando al massimo i reati da denunciare:

G. [redacted]: Noi abbiamo l'articolo quattro, tondo tondo

D. [redacted]: Sì, eh

G. [redacted]: Lui ci dà l'articolo; se ci vuole dare, si fa l'articolo due...

D. [redacted]: Sì, eh, conviene fare così, proprio

G. [redacted]: Niente... Poi facciamo... Niente, chiudiamo il cerchio

D. [redacted]: Assolutamente d'accordo

Ancora una volta, quindi, si stabilisce di ignorare *tout court* tutto quanto di ben più grave sarebbe dovuto emergere, e D. [redacted] è sempre sulla stessa linea degli altri e coltiva egli stesso un asse privilegiato con G. [redacted].

Pochi minuti dopo (tel. n. 287 del 14.6.2010, ore 16:31) D. [redacted] richiama G. [redacted] e gli riferisce di avere appena parlato con B. [redacted], il quale "è caduto dalle nuvole", ossia nulla sa dell'indagine parallela affidata al suo Gruppo né ha avuto alcun abboccamento con P. [redacted]. G. [redacted] gli ribadisce che è stato C. [redacted] a contattarlo per avvisarlo che erano arrivati due finanziari che gli avevano chiesto il verbale di verifica. Dig. [redacted] si mostra assai preoccupato ("mi sembra una cosa un po' atipica, strana").

Sempre più allarmato, un'ora dopo (tel. n. 289 del 14.6.2010, ore 17:31), D. [redacted] richiama G. [redacted] e gli dice di ricontattare C. [redacted] e chiedergli "che atto gli hanno lasciato oggi" ("...voglio andare a fondo, adesso, voglio vedere che verbale hanno fatto oggi, in azienda"). G. [redacted] gli promette che l'indomani se lo farà dire, "sicuro", e garantisce sull'attendibilità di quest'ultimo ("C. [redacted] non dice una cosa per un'altra").

D. [redacted] è sempre più in ansia: "qua nessuno sa niente, allora io voglio capire un po' meglio... tutte 'ste cose fatte senza che nessuno sappia, non mi piace...".

Queste ultime tre conversazioni evidenziano il filo diretto, consolidato, che unisce G. [redacted] a C. [redacted], il quale si preoccupa perfino di avvertirlo delle mosse che stanno compiendo gli altri investigatori e che consente a G. [redacted] addirittura di garantire sulla sincerità di costui. Comprovano inoltre l'unità d'intenti che c'è fra G. [redacted] e D. [redacted], il quale invita G. [redacted] a continuare a servirsi delle confidenze private e trasversali di C. [redacted], ossia dell'uomo che L. [redacted] aveva messo a presenziare la verifica e che invece avrebbe dovuto essere destinatario dell'operato trasparente e imparziale suo e dei suoi uomini.

Quello stesso giorno G. [redacted] telefona a P. [redacted] (tel. n. 356 del 14.6.2010, ore 16:11), manifestando anche con lui il suo stupore per questa richiesta del verbale di verifica. Pargiglia (in quel periodo assente dal servizio) lo tranquillizza dicendo che, se dovesse arrivare una richiesta formale da parte di qualcuno, lo avrebbero trasmesso.

Poi, riferendosi all'indagine che si sta svolgendo a Rimini, G. [redacted] già prefigura le possibili contestazioni da opporre alle risultanze a cui tale indagine potrebbe portare in

ordine alla doppia vendita delle imbarcazioni ("Questi hanno acquistato e hanno venduto a questi soggetti, voi come fate a dire che questo ha truffato delle persone? Che l'imbarcazione l'ha venduta due volte?... Mi fate vedere come l'avete desunto voi?... Io, dalle doppie immatricolazioni, dovrei vedere se a fini fiscali stanno due fatture"), al che P. [redacted] concorda ("No, perché in ogni caso non ci sono le due fatture, o, quanto meno, se c'è un'altra fattura, l'altra non è registrata in contabilità").

I due, quindi, perseverano nel loro intento di insabbiare, questa volta anche le indagini penali, aggrappandosi, come già in verifica, alla tesi di doversi basare solo sulla contabilità dell'impresa, ignorando tutto il resto. Ossia a quella sorta di *self restraint* da loro inventato *ad hoc*, a proprio uso e consumo.

E non solo per le truffe, ma anche per i reati societari i due si ostinano a perseguire una linea di condotta ostruzionistica (Gi. [redacted] dice: "... ci sarà qualche reato societario che possiamo fare, si può dire...", al che P. [redacted] lo blocca: "Scusami Luigi, se ce l'hai nella delega di indagine di individuare i reati societari... Ce l'hai nella delega d'indagine?"). Qui si appigliano a una pretesa insuperabilità della delega d'indagine, accantonando, ancora una volta, i loro tipici (e obbligati) poteri di iniziativa.

Il rapporto privilegiato fra Gi. [redacted] e C. [redacted], peraltro, già si era evidenziato nella telefonata n. 49 del 7.6.2010, ove C. [redacted] (in quel momento in vacanza in Turchia) chiama Gi. [redacted] (il quale esordisce dicendo: "Tutto a posto?") e lo informa che quel giorno si sono presentati nel suo ufficio due finanziari che dovevano notificargli degli atti e chiedergli delle cose. Vuole sapere da Gi. [redacted] se sa di cosa si tratta, ma Gi. [redacted] non sa nulla. Quando i due si salutano C. [redacted] dice: "Ci sentiamo poi, prossimamente".

C. [redacted], quindi, già aveva un consolidato rapporto confidenziale con Gi. [redacted], che gli consentiva di telefonargli quando si trova in vacanza e di chiedergli informazioni riservate su attività istituzionali e quindi rivelazioni su questioni coperte da segreto d'ufficio.

Ancora, nella telefonata n. 117 dell'8.6.2010, P. [redacted] parla con il tenente colonnello L. [redacted], che sta indagando sulla R. [redacted] Y. [redacted] per conto della Procura di Rimini, e, cercando di trasmettere all'interlocutore il suo scetticismo, gli pronostica quali saranno gli esiti (mancati) dell'indagine:

"...alcuni rapporti non sono riuscito a ricostruirli ...incomprensibile ..., grossi indizi di reato, duecentoventi disposizioni d'attuazione, chiudo la verifica e mi mancano i poteri di polizia giudiziaria; con i poteri di PG vado a prendermi le quattro fatturine che mi mancano e che gli contesterò un domani, ma un domani questa sarà fallita molto probabilmente, quindi non gli contesterò un cazzo... tutto qui".

Nello stesso tempo, però, teme il fallimento:

"Mi preoccupa che, se viene dichiarata fallita... e verrà dichiarata fallita... si apre un mondo là dentro... perché vai a vedere tutte le ipotesi... di distrazione... vai a vedere tutte le ipotesi... di... bancarotta documentale... vai a vedere... però non ti porta ad un cazzo! Capito?"

P. [redacted], quindi, era ben consapevole che c'erano gli estremi della bancarotta, che avrebbe dovuto rappresentare ai fini della richiesta di fallimento da parte del PM, e che invece ha taciuto.

Non solo. Durante la stessa telefonata P. [redacted] dice a L. [redacted]:

"Quindi noi abbiamo fatto una denuncia di reato per l'art. 4, ora l'art. 4 mi sono fatto il mio bel decreto di perquisizione e sequestro, è evidente che non c'è solo l'art. 4, probabilmente, ma emergerà anche qualche reato societario, qualche falso in bilancio, qualche appropriazione indebita, qualche infedeltà patrimoniale. Qualcosa emerge, però

voglio dire, se ti devo dire, tutto ciò comporterà mesi e mesi di indagine, ecco chissà a quale risultato, tutto dal punto di vista fiscale, ti dico che il gioco non vale la candela..."

Questo passaggio (che lo stesso difensore di P., avv. B., ha letto in aula all'udienza dell'8.5.2015, nel corso dell'esame del teste L.) è di notevole importanza perché fa comprendere ancora di più il grado di consapevolezza (e quindi di colpevolezza), del P. Con grande naturalezza, infatti, egli snocciola tutta una serie di reati che non ha rilevato, ma sempre e con l'intento di scoraggiare il collega dall'indagare. Sostanzialmente lo invita a lasciar perdere, perché "il gioco non vale la candela".

Come si vede, P. è irriducibile. Ha coperto reati gravi e auspica che anche altri lo facciano.

Perché?

La difesa di P. ha sostenuto che in questa telefonata P. avrebbe manifestato l'intenzione di sprovvedersi dell'indagine sulla R. e di lasciarla a L. (quando dice: "Se ti pigli il fascicolo, ti offro una cena... Se me lo togli mi fai un gran favore... Se mi tolgono il fascicolo, il provvedimento, mi fai un enorme regalo... Se io te lo posso smollare, mi fai un favore...").

In realtà P. sa benissimo le sue sono solo *boutades* e che non può esserci alcuna "contrattazione" fra lui e L. Si premura infatti di chiarire, al di là di ogni possibile equivoco, che: "La sede legale e la sede amministrativa è qui, i reati tributari sono di competenza di questa Procura, era nella mia programmazione", e all'osservazione di L., che verrà chiesto il fallimento, ribadisce: "Ma sempre il Tribunale fallimentare di Bologna è!". Su ciò è sicuro: "Ci saranno altre cose da contestare, che andrò a contestare, perché è sempre mia la competenza, la sede legale..."

E non tralascia di ribadire, per altro verso, che non c'è nulla da fare di più. Alla richiesta di L., che vuole sapere se ha il processo verbale di constatazione, risponde, ripetendo a memoria come un mantra quanto aveva già scritto nel suo file "Pianificazione attività": "... indizi di reato, duecentoventi disposizioni attuazione, chiudo la verificā e mi muovo con i poteri di polizia giudiziaria, con i poteri di PG vado a prendermi le quattro fatturine che mi mancano e gli contesterò un domani, ma un domani questa sarà fallita molto probabilmente, quindi non gli contesterò un cazzo. Tutto qui."

Le consapevolezze di P. (e di tutti gli altri) emergono anche in altre telefonate.

Nella conversazione n. 410 del 18.6.2010 fra lui e G., quest'ultimo manifesta sempre ansia e preoccupazione per ciò che può venire alla luce dalle indagini che altri stanno conducendo ("Io cercherei di capire loro che hanno in mano") e P. concorda, ben conscio di quanto è stato taciuto ("A noi servono, perché nell'ambito dei reati tributari c'è tutto l'occultamento, la distrazione... Sono tutte ipotesi distrattive queste, sono tutte bancarotte").

Peraltro, che il fallimento fosse imminente, P. lo aveva già detto in un'altra conversazione, n. 68 del 7.6.2010, quando parlando con tale Luca, aveva affermato: "Che fallisce, è sicuro che fallisce".

Ancora, nella telefonata n. 117 dell'8.6.2010, aveva detto a L.: "Questo tra un mese fallirà". Contraddittoriamente, ma apertamente, nella stessa telefonata P. aveva detto anche: "Io oggi non lo chiedo il fallimento, perché io oggi non sono in grado di dire: c'è lo stato di insolvenza... Io ho fatto la solita verifica fiscale che ha altre finalità" (qui è superfluo ribadire che, ancora una volta, P. sconfessa tutto quanto prescrive la circolare 1/2008 in tema di poteri ispettivi nel corso delle verifiche e di

obblighi di approfondire e denunciare tutti i risvolti, amministrativi e penali, che ne possono scaturire, e sempre al fine di legittimare le sue macroscopiche omissioni).

Le consapevolezze di queste persone, di tutto ciò che esse hanno occultato, emergono in maniera lampante anche nella conversazione n. 508 del 22.6.2010 fra P. [redacted] e G. [redacted], il quale ancora una volta preme sul fatto che gli altri investigatori stanno acquisendo elementi importanti sulla R. [redacted] Y. [redacted], adducendo che *"loro hanno diciotto libretti falsificati"*, mentre *"noi abbiamo quelle fatture verso San Marino"*. Il suo timore è che *"se si mettono insieme tutte 'ste cosine, esce il prodotto buono. Poi, se non vogliono... io che le devo dire?"*. Al che P. [redacted] risponde: *"Io non so cosa stia succedendo, perché, se facevamo l'indagine, facevamo l'indagine fatta bene, fatta in poco tempo e dove salvaguardavamo un po' alla giustizia, tutte le responsabilità penali che venivano trovate, nonché tutte le contestazioni amministrative. Ora, non so qui a cosa si sta giocando"*.

Qui, nella sua chiarezza, P. [redacted] è addirittura disarmante.

Quindi P. [redacted] era anche consapevole di quanto poco tempo ci sarebbe voluto a fare *"l'indagine fatta bene"* sulla R. [redacted] Y. [redacted], come lui stesso ammette ancora con Lucignano nella conversazione n. 808 del 22.6.2010, quando dichiara: *"Le indagini io prendo, le faccio... Se ho fatto la Parmalat in un anno e mezzo e ora si stanno a fare le seghe, questa la faccio in un mese e mezzo, se è del caso..."*.

Da notare la chiosa finale: *"se è del caso"*, assai eloquente per comprendere l'impostazione professionale di questo tenente colonnello.

Impostazione già reiterata e sfacciatamente proclamata più volte, come nella telefonata n. 117 dell'8.6.2010, quando a Lucignano dice: *"Io la verifica l'ho chiusa, ovviamente con la verifica conclusa non ho contestato tutto quello che c'è da contestare... Però sai com'è il nostro solito lavoro, intanto chiudo, faccio le indagini e poi contesterò, eventualmente"*.

Insomma, ancora una volta P. [redacted] rivendica di contestare quello che crede e poi, se altro ci sarà da contestare, lo farà, ma sempre *"eventualmente"*. D'altronde, *"si sa come è il loro lavoro"*.

P. [redacted] ostenta la sua strafottenza, e a L. [redacted], che gli chiede se ha i libri giornali e la documentazione ufficiale della R. [redacted] Y. [redacted], ribatte: *"Io l'avevo in verifica, gliel'ho mollata, ora è stata in parte dissequestrata, l'altra pattuglia che ha lavorato a Bologna, ti dico la verità, mi interessa così tanto che non sono manco andato a vedere il verbale di sequestro per vedere se ha risequestrato i libri giornale, registri..."*

E' talmente alta la sua *supponenza*, che egli addirittura *suppone* che il suo atteggiamento di totale omissione e disinteresse nei confronti della R. [redacted] Y. [redacted] sia comune agli inquirenti e ai magistrati: *"A Bologna non dico che non gliene frega un cazzo a nessuno, ma quasi, della R. [redacted] Y. [redacted], a partire dai magistrati a finire alla mia gerarchia, perché sappiamo che sono servizi questi che portano solo un po' di rognà, di beghe... Qui a Bologna non gliene frega un cazzo a nessuno..."*

Queste conversazioni vanno richiamate anche ai fini stabiliti dall'art. 133 cp, che impone la valutazione della personalità del reo.

Ulteriormente, nella conversazione n. 1085 del 29.6.2010, parlando con tale G. [redacted] di L. [redacted] che è fuggito, P. [redacted] commenta: *"Di truffe, in giro, ne ha lasciate così tante che se la gente lo prende..."*

Come si vede, le gigantesche truffe di H. [redacted] per P. [redacted] erano solo scienza privata.

Inquietante è poi la tel. 414 del 18.6.2010, dove G. [redacted] parla con tale Giorgio P. [redacted], suo collega, il quale, a un certo punto, alludendo ad altri operatori della Finanza, dice: *"Si vendono, sono tutti come P. [redacted]"*. I due poi scherzano sulla sbruffoneria di P. [redacted].

Ciò che è importante, in questo scambio di battute, non è quanto dice P. [redacted], che potrebbe essere frutto di una voce corrente e come tale inutilizzabile. E' importante la (non) reazione di G. [redacted], che di fronte all'affermazione che P. [redacted] è un risaputo corrotto, **non manifesta alcuno stupore, non chiede delucidazioni in proposito, ma la recepisce come qualcosa di assodato**, di cui pure lui è a conoscenza.

Che quanto sopra fosse pacifico trapela anche dalla conversazione n. 827 del 2.7.2010 (il giorno successivo alle perquisizioni che hanno riguardato gli odierni imputati) in cui G. [redacted], in stato di forte agitazione per quanto è appena accaduto, parlando con tale Cosimo R. [redacted], si rammarica e rivendica, dicendo: *"Avevo chiesto di essere mandato via, negli atti, proprio perché l'andazzo era schifoso, là. Ho chiesto la cortesia di essere trasferito da quel gruppo, non si poteva stare più, l'abbiamo sempre detto... Ogni mattina è un segno della croce"*.

Qui G. [redacted] dice a chiare lettere che non voleva più stare nel Gruppo di D. [redacted] e P. [redacted] a causa di un malcostume *"schifoso"* e che ogni giorno era un rischio.

Il forte richiamo che P. [redacted] sente verso il denaro, di qualunque provenienza, è comprovato anche da alcune conversazioni intercettate, dove egli smaccatamente la dichiara.

Nella conversazione n. 151 del 9.6.2010, parlando con tale Claudia, racconta: *"Ieri mi ha chiamato un amico mio, mi ha detto: 'Ho un problema, il consulente mi ha fatto un casino, qui, lì, mi dovresti... è un problema fiscale, trenta nazionali...' Questo è uno che fa, bell'azienda, cinquanta milioni di fatturato. Gli faccio: 'Guardi ingegnere, facciamo una cosa, se le vuole una consulenza da parte mia, purtroppo io le devo chiedere diecimila euro, altrimenti non ne parliamo... Non sto tre giorni a lavorare per... se mi dai diecimila euro ne parliamo"*.

Per tre giorni del suo lavoro (nero), quindi, per P. [redacted] è quindi normale chiedere diecimila euro (in nero). Si tratta della sua risaputa avidità, che lo stesso D. [redacted] era stato costretto a normalmente riconoscere parlando con R. [redacted] (*"Avevo dei dubbi sul tenente colonnello P. [redacted], ma non pensavo fosse avido fino a questo punto..."*).

Questa condotta è oltremodo riprovevole, in quanto proviene da un tenente colonnello della GdF che il nero dovrebbe combatterlo, come da impegno di fedeltà e lealtà reso alle istituzioni della Repubblica.

Non solo. Essa integra gli estremi del **reato di esercizio abusivo della professione di commercialista** (art. 348 cp), giusta superiore giurisprudenza al riguardo, per la quale: *"Il delitto previsto dall'art. 348 cod. pen., avendo natura istantanea, non esige un'attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata"* (giurisprudenza costante: così, da ultimo, Cass. 10.3.2014, n. 11493).

Tutto questo, d'altronde, è in linea con l'etica professionale e con la considerazione che P. [redacted] dimostra di avere verso il servizio che presta nelle istituzioni dello Stato. Nella stessa telefonata con Claudia, infatti, dice anche: *"Sul lavoro adesso... io lavorerò mezz'ora al giorno, giusto per... il tempo di legittimare lo stipendio"*. In un'altra telefonata (n. 195 del 9.6.2010), parlando con un interlocutore maschile, ribadisce: *"Ormai lavoro ben poco, io non lavoro più ormai, mi sono accorto che mi conviene non lavorare... lavorano gli altri, io non lavoro... ci credi che non me ne frega più un cazzo?... Mi*

interessa fare solo un po' di grana e basta."

Queste conversazioni, oltre a evidenziare ulteriormente l'inclinazione di P. verso le entrate illecite e quindi la corruzione, vanno richiamate, nuovamente, anche ai fini di cui all'art. 133 cp.

A partire dal mese di luglio 2010, ossia dal momento in cui gli imputati vennero a conoscenza delle accuse a loro carico, vi sono anche delle conversazioni dove G. e C. professano a voce spiegata la loro innocenza e il loro stupore per quanto sta accadendo, appellandosi alla loro subalternità e quindi alla loro estraneità a eventuali accordi corruttivi che, se vi erano stati, potevano essere intervenuti solo *in alto loco*.

Di fronte alla univoca mole di prove qui raccolte nei loro confronti, è quasi automatico ritenere che fossero certi di essere intercettati e che cercassero in questo modo di preconstituirsì elementi a loro favore.

Il pericolo di una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate

Come si è detto, è provato che D. e P. si mossero attivamente per inserire la R. nella programmazione delle verifiche del 2010 e attrarre alla competenza del P. Gruppo la verifica su tale società, direttore P.

Su input di P. D. telefonò al tenente colonnello B. per chiedergli se il suo gruppo avesse una delega per svolgere un'indagine che riguardava la R. e gli propose di passarla al suo Gruppo così se ne sarebbe liberato. Anche G. chiese a P. le notizie di questa indagine.

Fu D. a formulare la proposta di inserimento della R. nella programmazione e poi a sottoscriverla. Lo stesso D. era l'addetto al coordinamento e al dialogo preventivo fra la GdF e l'Agenzia delle Entrate, volto a evitare che nello stesso anno di sovrapponessero i controlli da parte di questi due organi istruttori.

Una volta inserita la R. in programmazione, D. nominò P. Direttore della Verifica, nonostante tutte le macroscopiche controindicazioni che c'erano.

Proprio quest'ultimo aspetto è rilevante per comprendere ancor più quanto i due abbiano fattivamente operato per appropriarsi di questa verifica, in quanto vi era il concreto pericolo che della R. si occupasse l'Agenzia delle Entrate, per cui vi era il problema di sottrarre la società a un nuovo controllo da parte di questo Ente.

Agli atti del dibattimento, infatti, è stata prodotta la nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, Ufficio Controlli, avente data 24.9.2009 e indirizzata alla R. presso il domicilio eletto, studio del dottor Daniele R., in cui si comunicava che, alla luce delle "numerose violazioni" riscontrate nella precedente verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane (mancata annotazione degli acquisiti intracomunitari, art. 47 legge 427/1993; mancata emissione di autofattura per acquisti da operatori sammarinesi, art. 17 c. 3 DPR 633/1972; irregolare tenuta della contabilità, art. 39 DPR 633/1972; inesatta compilazione della dichiarazione a fini Iva, art. 8 DPR 322/1998), "si ritiene opportuno effettuare un controllo di tipo sostanziale sulla società e si propone di inserirla nella programmazione del prossimo anno". Ossia, vi sarebbe stata, nel 2010, una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate tesa al controllo sostanziale e non solo contabile, come tale comprensiva dei riscontri di coerenza interna e di coerenza esterna, che avrebbe svelato tutti i traffici del L. con San Marino e altri Paesi comunitari, le false fatture, i transiti continui di ingenti somme di denaro dai conti personali a quelli della società e viceversa, e quant'altro.

Funzionale ad evitare questa verifica poteva essere solo una verifica da parte della Guardia di Finanza, stante quanto prevede l'art. 33 del DPR 633/1973, per il quale:

“La Guardia di Finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di Finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione Generale delle Imposte Dirette e il Comando Generale della Guardia di Finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di Finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento”.

Non solo. La stessa circolare 1/2008 approfondisce questi punti laddove prevede *“una preliminare procedura di coordinamento fra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate”*, la quale *“ha lo scopo di evitare il rischio di sovrapposizioni o di reiterazioni di interventi presso gli stessi contribuenti, atteso il numero ristretto di soggetti di ‘rilevanti dimensioni’ insistenti sul territorio”*, e che investe proprio le verifiche della Guardia di Finanza (circ. 1/08, I, p. 28), per cui, *“nel caso in cui i nominativi selezionati siano identici, i Dirigenti Regionali valutano le ragioni delle scelte che erano state effettuate a monte da ciascun organo e riconoscono priorità d'intervento al Comando o all'Ufficio che risulti aver acquisito gli elementi informativi più significativi in termini di pericolosità fiscale”* (circ. 1/08, I, p. 28).

Come detto, **deputato a questo coordinamento era D [REDACTED]**.

E' quindi più che verosimile che l'inserimento della R [REDACTED] Y [REDACTED] nel programma delle verifiche del 2010 fu finalizzato a *“scippare”* la verifica sostanziale impostata sul controllo sostanziale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che era imminente e assai pericolosa per la R [REDACTED] Y [REDACTED].

Ma vi è un altro aspetto che testimonia la volontà di attrarre a qualunque costo la verifica sulla R [REDACTED] Y [REDACTED].

La circolare 1/2008, nel regolare la competenza per territorio nelle attività di verifica fiscale, stabilisce che: *“regola generale è che sia competente all'esecuzione della verifica il reparto nella cui circoscrizione di servizio il contribuente ha il proprio domicilio fiscale determinato a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/73; tuttavia, occorre precisare che:*

- *con riferimento alle imprese, sia individuali che costituite in forma societaria, quale criterio generale, si fa riferimento alla sede legale;*
- *nell'ipotesi di mancata coincidenza tra la sede legale e quella amministrativa, ove questa sia dichiarata come tale, è competente il reparto nella cui circoscrizione quest'ultima è ubicata;*
- *nel caso in cui tanto la sede legale, quanto la sede amministrativa, ove dichiarata, risultino essere meri recapiti, semplici domiciliazioni, luoghi di sola tenuta della contabilità senza esplicitazione di alcuna funzione gestionale o senza esercizio di alcuna attività, è competente il reparto nella cui circoscrizione risulti di fatto esercitata l'attività”* (circ. 1/08, I, p. 10).

Posto che la sede di via del [redacted] era un monolocale soppalcato di venti metri quadrati ("un tugurio", secondo G[redacted]), e che la sede di via Ga[redacted] era un appartamento adibito ad abitazione, con una sola stanza riservata ad attività amministrative, in cui c'era un solo computer e stava un'impiegata part time solo tre giorni alla settimana, e che quindi si trattava di meri recapiti o domiciliazioni, la vera sede della R[redacted] Y[redacted] era quindi a Rimini, dove si svolgeva l'attività imprenditoriale. **La competenza a svolgere la verifica apparteneva quindi al Comando della GdF di Rimini**, ma inspiegabilmente se ne occuparono D[redacted] e i suoi.

La prova logica

La disamina delle prove assunte ha dimostrato che D[redacted], P[redacted], G[redacted] e C[redacted], più che svolgere una verifica addomesticata, in realtà non svolsero alcuna seria verifica. Incredibilmente tutti, pur avendo avuto per le mani il fascicolo degli accertamenti preliminari, imprescindibile per la programmazione e la preparazione della verifica, **omisero rigorosamente anche solo di guardare l'allegato 7**, che conteneva il fondamentale lavoro di intelligence compiuto da C[redacted]. Effettuarono però degli accertamenti alle banche dati che, guarda caso, davano gli stessi esiti rilevati da C[redacted], ma si astennero bene dal riversare tali risultanze nei piani di verifica e nei verbali di verifica, per poi trasferirli con la dovuta dovizia di dati in una sollecita comunicazione di reato. Solo in chiusura di verifica, quando il default della R[redacted] Y[redacted] era inevitabile (e imminente), si decisero a dare atto delle risultanze delle banche dati, ma sempre in misura parziale, redigendo una notizia di reato dai contenuti vaghi e minimali, con la riserva poi di condurre le successive indagini penali con le stesse modalità evanescenti.

Questi in sintesi gli aspetti principali, più macroscopici, che hanno caratterizzato il loro operato (oltre a tutte le omissioni, le incongruenze, le inosservanze, le lacune, le inerzie di cui si è dato atto nell'analisi degli esami a cui si sono sottoposti).

A questo punto ci si deve chiedere se questo sia il **modo normale di lavorare della Guardia di Finanza**. La risposta non può che essere **negativa**, al di là di ogni **ragionevole dubbio**. Se questi fossero i suoi standard operativi, la Guardia di Finanza andrebbe cancellata dalle istituzioni.

Il quadro risulta ancor più sbalorditivo se si considera la grande reputazione di cui godeva il Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna. Va qui richiamata l'attività dottrinale che svolgeva P[redacted], il quale teneva convegni, pubblicava articoli su testate prestigiose, e vanno pure richiamate le dichiarazioni rilasciate dal colonnello G[redacted] L[redacted], testimone indotto dalla difesa del P[redacted] (allora comandante del Nucleo di PT di Ancona, GICO), il quale, a proposito di un suo colloquio con P[redacted], ha detto che *"quelli del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna venivano un po' visti come degli scienziati del foro, i principi del foro, loro facevano tutto bene e chiaramente tutti gli altri reparti territoriali dell'Emilia-Romagna invece erano un po' gli artigiani, come il primario e il medico condotto. Quindi ci si stuzzicava anche nelle chiacchiere dottrinali per misurare chi ne sapeva di più, chi era più bravo e soprattutto che riusciva prima ad arrivare a un obiettivo"*.

Se questo era il livello professionale, eccelso, riconosciuto a D[redacted], P[redacted] e compagnia, allora la ragione dell'inconcludente e mistificatoria condotta tenuta dagli imputati verificatori può essere individuata solo in **un trattamento peculiare che si era deciso di riservare alla R[redacted] Y[redacted] e a L[redacted]**, improntato alla parzialità e al favoritismo (per non dire al favoreggiamento).

Ciò costituisce la **prova logica della disponibilità ad personam** che i quattro finanziari ebbero nei confronti di L. e della R. Y., disponibilità che non poteva certo discendere da un astratto e apodittico spirito di benevolenza (favorire L. in mezzo a tanti, non si sa per quale motivo), ma non poteva che risalire a un fatto concreto che implicasse un tornaconto in capo agli imputati, se essi avevano deciso di distorcere così pesantemente la propria funzione.

E' qui che le dichiarazioni (peraltro concordi) di L., G., C. e R. assurgono al rango di riscontro probatorio, in quanto offrono l'unica razionale spiegazione alle condotte talmente assurde e madornali tenute dagli imputati.

L'obiezione formulata dalle difese, secondo la quale, a priori, non si dovrebbe dare alcuna credibilità a questi soggetti in virtù della loro spregiudicatezza e del loro spessore criminoso, è pertanto destituita di fondamento.

Lo è anzitutto in via astratta in quanto, se così fosse, per tutte le persone gravate da precedenti dolosi o versate in contesti fortemente equivoci si dovrebbe addirittura escludere la capacità a testimoniare (con tutto quanto ne segue in tema di **collaboratori di giustizia e pentiti**, soggetti che, come si sa, normalmente mossi da tornaconti personali, dovrebbero così restare estranei alle indagini e ai processi, con buona pace della lotta al terrorismo e alle mafie).

Ma è destituita di fondamento anche in concreto in quanto, come detto, la credibilità di L., C. e G. scaturisce da un **preciso e cosante riscontro: la evidente (e allarmante) condotta omissiva tenuta dagli imputati D., P., G. e C. nel corso della verifica, nei termini sopra evidenziati.**

Ad abundantiam, va qui riportata la più recente giurisprudenza in tema di valutazione della prova testimoniale, secondo la quale:

"In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi" (Cass. 23.6.2014, n. 27185).

"In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza" (Cass. 11.2.2013, n. 6777).

Questi elementi concreti, specifici e riconoscibili, nel caso di L., G., C. e R., mancano del tutto, in quanto le loro dichiarazioni (si ripete, concordi) hanno fedelmente ripercorso, in punto di fatto, quanto analiticamente poi emerso dall'esame di altre fonti di prova, e sono platealmente suffragate dal comportamento degli imputati. Né possono essere astrattamente (e sommariamente) surrogati da un generico richiamo ai loro trascorsi.

Per quanto riguarda, nello specifico, L., che non è stato sentito nel presente processo in quanto resosi irreperibile, costituiscono fonti di prova ai sensi dell'art. 238 cpp le dichiarazioni da lui rilasciate nell'ambito del procedimento penale 11031/RG GIP (memoriale acquisito ai sensi dell'art. 237 cpp) per come trasfuse nella sentenza ex art. 444 cpp emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Bologna in data 23.5.2014, di applicazione della pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, divenuta irrevocabile,

ove si legge in motivazione che il Lolli ha ammesso: "a) l'emissione di fatture inesistenti relative ad imbarcazioni, in specie importate dalla Polonia; b) la corruzione, attraverso C. Angelo, per la somma di promessa di euro 300.000, di ufficiali della Guardia di Finanza, ed in particolare di P. Massimiliano (al quale avrebbe anche regalato un Cartier), al fine di ottenere una verifica addomesticata (ciò saldandosi ai numerosi indici di anomalia della verifica riscontrati nel corso dell'attività investigativa), nella prospettiva di rassicurare investitori istituzionali chiamati a rilanciare la società (nonostante l'intenzione, la verifica non salvò la società dal fallimento); c) l'operazione distrattiva finalizzata a sottrarre alla garanzia dei creditori l'immobile della moglie".

Va richiamata al riguardo la superiore giurisprudenza, per la quale: "La regola probatoria contenuta nell'art. 238 bis c.p.p., nel prevedere che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto, stabilisce che le stesse sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò vuol dire che le sentenze emesse in altro procedimento, benché divenute irrevocabili, non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati, ma necessitano di riscontri esterni dei quali il giudice deve dare motivatamente atto. Tali riscontri possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Sez. 6, n. 23478 del 19/4/2011, De Caro, Rv. 250098). Dal tenore testuale della disposizione, che recita 'le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato', senza prevedere limitazioni di sorta, si evince che dette sentenze sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate. Del resto, l'utilizzabilità ex ga omnes del fatto accertato non può in alcun modo considerarsi lesiva del diritto di difesa del terzo, in quanto garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento (Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 19/2/2013, Miceli e altri, Rv. 255058). Va, inoltre, ricordato che, con il riferirsi alle 'sentenze divenute irrevocabili', il legislatore, nella disposizione di cui all'art. 238 bis c.p.p., ha inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento ma anche quelle emesse - come nel caso di specie - a seguito di giudizio abbreviato (ovvero di applicazione della pena su richiesta); la ratio della disposizione di legge, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (Sez. 2, n. 6755 del 19/05/1994, Rapanò, Rv. 198107; Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000, Malcangi e altro, Rv. 216920)" (così da ultimo, in motivazione integrale, Cass. 3.12.2014, n. 50706; conforme Cass. 19.2.2015, n. 7723).

Né occorre che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto uno o più specifici atti, ben potendo esso essere desunto, come nel caso di specie, da una pluralità di comportamenti e da un atteggiamento complessivo che denotino la violazione dei doveri d'ufficio, come ha più volte rimarcato la Corte di Cassazione, per la quale:

"Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono" (Cass. 20.5.2008, n. 20046; idem Cass. 28.8.2008, n. 34417);

“In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al 'genus' previsto” (Cass. 17.8.2012, n. 32779);

“In tema di corruzione, l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificamente individuati” (Cass. 31.7.2014, n. 33881);

“In tema di reato di corruzione propria, l'atto di ufficio oggetto di mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione” (Cass. 22.6.2006, n. 21943);

“Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, l'individuazione dell'attività amministrativa oggetto dell'accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al 'genus' previsto” (Cass. 23.7.2012, n. 30058).

Questi principi, peraltro, sono stati ribaditi, specificamente, anche in relazione agli appartenenti alla Guardia di Finanza e al loro operato, in casi analoghi a quello oggetto del presente processo, laddove la Corte ha affermato che:

“Per l'accertamento del reato di corruzione propria commesso dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, non occorre individuare quale sia esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito negoziato per far sfuggire una società commerciale ai controlli contabili, ma basta che sia stata accertata una grave violazione a tali doveri nella conduzione delle attività istituzionali loro demandate (fattispecie in cui gli agenti operarono eseguendo una 'verifica' superficiale e affrettata, contravvenendo al dovere d'ufficio di accertare, in modo rigoroso ed imparziale, la situazione contabile della società esaminata)” (Cass. 1.6.2001, n. 22638), ed altresì che:

“Per la configurabilità del reato di corruzione propria non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al 'genus' previsto (fattispecie in cui in sede cautelare era stato ravvisato il reato di corruzione nella condotta di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di 'disponibilità' nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un colonnello della Guardia di Finanza)” (Cass. 25.1.2007, n. 2818)

E a proposito dei “favori economici”, preventivi, elargiti a un colonnello della GdF, va affermata la colpevolezza di P. [redacted] per il reato di corruzione anche in ordine all'orologio Cartier Pasha che L. [redacted] gli aveva regalato, sempre secondo quanto osservato dalla Suprema Corte, per la quale:

“In tema di corruzione, per 'regalie' e in genere donativi di pura cortesia si devono intendere soltanto quelli che per la loro oggettiva modicità escludono la possibilità

d'influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo. In altri termini, la dazione di piccoli doni o di omaggi di cortesia non deve assumere valore e significato di retribuzione, proprio in ragione della manifesta sproporzione rispetto all'atto del pubblico ufficiale, dato che nel concetto di retribuzione è sempre insita un'idea di adeguatezza e di corrispettività" (così, in motivazione integrale, Cass. 25.11.1998, n. 12357).

Quest'ultima sentenza, che pure riguarda militari della Guardia di Finanza, inoltre, delinea, in maniera quasi sovrapponibile, una situazione analoga a quanto accaduto nella vicenda oggetto del presente processo, laddove descrive "il sinallagma collegante la condotta di dazione del privato alla condotta in cambio dovutagli - secondo patti e non secondo legge - dal pubblico ufficiale, il quale proprio nell'esercizio delle sue funzioni di controllo propriamente fiscale e a causa di esse, si obbliga ad essere 'meno fiscale', vale a dire ad essere meno attento e meno diligente rispetto alla misura di diligenza e di attenzione dovuta e di regola applicata nei confronti dei non paganti, cioè ad applicare le leggi e i regolamenti fiscali non soltanto con atti ispirati ad una liberalità imprevista dalla legge e, comunque, denegata alla generalità dei cittadini non paganti, ma ad applicarle con delicatezza e tatto diversi e maggiori dell'ordinario e del dovuto, in modo da non intralciare l'operato dell'azienda: sono evidenti in ciò la dismissione, dall'imputato e dai suoi complici voluta dietro compenso e in ragione di esso, del dovere di correttezza, di diligenza, di onestà e, soprattutto, di imparzialità e la comune volontà di costui e dei correi di favorire a pagamento le imprese visitate adeguando la propria condotta non già al dettato della legge, ma secondo le opportunità offerte dalla complessa attività di verifica, al fine di ignorare assunzioni di retribuzioni in nero, trasferimenti di merci senza fattura, false fatturazioni, irregolare tenuta dei libri contabili, distrazione di fondi e quanti'altri stratagemmi posti in opera per frodare il fisco dall'impresa sottoposta a verifica" (così la sentenza citata, sempre in motivazione integrale).

La discrezionalità

Né vale certo a scalfire queste prospettive la circostanza, più volte rivendicata dagli imputati, che l'operato dei verificatori fosse caratterizzato dalla discrezionalità amministrativa e/o tecnica, la quale non costituisce certo causa di esclusione della responsabilità, il cui esercizio, anzi, può essere esso stesso oggetto del comportamento motivato dalla corruzione, come ha più volte chiarito la Suprema Corte, per la quale:

"Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, 'ex post', con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla 'vendita' della discrezionalità accordata dalla legge" (Cass. 4.6.2014, n. 23354);

ed altresì: *"A fronte dell'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale, ricorrono gli estremi della corruzione propria (art. 319 cod. pen.) nelle ipotesi in cui il soggetto abbia accettato, dietro compenso, di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento o di usarla in modo distorto, alterandone consapevolmente i canoni di esercizio e ponendo pertanto in essere una attività contraria ai suoi doveri di ufficio. Né può assumere rilievo scriminante ai fini della qualificazione*

dell'esercizio del potere discrezionale come 'atto contrario ai doveri di ufficio' la circostanza che gli atti amministrativi posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo" (Cass. 15.3.2004, n. 12237; idem Cass. 22.11.2006, n. 38698)

Addirittura, la discrezionalità può assumere rilievo anche nei casi di corruzione impropria (ma non è questo il caso). Ha infatti affermato la Suprema Corte anche che:

"Si configura il delitto di corruzione impropria e non quello di corruzione propria in relazione ad un atto adottato dal pubblico ufficiale nell'ambito di attività amministrativa discrezionale, soltanto qualora sia dimostrato che lo stesso atto sia stato determinato dall'esclusivo interesse della P.A. e che pertanto sarebbe stato comunque adottato con il medesimo contenuto e le stesse modalità anche indipendentemente dalla indebita retribuzione" (Cass. 17.9.2009, n. 36083).

D'altro canto, nell'ottica utilitaristica del corrotto, proprio la discrezionalità offre il destro per mimetizzare gli atti contrari ai doveri d'ufficio, e mistificarne e manipolarne l'interpretazione.

La contrarietà ai doveri d'ufficio dei comportamenti qui tenuti dagli imputati, in particolare da P. ~~_____~~, si è rivelata manifestamente macroscopica non solo in relazione alla più volte evocata circolare 1/2008 e alla circolare 81/INCC del 18.8.2008, ma anche, come espressamente statuito dalla stessa circolare 1/2008, al "Codice deontologico per i militari della Guardia di Finanza", che deve contraddistinguere *"l'azione del personale che svolge attività di verifica e controllo"*.

La circolare, in particolare, qui rinvia espressamente a tutti gli articoli del Codice, affermando che: *"risulta di assoluta importanza che il personale che svolge attività di verifica e controllo abbia chiara e convinta consapevolezza dei precetti contenuti nel Codice deontologico, con particolare riferimento a quelli in tema di disposizioni generali e principi di condotta, di cui agli articoli da 1 a 6, tutela dell'immagine e del prestigio dell'Istituzione, di cui agli articoli 7, 8 e 9, doni e altre utilità, svolgimento di altre attività e trasparenza, di agli articoli da 10 a 14"* (circ. 1/08, I, p. 227).

Tale Codice, che quindi può essere citato in questa sede in quanto parte integrante della circolare, stabilisce in particolare che:

"L'appartenente al Corpo, per mantenere una posizione di assoluta indipendenza, non accetta benefici eccedenti gli usi della normale cortesia, da parte di chiunque sia portatore di interessi specificamente connessi con lo svolgimento dei compiti di servizio" (art. 5);

"Nella vita privata l'appartenente alla Guardia di Finanza mantiene il giusto distacco dagli operatori economici con i quali, per ragioni di servizio, intrattiene rapporti, compreso il personale di servizio in congedo che espliciti a qualunque titolo attività di assistenza a favore di privati" (art. 7 lettera c);

"segnala al reparto di appartenenza i casi di effettivo conflitto di interessi pubblici e personali, compresi quelli riconducibili ai propri familiari o conviventi, ovvero a soggetti con i quali è in rapporto di amicizia" (art. 7 lett. e);

"L'appartenente alla Guardia di Finanza non può accettare, per sé o per altri, doni o altre utilità eccedenti gli usi della normale cortesia, da soggetti con i quali sia venuto o possa venire in relazione, a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni e comunque ogni qualvolta circostanze obiettive inducano a ritenere che l'offerta sia finalizzata, anche in modo non esplicito, ad influenzare l'adempimenti dei propri doveri" (art. 10).

Ebbene, P., in palese trasgressione di questi doveri, ha tenuto strettissimi rapporti con soggetti portatori di interessi connessi con lo svolgimento dei suoi compiti di servizio (L., B., al quale prestava anche consulenze), con un militare in congedo che addirittura era componente del CdA di una grossa società, quando questa stava per essere inserita in programmazione e addirittura in corso di verifica (C.), ha accettato un dono di lusso da parte di un soggetto che doveva di lì a poco sottoporre a verifica (L.).

D., a sua volta, ha avuto contatti con un militare in congedo che addirittura era componente del CdA di una grossa società, quando questa stava per essere inserita in programmazione (C.) e ha prestato consulenza per la stessa società (al suo rappresentante R.).

Per quanto riguarda ancora P., in ordine alla contestazione dell'orologio Cartier Pasha ricevuto in regalo, come si è visto, egli si è difeso adducendo falsamente di averlo avuto in dono non da L. ma da C., con cui era in grande amicizia. Ha dimenticato però, che a norma del codice deontologico che doveva osservare, non poteva nemmeno averlo da C., in quanto questi era un militare in congedo che componeva il CdA della R. Y.

L'interpretazione delle circolari

All'udienza del 22.4.2015, in conclusione dell'istruttoria dibattimentale, l'avv. B., difensore di P., ha chiesto, ai sensi dell'art. 507 cpp, che il Tribunale disponesse una perizia onde appurare *"se la verifica è stata operata secondo quello che prevede la legge ed eventualmente le circolari e le consuetudini"*, in particolare la circolare 1/2008.

La richiesta è stata rigettata dal Collegio in quanto avrebbe comportato l'espletamento di una *"perizia giuridica"*, avente ad oggetto la correttezza e la liceità dell'operato degli imputati in relazione a un dettato normativo e non a questioni di natura tecnica, ossia un contenuto che inerisce all'esercizio della giurisdizione e che quindi compete esclusivamente al giudice.

Le circolari, infatti, altro non sono che integrazioni del dato normativo alla cui interpretazione esse concorrono, come ha chiarito la superiore giurisprudenza, per la quale:

"L'errore determinato da circolari ministeriali o in genere da atti della pubblica autorità, risolvendosi in un errore sulla interpretazione della legge penale, non ha efficacia scusante, tanto meno in materia contravvenzionale dove di norma è richiesta la mera colpa" (Cass. 20.12.1974, n. 10104), ed altresì:

"La prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza" (Cass. civ. 24.11.2015, n. 23960).

Sono pertanto inutilizzabili le deposizioni dei "consulenti" F., D. e A. C. (il quale, peraltro, ha esplicitamente ammesso avere *"preso visione del processo verbale di constatazione, del piano di verifica e dei processi verbali giornalieri che avevano caratterizzato la verifica"*, e di averli *"poi analizzati alla luce dei capi d'imputazione che mi sono stati forniti e delle contestazioni mosse agli imputati"*), introdotti dalle difese, in quanto concernenti un tema analogo a quello della richiesta dell'avv. B. (ossia, nella sostanza, accertare se vi sono state responsabilità penali nella vicenda oggetto di questo processo).

D'altronde, lo stesso avv. B. all'udienza del 15.2.2012, a proposito della circolare 1/2008, ha testualmente affermato: *"Il Tribunale la interpreterà e poi verificheremo tutti se è stata osservata"*.

Accordo corruttivo e pagamento della tangente

La collusione e l'accordo corruttivo che coinvolsero L. da una parte e D., P., G. e C. dall'altra ebbe sicuramente come mediatore l'ex generale C., alter ego del L. I due, infatti, erano gli unici componenti del CdA della Rimini Y. e C. ricopriva altresì incarichi di vertice in altre società facenti capo al L. Erano quindi uniti da una comunanza di interessi quasi sovrapponibili. C., a sua volta, era anche il mentore di P., che considerava il suo pupillo e al quale era legato da stretti rapporti di amicizia e collaborazione. Ed era altresì in rapporti con D., con il quale ebbe reiterati contatti telefonici nel periodo in cui si trattava di inserire la Rimini Y. nella programmazione delle verifiche per l'anno 2010.

C. era stato chiamato da L. a far parte del CdA della Rimini Y. affinché tenesse i rapporti con la Guardia di Finanza e quindi lo salvaguardasse dalle iniziative e dalle verifiche di quest'ultima. P., C. e L. si videro più volte a cena. In seno alla Rimini Y. C. si occupava proprio degli aspetti fiscali. Lo stesso P. ha riferito che l'orologio Cartier Pasha (altro bene rientrando nel prezzo della corruzione) gli fu consegnato da C.

Si deve quindi ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che in tutta questa vicenda di corruzione e malaffare C. fu l'imprescindibile intermediario.

Le difese hanno posto l'accento sulla non determinatezza della somma pattuita come prezzo per la corruzione (200.000, 260.000, 300.000, che sarebbe anche mutata in corso di verifica). Ma tale obiezione è del tutto marginale e ininfluenza e non incrina minimamente il quadro probatorio, in quanto, una volta raggiunta la prova che vi è stato un accordo corruttivo anche solo sull'an, nulla quaestio in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Ha infatti affermato la Suprema Corte che: *"Il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi"* (Cass. 21.3.2013, n. 13048)

Manca invece la prova certa che B. abbia svolto la stessa funzione di C. in concorso con questi, o che comunque abbia partecipato, nello specifico, alla collusione e all'accordo corruttivo.

Sicuramente B. non ha tenuto un ruolo da comprimario in tutta la vicenda. A parte i numerosi contatti conviviali e/o per aperitivi con P., C. e L., per tutte le questioni che riguardavano la Rimini Y. egli è sempre stato una sorta di *tutor onnipotente*.

La sequenza delle prove raccolte lo dimostra inequivocabilmente.

Da tempo B. aveva un ruolo attivo accanto al L. Nell'estate-autunno 2008 gestì l'uscita di scena da Rimini Y. del socio P. M., la trasformazione della società da srl in spa con conseguente aumento di capitale, la nomina a consigliere di C. con attribuzione allo stesso di poteri di controllo e di gestione della società, l'inserimento nel collegio sindacale del suo collega di studio Fabio C., la costituzione di due società satellite della Rimini Y. (C. Immobiliare e M. S. S. S., pure

amministrata da L. e C., con sede nel suo studio in Bologna via B. 22, delle cui scritture contabili fu depositario fino a giugno 2010) (testi B. e P.).

B. inoltre redasse un piano di sistemazione patrimoniale e risanamento aziendale per la R. Y., che già nell'immediatezza appariva velleitario e finalizzato a ritardare la dichiarazione di fallimento e a favorire la distrazione dei beni. Il primo atto compiuto da C., entrato nel 2009 nel CdA della R. Y., fu nominare B. curatore della contabilità della R. Y. (teste B.).

Fu B. a porre in essere tutta una serie di attività, dopo la sparizione del I. Nel suo studio vennero fatte delle riunioni per mediare fra le varie parti. Fu B. che cercò di assegnare l'incarico di amministratore pro tempore della R. Y. al C., che indusse L., prima che partisse, a rilasciare delle procure ad agire al C. e ad altri; che personalmente o tramite dei collaboratori, prestò assistenza al reperimento di fiduciarie al fine di trovare denaro contante; che, come risulta dall'esame dei tabulati, a un certo punto, quotidianamente, fece da ponte nelle comunicazioni fra P. e C. (teste B.).

G. conobbe C., quando, circa alla metà del mese di maggio del 2010, venne organizzata una riunione nello studio di B. a Bologna, presente lo stesso G., e in quell'occasione C. fu destituito dalla carica di amministratore della M. Service e sostituito dalla Z., moglie di G. (teste G.).

C. conobbe C. nel maggio, giugno 2009, quando glielo presentò L. Nel giugno 2009 si tenne una riunione nello studio di B. a cui parteciparono C., R. e C. (teste C.).

B. teneva la contabilità per la M. S. S. e l'immobiliare C., collegate alla R. Y.: F. C., che faceva parte dello studio B., era nel collegio sindacale della R. Y. e C., a sua volta, aveva una stanza riservata nello studio B. (teste G.).

Lolli seppe da B. e C. che l'inizio della verifica avrebbe tardato una settimana a causa di problemi che aveva avuto la pattuglia (teste C.).

Allo studio B. si sapeva tutto ciò che veniva fatto giornalmente in verifica. Si diceva: *"consigli notturni, un uccellino mi ha detto... guarda caso coincideva con quello che era successo"* (teste C.).

L'ultimo giorno della verifica L. andò a San Marino, dette a C. degli assegni circolari, fra cui uno di 12.000 euro intestato a lui, e poi lo chiamò dallo studio B. per una cosa urgente. C. andò e trovò B. insieme a R., che gli disse che doveva chiudere delle operazioni di leasing e gli fece una procura in quanto egli sarebbe stato assente, procura che poi fu formalizzata dal notaio. Il 24 maggio vi fu un'assemblea urgente allo studio B. per nominare un nuovo amministratore al posto di C. che si era dimesso. A C. proposero di essere nominato ma egli rifiutò, per cui fu nominato tale dottor R., sempre trovato dallo studio B. Ai fini di tale nomina venne formata una delega falsa da parte di L. B., l'anziano padre di E. B., contitolare della R. Y., attraverso il copia incolla di una sua vecchia firma (testi C., R. e V.).

Un associato dello studio B., tale dottor B., era membro effettivo del collegio sindacale della R. Y. (teste R.).

Digiovanni disse a R. che P., quando effettuava verifiche presso contribuenti, *"era solito screditare l'operato del commercialista e indirizzare il contribuente presso lo studio B."*, cosa che avrebbe fatto anche con lui, in occasione della verifica alla R. Y., in danno di R., come gli fu riferito da C. (che a tale colloquio era stato presente insieme a I.) (teste R.).

P. stesso avrebbe detto a R. che aveva recuperato a tassazione troppe imposte e che in sostanza aveva fatto pagare alla R. troppe tasse, per cui sarebbe stato, a suo modo di vedere, necessario indirizzare la società, per quanto riguarda questo aspetto professionale, presso un altro commercialista (teste R.).

Il dottor C., componente dello studio B., era sindaco della R. Y., mentre C. si occupava degli aspetti fiscali (teste V.).

Dalle intercettazioni telefoniche risultano numerosissimi incontri fra P. e B. e fra P. e C. I tre erano in stretta frequentazione da vecchia data. Nell'agenda di P., infatti, è stato trovato un appunto in data del 22 aprile con la dicitura "Cena con B. G. e Angelo C. (passa lui a prendermi)".

Sempre sull'agenda di P., alla data del 10 ottobre, unitamente al controllo che Pargiglia doveva fare per C. su F. e P., era annotato anche un "Pranzo con Giorgio B. B. - Andare in studio B via B. 22 OK". In data 2.10.2008 P. aveva sequestrato dei documenti a G. che riguardavano la R. Y., documenti che erano stati girati a C. si da indurre quest'ultimo a incaricare P. di approfondire il tutto. B. in quella data si accingeva a concludere gli atti che gli erano stati commissionati da L. per mutare la compagine sociale della R. Y., e P., in tutto questo contesto, si recava addirittura da B. (dopo essere stato incaricato da C. di occuparsi di questioni che coinvolgevano la R. Y.).

Già nel 2008, oltre che vederlo a pranzo e a cena, P. prestava consulenze per B. ("affitto azienda per Giorgio"), e inoltre si appuntava l'indirizzo mail di B.

La M. S. S., società controllata da E. amministrata, nel momento in cui era in corso la verifica, da C. aveva sede legale presso lo studio di B. in Bologna.

Il giorno 10 maggio 2010, come risulta dal verbale di verifica, L. era in via del P. a presenziare alla verifica, insieme a Pargiglia. Alle 10.02 di quel giorno B. chiamò C., alle 14.40 chiamò Pargiglia. Alle 15.14 e alle ore 15.18 C. chiamò B. in studio e poi sul cellulare, alle 19.51 B. chiamò Pargiglia. Quel giorno vennero prelevati 12.600 euro da C. nell'ambito dell'operazione D./A. il quale ha riferito di avere poi dato 5.000/6.0000 euro in contanti a L. Il giorno successivo, alle ore 8.15, B. chiamò P., alle 8.27, 8.40 e 8.46 C., alle 9.40 L. (che stava tornando da San Marino dove aveva effettuato il prelievo di 50.000 euro in contanti da un conto da lui acceso alla finanziaria sanmarinese I. I. A.), il quale, alle 9.41 chiamò B. Alle 11.06 B. chiamò Pargiglia, il quale alle 11.53 chiamò D. e alle 12.06 B.

B. fu il regista e dominus dell'operazione di falsa vendita della villa di Bertinoro di proprietà della B.

Tutto ciò, inequivocabilmente, costituisce un pesante fardello indiziario a carico del B.

La difesa di B. ha insistito sul fatto che tutte le prestazioni svolte da questi nei confronti di I. sono regolarmente documentate da fatture. Ma ciò è del tutto irrilevante. Non si vede infatti per quale motivo B. dovesse prestare gratuitamente i suoi servizi a terzi, in particolare a uno come L., che ostentava splendore, maneggiava con continuità e noncuranza enormi *tranches* di denaro e si mostrava sempre munifico quando si trattava di seguire i suoi affari, remunerando tanto con contanti che con regali di lusso.

Come detto, però, a parte un isolato riferimento di C. al fatto che furono C. e B. a organizzare e pilotare la verifica addomesticata, manca però il riscontro particolare e definitivo di un'ingerenza di B. nell'accordo corruttivo.

Egli va quindi assolto dalle imputazioni di cui ai capi A e B ai sensi dell'art. 530 c. 2 cpp per non aver commesso il fatto, per insufficienza della prova.

Questo Tribunale ritiene invece che non vi sia la prova inconfutabile che la tangente sia stata pagata.

Il Pubblico Ministero, alle pagg. 51 e seguenti della sua requisitoria scritta, partendo dalle dichiarazioni di C. e D., ha operato una minuziosa ricostruzione di una serie di passaggi di denaro che andrebbero ricondotti, se pure in misura parziale, a tale pagamento.

Come detto, C. ha riferito che a fine aprile dette 20.000 euro a B. in due assegni circolari, di cui uno dell'importo di euro 8.000 girato a C., socio di B., e l'altro, dell'importo di euro 12.000, girato allo studio B.

Il denaro proveniva dalle false fatture emesse alla A. S. dalla D. Allestimenti del De. (una di 45.000 euro e l'altra di 55.000), finanziatore del L. (dietro pressanti richieste di quest'ultimo), che però non voleva comparire come tale.

Secondo C., questi 20.000 euro andavano imputati a una *tranche* della tangente concordata, e il B. era pienamente consapevole di tutto ciò, tant'è che veniva informato giornalmente dell'andamento della verifica dagli stessi finanziari (alias da P.).

Per l'emissione di queste fatture false, C. ha patteggiato la pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 8 D. L.vo 74/2000 (oltre che per il concorso nella corruzione dei finanziari), emessa dal GUP del Tribunale di Bologna il 24.6.2011 e divenuta irrevocabile. Sempre per il reato di emissione di fatture false ex art. 8 D. L.vo 74/2000, la P., moglie di C. e titolare di A., ha patteggiato la pena di anni uno di reclusione, emessa dal GUP del Tribunale di Bologna il 2.12.2012 e divenuta irrevocabile.

Risulta anche che dei centomila euro dati da De F. a C. tramite l'espedito delle due fatture, questi ne utilizzò una parte consistente per versamenti ad altre società e una parte la monetizzò.

La difesa di B. ha giustificato il versamento dei due assegni con fatture.

Manca però la prova che i ventimila euro in questione siano effettivamente finiti nelle tasche dei finanziari. Furono negoziati da C. per lo studio B., che li aveva ricevuti nonostante provenissero da un'operazione illecita. Si trattava comunque di una delle tante operazioni illecite e mascherate architettate da L. per procurarsi liquidità (al pari delle truffe tramite la vendita delle barche inesistenti e delle doppie fatturazioni), ma non si può affermare con certezza che rientrassero nel pagamento del prezzo della corruzione, ipotesi che è stata formulata solo da C. nella sua deposizione.

Il PM, nella sua memoria scritta (pagg. 56 e seguenti), ha ricondotto al pagamento della tangente anche il prelievo di 50.000 euro in contanti effettuato da L. l'11.5.2010 su un conto da lui acceso alla finanziaria sammarinese I. Ad. Il giorno prima, 10.5.2010, come risulta dal verbale di verifica, L. era in via del a presenziare alla verifica, dove c'era anche P. Alle 10.02 dello stesso giorno B. chiamò C., alle 14.40 chiamò P. Alle 15.14 e alle ore 15.18 C. chiamò B. in studio e poi sul cellulare, alle 19.51 B. chiamò P. Quel giorno vennero prelevati 12.600 euro da C. nell'ambito dell'operazione D./S., il quale ha riferito di avere poi dato 5.000/6.0000 euro in contanti a L.

Il giorno dopo, alle ore 8.15 B. chiamò P., alle 8.27, 8.40 e 8.46 C., alle 9.40 L. (che stava tornando da San Marino dove aveva effettuato il prelievo dei 50.000

euro), il quale alle 9.41 chiamò B [redacted]. Alle 11.06 B [redacted] chiamò P [redacted], il quale alle 11.53 chiamò D [redacted] e alle 12.06 B [redacted]. L [redacted] arrivò a Bologna all'incirca alle 11.

La successione di questi eventi è sicuramente assai equivoca e legittima pesanti presunzioni. In quel periodo, come ricordato più volte (il periodo successivo al protesto degli assegni di L [redacted], in cui il default era divenuto inevitabile) vi furono circa un centinaio di contatti telefonici fra B [redacted] e L [redacted], B [redacted] e P [redacted], B [redacted] e C [redacted], C [redacted] e L [redacted], P [redacted] e G [redacted], P [redacted] e D [redacted]. E anche in questo specifico lasso di tempo (10 e 11.5.2010), in cui L [redacted] prelevò 50.000 euro in contanti e non emise assegni come di solito faceva, B [redacted] ebbe contatti con P [redacted], C [redacted] e L [redacted], mentre P [redacted] chiamò anche D [redacted].

B [redacted], che non si vede a quale titolo dovesse avere tutti questi contatti con soggetti interessati alla verifica della R [redacted] Y [redacted], sicuramente fungeva da anello di congiunzione fra tutti costoro, evitando soprattutto che vi fossero contatti fra P [redacted] e C [redacted] in costanza di verifica (che erano opportunamente cessati a marzo), che potevano dare adito a ovvi sospetti.

Anche qui, però, manca la prova che il denaro prelevato da L [redacted] sia confluito nella disponibilità di P [redacted] e soci, anche se questo fermento quasi febbrile di contatti lascia ben intendere che vi fosse qualcosa che andava oltre la verifica.

Sicuramente, ha un valore estremamente indiziario anche la circostanza (qui già affrontata a proposito dell'esame di P [redacted]) che sul conto corrente di quest'ultimo, nel periodo fra ottobre 2009 e maggio 2010, ossia in un lasso coincidente con la vicenda R [redacted] Y [redacted], vi siano stati addebiti irrisonori, del tutto incompatibili con le normali esigenze di una famiglia di tre persone.

Come abbiamo visto, le risposte date al riguardo da P [redacted] sono per un verso false e per l'altro perfino puerili.

La realtà è che P [redacted] in quel periodo attingeva a risorse non dichiarate né dichiarabili, e quindi a fonti sicuramente illecite. Ma, ancora una volta, non v'è la prova certa che questo denaro di provenienza illecita provenisse proprio dalle tasche di L [redacted].

Il PM (pagg. 57 e seguenti) ha richiamato l'attenzione anche su tre assegni emessi da L [redacted] a favore di C [redacted] (dell'importo di euro 10.000 l'uno: due in data 6.5.2010, il terzo in data 10.5.2010), di cui uno, recante la girata di C [redacted], fu poi negoziato da C [redacted]. C [redacted], nel corso della sua testimonianza, ha però disconosciuto la sua firma per girata in calce a tale assegno. Sulla base di tali elementi, di nuovo non si può dire che questo denaro sia arrivato a P [redacted] e ai suoi complici.

Peraltro, come ha riferito il maresciallo P [redacted] (e come risulta anche dalla rogatoria effettuata in Svizzera, i cui atti sono stati prodotti al dibattimento), a fine aprile L [redacted] trasferì circa due milioni di euro in un conto appositamente aperto in Svizzera, presso la Banca Svizzera Italiana, denominato "G [redacted] One". Indi aprì un altro conto, denominato "Papero", alla banca Arner, sempre in Svizzera, che alimentava con contante, da cui prelevò *cash* 530.000 euro e poi ancora 200.000 euro, che versò sull'altro conto. In sostanza, stava preparando la fuga in Tunisia.

L [redacted] aveva già effettuato trasferimenti di denaro su conti che aveva a San Marino. Il gruppo Tutela e Mercati aveva effettuato delle segnalazioni per operazioni sospette elencando una serie di assegni. Risultavano frequenti trasferimenti di denaro dalla R [redacted] Y [redacted] a conti correnti facenti capo a due società, la [redacted] and [redacted] e la R [redacted], del

valore di circa cinque milioni di euro l'uno, non supportati da alcuna documentazione contabile

L., quindi, poteva comunque contare su ingenti disponibilità di denaro in Svizzera.

A fine aprile il fallimento si profilava ineluttabile (oltre che imminente). Sicuramente, con tutti questi movimenti egli stava già organizzando la sua fuga all'estero (prima in Tunisia e poi in Libia). Aveva quindi più che mai bisogno di contanti, ma adesso per ragioni ben diverse rispetto a prima: organizzare e garantirsi la propria futura latitanza in tali Paesi. Il castello costituito dai prelievi e dai transiti da un conto all'altro, dalle truffe per avere liquidità immediata, dai pagamenti da effettuare con tutti i mezzi per tirare avanti e assicurare giorno per giorno la sopravvivenza alla R. Y., si era disintegrato ed egli aveva ormai tutte le ragioni di lasciar perdere qualsiasi pendenza che aveva in Italia, e quindi poteva benissimo infischiarne dei finanziari e delle loro tangenti.

E come già detto, l'improvvisa inversione di marcia che P. e soci misero in atto dopo i protesti degli assegni (come si è visto, assai calibrata e mimetizzata), con l'improvviso ricorso alle banche dati, era volta non a tutelare ancora e sempre L. all'insegna del "salviamo il salvabile" della R. Y., ormai destinata a una morte sicura, ma a mantenere la propria competenza sulle indagini che sicuramente sarebbero conseguite al fallimento e alla necessità di preservare sé stessi dal pericolo che venissero scoperte tutte le loro macroscopiche omissioni, nel caso tali indagini fossero state affidate ad altri. Tutto ciò indipendentemente dall'avvenuto pagamento della tangente.

Risultano quindi provati i fatti contestati a carico di P., D., G. e C. al capo A delle imputazioni, punti I, II, III, IV, VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.6, VI.7 (corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio ex art. 326 c. 1 cp, falso ideologico commesso in atti pubblici), e al capo B (collusione), tutti chiaramente riconducibili a un medesimo disegno criminoso ex art. 81 c. 2 cp (svolgere una verifica viziata per le ragioni e i fini indicati dal PM e poi mantenere la competenza sull'affare anche in sede penale onde mascherare e occultare le ragioni del proprio indebito operato).

I suddetti imputati vanno invece assolti perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui all'art. 326 comma 3 cp, giusto quanto affermato dalla superiore giurisprudenza, per la quale: *"La rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326 cod. pen., e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell' 'intraneus', pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio"* (Cass. 30.9.2015, n. 39428).

Il reato di cui al capo E

Come si è visto, è pienamente provata la fattiva e determinante intermediazione del B. nella vendita della casa di B. di proprietà di E. B., che aveva prestato fidejussione per la R. Y. a favore delle banche, attraverso un complesso giro di trasferimenti e assegni che ha coinvolto L. N. e le società G. Ricettive F. e C. V. 3, scatole vuote *ad hoc* patrocinate dal B. per ogni esigenza. L'operazione in questione è stata riferita più volte da diversi testi e infine è stata

minuziosamente descritta, passaggio per passaggio, dalla dottoressa B. nella sua relazione ex art. 33 legge fall..

Baruffa, come detto, di questa complessa e articolata macchinazione è stato l'indiscusso regista, senza i suoi reiterati interventi essa non sarebbe stata possibile. In questo caso ha agito da consumato faccendiere, esperto in architetture fasulle e operazioni sottobosco.

Al riguardo, occorre richiamare, in via preliminare e risolutiva, la giurisprudenza di legittimità, la quale ha smentito l'assunto secondo il quale la fideiussione non costituisce elemento attivo del patrimonio del fallito debitore principale, ed ha al contrario affermato che, *"invero, in tema di bancarotta fraudolenta, deve riconoscersi la sussistenza di un comportamento distrattivo ogniqualvolta venga realizzato un depauperamento del patrimonio sociale a disposizione dei creditori ed un indebolimento della loro posizione dei creditori; orbene non v'è dubbio che, svuotandosi di consistenza la fideiussione concessa da un terzo ad uno dei creditori della società fallita, la posizione della massa risulti aggravata perché il titolare del rapporto garantito dovrà concorrere con gli altri creditori"* (così in motivazione integrale, Cass. 21.12.2004, n. 48781; conforme Cass. 4.10.2012, n. 39017, secondo la quale lo svuotamento del patrimonio della società che ha prestato fideiussione costituisce *"sottrazione ai creditori di ogni garanzia"*, sì da *"integrare distrazione"*).

Il fatto di avere concorso in maniera decisiva a tale *"svuotamento"* rende quindi Baruffa correo e compartecipe del fatto distrattivo che ciò ha comportato. Pertanto, egli è colpevole del reato di cui al capo E a lui contestato, con l'aggravante contestata di cui all'art. 219 c. 1 legge fall., in considerazione del danno grave causato al fallimento derivante dall'elevato valore dell'immobile sottratto).

Le pene

Per quanto concerne le pene irrogabili, ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati, chiaramente avvinti dal medesimo disegno criminoso, considerata anche l'incensuratezza degli imputati, è equo irrogare:

a P. la pena di cinque anni di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo B, anni tre di reclusione in ragione del grado da lui rivestito, elevata in virtù dell'aggravante contestata di cui all'art. 47 comma 1 n. 2 c.p.m.p. (l'aver agito in una posizione di comando) ad anni quattro di reclusione, ulteriormente elevata ad anni cinque di reclusione per la continuazione. Gli aumenti di pena sono individuati in questa misura per avere il P. comunque beneficiato del prezzo della corruzione avendo accettato l'orologio Cartier Pasha e per il ruolo sicuramente assai stringente svolto nella vicenda: era lui l'amico intimo di C., è stato lui a operare sul campo durante la verifica quale *dominus*, era lui a trasgredire continuamente le regole deontologiche del suo lavoro andando a cena con L., B. e C., è stato lui il pianificatore dei possibili ulteriori sviluppi della vicenda appena divenuto attuale il default della R. Y. come ha dimostrato il file da lui redatto *"Pianificazione attività"*;

a D. anni quattro di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo B, anni tre di reclusione in ragione del grado da lui rivestito, elevata in virtù dell'aggravante contestata di cui all'art. 47 comma 1 n. 2 c.p.m.p. (l'aver agito in una posizione di comando) ad anni tre e mesi sei di reclusione, ulteriormente elevata ad anni quattro di reclusione per la continuazione;

a C. e G. anni tre di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo B, anni due e mesi sei di reclusione in ragione del loro grado subalterno rispetto agli altri due imputati, elevata ad anni tre di reclusione per la continuazione;

a [redacted] la pena di anni tre e mesi sei di reclusione (pena base per il reato di bancarotta, anni tre di reclusione in virtù dell'incensuratezza, elevata ad anni tre e mesi sei di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 219 c. 1 legge fall.).

Tutti gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

In virtù delle pene irrogate, va applicata a Di [redacted], P [redacted] e B [redacted] la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. A B [redacted] va altresì applicata la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci, ai sensi dell'art. 216 ult. comma, legge fall..

A Di [redacted] e P [redacted], ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, legge 9.12.1941 (introdotto dall'art. 5, comma 3, legge 27.3.2001) e 32 quinquies cp, va altresì applicata la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Baruffa va inoltre condannato al risarcimento del danno causato alla parte civile Fallimento R [redacted] Y [redacted], il cui ammontare va correttamente determinato nella competente sede civile, nonché a rifondere alla stessa le spese di lite sostenute nel presente processo, che si liquidano come in dispositivo.

Deve infine essere ordinata la confisca di tutte le cose tutt'ora in sequestro: la documentazione (agende, fatture e altro, in quanto cose funzionali alla commissione del reato) e l'orologio Cartier Pasha regalato da L [redacted] a P [redacted], in quanto prezzo del reato.

Con provvedimento dell'11.2.2016, ritualmente notificato alle parti, il Presidente del Tribunale di Bologna ha prorogato l'originario termine per deposito della motivazione della presente sentenza a centottanta giorni, ai sensi dell'art. 154, c. 4 bis, disp. att. cpp.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 c. 2 c.p.p., assolve B [redacted] G [redacted] dai reati a lui ascritti al capo A delle imputazioni per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 530 c.p.p., assolve P [redacted] Massimiliano, Di [redacted] E [redacted], G [redacted] L [redacted] e C [redacted] F [redacted] dal reato di cui all'art. 326 c. 3 c.p. di cui al capo A perché il fatto non sussiste;

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara P [redacted] Massimiliano, Di [redacted] Enzo, G [redacted] L [redacted] e C [redacted] F [redacted] colpevoli dei restanti reati a loro ascritti ai capi A e B e pertanto, ritenuta la continuazione tra gli stessi ai sensi dell'art. 81 c.p., condanna:

P [redacted] M [redacted], alla pena di anni cinque di reclusione;

Di [redacted] E [redacted], alla pena di anni quattro di reclusione;

G [redacted] L [redacted], alla pena di anni tre di reclusione;

C [redacted] F [redacted], alla pena di anni tre di reclusione;

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara B [redacted] G [redacted] colpevole del reato di cui al capo E, e per esso lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese di processo e di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e 29 c.p., applica a P [redacted] Massimiliano, Di [redacted] E [redacted] e B [redacted] Giorgio la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

visto l'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, applica a B [redacted] G [redacted] la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna B [redacted] G [redacted] al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Fallimento R [redacted] Y [redacted], in persona del curatore, per la cui liquidazione rimette le parti al giudice civile, ed a rifondere alla medesima le spese di

Coi

lite del presente processo, che si liquidano in euro 6.966,00, oltre agli accessori di legge ed al contributo forfettario nella misura del 15%.

Ordina la confisca di quanto è in sequestro.

visto l'art. 544, c. 3, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 23 dicembre 2015

Il Presidente estensore
(Michele Lepni)



Depositato in Cancelleria

Oggi 18/05/2016



Il Cancelliere
Raffaello Giulietano

